ISTRUZIONE E PRATICA

PER LI CONFESSORI

OPERA

DEL BEATO

ALFONSO DE' LIGUORI

COLLE AVVERTENZE

Delle Dottrine più notabili sopra tutti li Trattati della Teologia Morale, ricavata dall' Opera sua grande.

Si aggiungono per la prima volta alcune correzioni fatte dallo stesso Autore.

TOMO SECONDO

In cui si contengono le AVVERTENZE intorno a' Precetti della Chiesa, degli Stati particolari, cioè Religioso, Ecclesiastico, e laicale, intorno ai Sacramenti del Battesimo, Cresima, ed Eucaristia.

In fine si aggiungono quattro Appendici

I. Della Guida delle Anime Spirituali.
II. Dell' Assistenza a' Moribondi.
III. Dell' Esame degli Ordinandi.
IV. Degli Avvertimenti più importanti a' Confessori, é Parrochi.

BASSANO 1829.
TIPOGRAFIA REMONDINI
EDITRICE

CONTENUTO

DI QUESTO SECONDO TOMO

INDICE DE' CAPI

CAPO XII.

CAPO XIII.

Avvertenze su i precetti spettanti ad alcuni stati particolari di persone.

PUNTO I.

Dello stato Religioso.

§. I.

§. II.

 al

con

§. III.

§. III.

CAPO XIV.

Avvertenze su i Sagramenti in genere e specialmente del Battesimo e della Cresima.

PUNTO I.

PUNTO II.

Del Sagramento del Battesimo

§. I.

PUNTO II.

PUNTO III.

Della percezione dell' Eucaristia.

§. I.

§. II.

§. III.

PUN-

PUNTO IV.

****

CAPO XII.

AVVERTENZE SU I PRECETTI DELLA CHIESA

1. I Precetti della Chiesa son molti, ma quelli che sono i Principali e comuni al Popolo Cristiano, son cinque; 1. Sentir la Messa nelle Domeniche e Feste comandate (ma di questo già se n'è parlato, trattando del terzo Precetto del Decalogo). 2. Digiunare la Quaresima, le vigilie, e quattro Tempora. 3. Astenersi dalla carne il Venerdì e Sabato. 4. Confessarsi una volta l'anno, e comunicarsi la Pasqua. 4. Non celebrare le nozze in tempi proibiti, e di questo si parlerà trattando del Matrimonio. Sicchè resta solo qui a trattare del 2. 3. e 4. Precetto. Nel I. punto parleremo del Digiuno, e qui si parlerà anche dell'astinenza dalla carne; nel II. Punto della Confessione, e Comunione annuale.

PUNTO I.

Del Digiuno Ecclesiastico.

§. I.

Dell' obbligo del Digiuno.

Dell' Astinenza dalle carni. 2. *Da' latticinii.* 3. e 4. *Dal lardo.* 5. *Delle tre Bolle di Benedetto XIV.* 6. *Se i Dispensati possan cibarsi di pesci.* 7. *Della carne Porcina.* 8. *Dell' Unica Comestione.* 9. *Del dividere il pranzo.* 10. *Degli Elettuarii, ec.* 11. *Delle Pozioni.* 12. *Del Vino, e della Birra.* 13. *Del Sorbetto.* 14. *Della Cioccolata.* 15. *Della Collazione della sera.* 16. *a* 19. *Se uno si ciba di carne più volte, o più volte mangia altro cibo.* 20. e 21.

2. Tre sono le condizioni che richiede il Digiuno Ecclesiastico, l'astinenza dalla carne, l'unica comestione, e l'ora della refezione. La prima condizione dunque è *l'astinenza dalla carne.* Principalmente il digiuno consiste nell'astenersi dal mangiare le carni di quegli animali che in terra nascono, e respirano, secondo la regola di *S. Tommaso* (*a*): o che comunemente son reputati carni e non pesci, secondo la sentenza comune degli altri. Quindi dicono *Bonac. Reg. Concina, Tamb. Holzman, Elbel, ec.* non esser vietate le carni delle testuggini, rane, lumache (volgarmente *maruzze*), locuste (o sieno grilli), o conchiglie. Lo stesso dicono *Holzman,* ed *Elbel* delle lontre (volgarmente dette *Lutrie*), castori, beveri, e delle anatre d' un certo genere. All' incontro gli uccelli, benchè alcuni di loro si nutriscono nelle acque, nondimeno tutti si reputano per vere carni; come le folaghe, mallardi, corvi marini, e simili (*b*). Da tal precetto

(a) 2. 2. q. 147. a. 8. (b) N. 1011.

to sono esenti i pazzi, ed i fanciulli non anche giunti all'uso di ragione. Se poi ne sieno esenti i fanciulli che anche prima del settennio hanno il perfetto discernimento, si veda ciò che si disse al *Capo II. n.* 37.

3. Nella Quaresima poi agli adulti si proibiscono sotto colpa grave, non solamente le carni, ma anche l'ova, ed i latticinii, che si ha dalla Prop. 32. dannata da Alessandro VII. la quale dicea: *Non est evidens quod consuetudo non concedendi ova & lacticinia in Quadragesima obliget.* Qui si dimanda per 1. Se nelle vigilie fuor di Quaresima sieno universalmente vietati i latticinii? Alcuni (ma pochi) l'affermano, per il *Can. Denique* 6. *dist.* 4. dove S. Gregorio scrisse: *Par autem est, ut jejunemus a caseo, & ovis.* E di tale opinione par che sia ancora *S. Tommaso* (*a*) dicendo, che la Chiesa proibisce a' digiunanti così la carne, come l'ova. Ma noi diciamo colla sentenza comune, che nelle vigilie non si vietano i latticinii, se non in quei luoghi, dove vi sta la consuetudine; così *Navar. S. Antonino*, *Laym. Sanch. Concina*, ed altri co' *Salmatic.* i quali adducono in ciò anche il Conc. Toletano. Nè osta il detto Canone *Denique*, perchè ivi S. Gregorio parla della sola Quaresima; e della stessa parla *S. Tommaso*, ma parlando poi degli altri digiuni nel *cit. Artic.* 8. *ad* 3. dice; *Et ideo in quolibet jejunio interdicitur esus carnium, in jejunio autem Quadragesimali interdicuntur etiam ova.* Dunque fuor di Quaresima non si vietano l'ova. Neppur osta quel che dicesi nella Bolla, *In suprema* del SS. P. Benedetto XIV. *In Quadragesima aliisque diebus quibus carnium & lacticinorum esus est prohibitus, dispensari contigerit, ec.* Poichè come ha scritto probabilmente un dotto Autore moderno (il P. *de Petio* Teatino *in Addit. ad Fel. Pot.*), per le suddette parole non è riprovata

la

(a) 2. 2. q. 147. a. 8.

la sentenza contraria, mentre per quelle non apparisce fatta alcuna particolare definizione circa ciò, e le parole, *lacticiniorum usus est prohibitus*, possono intendersi relative al solo tempo della Quaresima, non agli altri; e che 'l Pontefice non abbia inteso di dichiarare nella suddetta Bolla esser vietati i latticinii anche nelle Vigilie, apparisce chiaro da ciò che ha scritto nell' Opera *de Synodo* (a), dove avverte i Vescovi a non proibire i latticinii ne' digiuni fuori di Quaresima in quei luoghi, dove si mangiano; se dunque dice che i Vescovi non debbano ciò proibire, dunque è certo ch' egli nella sua Bolla non ha inteso di spiegare ch' era ciò proibito (b).

4. Si dimanda per 2. Se dove l' astinenza de' latticinii sta in uso, sieno a quella tenuti i Paesani sotto colpa grave? Lo negano *Sanch. Villalob. Tambur. ec.* perchè non consta (come dicono) se tal consuetudine sia stata da essi introdotta e prescritta con animo d' obbligarvisi gravemente, com' era necessario. Ma l' afferma la sentenza comune che noi seguiamo con *Less. Laym. Concina*, *Salmat. Ronc. Viva*, ed altri con *S. Tommaso* (c); perchè, siccome abbiam detto al *Capo II. num.* 79. *in fine*, essendo tale astinenza di grave peso, e vedendosi ella costantemente osservata, ben si presume che sia stata introdotta e continuata con animo di obbligarvisi; altrimenti facilmente sarebbe cessata; e posto che la presunzione sta per obbligo, per quello ancora sta il possesso, non per la libertà (d). E lo stesso diremo per la stessa ragione dell' obbligo delle Monache di recitar l' Officio; vedi nell' *Appendice III. dell' Esame degli Ordinandi*, che si porta nel fine della Parte seconda.

5. Si dimanda per 5. Se a coloro che son permessi

(a) *Ult. edit. l.* 11. *c.* 5. *n.* 13.
(b) *Opus nost. lib.* 3. *n.* 1009.
(c) *Cit. q.* 147. *a.* 8. *ad* 3.
(d) *Lib.* 3. *n.* 1009. *Dub. III.*

si i latticinii, sia permesso ancora il lardo? L'affermano *Silvest. Ostiense*, *Abate*, *ec.* e 'l *P. Viva* lo chiama probabile (citando *Layman*, ed *Azorio*), ma io ho ritrovato che *Layman* ciò affatto lo riprova, ed *Azorio* solamente non lo condanna. *Tamburino* con *Diana*, ed *Henriq.* l'ammette sol quando è liquefatto. Ma io stimo doversi seguire la sentenza comune di *Sanch. Bonac. Conc. Ronc. Elbel*, *Milante*, e d'altri, che affatto lo negano perchè il grasso è vera carne (*a*).

6. Si dimanda per 4. Se i dispensati alla carne, o a' latticinii, possano nel giorno del digiuno cibarsi di pesci? Ma qui prima di tutto bisogna notare più cose che dal SS. P. Benedetto XIV. sono state ordinate, e dichiarate circa il Digiuno in tre sue Bolle. Per 1. nella Bolla *Non ambigimus*, del 1741. a' 3. di Maggio dichiarò il Pontefice che niuno potesse esser dispensato a cibarsi di carne *sine legitima causa*, *& de utriusque medici consilio*, cioè del Medico, e del Parroco, o Confessore: e di più dichiarò che per dispensarsi ad un Popolo intiero vi bisogni causa gravissima, e la dispensa debba ottenersi ogni volta dalla Sede Apostolica: e che allora anche i dispensati alle carni sian tenuti all' unica comestione, e a non mischiare nello stesso pasto insieme *licitas atque interdictas epulas*, cioè carne e pesce, come spiegò più chiaramente poi nella Bolla *Libentissime*. Per 2. nella Bolla *In suprema*, dello stesso anno a' 22. d'Agosto dichiarò che agli stessi due precetti stesse obbligato ciascun privato che fosse dispensato: e non solo nella Quaresima, ma anche negli altri giorni di digiuno. Per 3. nella Bolla *Libentissime* del 1754. a' 10. di Giugno dichiarò che i dispensati alle carni nella piccola Collazione della sera dovessero *eo cibo eaque potione uti*, *quibus utuntur jejunantes rectæ meticulosæ conscientiæ*. Per 4. che dovessero i medesimi

(a) *Lib. 3. n. 1010.*

mi osservare la stess' ora prescritta a' Digiunanti. Per 5. che i cibi vietati a' dispensati alle carni erano i pesci (anche nelle Domeniche di Quaresima): sicchè non potessero insieme nello stesso pasto cibarsi di carne e pesce: *Epulas interdictas* (son le parole della Bolla) *esse pisces adeoque utrumque simul adhiberi non posse*; aggiungendo ivi che ben erano poi permessi i pesci a' dispensati ai soli latticinii.

7. Posto ciò, si dubitava da alcuno, se nella mensa privata fosse lecito a' dispensati alle carni cibarsi di qualche pesce? Su questo punto scrisse il mentovato Autor moderno (il *P. de Petio*) che la proibizione intendevasi propriamente fatta per li conviti a ragion dello scandalo, ma non già per taluno che nella mensa privata volesse cibarsi di qualche pesce moderatamente, senza scandalo, e non per golosità. Ma con tutte queste limitazioni, affatto non mi pare probabile tal opinione, mentre per 1. la Bolla parla generalmente. Per 2. nella Costituzione *Fraternitas*, inserita nella Bolla *Libentissime*, il Papa ordina a' Medici che non diano la licenza delle carni ad alcuno (o ne' conviti, o fuor de' conviti, come certamente s' intende) se non colle due condizioni dell' unica comestione, e del non mischiare carne e pesce. Per 3. ivi stesso dicesi che solo a quei che son dispensati a' latticinii, è permesso il pesce; dunque è vietato a' dispensati alle carni (a).

8. Si dimanda per 5. Se a' dispensati alle carni nella Quaresima sia proibita la carne porcina? L' afferma assolutamente il *P. Concina*, per un certo Decreto che adduce di Clemente XI. dato in Roma nel 1702. a' 24. di Febbraio. Ma comunemente lo negano *Lugo*, *Sanch. Croix*, *Tambur. Salmat.* con *Trullench. Villalob. ec.* perchè sarebbe (come dicono) una cosa troppo scrupolosa, e forse più molesta dello stesso digiuno, il dover ciascuno ch' è di-

(a) *Lib. 3. num.* 1014. *&* 1015.

dispensato esaminare quali carni gli sian nocive, e quali no. Nè osta a ciò l' Editto (non già Decreto) mentovato di Clemente, dove furono ordinate due cose, l'una che i dispensati fossero tenuti all' unica comestione, l'altra che non si permettessero loro le carni insalubri: non osta, dico; perchè il suddetto Editto non fu generale, ma particolare per lo solo stato Romano, come attestano *Viva*, ed altri; e come dichiarò lo stesso Benedetto XIV. essendo Arcivescovo di Bologna nella *Notif.* al *tom.* 1. *n.* 24. Ed indi nella Bolla, *Non ambigimus*, facendo menzione del nominato Editto, fè sì bene universale il precetto dell'unica comestione per li dispensati alle carni, ma non già il precetto dell'astenersi dalle carni non salubri; onde s'argomenta chiaramente non aver voluto il Pontefice, che fosse universale anche questo secondo precetto. Ma parlando in particolare della carne porcina, non parmi che possa assolutamente dirsi nociva, mentr'ella, come scrive il celebre Medico *Hoffmanno*, tiene una massima convenienza col sangue umano. Ma dirà alcuno; che tale carne fu vietata agli Ebrei, se non perchè nociva? Si risponde che nella Palestina (regione così adusta) in tanto potè esser ivi proibita come nociva, perchè ivi i porci (secondo *Calmet* sul *Levit.* 11. 8.) son più soggetti alla lebbra: il che non corre per l'altre parti: siccome la carne di lepre anche fu proibita, ma tra noi la lepre per certo non si stima carne nociva. Inoltre dice *S. Tommaso* (*a*) che le carni vietate a' Giudei, altre furon proibite per la troppa umidità o siccità, altre perchè immonde, come le carni del porco; ed in fatti la ragione propria assegnata da Mosè di tal proibizione è, perchè quelle erano carni immonde agli Ebrei: *Horum carnibus non vescimini*, *quia immunda sunt vobis*, son le parole della Scrittura nel suddetto luogo. E si chiamano immonde, perchè

(a) 2. 2. *questione* 102. *ar.* 6. *ad* 1.

chè come scrisse Plutarco, *nullum animal ita gaudet cœno ac sordidis locis*. Di più dice *Natale Alessandro*, e lo stesso scrisse prima Tertulliano (*L. 2. contra Marcionem c.* 18.), che la carne porcina fu proibita a' Giudei, per mortificar la loro gola, e frenar l'incontinenza.

9. La seconda condizione del digiuno è l'unica Comestione. Si dubitava prima, se i dispensati alle carni fossero a quella tenuti, per ragione che cessando l'astinenza della carne, mancava l'essenza del digiuno; ma oggi (come abbiam veduto) sta dichiarato da Ben. XIV. che 'l Digiuno consiste in due precetti; onde ancorchè cessi il primo dell'astinenza dalla carne, non cessa però il secondo (benchè meno principale) dell'unica Comestione; eccettochè se la dispensa della carne fosse concessa per infermità o debolezza delle forze, come dicono comunemente i DD. e come sta dichiarato dallo stesso Pontefice nella Bolla, *In suprema*, dove dicesi: *Dummodo nulla certa & periculosa affectæ valetudinis ratio intercedat, vel aliter necessario fieri exigat* (a).

10. Si permette nondimeno per n dividere il pranzo, per qualche negozio che incidentemente si frammette. Senza causa per altro non è lecito interrompere il pranzo, e poi tornare a mensa: ma ciò s' intende moralmente, poichè ancora senza causa, e quantunque la persona avesse terminato il suo pranzo, ben può ritornare a cibarsi, se i Compagni seguono a desinare, o se esce a tavola qualche altra vivanda che non si prevedea; così *Sanchez*, *Salm.* e *Villal.* Anzi *Filliuc. Tambur.* ed *Elbel* concedono generalmente il prendere altro cibo per un quarto e mezzo dopo. E' certo poi che per lo spazio d'un'ora, quando non vi è causa, il pranzo ben s'interrompe: ma quando occorre qualche affare, ben può interrompersi per un'ora: anzi *Lezana*, *Dia-*

(a) *Lib. 3. n.* 1015.

Diana, *Fagond. Tambur. ec.* lo concedono sino a due: il che giustamente dice *Holzman* esser lecito, quando la persona non ha preso il cibo bastante. Ed io non dubito di asserire, per quel che dicono *Lessio*, *Filliuc.* i *Salm. ec.* che quando alcuno non ha preso il bastante, e non può tollerare il digiuno senza notabile incomodo, può sempre tornare a cibarsi, perchè la Chiesa non intende d'obbligare niuno a passar la giornata senza la sufficiente refezione (*a*). Probabilmente poi dicono *La Croix*, *Fagund.* e *Tambur.* esser lecito prolungare il pranzo sino a due ore: ed *Elbel* con *Gobato* l'ammette sino tre o quattro almeno per li Germani a riguardo della loro costumanza (*b*).

11. Per 2. si permette di prender qualche cosa per modo di medicina, come sono gli Elettuarii (che sono certe conserve composte di zucchero e ginepro, o cedro e simile) de' quali parla *S. Tommaso* (*c*), e dice così: *Electuaria assumuntur ad digestionem; unde non solvunt jejunium, nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumat per modum cibi*. Sicchè è lecito prender questi elettaurii per ogni giusta causa, cioè per aiutar la digestione, per confortar lo stomaco, per conservare la voce, per toglier il fetor della bocca, e per simili cause. Così anche si permette il prender qualche poco di cibo (v. g. un'oncia) per toglier la debolezza, come dicono comunemente *Azorio*, *Lessio*, *Tol. Laym. ec.* Alcuni poi questo lo permettono quante volte si ha da bere, affinchè non noccia la bevanda: ma ciò, come ben dicono altri, appena può permettersi una o due volte tra la giornata (*d*).

12. Per 3. Si permettono tutte le pozioni che pren-

don-

(a) *Lib.* 3. *n.* 1020. *Qu. III. e IV.*
(b) *Ibidem Qu. V.*
(c) 2. 2. *q.* 147. *a.* 6. *ad.* 3.
(d) *Num.* 1018. *e* 1019.

donsi per modo di bevanda come sono quelle di *Caffè*, e dell'erba *Thè*, *Salvia*, *ec.* ma non già di latte, o brodo, perchè sebbene queste si sorbiscono, tuttavia non han ragione di bevanda, ma di cibo, ed appartengono più al nutrimento che al veicolo del cibo. E lo stesso dicesi del sugo delle frutta, come di pomi, pera, melloni d'acqua (contro quel che improbabilmente ha scritto un Moderno), ed anche dell'uve masticate o per allora premute (*a*).

13. Dico dell'uve per allora premute, non già del *Vino*, perchè quantunque gli antichi Cristiani si astenessero anche dal vino, oggidì il vino non è proibito, ancorchè si bevesse a sedare la fame, come comunemente tengono *Azorio*, *Sanch. Lessio*, *Navar. Layman*, *Bonac.* con i *Salmaticesi*, i quali per ragion della consuetudine presente questa sentenza la chiamano certa. Ed anche a' suoi tempi S. Gregorio nel *cit. cap. Denique*, *dist.* 4. permette il vino senz'alcuna distinzione, dicendo: *Vinum quoque ita bibere permittitur*, *ut ebrietatem omnino fugiamus*. E lo stesso dicesi della *Cervogia*, o sia *Birra* (che si compone d'acqua d'orzo, e d'altri ingredienti) la quale anche si ha per mera bevanda (*b*).

14. Lo stesso diciamo del *Sorbetto*, o sia *Limonata*, che si compone di zucchero, e sugo di limone, cedro, o cannella (purchè la quantità di queste cose sia picciola, e si mescoli con una gran quantità di acqua), come tiene la sentenza comune con *Wig. Conc. Ronc. Bann. Elbel*, *Salmat. Viva*, *Croix*, *ec.* mentre (come dicono) semprechè si mischia picciola quantità di tali materie con una gran quantità d'acqua, si ha per mera bevanda. Nè dee stimarsi che congelandosi tal pozione ella muti natura, perchè la mutazion di natura importa la privazione del primo essere, ma l'acqua con-

(a) *Lib.* 3. *n.* 1021. (b) *N.* 1022.

congelata, posta ch'è in bocca, subito si liquefà, e ritorna al suo essere. E che la congelazione non muti la natura della pozione, l'abbiamo anche dalla Rubrica del Messale (al *Cap.* 10. *num.* 11.), approvata da S. Pio V. dove si dice che quando nel celebrar la Messa si congelano dopo la consagrazione le specie del vino, non debbono già di nuovo consegrarsi (il che dovrebbe farsi necessariamente, se la congelazione mutasse la natura della specie), ma debbono liquefarsi col fuoco, e sorbirsi (*a*).

15. Molto poi si questiona tra' DD. se la pozione della *Cioccolata* franga il digiuno. Molti lo negano come il *Card. Brancazio*, *Escob. Hurt. Holz. Viva*, *ec.* purchè la porzione dell'acqua sia in molta quantità eccedente: dicendo che da ciò si prende la ragione di bevanda; e perciò dicono esser lecito prenderla quante volte piace tra il giorno. Altri poi l'affermano, come *Sanc. Silvio*, *Layman*, *Ronc. Conc.* e *Tamb*, dicendo che quella sola pozione ha ragione di bevanda, che serve al veicolo d'alimento; ma non quella ch'è alimento in se stessa, com'è il latte, e il brodo, e così anche la cioccolata; onde concludono ch'ella rompa il digiuno, purchè non si prendesse in parva materia. Dico il mio sentimento; io non già tengo la cioccolata per pozione, mentr'ella certamente nutrisce, e non pare che sia semplice bevanda. Ma all'incontro dico esser lecita per due motivi; il primo, perchè la cioccolata, se non ha ragione di bevanda, comunemente almeno per molti ha ragione di medicina, e conforme abbiam detto con *S. Tommaso*, che si posson prendere gli elettuari, benchè nustriscano, così la cioccolata; ed in ciò conviene anche il *P. Concina*. Il secondo motivo più universale, perchè oggidì tal pozione è usata da tutti, come attestano i *Salmat. Viva*, *Holz. Tamb.* e *Ronc.* il quale, stante

(a) *Lib.* 3. *n.* 1022. *Qu.* II.

te questa consuetudine, ha per certo che possa lecitamente pigliarsi. Ma così per ragione di medicina, come dalla consuetudine, stimo co' *Salmat.* e *Mons. Milante*, che non se ne permetta più che una tazza il giorno. V'è poi una gran confusione d'opinioni circa la quantità, in cui possa prendersi, per non offendere il digiuno. Il *P. Concina* dice che può ammettersi già per ragion di medicina, ma solamente con ponere nell'acqua *parum pulveris*, il che è troppo rigore, e da niuno sinora detto. Altri come i *Salm.* con *Leone*, e *Turriano* permettono sino a due once. Ciò che pare a me più ragionevole con *Mons. Milante*, è che si possa ammettere secondo l'uso comune fino ad un'oncia e mezza, con quella quantità d'acqua che capisce ne' vasi usabili, perchè questa è quella quantità che comunemente si usa (*a*).

16. Per 4. si permette nella sera la picciola refezione secondo la consuetudine che oggidì v'è ne' luoghi, tollerata già da' Prelati; poichè *S. Tommaso* (*b*), parlando appunto del digiuno, dice: *Ex hoc ipso quod Prælati dissimulant, videntur annuere.* Ed in ciò dee certamente starsi più all'autorità degli AA. moderni, benchè minori di numero, che degli antichi, i quali non poteano già niente attestare delle consuetudini moderne. Non ha dubbio che anticamente il digiuno era più rigoroso, ma secondo la presente disciplina oggi da per tutto si ammette la collazione della sera. In questa dee considerarsi che cosa permette la consuetudine così circa la quantità, come circa la qualità de' cibi. Circa la *quantità* (checchè si dica il *P. Concina*, che non permette altro che tre oncie di cibo), altri permettono la quarta parte della solita cena: ma questa regola non mi piace, perchè o può essere troppo indulgente (almeno a rispetto d'alcuni), o pure è troppo oscura e scrupolosa. Meglio dunque è l'

(a) *Lib.* 3. *n.* 1023. (b) 2. 2. q. 147. *a.* 4. *ad* 3.

l'attenersi alla sentenza d'altri comunemente oggidì abbracciata, come attestano *Castrop. Ronc. Salm. Viva*, *Bonac. Holzm. Tambur. Elb. Diana*, *Spor. Milante*, *Croix*, *Felice*, *Pot. Mazzotta*, ec. la quale permette universalmente a tutti (anche a coloro che abbisognano di poco cibo, siccome anche comunemente dicono) la quantità di otto oncie, e qualche cosa di più (cioè due altre oncie, ch'è materia parva, come ci dirà al *n.* 21.) a chi avesse bisogno di maggior nutrimento (*a*). Nella vigilia poi di Natale comunemente si ammette la collazione doppia, cioè di 16. oncie, per la ragione d'una tal solennità; ma non già nel Sabbato Santo, nè nella vigilia di Pentecoste. Alcuni, come i *Salmat.* permettono nella vigilia di Natale di cibarsi a sacietà di erbe, frutti, e dolci, dicendo tale esser la consuetudine; ma io molto dubito di tal consuetudine nelle nostre parti; tanto più che il *P. Mazzot. Pasqual.* e *Renzi* affatto lo negano. Se poi alcuno in detta vigilia volesse anticipar la collazione nella mattina, per cenare poi la sera, ragionevolmente avverte *Sanch.* (contro il sentimento d'altri) che non può eccedere le otto oncie: perchè allora non è ancora incominciata la festività, che non comincia prima del vespro (*b*).

17. Circa poi la *qualità* de' cibi, è certo che son permessi i frutti, il pane, l'erbe, e i dolci. Ma si dimanda per 1. Se son permessi i pesci? Molti AA. come *Spor. Marcanzio*, *Pasq. Elbel. Tamb. Vivald.* e *Burghaber* dicono che secondo l'odierna consuetudine è lecito nella sera cibarsi de' pesci anche freschi, e grandi, com'è lecito nella mattina. Del resto tra noi è ricevuta la consuetudine di mangiare i pesciolini anche freschi, e come dicono il *P. Viva*, e il *P. Mazzot.* con *Bonac.* anche picciola parte (v. g. due o tre oncie) di pesce grande. Lo stes-

(a) *Lib.* 3. *n.* 1025.
(b) *Lib.* 6. *lb. v. in Vigilia.*

stesso conferma *Mons. Milante* (*a*), il quale attesta che oggidì anche le comunità regolari danno la sera i pesci piccioli freschi nella Quaresima; ed in quanto poi ai pesci maggiori, dice così: *Attenta præsenti disciplina, sine ullo scrupulo posse etiam magnos pisces permitti existimo, cum debito moderamine* (*b*).

18. Si dimanda per 2. Se sia lecito di prender otto oncie di pane, cotto con acqua ed olio? Alcuni l'ammettono, ma questa opinione è giustamente ributtata da' *Salm. Viva, Ronc. Tambur.* e da altri comunemente: perchè il pane, per la cozione e fermentazione dell' acqua, acquista una certa diversa natura, poichè diventa una sostanza coll' acqua, sì che da quella non può più separarsi: almeno ciò non è ammesso dalla consuetudine. Appena dunque può permettersi con *Tamb.* l' infonder il pane nell' acqua o nel vino, e subito cibarsene, perchè allora non è fermentazione; o pure con *Ronc.* il prendere 4. oncie di pane cotto nell' acqua, o al più cinque, come dicono i *Salmat.* E lo stesso può dirsi de' legumi cotti in acqua. Probabilmente poi *Castr. Laym. Bonac. Azor. Viva, Mazzotta, e Salma.* permettono di cibarsi d' una minestra cotta con olio o aceto, o vin cotto, avvertendo non però con *Viva*, che l' olio, l' aceto, e il vin cotto ben entrano nel peso delle 8. oncie, mentre tali cose non han ragione di bevanda (*c*).

19. In quanto poi a' dispensati alle carni, essendo stato richiesto il nostro Pont. Bened. XIV. se essi potessero nella collazione della sera cibarsi anche di carne, rispose (come si legge nella Bolla *Libentissime*) così: *Non licere, sed opus habere eo cibo eaque uti potione, quibus utuntur homines jejunantes rectæ meticulosæ conscientiæ.* Prima di ciò di-

ce-

(a) *In Prop. Alex. VII. Exerc.* 23.
(b) *Vide n.* 1026. *&* *n.* 1028.
(c) *Lib.* 6. *num.* 1029.

cevano più AA. che a' dispensati alle carni, o a' latticini, parea probabile secondo l'uso che v'era appresso molti, purchè non s'ecceda la quantità d' un'oncia, o d'un'oncia e mezza (di cacio dico, ma non di uova): ma dopo essendosi scritto su di ciò da un confessore alla Penitenzieria, ed essendone stato richiesto il medesimo Papa, rispose il Cardinal Penitenziere, avere il Papa dicdiarato *oretenus* esser proibito anche il formaggio; e questa dichiarazione sta appresso di me nel suo proprio originale. Alcuni poi han voluto dire che la suddetta dichiarazione avea bisogno di promulgazione per obbligare, ma secondo quel che abbiamo detto al *Cap. II. n.* 73. e 74. quando la dichiarazione è dello stesso legislatore, che spiega la sua mente, ella non ha bisogno di promulgazione (*a*). Oltre questa dichiarazione avvertasi, che v'è ora una Bolla del regnante Pontefice Clemente XIII. che principia, *Appetente*, sotto li 20. di dicembre 1759. dove il Papa, avendo inteso l'abuso di prendere fuori di pranzo alcune pozioni di latte, l'ha condannato, ed indi ha dichiarato che il sentimento di Benedetto XIV. fu di non esser permesso a' dispensati adoperare la carne, o latticini, se non se nella sola unica comestione, che fuori di questa si dovessero portare in tutto a guisa di coloro che non hanno dispensa. Queste sono le parole della Bolla. *Nova infringendis jejunii legibus vel opinionum commenta, vel a vera jejunii vi & natura abhorrentes consuetudines humani pravitate ingenii sint invectæ, ea omnia radicitus convellenda curetis. In quibus profecto abusum illum censemus omnino numerandum, cum nonnulli, quibus ob justas & legitimas causas ab astinentia carnium dispensatum fuerit, licere sibi putant potiones lacte permistas sumere: contra quam prædictus Prædecessor Noster censuit tam dispensatos a carnium abstinentia, quam quovis-*

(a) *Vide n.* 1027. *v. Olim Edit. Venet.*

vis modo jejunantes, unica excepta comestione, in omnibus æquiparandos iis esse, quibuscum nulla est dispensatio, ac propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, vel quæ ex carne trahunt originem, adhibere. E quali sieno quelle cose che traggono origine dalla carne, si ha nel *Can. Denique, dist.* 4. ove dicesi, *Quæ trahunt originem sementinam a carnibus, ut sunt ova, & lacticinia.* In modo che a' dispensati nella collazione non è permesso altro cibo, se non quello che si permette ai non dispensati.

20. Se taluno poi guasta il digiuno, bisogna che spieghi al Confessore in che modo l'ha guastato, se con desinare più volte, o pure con cibarsi di carne: poichè quante volte uno mangia carne, o latticini, tante volte pecca; ma se mangiasse cibi permessi, ma più volte in quantità notabile, non è più obbligato al digiuno; così tengono comunemente *Azor. Gaet. Suar. Tol. Castr. Sanch. Laym. Anacl. Ronc. Holzm. Salm. ec.* contro alcuni pochi; perchè l'essenza del precetto di astenersi dalla carne consiste nell'astinenza; onde sempre dura l'obbligo di astenersene: ma l'essenza del precetto di non mangiare più volte consiste all'unica comestione, come insegna *S. Tommaso* (*a*): *Ecclesiæ moderamina statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur;* onde distrutta ch'è l'essenza del precetto della seconda comestione, il precetto è già sciolto, nè può più osservarsi (*b*). Si fa poi la questione, se chi senza colpa s'è cibato due volte in quantità notabile, debba astenersi da altro cibo? *Laym. Bonac. Castrop. Holzm. Spor. ec.* lo negano per la stessa ragione. Io non riprovo quest' opinione; ma parmi più probabile l'opposta di *Azor. Val. Sa*, e *Nav.* perchè, sebbene chi rompe li digiuno inavvertentemente, materialmente già lo scioglie, nondimeno par che, avvertendo poi all' ob-

(a) 2. 2. *qu.* 147. *art.* 6. (b) *Lib.* 3. *n.* 1030.

obbligo, sia tenuto ad osservarlo, acciò non lo sciolga formalmente (a).

21. Si è detto *in quantità notabile*: ciò s'intende più delle due oncie, ch'è materia parva, come dicono *Sanch. Viva, Salm. Vivaldo, Turrian. Leone, Tamb. Leand. Spor. Busemb. Elb.* ed altri (b). Ma se uno prendesse più volte nel giorno materia parva, che giungesse poi alla grave, peccherebbe mortalmente, come si ha dalla Propos. 29. dannata da Alessandro VII. Si noti che anche nel cibarsi di carne può darsi parvità di materia, ma questa è assai più limitata: dicono i *Salm. Diana*, e *Ronc.* che la quantità di carne ch'eccede l'ottava parte d'un'oncia, cioè mezza quarta, è materia grave (c). Permettono poi i *Salmat.* con *Diana* il mangiar due biscotti composti con uova, o butirro (chiamati *ciambelle*); ma ciò meglio dicono *Ledesma*, e *Villalob.* che solo può scusarsi come materia leggiera (d).

§ II.

Delle cause che scusano dal digiuno.

I. Della dispensa, *e chi può dispensare*. 22. *II. Dell'* impotenza fisica. 23. *Dell'impotenza* morale. 24. *De' giovani, e de' vecchi*. 25. *III. Della* fatica, 26. 27. *De' viaggianti*. 28. e 30. *Degli artefici opulenti*; 31. *Se l'artefice può digiunare senza grave incommodo*. 32. *Chi senza causa imprende qualche fatica*. 33. *IV. Della* pietà, *e chi per questa causa sia scusato*. 34.

22. Quattro son le cause che scusano dal digiuno: la dispensa, l'impotenza, la fatica, e la pie-

(a) *Lib.* 3. *n.* 1030. *Qu. II.*
(b) *N.* 1025. & 1029. *v.* 3. *In Confess.*
(c) *Cit. n.* 1020. *v. In Confess.*
(d) *N.* 1009. *Dub. IV. in fin.*

pietà. Parliamo di ciascheduna in particolare. I. scusa la *dispensa*. Può dispensare nel digiuno per 1. il Papa con tutto il popolo cristiano. Per 2. i Vescovi, ma questi coi soli sudditi, e solamente in particolare, poichè per la dispensa ad un'intiera università circa la quantità de' cibi, dee quella ottenersi dalla Sede Apostolica come dichiarò Bened. XIV. nella Bolla *Non ambigimus*. Si dubita, se il Vescovo per qualche causa particolare possa dispensare o commutare il digiuno universale per una volta, occorrendo qualche causa urgente, v. gr. se vi fosse pericolo che altrimenti non si osservi il digiuno. Molti AA. l'affermano, come *Azor. Sanch. Gaetan. Laym. Salm. ec.* Ma Benedetto XIV. nella Bolla *Prodiit*. § 10. disse l'opinione contraria è più comune, e più fondata, e così aver egli risposto ad alcuni Vescovi d'Italia, dando ad essi la licenza per quell'anno di trasferir la vigilia di S. Mattia, che accadeva nell'ultimo giorno di carnovale (*a*). Per 3. Possono ancora i parrochi dispensare dal digiuno con alcuno de' loro sudditi, come si disse al *capo II. n.* 59. E ciò anche essendo presente il Vescovo, come dicono comunemente *Sanc. Azor. Conc. Salmat. ec.* perchè tale giurisdizione compete a' parrochi per la consuetudine, la quale ben conferisce la giurisdizione, giusta il *cap. Contingat. de Fori compet.* E lo stesso possono i Vicarii de' Parrochi, ch'esercitano gli atti Parrocchiali, purchè il Parroco non ripugni, *Sanch. Palac. Salmat. ec.* (*b*). Per 4. i Prelati de' Regolari anche locali, ed i loro Vicarii posson dispensare co' sudditi, e con se stessi. Ma tutti questi superiori nominati, fuori del Papa, non posson dispensare se non con giusta causa, altrimenti la dispensa è nulla (*c*). In quanto al suddito poi, dice *S. Tommaso* (*d*), che se la causa, che l'esime dal digiuno, è evidente, può il suddito e-

(a) *Lib. 3. n. 2031. ad 2.* (b) *Ibidem ad 3.*
(c) *Ibidem ad 4.* (d) *2. 2. qu. 147. art. 4.*

esimersi da se, specialmente quando non potesse facilmente ricorrere al Prelato (s'intende per maggior quiete di sua coscienza); ma se la causa è dubbia, deve allor senza meno ricorrere ai superiori.

23. II. Scusa l'*impotenza*, o sia fisica o morale. Per l'impotenza *fisica*, sono scusati per 1. gl'infermi, a cui il digiuno può recar notabile danno; e così anche i convalescenti, o deboli che non posson prendere l'alimento bastante in una volta. Per 2. le donne pregnanti, o che allattano, alle quali anzi non è permesso di digiunare (se non forse una o due volte, e la donna fosse robusta); ma all'incontro in giorno di digiuno è permesso loro il cibarsi anche di carne, se alcuna è debole, o se il bambino è infermo (a). Per 3. sono scusati i poveri, che non hanno il pasto sufficiente per una sola refezione; così dicono tutti con *S. Tommaso* (b), il quale scusa coloro, *qui non possunt simul habere quod eis ad victum sufficiat*. Onde molto probabilmente dicono *Sanch.* con *Angles*, *Ronc.* ed i *Salmat.* che quelli i quali non hanno altro che pane ed erbe, o legumi, non sono obbligati all'unico pranzo, giacchè tali cibi son di poco alimento, ed intanto loro bastanò usualmente, quanto se ne cibano più volte il giorno (c).

24. Per l'impotenza *morale* poi sono scusati tutti quei che non posson digiunare senza un grande incomodo, o difficoltà estrinseca. Che perciò sono scusati per 1. Quelli a cui il digiuno cagiona un gran dolore di testa; *Sanch. Abul. Nav. Holz. Elbel, ec.* Per 2. Quei che digiunando, nella notte poi non possono prender caldo, o sonno; *Castrop. Less. Sanch. Laym. Salm. ec.* Dicono alcuni che questi tali sono perciò tenuti a far la collazione nella mattina, per poter cenare poi nella sera, ma probabilmen-

(a) *Lib. 3. num. 1033.*
(b) *2. 2. q. 147. a. 4. ad. 4.*
(c) *Lib. 3. cit. n. 1033. ad 2.*

mente da ciò gli scusano *Fill. Elb. Viva*, *Tambur. Fagund.* ed altri molti; perchè il differire il pranzo sino alla sera è mezzo oggidì straordinario, e di notabile incomodo, e perciò s'è mutata già l'antica disciplina. Per 3. I soldati, o che si trovino in campo, o negli ospizi; *Ronc. Conc. Pasq. Salm.* e gli altri comunemente. Per 4. Le mogli, se per digiunare avessero a patire una grande indignazione da' mariti; & viri si aliter fiant impotentes ad reddendum conjugale debitum, *Sanch. Caiet. Nav. Laym. Salmat. Conc. ec.* Dictum est *impotentes ad reddendum*, non vero excusantur, si tantum fiant minus potentes ad reddendum, vel impotentes ad petendum; nisi casus esset quod vir, abstinendo a petitione, nequiret amovere ab uxore periculum incontinentiæ, aut suspicionem quod ipse aliam diligat mulierem (*a*).

25. Per 5. Sono scusati i giovani sino all'età di 21. anni non compiti. Per 6. i vecchi sessagenari, ancorchè validi. Lo negano *Bon. Laym. Filliuc. ec.* Ma molti probabilmente l'affermano, come *Sanch. Castrop. Azor. Ronc. Holz. Salm. Mazz. Elb. Viva*, ed altri; sì per ragion della consuetudine universale: sì perchè altrimenti sarebbe cosa molto scrupolosa alla persona, il dover esaminare s'ella sia abbastanza robusta o no per soffrire il digiuno; sì ancora perchè (e questa ragione è più forte) i vecchi per difetto di calore e di robustezza non possono prender il cibo tutto insieme, e benchè taluni sembrino validi, non però la loro robustezza in tal età non è ferma; poichè le forze son più tenui, talmente che se cadono in qualche morbo, con difficoltà se ne rihanno perfettamente; onde scrisse Galeno, che circa il vitto si debbono regolare i vecchi, come i convalescenti (*b*). Ed a scusare il sessagenario dal digiuno, basta che l'anno sessagesimo sia incominciato, come dicono *Castrop. Angles*, *Sa*, *Nal-*

lo,

(a) *Lib. 3. n.* 1035. (b) *N.* 1036.

do, *Viva*, *Busemb. Mazz. ec.* perchè nelle cose favorabili l'anno principiato si ha per compito (*a*). Altri poi hanno scusate dal digiuno anche le donne quinquagenarie; ma questa opinione (se non vi fosse qualche particolar circostanza d'infermità o debolezza) è riprovata da molti, da *Laym. Tamb. Elb.* e *Croix*, onde *Diana* con ragione dubita della sua probabilità (*b*). Chi poi facesse voto di digiunare, e dicesse espressamente, *sino alla morte*, o pure *in tutto il tempo della vita:* (che che altri si dicano) noi diciamo che costui sarebbe tenuto a digiunare anche dopo il 60. anno. Ma altrimenti poi dee giudicarsi (come tengono *Elb.* ed *Anacl.*) di colui che senza tale espressione, e non avvertendo all'età sessagenaria facesse il voto; perchè allora già sopravviene una notabile mutazione, la quale, posto che non è preveduta, bene scusa dal voto, secondo si disse al *capo V. n.* 55. parlando de' voti. E lo stesso noi diciamo colla medesima distinzione de' digiuni di regola, che si permettono da' religiosi (*c*).

26. III. Scusa la *fatica*. Prima di tutto, su ciò bisogna avvertire la Prop. 3. dannata da Aless. VII. la quale dicea: *Omnes officiales qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii, &c.* Questa Proposizione con ragione fu condannata, perch'ella era troppo generale, e secondo essa sarebbe scusato ognun che fatica o per officio, o per divertimento, e la fatica sia compatibile o incompatibile dol digiuno, e ciò è falso. Del resto anche oggidì niuno dubita, che tutte le arti, che non possono esercitarsi senza molt'agitazione del corpo, scusano dal digiuno. Quindi sono da quello scusati i zappatori, gli agricoltori, scarpellini, cavatori di pietre, segatori di marmi o di legni, tessitori, vasai, lanaiuoli, tintori, lavatori, facchini, o sian baioli, calessieri, marinai che remano, falegnami, fer-

(a) *Lib.* 3. *n.* 1036. *in fine*.
(b) *N.* 1037. (c) *L.* 3. *n.* 1038.

ferrai, fabbricatori, corrieri, scarpari, fornai, panettieri, cuochi che apparecchiano molte vivande a molte persone, torcolieri che faticano al torchio nelle stampe, servi che si occupano in fatiche maggiori, ma non già le serve che filano, o attendono ad altre fatiche leggiere: venditori di merci che girano per la città, apparatori di chiese che portano le scale. Ma tutti questi (s' intende) allora sono scusati, quando per la maggior parte del giorno stanno applicati alla fatica (*a*).

27. I barbieri ordinariamente non sono scusati, se non fosse che taluno (come dicono comunemente *Sanch. Less. Castrop. Concina, Mazzot. ec.*) per la quantità della fatica, o per la debolezza della complessione digiunando non potesse esercitare il suo mestiere. Lo stesso diciamo con *Ronc. Conc.* e *Salmat.* de' sartori. E lo stesso de' notai, scrittori, pittori, e degli orologiai, parlando di quei che fanno orologi piccioli, poichè per li grandi vi vuole gran fatica (*b*). Altri poi assolutamente scusano i molinai, gli orefici, e gli scultori. Ma in questi debbon parimente considerarsi le circostanze, avendosi sempre mira alla regola comunemente ricevuta, che chi non può esercitar la sua arte (quantunque per se non faticosa) senza grande incommodo, per ragion di sua debolezza, o d'altra causa particolare non è obbligato al digiuno (*c*).

28. Sono scusati anche dal digiunare quei che per la maggior parte del giorno fanno viaggio a piedi, come sono i vetturali, e mulattieri. S'avverta non però che se taluno d'essi, essendo compito il viaggio, e non avendo ancor presa quantità notabile di cibo, già si ristorasse abbastanza, questi non può desinare la seconda volta, se non fosse che nel giorno seguente dee proseguire il cammino. Inoltre, ciascuno (se comodamente può) è tenuto a differire il viag-

(a) *Lib. 3. n. 1041.* (b) *Ib. v. Barbitonsores.*
(c) *Lib. 3. Ib. v. alii.*

viaggio, per non rendersi scusato dal digiuno, come insegna *S. Tommaso* (a), seguito da *Less. Laym. Tol. ec.* e secondo quel che diremo appresso al *n.* 33. Ma se alcuno già avesse incominciato il viaggio, e sopravvenisse fra quel tempo il giorno di digiuno, non è tenuto ad interrompere il cammino affin di digiunare, come dicono comunemente *Sanch. Laym. Abul. Spor. ec.* (b).

29. Si dimanda per 1. Qual cammino basti per iscusare? *Pasqualigo* stima che basti il cammino di sette miglia: ma questa opinione è rigettata dagli altri; i quali almeno richiedono il viaggio di 4. o 5. leghe (cioè di 12. o 15. miglia, mentre la lega si computa per tre miglia, o sia per un'ora di cammino, come dice *La-Croix*); così *Castrop. Viva, Salm. Diana*, e *Trull.* ma *Croix* con *Bonac. Filliuc. ec.* richiede almeno 5. leghe. Se non però la via fosse disastrosa, o chi viaggia fosse debole, o non assuefatto a camminare; sicchè non potesse poi digiunare senza grave difficoltà, allora dicono *Sanch. Salmat. Ronc.* e *Croix*, che potrà bastare a scusarlo anche il viaggio di sei miglia (c).

30. Si dimanda per 2. Se sia scusato dal digiuno chi viaggia a cavallo, o in calesso? Sta dannata già la Propos. 31. da Aless. VII. la quale diceva: *Excusantur absolute omnes illi qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.* Del resto comunemente i DD. scusano coloro, che per più giorni in tal modo viaggiano: *Laym.* e *Viva* richiedono il viaggio di otto giorni, ma ciò sembra troppo rigoroso. Per altro ben avverte il *P. Viva* non essere scusato, chi con tutto il viaggio può senza grave incomodo digiunare. Ed all'incontro anche ben dicono *Azor. Sanchez, Tol. Ronc. Salm. Croix, ec.* che ancora il viaggio d'un giorno può scusa-

(a) 2. 2. *q.* 147. *a.* 4. *ad* 3.
(b) *N.* 147. (c) *Ibid.* 2. *Sed dub.* 2.

sare alcuno che dovesse farlo con gran fatica (come accade a' cursori), o che fosse debole di forze, o il tempo fosse aspro, o la via faticosa, o il viaggio straordinario. Ma il viaggio di 8. o 10. leghe non lo stimano già straordinario *Sanc. Tol. Salm. Corell. ec.* (contro *Machado*, *Diana*, *ec.*) Ragionevolmente poi dice il *P. Viva*, che se il viandante non avesse cibi quaresimali bastanti, più presto dee cibarsi di latticini, ed osservare il digiuno, che cibarsi di cibi leggieri, insufficienti a sostentarlo, e poi mangiare più volte (*a*).

31. Si dimanda per 3. Se gli artefici opulenti che esercitano arti faticose sien obbligati al digiuno? L' afferma il *P. Concina* con *Durando*, ed *Armilla*: ma lo nega la sentenza comune con *Silv. Sanc. Navar. Less. Ronc. Tol. Viva*, *Salm. Elb.* ed altri molti; perchè ridonda in bene del pubblico, che gli artefici non tralascino l'opere, a cui attendono per proprio mestiere; poichè se ne' giorni di digiuno dovessero in quelle occuparsi i soli poveri, la repubblica ne patirebbe. E di ciò tutti gli AA. citati ne apportano un' espressa dichiarazione di Eugenio IV. del 1440. dove disse: *Artifices laboriosas artes exercitantes, & rustici, sive divites sive pauperes, non tenentur jejunare sub præcepto peccati mortalis, &c.* (*b*).

32. Si dimanda per 4. Se sian tenuti al digiuno quegli artefici che faticando posson digiunare senza grave incomodo; altri, come *Tamb. Pasq.* e *Leand.* assolutamente lo negano, sì per la consuetudine contraria, come perchè le leggi non riguardano i casi straordinari. Altri non però più comunemente, e con più ragione l'affermano *Bon. Regin. Conc.* e *Viva*, semprechè digiunando non ne ricevano incomodo grave; purchè ciò sia manifesto, giacchè in dubbio la presunzione sta per l'esenzione dal digiuno. Questa seconda sentenza speculativamente par che sia

(a) *Lib. 3. ib. Dub. 2.* (b) *N. 1042.*

sia più probabile, mentre la legge generalmente obbliga ognuno che senza grave incomodo può già digiunare; ma in pratica difficilmente si ritrova chi da tali fatiche non rimanga lasso, o almeno indebolito a faticare nel giorno seguente (*a*). Lo stesso diciamo correre per quell'artefice che nella Quaresima sta un giorno o due senza faticare; perchè, sebbene è sentenza comune con *Azor. Sanch. Bonac. Ronc. Croix*, *ec.* che in quei due giorni non è tenuto a digiunare (nel primo per la fatica del giorno antecedente, nel secondo per la fatica del susseguente), nondimeno se colui può senza grave incomodo digiunare, è obbligato, come giustamente dicono *Bon.* e *Viva*, contro *Sanch.* ed *Elbel* (*b*).

33. Si dimanda per 3. Se pecca chi senza giusta causa imprende una fatica che lo scusi dal digiuno: Alcuni lo negano, come *Ronc. Bonac. ec.* purchè non si ponga a faticare in frode del precetto; cioè affin d'esentarsi dal digiuno. Altri, come i *Salm. Pasq. ec.* lo scusano, ancorchè imprendesse tal fatica a posta per non digiunare, dicendo che costui lecitamente si serve del suo diritto di esimersi dall'obbligo. Ma noi teniamo che pecca, ancorchè non fatichi in frode del digiuno, e così tengono *Castrop. Sanch. Laym. Croix*, ed altri, poichè come dicemmo al *cap. II. n.* 20. ogni legge richiede, che senza giusta causa non si ponga impedimento alla sua osservanza. E lo stesso insegna espressamente *S. Tommaso* (*c*), dicendo, che pecca chi s'applica a qualche affare, per cui gli venga poi impedito di sentir la Messa, e ne adduce la ragione: *Qui enim vult aliquid, cum quo aliud esse non potest, ex consequenti vult illo carere*. Si è detto che *pecca*: del resto se alcuno s'occupasse nella fatica, ma con animo di digiunare, costui non peccherebbe se dopo quella rompesse il digiuno, poichè tutti comunemen-

(a) *L.* 3. *n.* 1043. (b) *N.* 1044.
(c) 2. 2. *qu.* 71. *ar.* 5.

mente *Laym. Conc. Sylv. Sanch. Castrop. ec.* convengono in dire, che quantunque alcuno in frode del precetto, o per altro mal fine avesse già fatta qualche grave fatica, dopo quella non è tenuto al digiuno; perchè allora già si trova fatto moralmente impotente a digiunare. Inoltre, dice *Sanch.* che se alcuno facesse qualche fatica per qualche fine onesto, v. g. per visitare i parenti, per divertirsi colla caccia, o col giuoco delle palle; costui neppure peccherebbe, ma a ciò, universalmente così detto, giustamente contraddicono *Abelly*, e *Spor.* quando il cammino o fatica s'imprendesse per pura dilettazione. Chi poi fa qualche gran fatica per ritrarne un gran guadagno, dicono probabilmente *Navar. Gaet. Laym. Sanch. Spor. Elb. ec.* che costui non peccherebbe, ancorchè non faticasse per proprio officio (a); a ciò fa quel che si è detto al *capo VI. num.* 22. poichè secondo la *l. un. C. de sentent.* la perdita d'un gran lucro si reputa un grave danno.

34. IV. Scusa la *pietà*, quando per esempio dovesse la persona esercitarsi in qualche opera pia di maggior valore che non è il digiuno. E ciò l'ammettono *Sanch. Bonac. Armil. Gabr. Salm. ec.* (contro d'altri), ancorchè l'opera non si esercitasse per officio, o per ubbidienza, ma per vera divozione: purchè non potesse comodamente differirsi ad altro tempo (b). Quindi scusano i DD. per 1. Quei che assistono con gran fatica a molti infermi, *Castrop. Bonac. Salmat. ec.* Per 2. Quei che fanno qualche pellegrinaggio che ridondasse in molta gloria del Signore, o in grand' edificazione comune, o in gran profitto dell' anima propria, come *Sanch. Casstrop. Silv. Holz. Salm. ec.* Purchè non possano comodamente diferirlo, come già s'è detto, e come ben limitano *Less. Laym. Salm. Holz.* con *S. Tommaso* (c), che dice: *Si peregrinatio, aut ope-*

(a) *Lib. 3. num.* 1045. (b) N. 1046. e *n.* 1048.
(c) 2. 2. q. 147. *art.* 4. *ad.* 3.

peris labor commode differri possit, aut diminui absque detrimento corporalis salutis, non sunt Ecclesiæ jejunia prætermittenda. Ma se il pellegrinaggio fosse già incominciato, e tra quello occorresse qualche giorno di digiuno, non dee perciò interrompersi; *Laym. Abul. Sanch. Salmat. Spor. ec.* Per 3. Scusano i Predicatori che nella Quaresima predicano giornalmente, per ragione dello studio e dell'agitazione del corpo, e specialmente ciò varrebbe per li missionarii che predicano con maggior agitazione, così dicono comunemente *Wig. Gaet. Nav. Tol. Salm. ec.* Del resto io dico che i sagri oratori, i quali debbon predicare più coll'esempio che colle parole, dovrebbero, quanto è possibile, osservare il digiuno. Nè mi accordo poi (generalmente almeno parlando) agli AA. i quali scusano anche quei Predicatori che predicano per tre o quattro volte la settimana. Per 4. Molti DD. scusano anche i cantori che digiunando perdessero la voce, ed i lettori di scienze (*Sanch.* vi aggiunge ancora di gramatica) che con grande studio avessero a far le lezioni. E lo stesso dicono degli avvocati, e giudici, che dovessero star molto applicati per soddisfare al lor obbligo, poichè questi per la consumazione de' spiriti abbisognano di cibo, se non maggiore, almeno più frequente. Così anche *Castropal. Ronc. Salm. Sanch. Spor. Viva, ec.* scusano i Confessori che dovessero fare una fatica straordinaria per soddisfare al concorso de' penitenti. Ma ben avverte *Tambur.* che tutti costoro allora sono scusati, quando col digiuno non potessero adempire il loro ufficio; e tal impotenza fosse manifesta, perchè in dubbio possiede l'obbligo di digiunare. Inoltre avvertono *Laym. Nav. Gaet. Silv. Tol.* e *Sporer*, che se taluno non avesse già causa bastante ad essere scusato dal digiuno quaresimale, ma all'incontro egli stimasse in buona fede di aver giusta causa di soddisfare al precetto con soli due o tre digiuni la setti-

timana, non si dee dal Confessore obbligare costui agli altri, quanto v'è pericolo che poi gli lasci tutti (*a*).

PUNTO II.

Del precetto della Confessione, e Comunione annuale.

Del Precetto della Confessione annuale; se obbliga chi ha sole colpe veniali; e se debba prevenire chi prevede, ec. 35. *Se chi ha trascurata la Confessione nell'anno passato, debba farla quanto prima; e quanti peccati faccia chi la tralascia.* 36. *Se chi si confessa nell'anno seguente, soddisfi al passato.* 37. *Pene de' trasgressori.* 38. *Del Precetto della Comunione Pasquale.* 39. *Chi l'ha trascurata, se è tenuto a farla quanto prima? E se è tenuto prevenire, ec.* 40. *Se gli Scomunicati, Carcerati, ec.* 41. *La Comunione dee farsi nella Parrocchia.* 42. *Sono esenti da tal obbligo i Sacerdoti, i Pellegrini, ed i Servi de' Monasteri. Quando debbano o possano comunicarsi i Fanciulli.* 43. *Quando i Pazzi.* 44.

35. E I. in quanto alla Confessione, dee sapersi che nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. fu ordinato che ogni Fedele, giungendo all'uso di ragione, debba confessare tutti i suoi peccati almeno una volta l'anno, così nel *cap. Omnis de Poenit. & rem.* dove: *Omnis utriusque sexus Fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata, saltem semel in anno, fideliter confiteatur proprio Sacerdoti.* Si dice per 1. *Omnis Fidelis*, s'intende ogni Battezzato, ancorchè eretico. Si dice per 2. *Postquam ad annos, ec.* s'intende

(a) *Lib. 3. num.* 1049.

de ognuno che sia giunto a conoscere Dio, almeno *crasso modo*, e che l'ha offeso co' suoi peccati, e s'ha meritato il castigo. Onde (come dicemmo al *Capo II. n.* 37.) sono obbligati a questo precetto i Fanciulli che han peccato anche prima de' sette anni, se già hanno acquistato l'uso della ragione; poichè il Concilio obbliga universalmente ciascuno che già è arrivato agli anni della discrezione. Si dice per 3. *Omnia sua peccata*. Qui si fa la questione, se sono obbligati a confessarsi tra l'anno coloro che in quell'anno non han fatti peccati mortali? L'affermano *Silv.* ed altri con *S. Bonav.* Ma lo nega la sentenza comune è più vera con *S. Anton. Cano*, *Suar. Gaet. Lugo*, *ec.* perchè la Chiesa, ordinando la Confessione, ordina quella che dee farsi secondo l'istituzione di Gesù Cristo: ma il Signore non comanda che la Confessione de' soli mortali, come ha dichiarato il *Trid. sess.* 14. *c.* 5. E ciò si ricava dallo stesso testo citato, dove si dice, *Omnia sua peccata fideliter confiteatur*. Dicendo *Omnia*, certamente intende de' soli mortali, giacch'è certo appresso tutti che non v'è obbligo di confessare i veniali. Si dice per 3. *Saltem semel in anno*. Quest'anno propriamente si dovrebbe intendere da Gennaro a Dicembre; ma secondo la comune consuetudine s'intende da una Pasqua all'altra, come dicono *Suar. Lugo*, *Conc. Holzm. ec.* (*a*). Qui si fa un altro dubbio: Quando taluno preveda che non avrà più comodità di confessarsi tra l'anno, se debba prevenire, e confessarsi prima che l'anno termini? Lo nega *Holzm.* ma noi l'affermiamo con *Lugo* e *Busemb.* (*b*) perchè avendo costui peccato mortalmente, già ha contratto l'obbligo di confessarsi in quell'anno; onde se prevede che appresso non può adempirlo, è obbligato a prevenire. Si dice per 5. *Fideliter confiteatur*, e perciò non si soddisfa colla Confessione invalida, e tanto me-

(a) *L.* 6. *n.* 662. (b) *L.* 3. *n.* 669.

meno colla sacrilega, essendo stata dannata la Proposizione 14. da Alessandro VII. la quale dicea: *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ*. La ragione, perchè la Confessione nulla non è vera Confessione. Si dice per 6. *Proprio Sacerdoti*; s'intende non solo il Parroco, ma ogni Sacerdote approvato alle Confessioni, come spiega la *Glossa;* e l'intendono *Fagnano*, *Cabassuz.* ed altri comunemente; e ciò oggidì non si mette più in dubbio per la consuetudine universale che ve n'è; che perciò la S. C. del 1584. dichiarò che se un Vescovo ordinasse, che niun Confessore nella Pasqua sentisse le Confessioni de' Penitenti senza la licenza de' loro Curati, di tal Decreto non se ne dovesse aver conto (*a*).

36. Si domanda per 1. Se chi avendo già l'obbligo di confessarsi, ha fatto passare l'anno, sia quanto prima tenuto a far la Confessione? Lo negano *S. Antonino*, *Soto*, *Silv. Tol. ec.* dicendo che sebbene v'è il precetto Divino di confessarsi più volte in vita, nondimeno in quanto alla Confessione annuale il precetto è Ecclesiastico, e questo è addetto all'anno, onde terminato l'anno cessa il precetto. Ma l'afferma la sentenza più comune che noi seguiamo con *Gonet*, *Suar. Navar. Lugo*, *Tourn. ec.* col *Car. Lambertini* (*b*), sì per il precetto Divino, lasciato a determinarsi dalla Chiesa, e la Chiesa ha determinato che obblighi almeno una volta l'anno, come tiene la sentenza più probabile, e più comune (*c*); sì per il precetto Ecclesiastico, il quale è imposto a confessarsi nell'anno, non già a finire l'obbligo, ma a sollecitarlo (*d*). Quanti peccati poi faccia colui, che passato l'anno non si confessa: dicono *Silvestr. Layman*, *Valenz.*

(a) *Vide lib. 6. num.* 574.
(b) *Lamb. Notif. tom.* 3. *pag.* 42.
(c) *Lib. 6. num.* 668.
(d) *Num.* 668. *& vide etiam num.* 297.

lenz. ec. che commette un solo peccato continuo: ma più probabilmente dicono *Bonacina*, *Suar. Lugo*, *Vasq. ec.* che pecca tante volte quante ne ha l'occasioni, e le trascura; giacchè tal peccato non persevera in alcuno effetto, ma nel solo mal proposito, per cui già si moltiplicano i peccati, quando persevera per lungo tempo, come dicemmo al *Capo III. num.* 46.

37. Si dimanda per 2. Se facendo il peccatore nel seguente anno la Confessione omessa nell'antecedente, soddisfi al precetto dell'uno, e dell'altro anno? Altri l'affermano, altri lo negano. Ma la sentenza più vera di *Castr. Viva*, *Hurtad. Salmat. ec.* distingue così: Se 'l Penitente manifesta in quella Confessione peccati gravi così del primo, come del secondo anno, allora ben soddisfa all'obbligo dell'uno e dell'altro, perchè già adempie il fine del precetto di riconciliarsi con Dio per li peccati di quell'anno. Non così poi, se si confessa di peccati gravi del solo primo anno, e nel secondo anno dopo la Confessione cade in altri mortali; perchè allora dee confessarsi di nuovo, per soddisfare al precetto di quel secondo anno; mentre comunemente dicono *Suarez*, *Laym. Castr. Salm. Lugo*, *ec.* che se uno si confessa soli veniali in principio dell'anno, e poi nell'anno stesso cade in colpa grave, è obbligato di nuovo a confessarsi. Sicchè quella Confessione de' mortali del solo primo anno non è soddisfattiva del precetto del secondo (*a*).

38. Di legge comune per il suddetto testo del *Can. Omnis*, a chi trasgredisce il precetto della Confessione, o della Comunione, stanno imposte due pene; cioè la proibizione di entrar nella Chiesa, e la privazione della Sepoltura. Ma queste pene non s'incorrono, se non dopo la sentenza del Giudice. Gl'Impuberi sono da queste universalmente scusati, come dicono comunemente i DD. (*b*). In quali altre

(a) *L.* 3. *n.* 669. (b) N. 674.

tre occasioni poi, e tempi siavi il precetto della Confessione, ne parleremo trattando del Sagramento della Penitenza.

39. In quanto al Precetto della Comunione Pasquale, si avverta ch' egli è insieme Divino ed Ecclesiastico. *Divino* per ciò che disse il Signore in S. Giovanni: *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, & biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Jo. c.* 6. E' poi *Ecclesiastico*, per ciò che si dice nel citato *Can. Omnis: Suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum*. E nel Tridentino *sess.* 13. *Can.* 9. dove: *Si qui negaverit omnes Fideles teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad communicandum juxta præceptum S. Matris Ecclesiæ, anathema sit*. Per l' adempimento di questo precetto, l' anno si computa da Pasqua a Pasqua, secondo la consuetudine comune oggidì praticata. Il tempo Pasquale comincia dalla Domenica delle Palme, e termina nella Domenica *in Albis*, come dichiarò Eugenio IV. nel 1440. nella sua Bolla, *Fide digna*; benchè i Vescovi per privilegio o per consuetudine ben possono prorogarlo, come già sogliono (*a*).

40. Siccome si è detto della Confessione, diciamo ancora della Comunione, che se taluno non ha potuto far la Comunione nel tempo Pasquale, è tenuto a farla quanto prima: perchè urge il precetto così Divino (determinato dalla Chiesa ad osservarsi in ogni Pasqua), come l' Ecclesiastico, che assegna il tempo Pasquale, non a terminare, ma a sollecitare l' adempimento (*b*). Si dubita poi, se taluno prevedendo di non potersi comunicare nella Pasqua, sia tenuto ad anticipare la Comunione? Circa la Confessione abbiamo detto che sì, perchè avendo alcuno già peccato gravemente, ha già contratto l' obbligo di confessarsi tra l' anno: onde prevedendo che non può confessarsi appresso, prima che l' anno

no

(a) *Lib. 6. num.* 296. (b) *N.* 297.

no termini, è tenuto a prevenire. Ma ciò non occorre per la Comunione, come rettamente dicono *Suar. Azor. Holz. ec.* (contro *Laym. ed Habert*): perchè l'obbligo di comunicarsi, secondo la sentenza comune, oggidì non comincia se non cominciato il tempo Pasquale, onde prima di detto tempo non è ancora contratto l'obbligo, e se alcuno previene, non soddisfa già al precetto (*a*): talmentechè se mai questi prevenisse per l'impedimento che prevede, e l'impedimento poi cessasse, anch'è obbligato a comunicarsi nella Pasqua, come ben dicono *Lugo*, *Salmat. ec.* (contro *Tamb.*) (*b*). Non ha dubbio poi che quando è già principiato il tempo Pasquale, se alcuno prevede esser impedito a comunicarsi appresso, è obbligato a far la Comunione prima che termini il detto tempo (*c*).

41. Si noti per I. che gli Scomunicati, e Carcerati son tenuti potendo a procurar l'assoluzione, o la libertà, per poter adempire la Comunione Pasquale, essendo ella di precetto Divino, come si è detto (*d*). Si noti per II. che niuno può prender nella Pasqua la Comunione fuori della sua propria parrocchia (o almeno della Cattedrale, come probabilmente ammettono *Bonac.* e *Busemb.* contro *Lugo*: ma non so, se ciò sia abbastanza probabile, se non v'è l'uso comune che faccia presumere il consenso del Vescovo): se non ne ha licenza dal Curato, o dal Vescovo, o dal suo Vicario; basta nondimeno in ciò la licenza presunta o sia interpretativa, come dicono *Suarez*, *Lugo*, *Salmat. Busemb.* purchè vi sia una moral certezza del consenso (*e*). Han detto poi alcuni esser lecito far la Comunione Pasquale nelle Chiese de' Regolari, per ragione de' loro Privilegi; ma comunemente ciò è riprovato da *Suarez*, *Lu-*

(a) *Lib. 6. n.* 298.
(b) *L. 6. n.* 297. *circa fine v. Dicit autem*.
(c) *Num.* 298. *in fine*.
(d) *N.* 299. (e) *N.* 300. *ad 3.*

Lugo, *Salmat. Tamb. ec.* con un Decreto della S. C. Nè in ciò vagliono i detti Privilegi, mentre spesso han dichiarato i Pontefici che in quanto alla Comunione Pasquale, sempre si conservi illeso il jus de' Parrochi (*a*). Anzi appresso Benedetto XIV. (*b*) vi è un Decreto della S. C. de' 9. Luglio 1644. e poi confermato a' 11. Giugno 1650. che possa il Vescovo proibire alli regolari, che nel giorno di Pasqua non diano la Comunione, neppure a chi si comunica per divozione. E sebbene a' 31. di Giugno 1687. la medesima S. C. ad istanza de' Parrochi di Lovanio, i quali volevano che i PP. Gesuiti non avessero data la Comunione in tutto il tempo Pasquale, fu risposto che poteano darla; *excepto die Paschatis*, pure si ha da intendere (come l'intende il suddetto Pontefice), presupposta la proibizione.

42. Si noti per III. che da tal obbligo sono esenti, 1. Sacerdoti, i quali soddisfanno al precetto in ogni luogo dove celebrano, giusta la comune sentenza: ma se non celebrassero, ben sono obbligati a comunicarsi nella Parrocchia. 2. I Pellegrini, i quali si trovan lungi dalla Parrocchia propria, posson far la Comunione in qualunque Chiesa; nè son tenuti a farla nella Parrocchia del luogo, dove si trovano: così comunissimamente *Gaetano*, *Soto*, *Azor. Suar. Lugo*, *Sanch. Bonac. Castropal. Salmat. ec.* (contro *Barb. Tourn.* e *Ronc.*). La ragione è, perchè essi non hanno allora il proprio Pastore che debba riconoscerli, onde cessa affatto il fine di comunicarsi in Parrocchia (*c*). 3. I servi de' Monasteri che vivono dentro la stessa Clausura, e sotto l'ubbidienza de' loro Prelati, come sostiene fondatamente il *Card. Lambertini* (*d*) con *Wigandt*, e più Decreti della S. C. contro *Castr. Bon. Salm. Ronc.*

(a) *Lib. 6. n. 300. vers. Cum.*
(b) *De Synodo l. 9. c. 16. n. 13.*
(c) *L. 6. n. 246. ad 9. v. Huic.*
(d) *Tomo 2. Notif. 55.*

Ronc. ec. i quali n'esentano generalmente tutti coloro che abitano ne' Monasteri.

43. Si noti per IV. che a' fanciulli prima dell'uso di ragione, ed a' Pazzi perpetui sta proibita la Comunione per lo Concilio Leteranense. Ma si dimanda, se i fanciulli subito che son giunti all'uso di ragione, e son capaci della Confessione, possano e debbano comunicarsi? L'affermano *Palud. S. Anton. ec.* Ma comunemente e più probabilmente lo negano gli altri, perchè la Comunione, richiedendo maggiore riverenza, richiede ancora maggior discernimento; almeno perchè quest'obbligo così è stato interpretato dal comune uso della Chiesa. Del resto molto probabilmente dicono *Soto, Suar. Laym. Castrop. ec.* con *S. Tommaso* (*a*), che sebbene tali Fanciulli non sien tenuti, posson nondimeno ammettersi alla Comunione, sempreché sappiano distinguere il pane Celeste dal tetreno. *Quia* (dice il S. Dottore) *possunt aliquam devotionem concipere*. E ciò si conferma dal *Can. penult.* 26. *q.* 6. dove dicesi: *Cui Pœnitentiæ Sacramentum conceditur, neque Eucharistiæ Sacramentum negari debet, si desideret*. E a quei fanciulli che sono in punto di morte non solo si può, ma dee darsi la Comunione, come dicono comunemente i suddetti DD. con Bened. XIV. (*b*) perchè in tal punto avendo coloro già l'uso di ragione, son tenuti per precetto Divino a comunicarsi: fuori nonperò del pericolo di morte, dicono comunemente i DD. che (regolarmente parlando) l'obbligo della Comunione ne' fanciulli non comincia se non dopo il nono o decimo anno, e non può differirsi oltre l'anno 12. o al più 14. così *Suarez, Laym. Antonin. Croix, ec.* S. Carlo ordinò a' Parrochi, che avessero istruiti per la Comunione tutt'i fanciulli, giunti che fossero al 10. anno (*c*).

44.

(a) 3. *p. q.* 80. *ar.* 9.
(b) *De Synodo l.* 7. *c.* 12. *n.* 3.
(c) *Lib.* 6. *num.* 303.

44. Si dimanda qui per ultimo se possa darsi la Comunione a' pazzi? Già si è detto, che a' pazzi perpetui si deve in ogni conto negar la Comunione, anche in articolo di morte, come si dice nel Rituale Romano (*de Euchar.*). Agli altri poi, che son pazzi, ma non sono stati sempre fuor di senno, può darsi (come dice lo stesso Rituale) quando hanno già qualche luce d' intervallo: o pure, come dice *S. Tommaso* (*a*), se un tempo stando in se han dimostrata divozione al Sagramento: *Si prius quando erant compotes mentis, apparuit in eis devotio hujus Sacramenti, nisi timeatur periculum expuitionis*, sono le parole del Santo; e lo stesso dice il Catechismo Rom. (*b*). Dal che ben concludono molti DD. che basta per dare la Comunione al pazzo in punto di morte, che per lo passato egli un tempo sia piamente vivuto (*c*). A' semifatui poi dicono *Castr. Wigandt*, *Laym. Holzm. Salmat. ec.* che solamente in tempo di morte, e del Precetto Pasquale può darsi la Comunione; sempre che la sappiano discernere dal cibo terreno. Lo stesso asseriscono *Laym. Castr.* e *Salmat.* de' muti e sordi dalla nascita, purchè costi da' segni, ch' essi intendano contenersi nel Sacramento una Persona Divina (*d*).

(a) 3. *p. q.* 80. *art.* 9.
(b) *P.* 2. *c.* 4. *num.* 64.
(c) *L.* 6. *n.* 302. (d) *N.* 303.

CA-

CAPO XIII.

Avvertenza su i Precetti spettanti ad alcuni Stati particolari di persone.

PUNTO I.

Dello Stato Religioso.

§. I.

Dell' Obbligo della Professione Religiosa.

Definizione dello stato Religioso, e chi possa approvare le Religioni. 1. il Religioso dee tendere alla perfezione; quando pecchi il Prelato, non correggendolo. 2. Età, Accettazione, e spontaneità richieste per la Professione. Circa le cause di nullità, ec. 3. Se i Vescovi sian tenuti a' Voti, ed alle Regole. 4. E se i Fuggitivi, e gli discacciati. Cause per discacciare.

1. La Religione parlando secondo lo stato di vita si definisce: *Est Status ab Ecclesia approbatus Fidelium in communi viventium, & ad perfectionem tendentium per vota paupertatis, castitatis, & obedientiæ*. Si dice per 1. *Ab Ecclesia approbatus*, perchè le Religioni prima s' approvavano anche da' Vescovi, ma dal Concilio Lateranense fu stabilito, che d' indi in poi si approvassero solamente dalla Sede Apostolica.

2. Si dice per 2. *Ad perfectionem tendentium*, perchè ogni Religioso per la sua Professione è obbligato a tendere alla perfezione, mentr' è obbligato ad osservare le cose del suo stato, che sono già di consiglio, non di precetto. Perciò gravemente pecca il Religioso contro quest' obbligo. 1. se trasgredisce le Regole del suo Ordine per disprezzo, cioè

cioè o perchè le stimi vane, o perchè non voglia a quelle star sottoposto; del resto, come dice *S. Tommaso* (*a*), il mancare d'altro modo alle Regole (anche frequentemente), le quali per se non obblighino a colpa grave, non eccede la veniale. Ma ancorchè le Regole non obbligassero a colpa alcuna, non sarà mai scusato dal veniale chi avvertentemente, e senza giusta causa le trasgredisce: *Laym. Sanch. Valenza*, ed altri dallo stesso *S. Tommaso* (*b*). 2. Se col suo esempio è causa del rilasciamento delle Regole, o almeno di qualche Regola più importante, com'è quella del silenzio, dell'orazione, o d'altra simil cosa, con danno grave della comune disciplina (*c*). 3. Se assolutamente determina di non far conto della perfezione. Ma si dimanda se pecca gravemente chi volesse osservare le sole Regole che obbligano a colpa mortale, e non curare dell'altre. Molti lo scusano, molti no. Ma ben dice *Sanchez*, che costui difficilmente potrà essere scusato da peccato mortale, almeno per altri capi, cioè per lo pericolo in cui si mette o di mancare poi alli voti o d'esser causa (come s'è detto) del rilasciamento della Comunità (*d*). E quì avvertasi che quantunque i Sudditi non peccassero che leggiermente, nondimeno i Prelati che trascurano di correggerli, peccano gravemente quando i difetti son molti, e tali che possan rilasciare la disciplina, come sono le rotture del silenzio, dell'orazione, de' digiuni, ec. E così anche pecca gravemente (come dicono il *P. Suarez*, ed altri) chi ha l'officio di zelatore; se molto trascura d'avvisare il superiore de' difetti che vede (*e*). Inoltre, dice *S. Tommaso* (*f*), che il Prelato (bisognando) può anche bastonare il suddito, e rimproverarlo con vil-

(a) 2. 2. *q.* 186. *a.* 6. *ad* 3.
(b) *Vide Opus nostrum L.* 4. *n.* 10.
(c) *Lib.* 4. *Ibidem Resp. III.*
(d) *Num.* 11. (e) *Num.* 13.
(f) 2. 2. *q.* 72. *a.* 2. *ad* 3.

villanie, purchè non lo faccia per ira, nè avanti a' forestieri, o Novizi.

5. Si dice per 3. *Per vota paupertatis &c.* perchè l'essenza della Religione consiste in detti voti. Qui si noti per 1. che per lo valore della Professione Religiosa non è necessario che i voti sieno solenni, ma sì bene son necessarie tre cose. I. Che il soggetto abbia 16. anni compiti, ed abbia fatto un anno intiero di noviziato, e non tenga alcun impedimento sostanziale per quell'Ordine, come ha stabilito il Trident. *Sess.* 35. *&c.* 15. *de Reg.* Ed in quanto alle donne ha dichiarato di più la S. C. che a niuna possa darsi l'abito prima de' 12. anni, contro la sentenza di *Sanchez*, *Villalob*, *ec.* Inoltre, prima di prender l'abito, e prima della Professione, deve il Vescovo o il suo Vicario esplorare la volontà di ciascuna donzella, altrimenti si commetterebbe colpa grave; benchè la Professione resterebbe valida. E notano i *Salmaticesi*, che il Vescovo può esplorar la volontà delle monache anche ne' Monasteri (*a*). II. E' necessaria l'Accettazione del Prelato, e de' Capitolari, secondo gli Statuti di ciascun Ordine. E l'errore circa la sostanza, così per parte del Prelato, come di chi professa, vizia la Professione (*b*). Qui si noti, che vale la professione fatta in articolo di morte, come dichiarò Leone IX. o pure Stefano X. secondo riferisce Benedetto XIV. *de Syn.* (*lib.* 13. *cap.* 12. *n.* 5.). Di più si noti che S. Pio V. diè privilegio alle novizie Domenicane (il quale Privilegio per comunicazione vale anche per le altre Religioni) che fosse valida la loro professione in morte, anche fatta prima di finir l'anno della Probazione in mano della Badessa, Maestra di novizie, o altra Superiora. Dichiarò nondimeno la S. C. del Concilio, che una tal Professione valea solamente a riguardo di guadagnar l'Indulgenze. Ordinariamente non però, come dicono co-

(a) *Lib.* 4. *n.* 5. (b) *Num.* 6.

comunemente i Dottori, *Laym. Busemb. Holzm. ec.* la Professione dee farsi in mano del Superiore Regolare, parlando delle Monache esenti, giusta il *cap. Ad Apostolicam de Regul.* dove Innocenzo III. avendo inteso che alcune Monache, e Monaci professavano nell'infermità, senza l'anno della Probazione, e poi se ne ritornavano al secolo, decise che fosse valida la Professione, sempre che era stata accettata dall'Abate, o da altri per di lui commissione; e lo stesso dice *Gonzalez* con *Peyrin, Tambur. de Jure Abat. disp.* 6. *q.* 14. *n.* 4. *Sanch. Dec. lib.* 5. *cap.* 4. *n.* 62. Pertanto, acciocchè sia valida la Professione, sempre dee farsi in mano del Superiore. III. E' necessario che la professione sia spontanea, e non sia fatta per timore incusso da altri a questo fine, o per timore reverenziale, o per esservi state minacce, e una continua indignazione de' Parenti, o preci importune e spesso replicate, per cui tema 'l novizio una grave indignazione, se non professa (*a*). Chi poi avesse fatta la Professione nulla, e volesse uscir dalla Religione dee tra cinque anni reclamarne, altrimenti non sarà più inteso, secondo il Trid. *Sess.* 25. *c.* 19. perchè si presume averla ratificata. E su questo punto giova qui notare più cose stabilite da Benedetto XIV. nella sua Bolla: *Si datum* (*num.* 47. *in tom.* 3. *Bullar.*) cioè 1. Che il Superiore non possa discacciar niuno, se non si è fatta prima la causa formalmente. 2. Che le cause di nullità si debbano riconoscere così dal Prelato Regolare Locale, come dall'Ordinario del luogo. 3. Che il Professo, non ostante che non abbia reclamato tra 'l quinquennio, possa nondimeno ottenere la restituzione *in integrum* dalla Sede Apostolica. 4. Che 'l Professo non possa uscire dopo la prima sentenza, ma debba aspettar la seconda, sempre che prenda l'appellazione (*b*).

4. Si noti per 2. Che i Vescovi Regolari non resta-

(a) *Lib.* 4. *num.* 7. (b) *Num.* 8.

stano già assoluti da' voti, se non in quanto la di loro osservanza ripugna all'officio Vescovile: così *S. Tommaso* (*a*), e comunemente gli altri dal *cap. Statutum*, *n.* 18. *Qu. I.* Che perciò il S. Dottore vieta a' Vescovi Regolari il far testamenti (*b*). All'incontro è probabilissima la sentenza, che il Vescovo Regolare non sia tenuto ad osservare le Regole del suo Ordine, come si ricava dal Canone citato, dove dicesi; *Monachus quem canonica electio a jugo Regulæ absolvit &c.* E così anche non è tenuto agli altri voti particolari della sua Religione (*c*); Il Religioso poi fatto Parroco è obbligato così a' voti, come alla Regola, secondo la sentenza più probabile: ed a portare anche l'abito (*d*). A tutto ciò sono obbligati anche i Religiosi fuggitivi; e notisi che tutto quello che costoro acquistano, è del Monastero. I discacciati poi restano bensì obbligati al voto della castità, ma in quanto alla povertà di ciò che acquistano, l'uso è di essi, il dominio è del Monastero; ed in quanto all'ubbidienza, ed alle Regole, come anche all'Officio Divino, non sono obbligati sintanto che non sono di nuovo ricevuti. Essi non però sono obbligati a cercare d'esser ricevuti di nuovo; ma i Prelati non son obbligati a riceverli. Le cause per discacciare un Religioso sono queste: 1. Se all'esser ammesso ha taciuto qualche impedimento essenziale, o qualche difetto molto nocivo alla Comunità, come di lebbra, o di simile morbo. 2. Se ha commesso qualche delitto infame, che porta danno a tutta la Religione. 3. S'è incorrigibile in altri delitti. Anticamente per ogni delitto grave, ancorchè commesso una volta, poteano discacciarsi i Religiosi; ma Urbano VIII. nel 1644. dichiarò che niuno (eccetto che nella Compagnia di Gesù) possa essere discacciato, se non è incorrigibile, ma che possa solamente castigarsi

con

(a) 2. 2. *q.* 88. *ar.* 11. *ad* 4.
(b) L. 4. *n.* 2. (c) *N.* 3. (d) *N.* 4.

con digiuni e carcere, il che dee farsi poi sempre colle Monache, ancorchè incorrigibili (*a*).

§. II.

Dell' obbligo de' Voti.

I. Circa il Voto della Povertà. De' Manoscritti. 5. *Del Peculio.* 6. *Quando si pecchi contro la povertà.* 7. *Della proibizione de' doni.* 8. *e* 9. *Quando sia la materia grave, e quando il Religioso sia tenuto a restituire.* 10. *Se basti la licenza presunta.* 11. *Se ingiustamente vien negata la licenza. Quando il Prelato l' avrebbe negata, se avesse saputo, ec. Se le Abbadesse possan donare, e dar licenza.* 12. *Se 'l Religioso spendi in usi turpi o vani colla licenza generale.* 13. *Se 'l Prelato possa dar licenza di esporre al giuoco.* 14. *II. Circa il Voto di Castità, e circa la Clausura.* 15. *III. Circa il Voto d' ubbidienza, quando obbliga, e circa quali cose.* 16. *Se 'l Capitolo ordina la primiera Osservanza. La disubbidienza è doppio peccato. Se in dubbio vi sia obbligo di ubbidire.* 27. *Se il precetto è di rivelare il segreto.* 18. *Se sopravviene nuova circostanza.* 19. *Se l' inferiore dà la licenza negata dal Superiore.* 20. *A chi son tenute d' ubbidire le Monache.* 21. *Circa l' elezione dell' Abbadessa.* 22.

5. Per lo voto della *Povertà* è proibito a' Religiosi il possedere o disponere di qualunque roba stimabile di prezzo. Se n' eccettuano i Manoscritti, come ben dicono *Lugo*, *Tourn. Spor. Salmat. ec.* (contro *Hemo*) perchè questi più presto son cosa spirituale, essendo parti della mente. E ciò si prova così da un Breve di Benedetto XIII. dove si disse

(a) *Lib. 4. num. 79. & seq.*

se che il Religioso promosso al Vescovado dee consegnare tutte le sue robe a' Superiori; ma non i Manoscritti: come da un' altra Dichiarazione di Clemente VIII. che i Religiosi posson disporre de' loro Manoscritti anche senza licenza. Lo stesso dicono i *Salmat.* delle Reliquie sagre (*a*).

6. Al voto poi della povertà non ripugna per 2. il possedere beni in comune, come insegna *S. Tommaso* (*b*), ed è espresso nel Trid. *Sess.* 25. *cap.* 3. e nell' *Estrav. Ex iis de Verb. sign.* Non ripugna per 3. il peculio, o sia vitalizio che tengono i Religiosi in molti Ordini con licenza de' Prelati: perchè sebbene secondo il Concilio *Sess.* 25. *cap.* 2. par che non possa dubitarsi ciò esser proibito, dicendo il Concilio: *Nemini liceat bona immobilia vel mobilia.... etiam nomine Conventus possidere.* Nulladimeno per la consuetudine, oggidì fatta quasi universale, e tollerata dalla S. Sede, ben è lecito avere il peculio con licenza de' Superiori per gli usi necessarii ed onesti, purchè il Religioso sia apparecchiato a privarsene ad arbitrio del Prelato; essendo che il voto della povertà, quantunque non possa abrogarsi in quanto alla sostanza, può nondimeno (come dicono i DD. comunemente) mutarsi in quanto al modo, secondo la consuetudine, la quale si presume giusta, sempreché è praticata anche da' Religiosi timorati, ed è tollerata da' Superiori che sono consapevoli, e potendo facilmente contraddire non contraddicono. Ma bisogna qui avvertire per 1. che se alcun Prelato permettesse senza precisa necessità l'uso del peculio, dove non v'è, io non saprei scusarlo da copa grave, non già per causa della lesione del voto, ma per lo rilasciamento che da tal uso ne avverrebbe. Si avverta per 2. che se i Superiori in qualche Monastero volesser rimettere la vita comune, non posson i sudditi ripugnare, come dicono comunemente *Suar. Nava.* *Less.*

(a) *Lib.* 4. *n.* 14. (b) 2. 2. *q.* 187. *art.* 4.

Less. ed altri; perchè sebbene non è contro il voto il non osservar la vita comune, è nondimeno contro il voto il ricusarla; semprechè (s'intende) da' Prelati bastantemente si provedesse alla necessità di ciascuno (*a*).

7. E' certo poi che pecca il Religioso contro il voto per 1. se delle cose date a qualche uso, se ne serve ad un altro, mentr'egli non può servirsi di quelle se non in quanto gliel concede il Superiore (*b*). Per 2. se le robe date a suo uso le dà ad imprestito. Dicono non però *Laym. Sanch. Peyrin. e de Alessand.* nella sua Opera *de Monialibus*, che non peccherebbe gravemente, se fosse sicuro della restituzione (*c*). Per 3. se riceve per uso proprio o pure consuma, o dona qualche cosa senza licenza del Prelato, ed è allora obbligato alla restituzione. Lo stesso se senza licenza riceve danaro a poterne disporre a sua libertà, ancorchè in opere pie, mentre il Religioso non può avere nè la proprietà, nè l'uso della roba indipendente dal Prelato; vedi il P. *Rodriquez p. 3. tr. 3. c.* 15. con *Azor.* Lo stesso, se ne asconde alcuna roba, per sottrarla dalla disposizione del Superiore. Lo stesso se rimette a' debitori qualche cosa da lui già acquistata, o pure qualche eredità, o legato a lui fatto; ma non già se non volesse accettare qualche donazione. La ragione si è, perchè il dominio de' doni prima d'essere accettati, non si trasferisce dal donante; ma sull'Eredità, o Legato lasciato al Religioso, morto che sia il testatore, già subito vi acquista jus il Monastero. Così dicono comunemente *Lugo, Sanch. Tournely, ec.* Potrebbe in ciò peccare solamente contro la carità; impedendo il bene del suo Monastero ma non già contro il voto, il quale obbliga a non alienare l'acquistato, ma non ad acquistare (*d*). Conforme poi il Religioso non

può

(a) *L. 4. n. 35. circa in fin.* (b) *N.* 19.
(c) *N.* 17. (d) *N.* 20.

può donare senza licenza, così non può testare. Dice non però il *P. de Alessandro*, che se il Religioso con licenza lascia qualche cosa ad un altro, seguita la sua morte, e 'l Prelato promette d'eseguire la sua volontà, è tenuto il Prelato ad attenere la promessa, siccome è tenuto il Padrone d'osservar la promessa fatta al servo, secondo dicono *Lessio*, e *Sanchez* (*a*).

8. Ma parlando specialmente de' doni, è bene qui notare quel che ordinò Clemente VIII. nella sua Bolla *Religiosæ*, 28. I. Proibì a' Religiosi, sudditi e Superiori, sotto pena di privazione dell'Officio, e di voce attiva, e passiva, e d'inabilità *ipso facto incurrenda*, di far qualunque dono, o in nome proprio o del Convento, anche a' suoi Religiosi o Prelati, se non avessero il consenso del Capitolo Generale; eccettochè se il dono fosse di soli esculenti, o poculenti, o di cose di divozione di poco prezzo; o pure se si dasse per qualche limosina necessaria, o per esercitare l'ospitalità, ma tutto sempre con licenza de' Superiori. II. Proibì a' Superiori di far convitti contrarii alla frugalità religiosa per qualunque persona, o festività. III. Che chiunque riceve doni contro detta Bolla, non v'acquisti alcun diritto, ma sia tenuto di restituirli al Monastero, e non possa essere assoluto se non dopo la restituzione; e che tal restituzione non possa condonarsi, o concedersi di farsi a' poveri. Ma Urbano VIII. nella Bolla *Nuper*. 158. sebbene confermò e rinnovò la Bolla di Clemente, nondimeno vi pose alcune moderazioni. I. In quanto a' doni, permette quelli che si fanno *propter actum virtutis*, *& meriti*, cioè per rimunerazione o gratitudine, o pure per limosina (la quale vivamente, come dice *La-Croix*, non viene sotto nome di *munerum*), ma anche sempre col consenso del Prelato locale, dicendo che per ciò basta la licenza data a voce.

II.

(a) *L.* 4. *n.* 22.

II. In quanto a' conviti permette quelli che si fanno nel ricevere gli ordinarii, e benefattori, purchè non ripugnino alla decenza Religiosa. III. In quanto alla restituzione de' doni, disse potersi quella fare anche al Convento più vicino, se non si potesse far comodamente al proprio. E qui si noti coll' Istruttore de' Confessori novelli (*a*) che questo caso del ricevere contro la Bolla di Clemente doni da' Religiosi, sta riservato al Papa (benchè senza censura); mentre ordinò Urbano che i Confessori ordinarii non potessero assolvere il suddetto caso dopo l' emanazione della sua Bolla, e che se 'l dono fosse più di dieci scudi, non possa essere assoluto il Donatario neppure dalla S. Penitenzieria, se non fatta già la restituzione del dono, il che è stato ancora confermato da Benedetto XIV. nella sua Bolla *Pastor bonus*, del 1744. (*b*).

9. Molti DD. appresso i *Salm.* (*c*) han detto che la Bolla di Clemente non è stata ricevuta, o almeno è andata in desuetudine; che perciò non obbliga. Lo stesso han detto poi altri (a cui molto aderiscono i *Salmaticesi*) della Bolla di Urbano, dicendo che questa, essendo declarativa della Bolla di Clemente, e non facendo nuovo jus, conforme non obbliga oggidì quella di Clemente; così neppure obbliga la Bolla di Urbano. Ma quest' opinione non so come possa sostenersi, mentre, come ben dice l' Istruttore de' Confessori novelli (*d*), Urbano non solo dichiarò e moderò la Bolla di Clemente, ma ancora la confermò e rinnovò, e condannò ogni uso in contrario sino allora introdotto. Dicono non però *La-Croix*, e 'l P. *Mazzotta* (*e*) ch' essendo state fatte le suddette Bolle affin d' impedi-

re

(a) *Parte 2. num.* 439.
(b) *Vide l. 7. n. 470. ad n. XI.*
(c) *L. 3. tr. 13. de Rest. c. 6. n. 10.*
(d) *Parte 2. num.* 439.
(e) *Croix l. 3. p. 2. n. 808. e Mazzot. de Donat. tom. 2. pag. 54. c. 3. §. I.*

re l'ambizione e la disposizione de' beni, non s'incorranò le pene in esse fulminate con dare due soli scudi, perchè a rispetto di dette pene non si reputa grave tal somma. Nè si vietano i conviti e donazioni moderate per giusta causa, v. gr. per affezionare gli animi al Monastero, per rimuovere qualche vessazione, o per mera benevolenza, come dice *Croix*. Quanta sia poi la somma che oggidì sia permessa a' Superiori, o a' sudditi di donare, dicono che ciò dipende dall'uso approvato, secondo in ciascun Ordine le suddette Bolle sono state ricevute.

10. Restano a diciferarsi molti dubbi in questa materia. Si dimanda per 1. Quale quantità, spesa dal Religioso senza licenza, sia grave? Alcuni dicono che dee farsi lo stesso giudizio de' furti de' Religiosi a rispetto del Monastero, che de' furti de' figli a rispetto de' Padri. Ma giustamente ciò non l'ammettono *Sanch.* e *Lugo*, perchè i figli posson possedere, ma non i Religiosi, e poi sono più inviti i Prelati ne' furti de' Religiosi, che i Padri ne' furti de' figli. Del resto comunemente dicono i DD. che per esser grave il furto del Religioso dei beni del Monastero, si richiede maggior materia che negli altri furti. Su ciò vi sono diverse opinioni; *Azor. Nav. Castrop. Sanch. ec.* assegnano per materia grave quattro scudi, e più per li Conventi ricchi; ma questa opinione pare troppo benigna. *Soto*, e *Rodriq.* assegnano due scudi per grave: e ciò *La-Croix* (a) l'ha per certo. *Lugo*, dic'esser materia grave sei carlini, ed otto, se 'l Monastero è opulento, e 'l Religioso gli prende dalla porzione assegnata al suo uso; ma se gli desse ad altri Religiosi del Convento, gli stende fino a' 5. scudi, purchè non sieno danari. Ammettono poi *Sanch. Nav. Lugo*, *Salm. ec.* non esser colpa grave il prender cose comestibili in più volte, ed in materia leggiera benchè giungessero poi a materia grave, presu-

(a) *Lib.* 5. *p.* 7. *num.* 808.

sumendosi che in ciò i Prelati non sieno gravemente inviti; purchè (limitano) non sia troppo il danno del Convento, e non sieno sose di prezzo (*a*). Quando poi la materia è grave, se sia tenuto il Religioso a restituire, non avendo altro che la sola porzione che il Monastero gli dà per uso proprio altri l'affermano, ma altri lo negano, come *Pelliz. de Leone*, *Fagund. Salm. ec.* perchè non si presume (come dicono) che 'l Prelato voglia obbligare un suo suddito a restituire con tanto incomodo. E ciò non pare improbabile nel caso che quella porzione è assolutamente necessaria al Religioso per gli usi ordinarii (*b*).

11. Si domanda per 2. Se per non offendere la povertà, basta la licenza presunta; non ha dubbio che basta la licenza tacita, o sia presunta *de praesenti*, come sarebbe se 'l Superiore già vedesse quel che prende, o spende il Religioso, e potendo facilmente vietarlo, non lo vietasse; quantunque ben dice *Tournely*, che questa non può esser regola generale; o pure, come dicono *Sanch. Castrop. Pelliz. Salm. ec.* se in quella Religione vi fosse qualche consuetudine di spendere, o ricevere alcuna cosa senza licenza, e 'l Prelato la tollerasse (*c*); la ragione si è, perchè in tali casi la tacita licenza equivale all'espressa. La maggior difficoltà è, se basta la licenza presunta de futuro, ossia ratiabizione, cioè che se il Religioso la domandasse, il Prelato la concederebbe? Questa non l'ammette *Sanchez*; ma l'ammettono poi *Suarez*, *Castrop. Azor. Nav. Tol. Valenz. Holzm. Elbel*, ed altri; e non improbabilmente, sempre che la presunzione è ragionevole; perchè allora il suddito già procede con dipendenza dalla volontà del Superiore, e questo fa che lo liberi dalla colpa di proprietà. E per questa sentenza è ancora *S. Tommaso* (*d*), il quale dice

(a) L. 4. *n.* 14. (b) L. 4. *n.* 26. (c) N. 17.
(d) 2. 2. *q.* 32. *a.* 8. *ad* 1.

ce che il Religioso non può far limosine *sine licentia Abbatis vel espresse habita, vel probabiliter præsumpta*. E che intenda il S. Dottore della presunzione, non *de præsenti*, ma *de futuro*, ch'è la ratiabizione, lo dichiara in altro luogo (*a*) dove dice: *Non esse proprietarium Religiosum, qui donat aliquid ponens spem in ratihabitione Prælati.* Del resto tali disposizioni del suddito per licenza presunta, per lo più sono illecite, almeno venialmente, perchè i Superiori; almeno in quanto al modo, per lo più in ciò sono inviti, e non rare volte anche gravemente, specialmente quando elle sono espressamente proibite (*b*).

12. Si dimanda per 3. Se negando il Prelato indebitamente la licenza, sia scusato il suddito dal voto della povertà? Si risponde che no; purchè (si limita) il pericolo del danno non sia nella dimora, talmentechè il suddito abbia allora diritto alla concessione della licenza, perchè in tal caso si presume esservi almeno il consenso del Superior maggiore; ed in qualche caso potrà ancor giudicarsi che non obblighi il voto; così comunemente *Castrop. Holzman, de Aless.* ed altri con *S. Tommaso* (*c*), dove dice: *Si vero sit subitum periculum, non patiens tantam moram, ut ad Superiorem recurri possit, ipsa necessitas dispensationem habet annexam, quia necessitas non subditur legi* (*d*). Si dimanda per 4. Se può il suddito dare colla licenza qualche cosa a taluno, il quale se fosse stato noto al Prelato, non avrebbe quegli data la licenza? Se si presume che 'l Prelato rivocherebbe la licenza, non può; altrimenti poi, se presumesi che non la rivocherebbe, se lo sapesse, benchè a principio l' avrebbe negata. In dubbio poi, dee richiedercene il Prelato; ma in caso che non possa farsi una tal ri-

(a) *In 4. Dist.* 15. *q.* 2. *ar.* 9. *q.* 4.
(b) *Lib.* 4. *num.* 18.
(c) 1. 2. *q.* 96. *a.* 6. *in fine*. (d) *L.* 4. *n.* 35.

richiesta, la presunzione sta per la licenza data, così *Molina*, e *de Alessandro* (*a*). Si dimanda per 5. Se le Abbadesse possano fare donazioni (s'intende lecite) e dar licenza di farle? Si risponde che sì, sempre che sieno moderate e ragionevoli, perchè le Abbadesse ben hanno già l'amministrazione de' beni. Possono ancora elleno delle rendite far limosine, e possono ancora applicarle alla Chiesa, o ad accrescere l'abitazione, o le rendite del Monastero (*b*). Quali contratti poi, o remissioni possa far l'Abbadessa, e il suo Capitolo, vedasi quel che si dice nel libro (*c*).

13. Si dimanda per 6. (e questo punto è di maggior conseguenza), Se il Religioso che ha la licenza generale dal suo Prelato di spendere a suo arbitrio qualche somma, e la spende in usi turpi o vani, pecchi contro il voto, e sia tenuto alla restituzione così esso, come chi quella somma riceve? L'afferma la prima sentenza che noi seguiamo, ed ella è comunissima con *Castrop. Sanch. Sil. Mol. Salm. Roncag. ec.* sì perchè il Prelato, dando la licenza, non intende darla a tali usi illeciti, sì perchè quantunque l'intendesse, la sua licenza sarebbe invalida, essendo il Prelato non già padrone, ma semplice amministratore de' beni del Monastero. Lo nega all'incontro la seconda sentenza che sostengono il *P. Alessandro*, *Rebell. Bordone*, ed altri. Dicono questi ch'essendo la licenza illimitata comprende gli usi così leciti, come illeciti; e sebbene il Prelato è semplice amministratore, non si ha però per alcuna legge che la sua facoltà sia ristretta a dar licenza per gli soli usi leciti; onde, benchè fosse illecita la licenza, almeno no è invalida. Ma dando il Prelato (soggiungono) la licenza generale, non è che voglia concederla anche agli usi illeciti, nè che la limiti ai soli leciti, ma toglie

(a) L. 4. n. 34.
(b) N. 36. (c) Ibid. v. Potest.

glie di mezzo l'impedimento che avea il suddito di spender quella somma a suo arbitrio per difetto della licenza. Ed ancorchè tal licenza del Prelato fosse invalida, dicono che almeno la restituzione della roba si presume rimessa dalla Religione, acciocchè non patisca la fama o del suddito, o del Prelato, o della persona che riceve quella somma. Ma con tuttociò io non so partirmi dalla prima sentenza, perchè non mi si prova abbastanza che 'l Prelato possa mai dare questa licenza o speciale, o generale agli usi illeciti; mentre su i beni del Monastero il Prelato non ha altra facoltà, se non quella che i Canoni, o la Religione gli concedono; ma questa facoltà non gli è concessa nè da' Canoni, nè dalla Religione, la quale non può presumersi che voglia darcela in ruina de' suoi figli. In quanto poi alla restituzione, dicono *Sanch. Mol.* ed i *Salm.* con altri, che basta a chi ha ricevuta la roba il restituirla al medesimo Religioso, purchè quegli non sia di nuovo per abusarsene. Ma ciò non s' accorda colla Bolla di Urbano notata di sopra, dove s' ordina che la restituzione si faccia al Monastero. Di più dicono *Castrop.* i *Salmat. ec. quod si mulier ad turpem usum rem acceperit a Religioso, excusatur a restitutione, si propter ipsum honor Religionis vel Religiosi periclitetur.* Ma questo pericolo mi pare molto difficile ad avvenire. Scusano ancora la donna, se potesse presumersi che 'l Religioso intende donarle quella roba che dovrebbe restituire, per ragione ch'ella è povera: mentre allora già il Religioso spende la somma data in uso onesto. Ma a ciò anche ostano le Bolle mentovate, ordinandosi ivi che la restituzione si faccia al convento, e che dal convento non possa condonarsi, nè concedersi di farla a' poveri (*a*).

14. Si dimanda per 6. Se 'l Prelato possa dar licenza al Religioso di esponer qualche somma al giuoco

(a) *Lib. 4. n. 30. & 32*

co? Lo può se il gioco è lecito, cioè di ricreazione, e non di mera sorte, e se la somma è picciola, e 'l Religioso non sia di Religione di stretta osservanza, come dicemmo al *Capo X. n.* 220. E come dicono *Azor. Less. Mol.* e *Salm.* in ciò può il Religioso servirsi anche della licenza tacita, o presunta. Se poi la somma è grande, o il giuoco per se è illecito, già abbiamo detto nel numero antecedente, ch'è invalida la licenza, o generalmente, o espressamente data (*a*).

15. II. In quanto al voto di castità; già si sa che ogni Religioso che l'offende, pecca ancora di sacrilegio; ed inoltre di scandalo, se per lo suo peccato venisse a patire la fama della Religione. Per tutela poi della castità è stata introdotta la Clausura, non solo per le Monache, ma anche per i Religiosi, i quali per la Clementina *Nullus*, non possono uscir dal Monastero se non con causa e col compagno, e con licenza del Prelato in ciascuna volta particolare, e non generale. E comunemente dicono i DD. che la trasgressione di tal precetto è grave, se non fosse per una o due volte, ma di giorno (non di notte), senza scandalo (*b*).

16. III. In quanto al voto d'ubbidienza, debbon notarsi più cose. Si noti per 1. che se 'l Prelato non esprime il precetto, dicendo, *Impongo*, *Comando*, *ec.* non v'è obbligo preciso d'ubbidire, così *Suar. Salmat. Pelliz. ec.* Ma in ciò aggiungo, che bisogna distinguere l'uso di ciascuno Istituto, poichè in alcuni i Superiori in vece di dire *Comando*, soglion dire, *Io prego*, *Si compiaccia V. R. ec.* In qualunque modo non però diasi l'ubbidienza, dicono comunemente i DD. *Suar. Sanch. Vasq. Molina*, *ec.* non obbliga sotto colpa grave, se non dice, *In virtù di santa ubbidienza*, o pure, *In nome di Gesù Cristo*, *o sotto pena di scomunica ipso facto* e simili (*c*). Si noti per 2. che 'l Superiore può coman-

da-

(a) L. 4. *n.* 32. (b) N. 87. (c) L. 3. *n.* 38.

dare tutte le cose che spettano direttamente, o indirettamente alla Regola, o alla maggiore osservanza di quella; ma non già quelle cose che sono contro la Regola, (purch' egli non vi dispensi), o sopra la Regola se non lo facesse per esercitare l' ubbidienza. Non può imporre poi l'ubbidienza di eseguire certe penitenze o altre gravezze straordinarie (se non fossero in pena), nè accettare il Vescovato, o altro beneficio, o sia curato o semplice; nè di andare agl' infedeli con manifesto pericolo di morte, o di schiavitù: nè di assistere agli appestati estranei; se non fosse per mancanza di chi amministri loro i Sagramenti necessarii. Si è detto *estranei*, perchè son tenuti poi di ubbidire in assistere a coloro che son dello stesso Ordine; *Sanch. Gaet. Sporer*, ed altri comunemente (*a*). Qui si noti quel che dicesi nel Tridentino (*Sess.* 25. *de Reg. cap.* 4.): *Non licet Regularibus a suis conventibus recedere etiam prætextu ad Superiores suos accedendi, nisi ab iisdem missi, aut vocati fuerint.*

17. Si noti per 3. che non peccano i Religiosi non osservando la primitiva Regola, fatto ch'è l' uso in contrario; come dicono *Turrecrem. Sanch. Gaet. Salm. ec.* Si dubita qui, se peccano non ubbidendo al Capitolo generale, che ordinasse la prima osservanza? Lo negano *Castrop. Laym. Spor. ec.* se non fosse che la Religione, se non si riforma, si renderebbe più nociva che utile. Ma altri assolutamente, e probabilmente l' affermano, come *Suar. Pelliz. Salmat. de Alessandro, ec.* (*b*). Del resto è certo, che sempre il Capitolo generale, o provinciale può fare qualche nuovo Statuto utile a'la Religione, che non sia difforme alla Regola (*c*). Si noti per 4. che 'l Religioso che trasgredisce il precetto del Superiore, più probabilmente, come dicono

(a) *Lib.* 4. *n.* 39. & 40.
(b) *N.* 42. (c) *N.* 43.

no *Suar. Castrop. Pelliz. Salm. ec.* commette non uno, ma due peccati; uno contro la virtù della Religione per ragion del voto; l'altro contro la virtù dell'ubbidienza promessa al Prelato, la quale obbliga precisamente al voto (*a*). Si noti per 5. che il suddito è obbligato ad ubbidire, semprechè la cosa imposta non è certo peccato; così insegnano tutti, *S. Antonino*, *Silvio*, *Gaet. Cabassuz. Tourn.* ed altri, con *S. Bernardo*, *S. Bonav.* e *S. Agost. in cap. Si quid culpatur. Dist.* 23. *qu.* 1. perchè il Superiore è in possesso della sua podestà di comandare, onde non può esser di quella privato, se non consta che 'l suo precetto è illecito (*b*); si osservi ciò che si è detto al *Capo I. n.* 18. E lo stesso dee dirsi nel dubbio, se 'l precetto ecceda o no la facoltà del Superiore, o se 'l precetto sia sopra la regola, come dicono *Azor. Sanch. Tol. Salm. ec.* (*c*). Lo stesso dicesi in dubbio, se chi comanda sia legittimo Superiore, stando in tal possesso (*d*), sempre allora deve ubbidirsi. Se n'eccettua nondimeno, se l'ubbidienza imposta da una parte fosse molto molesta al suddito, e dall'altra probabilmente illecita, o probabilmente eccedesse la podestà del Superiore: o pure se l'ubbidire apportasse al suddito pericolo di grave danno spirituale o temporale, così comunemente *Soto*, *Less. Tournely*, *Sanch. Castrop. Salm. Holzman*, ec. (*e*).

18. Si dimanda circa il voto d'ubbidienza per 1. Se sia tenuto il suddito ubbidire al Prelato che gl' impone di rivelare il segreto a lui commesso? Si risponde con *S. Tommaro* (*f*), *S. Antonin. Navar. ec.* che no, perchè prevale il precetto naturale al precetto del Superiore. Ma altrimenti corre, se occultando il segreto ne avvenisse danno al Monaste-

ro,

(a) *Lib.* 4. *num.* 46. (b) N. 47.
(c) *Ibidem v. Infra* II.
(d) *Ibidem in fine v. Dubio* 2.
(e) *Lib.* 4. *cit. num.* 47. *v. Communiter*.
(f) 2. 2. *q.* 70. *art.* 1.

ro, o ad altro innocente, o allo stesso Prelato (*a*). Se poi possa taluno, rivelare il segreto per evitare il danno proprio, vedi ciò che si è detto al *Capo XI. n.* 9.

19. Si dimanda per 2. Se possa essere scusato il Religioso da' voti fatti nella professione, quando sopravvenisse qualche circostanza, che se fosse stata preveduta, esso non gli avrebbe fatti? Già dicemmo al *Capo V. n.* 23. 55. ciò esser probabile con *S. Tommaso*, *S. Antonino*, ed altri, parlando de' voti semplici, eccettuati non però il voto di Religione, e di castità, come ben dicono *Sanchez*, *Suar. Ponzio*, *Castrop. Diana*, *Salm. ec.* contro *Bonacina*, il quale dice che sarebbe scusato da essi chi si trovasse in gran pericolo d'incontinenza; ma noi diciamo che se valesse questa ragione, quasi sempre tali voti rimarrebbero vani. Ma parlando de' voti solenni che si fanno, o nella professione Religiosa, o nel prendere gli Ordini sagri; niuna circostanza, quantunque nuova e non preveduta, può da quelli mai scusare, come dicono tutti senza contraddizione; perchè il Professo, o pure ordinato *in sacris*, non si considera come persona particolare, cui giovi più l'esser sciolto dal voto, ma come membro della comunità, al ben della quale dee posporsi il bene privato (*b*). E lo stesso per la stessa ragione corre ne' voti che si fanno (benchè non solenni) in alcune Congregazioni di uomini, e di donne; e massimamente se vi si aggiunge il voto, o giuramento di perseveranza, perchè allora (come dicemmo al *Capo V. n.* 19.) v'è il contratto colla Congregazione obbligatorio per ambe le parti; sicchè conforme non può la Congregazione licenziare il Soggetto per qualunque nuova circostanza che sopravvenga (s'intende senza sua colpa), così non può il soggetto licenziarsi dalla Congregazione (*c*).

20. Si dimanda per 3. Se vaglia la licenza conces-

(a) *L. 4. n.* 49. (b) *N.* 50.
(c) *L. 4. n.* 50. *v. Et idem.*

cessa dal Prelato inferiore, quando è stata prima negata dal Superiore? Si risponde che sì, con *Holzman*, *Pelliz.* e *Croix*, semprechè il Superiore non abbia proibita positivamente la cosa richiesta; poichè col negare solamente la licenza, non s'intende ch'egli irriti la podestà dell'Inferiore. Se poi il Superiore vietasse all'Inferiore di dare una qualche licenza, probabilmente anche dicono gli AA. citati, che la licenza dell'Inferiore sarebbe valida (benchè illecita), semprechè il Superiore non la dichiari affatto nulla (*a*).

21. Si dimanda per 4. A chi sono obbligate le Monache di ubbidire per ragion del voto? Si risponde: I. Al sommo Pontefice. II. Al Vescovo, se non sono esenti; se poi sono esenti, al Prelato dell'Ordine. Ma circa la Clausura anche le esenti son tenute di ubbidire all'Ordinario del luogo per la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*; vedasi ciò che si dirà al *Capo XX. de' Privilegi* al *n.* 82. In quanto poi all'ubbidienza generalmente dovuta all'Ordinario, si noti che le Monache non son tenute ad ubbidire circa l'elezione delle Officiali del Monastero, come ha dichiarato la S. C. Si noti di più, che in tempo della visita sono obbligate le Monache di palesare al Prelato le Religiose inosservanti che trasgrediscono la Regola, eccettochè se 'l delitto fosse emendato, o affatto occulto, o fosse cognito per segreto naturale, e potesse occultarsi senza danno comune; o se dall'altre già sarà palesato, o finalmente se 'l manifestarlo si prevede inutile, o ridondante in danno proprio, e l'occultarlo all'incontro non sia di danno comune (*b*). III. Sono obbligate le Monache di ubbidire alla Badessa in ciò che spetta all'Osservanza. Dicono poi alcuni DD. che la Badessa non possa comandare in virtù d'ubbidienza, poich'ella non ha giurisdizione spirituale, ma so-

(a) *Lib. 4. n. 10. v. Quar. in fine.*
(b) *Num. 57.*

solo presiede al governo economico del Monastero. Ma con molta ragione il *P. de Alessandro* con *Pasqual.* e molti altri sostiene il contrario, essendo che per il voto d'ubbidienza sono obbligate le Monache di ubbidire a tutti i legittimi Superiori, e le Badesse ben sono riconosciute da' Pontefici, allorchè approvano l'Ordine, per vere Superiore (*a*). E per questa ragione della podestà dominativa la Badessa, quantunque non possa dispensare i voti particolari delle Monache, ben può nondimeno irritarli, come dicono *Soto*, *Nav. Silv. Tamb. & de Aless.* (*b*). E può irritarli, ancorchè i voti fossero fatti di suo consenso; *Armil. Silv. Salm. de Aless. ec.* (*c*).

22. Qui giova avvertire, che secondo il Trident. *sess.* 25. *cap.* 7. non può esser eletta per Badessa quella che almeno non ha 40. anni di età, ed 8. di professione: e dev'esser corista. Di più si avverta, che se le Monache son discordi, deve il Prelato assegnare il termine, dopo del quale egli deputerà la Badessa, secondo il Decreto della S. C. Ne' Monasteri non esenti il Prelato sarà il Vescovo; negli esenti poi sarà il Superiore Regolare, che prenderà i voti insieme col Vescovo, che solo assisterà. Fatta l'elezione non potrà la Badessa esercitare l'Officio, se prima non è confermata dal Prelato. Altre cose più minute possono osservarsi nell'Opera (*d*).

§. III.

A chi sia proibito l'entrare in Religione.

Se possano entrare i figli, lasciando i genitori in necessità? E se i professi siano tenuti ad uscire per soccorrere i genitori? 23. *Se possano entrare con dissenso de' Genitori? Se si lasciano i figli in*

(a) *Lib.* 4. *n.* 52. (b) N. 53.
(c) N. 54. (d) N. 59.

in necessità, e i fratelli, o sorelle? 24. *Chi distoglie dallo stato Religioso.* 25. *Chi trascura la sua vocazione.* 26. *Se possono entrare i debitori.* 27. *Se i Vescovi.* 28. *i Parrochi.* 29.

23. Per I. non possono entrare coloro, ch'entrando in Religione dovrebbero lasciare in necessità i loro genitori, semprechè all'incontro potrebbono sovvenirli restando nel secolo; eccetto che se nel secolo, come dice S. Tommaso (*a*), restassero in pericolo di cadere in colpa grave, *si videns non posse vivere sine peccato mortali, vel non de facili*, sono le parole del Santo; e lo stesso dicono *Sanch. Castrop. Lez. Peyr. Salmatic. ec.* (*b*). Per *pericolo* poi, come dicono i *Salmaticesi*, s'intende pericolo prossimo. E per *necessità* s'intende non solo l'estrema, ma anche la grave, come dicono comunemente i DD. con *S. Tommaso:* il quale dice all'incontro nel luogo citato, che non è obbligato il figlio a restar nel secolo, *si* (Parentes) *possunt aliqualiter sustentari, non honorifice* (*c*). Si noti non però che se'l figlio lasciasse colpevolmente i suoi genitori in grave necessità, non sarebbe invalida la sua Professione. E perciò, secondo la sentenza più probabile di *S. Antonino, Gaet. Sanch. Bonac. Salmat. Bord. Busemb. ec.* se'l figlio è già professo, non è tenuto ad uscire dalla Religione per soccorrere i genitori che stanno in grave necessità. La ragione si è, perchè il professo ha già preso stato, siccome il figlio che fosse già ammogliato. E ciò l'insegna lo stesso Dottore Angelico (*d*), dicendo: *Professus reputatur mortuus mundo, unde non debet occasione sustentationis Parentum exire a Claustro.* Si è detto *necessità grave*, perchè nell'estrema ben sarebbe il figlio obbligato ad uscire (*e*).

24.

(a) *Quodlibet* 10. *art.* 9. (b) *Lib.* 4. *num.* 66.
(c) *Cit. n.* 66. *v. Sed nunc.*
(d) 2. 2. *q.* 101. *a.* 4. *ad* 4. (e) *Lib.* 4. *num.* 67.

24. Fuori nondimeno del caso di necessità, dicea Lutero, che peccano i figli entrando in Religione senza il consenso de' genitori. Ma il contrario han detto tutti i SS. Padri: S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Agostino, S. Gio. Grisostomo, il Concilio Toletano X. *c. ult.* S. Tommaso, e tutti i Cattolici; mentr'è certo, come dice l'Angelico (*a*), che circa l'elezione dello stato i figli sono affatto liberi. E sebbene conviene (come dicono i Dottori) che i figli non partano senza la benedizione de' genitori, ciò nulladimeno s'intende, quando non v'è pericolo, che i parenti gl'impediscano la vocazione; ma perchè questo pericolo ordinariamente sempre vi è, perciò *S. Tommaso* (*b*) assolutamente avverte i figli a non prender consiglio da' Parenti, quando si tratta di vocazione Religiosa: *Ab hoc consilio* (dice il Santo) *amovendi sunt propinqui; propinqui enim in hoc negotio amici non sunt, sed inimici*. E S. Cirillo riferito dallo stesso *S. Tommaso* (*c*) spiegando quel detto di S. Luca: *Nemo mittens manus ad aratrum, & respiciens retro, aptus est regno Dei* (6. 60.) dice: *Aspicit retro, qui dilationem quærit cum propinquis conferendi* (*d*). I genitori parimente non possono entrare in Religione, e lasciare i figli in grave necessità, o senza provvederli della conveniente educazione, *non proviso qualiter debent*, dice *S. Tommaso* nel luogo citato. Ma ciò non s'intende, come dicono *Suar. Castrop. Pelliz. Salm. ec.* (ordinariamente parlando) de' figli già emancipati (*e*). In quanto poi a' fratelli, e sorelle, allora solamente non posson lasciarsi per entrare in Religione, quando quelli restassero in necessità estrema: ma se sono solamente in grave, chi ha fatto voto di Religione, non può perciò differirlo, almeno per molto tempo, senza dispensa (*f*).

25.

(a) 2. 2. *q.* 104. *art.* 7. (b) *Opusc.* 17. *capo* 10.
(c) 2. 2. *q.* 189. *art.* 10. (d) *Vide lib.* 4. *n.* 69.
(e) *Num.* 69. (f) *Num.* 70.

25. Ma prima di passare avanti, è di bene quì avvertire, che i Genitori, i quali senza giusta e certa causa distolgono i Figli dallo stato Religioso in qualunque modo, o con mal'arti, o con semplici preghiere, o promesse, non possono essere scusati da peccato mortale; così comunemente *S. Antonino, Navar. Tournely, Abelly, Salmat. Concina, Spor. Mazzot. ec.* (come dicono) non solo i genitori, ma qualunque persona che distoglie il prossimo dalla chiamata alla Religione, pecca gravemente per il grave danno che in ciò gli cagiona. I genitori poi peccano doppiamente contro la carità, e contro la pietà; mentr'essi son tenuti per obbligo di pietà a procurare il maggior profitto spirituale de' figli; come ben avverte *Bonac.* (*a*).

26. Ma inoltre qui si dimanda, se pecca gravemente chi ha la vocazione religiosa, e la trascura? Risponde *Lessio* (*b*), che per se parlando costui non peccherebbe, poichè i divini Concilii non obbligano a colpa, nulladimeno soggiunge che non potrebbe essere scusato da peccato chi stimasse di dannarsi restando nel Secolo: ecco le parole di Lessio: *Si conscientia dictet tibi (quod sæpe accidit) te desertum iri a Deo, nisi Divinæ vocationi obtemperes, & te periturum, si manseris in Sæculo, &c. tunc peccatum est non sequi Divinam vocationem.* Del resto io dico così: Se pecca gravemente (come di sopra si è detto) ognuno che distoglie un altro dalla vocazione religiosa per il danno che gli fa, come sarà libero da colpa chi si conosce certamente chiamato da Dio alla Religione, e vuol restare nel mondo con tanto pericolo della sua eterna salute? Dice il dotto *Habert*, che chi prende uno stato di vita a cui non è chiamato da Dio, quantunque (assolutamente parlando) possa in quello salvarsi, nondimeno difficilmente poi si salverà; poi-

(a) *Lib. 4. num. 77.*
(b) *De Statu vitæ Relig. q. n. 794.*

poichè (come parla) resterà come un membro smosso dalla sua sede, che difficilmente potrà ben esercitare il suo officio. E così chi vuol restare nel Secolo contro la Divina chiamata, difficilmente si salverà, giacchè Dio gli negherà nel secolo quegli aiuti abbondanti che gli avea preparati nella Religione, e senza tali aiuti potrebbe salvarsi (assolutamente parlando) ma non si salverà. S. Gregorio scrivendo a Maurizio Imperatore che avea vietato a' Soldati di farsi Religiosi, disse che questa era una legge ingiusta, perchè a molti chiudeva il Paradiso; *Nam plerique sunt* (parole di S. Gregorio) *qui nisi omnia reliquerint, salvari nullatenus possunt*. Ora il esporsi a questo gran pericolo della salute, io non posso nè potrò mai persuadermi che sia immune da colpa. Se poi questa colpa sia grave o leggiera, lo lascio a considerare, e a decidere da' Savi (*a*). Ma torniamo al punto.

27. Per II. Non possono entrare in Religione i debitori, ch' entrando non posson soddisfare, e lo potrebbero restando nel secolo senza gran difficoltà, e tra breve tempo; così *Azor. Navar. Sanch. Salmat. ec.* E benchè sia abbastanza probabile la sentenza di *S. Tommaso* (*b*) seguita da *S. Anton. Gaet. Silv. Palud. Arm. ec.* il quale dice che il debitore *non tenetur in sæculo manere, ut procuret unde debitum solvat;* dicendo che a costui basterà cedere i beni che tiene, *quia* (la ragione che adduce) *persona liberi hominis superat omnem æstimationem pecuniæ*. Nulladimeno io stimo più probabile la prima sentenza, semprechè nonperò (come si è detto) possa il debitore soddisfare tra breve tempo, cioè tra due anni, secondo dicono *Sanch.* e' *Navarro;* e possa soddisfare senza notabile difficoltà, perchè (secondo convengono i DD. di detta prima sentenza) se al debitore, col rimanere nel se-

(a) *Vide hæc & alia n.* 78.
(b) 2. 2. 189. *art.* 6. *ad* 3.

secolo anche per breve tempo, sovrastasse un probabile pericolo di cadère in peccato, o di perder la vocazione, allora egli può subito entrare. S' intende in oltre, purchè i debiti sieno certi, mentre per soddisfare gl' incerti non v' è quest' obbligo di aspettare come insegnano comunemente *Castr. Suar. Lugo, Sanch. Salm. ec.* (*a*). Avvertasi nonperò che Sisto V. in una sua Bolla del 1587. e Clemente VIII. proibirono di entrare in Religione a' debitori di gran somma, che han dilapidati i loro beni, prima di soddisfare; o coloro che debbon rendere i conti, prima di renderli (*b*).

28. III. Non possono farsi Religiosi i Vescovi, poich' essi non posson lasciare le loro Chiese senza giusta causa; e ciò sì per lo voto che fanno in accettarle, com' insegna *S. Tommaso* (*c*), obbligandosi a servirle perpetuamente; sì per lo conjugio spirituale che 'l Vescovo contrae colla sua Chiesa, il quale conjugio solo da Dio può sciogliersi, come sta espresso nel *cap. Inter corporalia, de Translat. Episc.* dove dice Innocenzo III. *Non enim humana, sed potius Divina potestate conjugium spirituale dissolvitur*. Dal che giustamente deducono *Soto, Sanch. Gaet. Vasqu.* e *Salm.* (contro *Suar.* e *Barbos.*) che la permutazione de' Vescovadi è proibita di legge Divina; onde neppure il Papa può validamente dispensarvi senza giusta causa. Dico *senza giusta causa*, imperciocchè, come si ha nel *cap. Nisi, de Renunt.* ben può il Papa, *propter aliquam utilem & honestam causam*, dar licenza di rinunziare o permutare il Vescovado. Le giuste cause sono, come dicono i DD. I. Per bene della Chiesa universale, ed anche particolare (parlando delle permutazioni), se v. g. a qualche Chiesa non vi fosse altro soggetto idoneo da collocarvi. II. Per difet-

(a) *Libro 4. num. 73.*
(b) *Vide hæc & alia in v. Advertendum.*
(c) 2. 2. q. 189. a. 7.

fetto proprio, se 'l Vescovo è infermo, o se quell' aria per lui è nociva, o s'è vecchio, o ignorante, o irregolare. III. Per difetto de' Sudditi, a rispetto de' quali non possa egli più far profitto, o non possa ben esercitare il suo officio. IV. Per evitare lo scandalo d'altri; ma non s'intende lo scandalo di taluni, che volessero conculcar la giustizia (*a*).

Ciò nonperò che si è detto de' Vescovi, non corre per gli Parrochi, poichè questi possono farsi Religiosi anche contraddicendo il Vescovo, come dichiarò Urbano II. nel *c. Duo sunt.* 19. *qu.* 3. dicendo: *Si quis Clericorum in Ecclesia sua sub Episcopo populum* (cioè *proprium*, come spiega la Glossa) *retinet*, *& sæculariter vivit*, *si afflatus Spiritu Sancto in aliquo Monasterio*, *vel Regulari Canonica salvare se voluerit .... etiam Episcopo contradicente*, *eat liber nostra auctoritate*. E come dice *S. Tommaso* (*b*), il Parroco, entrando in Religione, non ha neppure bisogno della licenza del Papa. Ciò sta confermato da Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Ex quo dilectus*, del 1747. Dice nondimeno ivi il Papa, che 'l Parroco prima d'entrare, deve avvisarne il Vescovo, e di più dichiara che la Parrocchia non vaca sino alla di lui professione, sicchè a lui spettano i frutti per tutto il tempo del Noviziato. E lo stesso corre per gli altri Beneficiati, come dicono *Suarez*, e *Sanch.* ma questi (come soggiunge Benedetto nella stessa Bolla) non peccano, se entrando in Religione lasciano di avvisarne il Vescovo, per timore d'esserne impediti. Del resto dichiara poi il Pontefice, che conforme il Prelato Regolare può in qualche caso ripetere il suo Religioso passato a Religione più stretta, così anche può il Vescovo ripetere il suo Parroco o Cherico dalla Religione, quando il suo passaggio fosse di grave danno alla Chiesa, dov'era ascritto, *si ex transitu suo prima Ecclesia gravem sustineret jactu-*

(a) *Lib.* 4. *num.* 76. *&* 104. (b) 2. 2. *qu.* 189. *ar.* 7.

cturam ec. Sed si Ecclesia graviter læderetur, esse revocandus. Le prime parole sono d'Innocenzo IV. Le seconde sono del Panormitano, di cui s'avvale Benedetto nella suddetta Bolla, e poi conclude: *Et sic satis provisum est Episcopo* (a).

PUNTO II.

Dello Stato Chericale.

30. Circa lo Stato de' Cherici posson considerarsi quattro cose principali: i loro Privilegi, i loro obblighi, gli offizi, ed i Beneficii, co' quali gli provede la Chiesa, affinchè possano sostentarsi. De' privilegi si parlerà al *Punto II.* del *Capo XX.* trattando de' Privilegi. Degli obblighi, e degli offizi si parlerà nell'Esame degli Ordinandi all'*Appendice III.* che si porrà in fine del *Tomo III.* Qui parleremo solamente de' Beneficii Ecclesiastici, che a' cherici si conferiscono.

§. I.

A chi possano e debbano conferirsi i Beneficii.

Di quanti modi sono i Beneficii. 31. *In quanti modi si acquistano. Del Juspadronato.* 32. *Se debbansi a' degni anche i Benefieii semplici.* 33. *Se i padroni debban presentare i più degni.* 34. *Se nelle Prelature ec.* 35. *Se sia valida l'elezione del meno degno.* 36. *Se l'Elettore sia tenuto alla restituzione.* 37. *Se pecchi il degno concorrendo col dignore.* 38. *Se gli Esaminatori non dinunziando ec.* 39. *Della pluralità de' Beneficii.* 40. *e* 40.

31. Il Beneficio Ecclesiastico si definisce; *Est jus perpetuum auctoritate Ecclesiæ constitutum exer-*

(a) *Lib. 4. num. 74. & 75.*

xercendi Officium Spirituale in aliqua Ecclesia, & percipiendi propter ipsum fructus ex bonis Ecclesiæ. Bisogna poi distinguere i Beneficii semplici da' doppi. I *Semplici* son quelli che sono istituiti solo a recitar le ore canoniche; o al servigio dell' altare, come sono i Canonicati, e le Cappellanie erette con autorità del Papa, o del Vescovo, ed anche i prestimoni, che si danno a' Cherici affin di proseguire gli studi, e simili. I Doppi poi son quelli che hanno o qualche giurisdizione, come sono i Vescovadi, e le Parrocchie, ed anche i Decanati, Prepositure, Archidiaconati e simili, che tengono qualche giurisdizione sul Clero: o hanno qualche preminenza, ma senza giurisdizione, v. g. di luogo distinto in Coro, o nelle Processioni, come sono le dignità di primicerio, di cantore, o di sagrestano maggiore, e questi si chiamano propriamente *Personati*: o finalmente hanno qualche Officio Ecclesiastico, come di tesoriere, economo, custode, sagrestano inferiore, e questi tengono qualche amministrazione, ma senza giurisdizione, e senza preminenza alcuna.

32. In tre modi s'acquistano i Beneficii: 1. Per la Collazione libera del Papa, o del Vescovo. 2. Per l' Elezione, e conferma susseguente del Prelato. 3. Per la Presentazione, ed Istituzione, o sia Elezione che siegue dal Superiore, quando il Beneficio è di Juspadronato. Il Juspadronato poi altro è il laicale, altro l' Ecclesiastico. Ed in ciò bisogna sapere, che se il padrone laico non presenta fra quattro mesi, e l' Ecclesiastico fra sei, la collazione si devolve al Prelato che dovea dare l' istituzione, come si ha dal *c. Quoniam, de Jurepatr.* e dal *cap. un. §. Verum eod. tit. in* 6. (*a*). E si noti che 'l tempo suddetto corre, ancorchè vi sia lite circa la presentazione; purchè la lite non sia tra 'l Padrone e 'l Vescovo, come dicono *Azor. Salm. ec.* dal *cit. c.*

(a) *Lib.* 4. *num.* 83. & 84. (b) *Num.* 88.

c. Quoniam. Può non però il Vescovo prorogare il detto termine per altri sei mesi, ma non più, come notano *Barbosa*, ed i *Salmat.* per lo *c.* 2. *de Confess. præb.* (*a*). Se sono presentati più d'uno dal padrone Laico, il Vescovo può eleggere chi vuole, perchè l'una e l'altra presentazione è valida; ma se il padrone Ecclesiastico dev'eleggere il primo presentato, per lo *c. cum authentice, de Jurepatr.* Se si fossero presentati più Soggetti da diversi padroni, allora se il padronato è Ecclesiastico, il Vescovo dee preferire il più degno, come si prova chiaramente dal *Trid. Sess.* 24. *c.* 18. dove dicesi così: *Episcopus ex dignis eligat digniorem quem Patronus ei præsentet*. S'intende qui per *Patronus* l'Ecclesiastico di cui si parla, e s'intende o uno o più che avessero il jus del padronato. E così hanno spiegata la mente del Concilio Sisto V. e la S. C. come portano i *Salm.* (*b*) con *Garzia*, *Barbos. ec.* Se poi il padronato è Laicale, basterà che 'l presentato sia idoneo; come dichiara il Concilio nello stesso luogo: *Quod si jus patronatus Laicorum fuerit, debeat præsentatus examinari, & non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti*. Onde allora il Vescovo deve ammettere colui che ha più voci; come dicono comunemente *Less. Busemb.* con *Layman*, e i *Salmat.* con *Sanch.* (*c*). E ciò corre senza dubbio anche per li Benefizi curati, di cui chiaramente parla il Concilio in detto luogo, checchè si dicano i *Salmaticesi*.

33. Ma veniamo al punto proposto, cioè a chi possano e debbano conferirsi i Beneficii. In ciò bisogna diciferarsi molti dubbi. Si dimanda per 1. Se tutti i Beneficii debbano conferirsi a' più degni? In quanto a' Cardinalati, e Vescovati è certo che debbono eleggersi i più degni, come consta dal *Trid.* *Sess.*

(a) *Lib.* 4. *n.* 90.
(b) *Tract.* 28. *c. un. Par.* 8. *n.* 291.
(c) *Less. c.* 34. *n.* 33. *& Salm. ibid. n.* 291.

Sess. 24. *c.* 1. e dalla Propos. 47. dannata da Innocenzo XI. E lo stesso corre per li Beneficii Curati, come si ha dal Concilio nel *cit. c.* 1. e nel *c.* 18. La maggior dignità si prende poi dal maggior utile della Chiesa, o de' Fedeli: ma *ceteris paribus* dee preferirsi il più santo, il più prudente al più dotto, come dice *S. Tommaso* (*a*): il più nobile, o più potente; l'originario, il più vecchio, il più povero, e'l Sacerdote a chi non è Sacerdote (*b*). Il dubbio è circa i Beneficii semplici, se pecca il Vescovo, eleggendo il meno degno. La prima sentenza di *Soto*, *Nav. Sa*, *Sanch. ec.* stimata probabile da' *Salmat. Carden. ec.* nega che pecchi (s' intende gravemente, perchè comunemente non lo scusano almeno da colpa veniale) mentre dicono che i Beneficii sono principalmente instituiti in utile della comunità; onde picciolo è il danno, se si preferisce, non già l'indegno, ma il degno al più degno. N'eccettuano solo i Canonicati, a cui stia annesso anche l'officio di Penitenziere, o d'Istruttore. Questa sentenza non la stimo probabile, ma stimo che certamente sia più probabile la contraria; la quale è anche più comune con S. *Tommaso* (*c*), *Lessio*, *Lugo*, *Castrop. Holzm. Croix*, *Ronc. Viva*, *Salm. ec.* La ragione si è, perchè i Beneficii, come comunemente i DD. dicono, non solo sono instituiti in utile della Chiesa, ma ancora (benchè meno principalmente) in premio de' meriti. Onde per due capi il Vescovo pecca gravemente conferendoli ai meno degni, 1. perchè offende la giustizia distributiva, atteso il diritto che vi hanno i più degni, poichè il Vescovo non è padrone, come parla *S. Tommaso*, ma semplice Distributore de' Beneficii; 2. per lo danno che cagiona alla sua Chiesa, mentre dove non si preferissero i più degni, pochi attende-

(a) *S. Tom.* 2. 2. *q.* 63. *ar.* 2.
(b) *Lib.* 4. *num.* 91. & 92.
(c) 2. 2. *q.* 73. *a.* 2. *ad* 1.

derebbero a rendersi più degni, e questo non è poco detrimento del ben comune (*a*). Limitano nondimeno *Nav. Soto*, *Less. Lugo*, *ec.* 1. se si posponesse il più degno per una o due volte a qualche beneficio semplice, ed anche a qualche Canonicato, ma che non avesse annessa giurisdizione, o funzione di gran momento. 2. Se la maggioranza della dignità fosse picciola. 3. Se 'l Beneficio fosse tenue. 4. Se si eleggesse alcuno della Famiglia del Fondatore, come dice *Tournely* con *Silvio*. Se l' Eletto dovesse tra breve rinunziare il Beneficio; *Holzman* con *Pichler* (*b*).

34. Si dimanda per 2. Se i padroni sono anch' essi tenuti a presentare i più degni? In quanto a' Beneficii Curati, è certo che i padroni Ecclesiastici, ed i padroni de' Vescovi (che sono i monarchi) a ciò sono obbligati, come dichiarò il Trident. *Sess.* 24. *cap.* 1. *cap.* 18. E lo stesso dee senza dubbio tenersi con *Lugo*, *Sanch. Croix*, *Viva*, *Roncaglia*, *Salm. ec.* in quanto a tutti i Beneficii Curati, mentre il Concilio nel citato *c.* 1. dice che qualunque padrone dee presentare alle cure sempre i più degni. E ciò si conferma dalla detta Propos. 47. dannata da Innocenzo XI. dove si parla di qualunque cura. Se poi il Beneficio è semplice, conforme abbiam detto esser più probabilmente obbligati i Vescovi ad eleggere i più degni, così diciamo de' padroni che debbono presentarli. N' eccettua *Lugo* solamente coloro che provvedono le capellanie, contro *Azor. Molina*, e *Vasq.* che ciò permettono a' soli fondatori (*c*). Si dimanda per 3. Se anche le rinunzie de' Beneficii debbon farsi a' più degni? Qui vi sono molte diverse sentenze, che si possono osservare nell' opera (*d*); ma la più equa sembrami quella del *Card. de-Lugo*, il quale dice che in ciò la ragion della colpa dee misurarsi dal danno che di tal

(a) *L.* 4. *n.* 95. (b) *Num.* 96.
(c) *Num.* 97. (d) *Num.* 98.

tal rinunzia ne avverrebbe alla Chiesa; onde poi conclude, che di rado son lecite le rinunzie de' Beneficii Curati, e specialmente de' Vescovadi, perchè queste ordinariamente si fanno col peso della pensione, e perciò non si fanno con tanta inquisizione de' meriti (*a*).

35. Si domanda per 4. Se peccano gravemente i religiosi ch' eleggono i meno degni alle prelature? Lo negano alcuni pochi: ma comunissimamente e giustamente l'affermano *Lugo*, *Viva*, *Croix*, *Ron. Salmat. ec.* perchè i Prelati parimente che i Vescovi debbon attendere al bene della Comunità; ed i meno degni facilmente diventano indegni, perchè meno diligentemente attendono a mantener l' osservanza (*b*).

36. Si dimanda per 5. Se l' elezione del meno degno sia valida, quando il Beneficio è Curato? Lo negano *Sanch. Castrop. Salm. ec.* Ma più probabilmente l' affermano *Lugo*, *Filliuc. Vasq. Holz. Anacl. Croix*, *ec.* E si prova dalla Bolla di S. Pio V. dove, sebbene concedesi l'appellazione al digniore, nondimeno ivi si dichiara che l' appellazione non già impedisce che si eseguisca l' elezione fatta del meno degno, dunque si ha per valida: Nè osta ciò che si dice nel Trid. (*Sess.* 24. *c.* 18.): *Provisiones præter supradictas formas factæ subreptitiæ censeantur*. Poichè per *formas*, non s' intende l' elezione, come vogliono i contrarii, ma propriamente il rito prescritto nella collazione delle Cure, cioè l' editto, il concorso, e l' esame (*c*).

37. Si dimanda per 6. Se chi elegge al Beneficio il meno degno sia tenuto alla restituzione? Anche parlando de' Beneficii semplici che si provedono senza concorso l' affermano *Silv. Gaet. Bann.* i *Sal.* ed altri de' quali alcuni dicono che la restituzione del danno si deve al solo digniore. Altri tengono

che

(a) *Lib.* 4. *n.* 98.
(b) *L.* 4. *n.* 100. & 101. (c) *N.* 103.

che si deve anche alla Chiesa. Ma più comunemente *Cano*, *Nav. Tol. Less. Sanch. Lugo*, *Castrop. Croix* lo scusano dalla restituzione così al digniore, il quale non ha alcun diritto rigoroso sopra i Beneficii, che principalmente sono instituiti per lo bene pubblico, e meno principalmente in premio de' meriti: come alla Chiesa, la quale non intende d'obbligare gli elettori, se non solo a non eleggere gli indegni (nel qual caso certamente sarebbon tenuti di restituire alla Chiesa il danno). E questa sentenza la stimiamo più probabile, e per ciò che si è detto al *capo I. n.* 20. e al *capo. X. n.* 55. dove si disse, che il possessore di buona fede non è tenuto a restituire, sempre che non è certo del suo debito (*a*). E perciò parimente non è tenuto a niente chi senza frode distoglie il Vescovo dal conferire il Beneficio al digniore, come dicemmo al citato *c. X. n.* 64. (*b*). Ma il maggior dubbio si è, quando il Beneficio si provede per concorso, sia tenuto l'elettore ch'elegge il meno degno, di restituire il danno al digniore? E' comunissima la sentenza affermativa con *Sanch. Tourn. Less. Lugo*, *Castr. Holz. Croix*, *ec.* perchè il digniore per ragion del concorso acquista vero jus al Beneficio, per lo patto che allora v'interviene tra l'elettore e i concorrenti, il quale patto (come dicono) bastantemente si spiega nell'editto. Ciò non ostante anche scusano l'elettore non già dal peccato, ma dalla restituzione *Soto*, *Navar. Ledesm. Henr.* ed altri; dicendo che il patto che si suppone, non è patto rigoroso che obblighi per giustizia commutativa, ma più presto una spiegazione dell'obbligo che ha il Vescovo secondo la giustizia distributiva (di preferire il più degno), la quale non obbliga a restituzione. Questa seconda sentenza io non m'avanzo ad approvarla per probabile, ma neppure ardisco di dannar-

la

(a) *Lib.* 4. *num.* 106. & 107.
(b) *Vide num.* 108.

là per improbabile, mentre non saprei affermare per certo che il patto mentovato obblighi strettamente per giustizia commutativa: e se veramente non constasse di tal patto, non sarebbe certo l'obbligo di restituire. Del resto gli stessi DD. contrarii, come *Sanch. Lugo*, *Ronc.* e *Garzia* scusano da ogni restituzione, se l'eccesso della dignità fosse piccolo (*a*).

38. Si dimanda per 7. Se pecchi il degno, concorrendo con altri che stima più degni di se. Lo negano *Less. Soto*, *Azor. Gaet. Vasq. Salm. ec.* probabilmente, poichè questa par che sia la mente della stessa Chiesa, che concorrano tutti i degni, altrimenti se a' soli digniori fosse lecito il concorrere, pochi concorrerebbero, e forse gli stessi digniori atterriti dallo scrupolo se ne asterrebbero, e ciò ridonderebbe in danno della Chiesa. All'incontro l'affermano *Sanchez*, *Castropalao*, *Navarro*, *Lugo*, *ec.* sempre, che il degno certamente conoscesse che l'altro è più degno di se, perchè se mai fosse poi eletto, già egli sarebbe sausa di tale ingiusta elezione. Speculativamente parlando questa seconda sentenza sembra più probabile: ma in pratica par che non possa mai aver luogo, mentre in niun caso il degno può esser certo che il Vescovo non abbia qualche ragione, a lui nascosta, d'escluder l'altro ch'egli reputa più degno (*b*). Ma qui occorre l'altro dubbio, se questo degno conoscendo certamente che l'altro è più degno, pecchi se accetta il Beneficio, e sia tenuto alla restituzione del danno? L'affermano *Nav.* e *Castrop.* Ma *Soto*, *Sanchez*, *Turrian. Salmat. ec.* più probabilmente dicono, che nè pecca, nè è tenuto alla restituzione. Non pecca, perchè accettando il Beneficio non già coopera all'ingiusta elezione, come suppongono i contrarii: mentre il Vescovo avendocelo già conferito, già ha consumato il suo peccato, onde si ha per acciden-

(a) *Lib. 4. num.* 109. (b) *Lib. 4. num.* 119.

dente ch' egli poi l' accetti o no. Nè è tenuto alla restituzione; perchè, fatta la provista al meno degno, ella è ben valida (come già dimostrammo al *n.* 36.) onde il Beneficio non è più tra' beni comuni, e perciò il digniore non v' ha più diritto. E di questa sentenza è anche *S. Tommaso* (*a*), il quale parlando de' Vescovati, dice che l' elettore è obbligato a preferire il migliore; ma parlando poi dell' eletto dice: *Non requiritur ut reputet se aliis meliorem, sed sufficit quod nihil in se inveniat per quod illicitum ei reddatur assumere prælationis officium*. Tanto più che niuno, come poco anzi dicemmo, può esser certo che la sua elezione sia ingiusta (*b*).

39. Si dimanda per 8. Se peccano gli esaminatori, non denunziando al Vescovo quale sia tra gli esaminati il più degno? Lo negano *Lugo*, *Castrop. Croix*, *ec.* dicendo ch' essi ben soddisfanno con far noti solamente al Vescovo coloro che sono idonei, mentre al solo Vescovo spetta il dichiarare poi chi sia il più degno. Ma più probabilmente e più comunemente l' affermano *Azorio*, *Roncaglia*, *Diana*, *Salm. ec.* perchè sebbene il giudizio s' appartiene al solo Vescovo, non però a questo fine il Concilio ha instituito il concorso, e gli esaminatori, acciocchè essi propongano il più degno, e così il Vescovo possa meglio giudicare ed eleggere (*c*).

Gli esaminatori poi debbon giurare di esser fedeli nel loro officio, dal Trident. *Sess.* 24. *c.* 18. *de Ref.* Altrimenti il concorso è nullo per decreto della Sacr. Congr. del Conc. a' 2. Dec. 1628.

40. Si dimanda per 9. Se possano mai conferirsi lecitamente più Beneficii alla stessa persona? Ma qui prima bisogna distinguere i Beneficii compatibili dagli incompatibili. *I Compatibili* sono tutti i sempli-

ci,

(a) 2. 2. *q.* 185. *art.* 1.
(b) *Vide hæc & alia cit. n.* 110. *v. Dub.* 2. *præsertim in Edit. Venet.* (c) *Lib.* 4. *num.* 111.

ci, che non richiedono residenza. Gl' *incompatibili* poi altri son di primo genere, altri di secondo. Gli incompatibili di *primo genere* son tutti i Beneficii doppi notati al principio al *n.* 31. cioè primieramente tutti i Beneficii Curati, e quelli che sono uniformi *sub eodem tecto*, cioè che convengono alle stesse funzioni nel medesimo luogo e tempo; di più tutte le dignità, personati, ed Offici Ecclesiastici, che ivi notammò. Gl' incompatibili poi di *secondo genere* sono i Canonicati, e tutti gli altri Beneficii che richiedono residenza. Ma qui prima di venire al punto, è bene avvertire che se alcuno riceve due Beneficii incompatibili, ricevuto che ha il secondo, *de jure* già vaca il primo; e s' egli presume di tenere l' uno, e l' altro *ipso facto* vien privato d' ambedue, come si ha dal Trident. *Sess.* 7. *c.* 4. *Sess.* 24. *c.* 1. & 17. Questo è certo per i Beneficii incompatibili di primo genere: si dubita se lo stesso corre per gli altri di secondo genere. L' affermano il *Continuat. di Spor.* e i *Salm.* (*a*) con *Azor. Gonzalez*, *Fagnan. ec.* E lo provano dallo stesso Concilio ne' luoghi citati, e da una dichiarazione fatta dalla S. C. e lo stesso dicono i *Salm.* con altri anche de' Beneficii semplici ancorchè non richiedono residenza (*b*). Nulladimeno *Laym. Busemb.* ed altri appresso i *Salm.* lo negano con *Nav.* il quale dice che non consta di detta dichiarazione, ed in quanto al Tridentino rispondono che il Concilio nel secondo luogo, dove solamente parla della vocazione, parla de' soli Beneficii Curati, ma non degli altri (*c*). Ma, come dicono gli stessi *Salm.* ed *Abelly*, il Papa ben può in ciò dispensare, ma solo nel caso di evidente necessità o utilità, altrimenti (come tengono il *Bellarm. Panorm. Tol. Salm. ec.*) chi ricevesse più Beneficii di tal sorta, anche col-

(a) *Tract.* 28. *de Benefic. n.* 664.
(b) *Vide Opus nostrum l.* 4. *n.* 118. *v. Quaer.*
(c) *Lib.* 4. *num.* 116.

colla dispensa del Papa, non sarebbe sicuro in coscienza (*a*).

41. Del resto la pluralità de' Beneficii, anche semplici, ella è certamente proibita da' Canoni, purchè il primo Beneficio basti alla sostentazione, come ha dichiarato il Trid. *Sess.* 24. *c.* 17. dove si dice così: *Mandat, ut unum tantum Beneficium singulis conferatur. Quod si unum non sufficiat ad sustentationem, liceat aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri.* Ma il maggior dubbio che qui si fa, è, se la pluralità anche de' semplici sia vietata, non solo dalla legge Canonica, ma ancora dalla divina. Altri assolutamente lo negano, come *Innoc. Lugo*, *Filliuc. Val. ec.* Altri assolutamente l'affermano, come *Panorm.* e *Tourn.* con altri, e specialmente col *Bellar.* il quale tiene che il Papa non può dispensarvi senza urgentissima causa; e ciò sì perchè non può uno sufficientemente servire a due Chiese; sì perchè questa si presume essere stata la volontà de' fondatori, che ciascuno non abbia cura che d'una sola Chiesa. Ma la sentenza comune che dee tenersi con *S. Tommaso* (*b*) seguitato da *Azor. Laym. Less. Abely*, *Holzm. Salm. ec.* dice che la pluralità de' Beneficii è veramente illecita, anche per legge naturale, sicchè essi neppure colla dispensa del Papa posson lecitamente ritenersi, quando uno basta alla sostentazione. E ciò non tanto per la prima, quanto per la seconda ragione addotta; ed anche, perchè altrimenti si pervertirebbe l'ordine Ecclesiastico, per gl'inconvenienti notati da Giovanni XXII. nell'*Estrav. Execrabilis*, *de Præbend.* cioè, che permettendosi la pluralità, taluno ne avrà de' superflui, e gli altri forse più meritevoli di lui anderan mendicando: di più; che quando le Chiese non hanno Rettor particolare, facilmente man-

(a) *Lib.* 4. *n.* 116. *v. Præterea.*
(b) *Quodlibet* 9. *articulo* 25.

manca loro il dovuto onore, o comodo: di più, che chi ha più Beneficii, non può attender come deve a difendere i diritti di ciascheduno: di più, perchè colla copia delle rendite si fomenta la cupidigia e il lusso. Nulladimeno diciamo colla medesima sentenza, che ciò non è talmente illecito che il Papa per giuste cause non possa dispensarvi (*a*). Queste cause poi sono I. La *necessità*, cioè come *S. Tommaso* insegna (*b*), *si sit necessitas in pluribus Ecclesiis ejus obsequio*. II. L'*utilità*, se il Beneficiato può meglio esso solo, benchè assente, giovare colla sua autorità, dottrina, o prudenza, che altri presente, come dice lo stesso Angelico nel luogo citato: *Ipse possit plus deservire Ecclesiæ, & tantundem absens quam alius præsens*. III. La *prerogativa de' meriti*, cioè di coloro che giovano alla Chiesa colla dottrina, coll'istruire, o collo scrivere, dicendosi nel *c. de multa*. §. *fin. de Præbend.* così: *Nullus plures dignitates aut personatus habere præsumat. Circa sublimes tamen, & litteratas personas, quæ majoribus beneficiis sunt honorandæ, &c.*

§. II.

Della qualità, e degli obblighi de Beneficiati; ed in quanti modi si perdono i Beneficii.

Qualità de' Beneficiati. Dell'intenzione di prendere l'ordine fra l'anno ec. 42. Chi riceve la Parrocchia con animo dubbio, o condizionato. 43. Chi riceve il Beneficio con animo di lasciarlo. 44. Obblighi de' Beneficiati. In quanto a' frutti ec. Se può vivere di quelli. 45. A chi dee dispensare i superflui. 46. Se a' poveri del luogo.

(a) *Libro 4. num. 111.*
(b) *Cit. articulo 25.*

go. 47. *Se a' parenti*. 48. *Se il pensionario è tenuto a dispensare il superfluo*. 49. *Della residenza de' canonici*. 50. *Pena de' non residenti*. 51. *Cause scusanti, e I. Dell' infermità*. 52. *II. Della necessità*. 53. *Se lo scomunicato, ec.* 54. *Se l'irregolare, ec.* 55. *III. Dell' utilità. Di chi assiste ec. Del penitenziere, e del teologo*. 56. *Degli esaminatori, visitatori ec.* 57. *In quanti modi si perdono i Beneficii; specialmente per la rinunzia, e per la legge, precisamente, se v' è simonia*. 58. *Delle pensioni*. 59. *Quali arti ed officii si vietano a' cherici*. 60. *Dell' alienazione de' beni Ecclesiastici*. 61. *Delle solennità richieste*. 62.

42. **P**arlando in primo luogo delle qualità, il Beneficiato dev' esser cherico almeno di prima tonsura. Di più dev' essere non illegittimo (col quale nondimeno può il Vescovo dispensare agli ordini minori, e al Beneficio semplice). Di più non irregolare, non facinoroso, nè scomunicato. Di più che abbia la scienza competente; e l' età legittima, cioè per lo Beneficio semplice l' anno 14. (e basta cominciato, secondo la comune, colla Dichiaraz. della S. C. appr. *Fagn. in c. Super de Præbend. num.* 15.); per quello poi che richiede l' ordine del suddiaconato, l' anno 21. principiato; per quello che richiede il Diaconato, l' anno 22. per quello che richiede il Sacerdozio, l'anno 24. per lo Beneficio Curato si richiede l' anno 25. incominciato, come si ha dal *c. licet* 24. *de Elect. in* 6. Per lo Vescovado finalmente si ricerca l' anno 30. compito dal *c. Cum in cunctis* 7. *eod. tit.* Si noti qui di più che nelle Cattedrali per le dignità che non richiedono il sacerdozio vi bisogna l'anno 22. principiato; ma questo non si ricerca nelle Collegiate, secondo il Decreto della S. C. appresso *Fagnano* nel citato *c.* 7. *de Elect.* Questi Beneficiati poi son tenuti tra quell' anno a prender l' ordine sagro; e se mancasse una sola ora, la provista del Benefi-

cio

cio sarebbe nulla, e non potrebbe ritenerlo il Beneficiato, purchè non l'avesse prescritto in buona fede per tre anni, come dicono *Less.* e *Busemb.* (*a*). Chi dunque prende il Beneficio, a cui sta annesso l'ordine sagro, è tenuto ad aver intenzione di ordinarsi fra l'anno. E se il Beneficio è Curato, chi non ha l'animo di prendere il sacerdozio, non solo pecca mortalmente, com'è certo, ma di più è privato *ipso jure* del Beneficio, sicchè resta obbligato a restituire tutti i frutti esatti; eccetto che se dentro l'anno mutasse intenzione; come ben dicono *Less. Nav. Sanch.* ed i *Salmat.* (contra *Soto*, e *Tol.*) e come chiaramente si ha dal *c. Commissa*, *de Elec. in* 6. dicendosi ivi: *Nisi voluntate mutata promotus fuerit, &c.* Può nondimeno in ciò dispensare il Vescovo si no a' 7. anni, acciò il Beneficiato attenda agli studi, sostituendo fra tanto un Vicario al suo Beneficio (*b*). Ma ciò deve intendersi (come dice *Laym.*) che non possa concedersi tale dispensa senza necessità grave, o grande utilità della Chiesa, come appare dal *c. Cum ex eo de Elect. in* 6.

43. Qui si dubita per 1. Se pecca gravemente, e sia tenuto a restituire i frutti chi riceve il Beneficio Curato con animo dubbio, o condizionato di prendere il sacerdozio tra l'anno? Vi sono diverse sentenze. Altri lo negano assolutamente, altri l'affermano, se l'animo è dubbio, ma s'è condizionato anche lo negano, perchè l'animo condizionato (come dicono) è vero animo; così *Less. Sanch. Salm. ec.* Ma noi l'affermiamo con *Soto*, *Azor.* e *Conc.* o l'animo sia dubbio, o condizionato; perchè sempre che manca l'animo assoluto di ricevere il sacerdozio, sempre v'è la fraude, per la quale il testo nel *cit. c. Commissa*, obbliga a restituire i frutti, dicendosi ivi: *Teneris ad restitutionem fructuum, cum eos receperis fraudulenter.* Del resto ciò non im-

(a) *Lib.* 4. *num.* 112.
(b) *Lib.* 4. *num.* 112.

impedisce che il Beneficiato, dopo che ha ricevuto il Beneficio, coll'animo assoluto, non possa indi lasciarlo mutando intenzione (*a*).

44. Si dubita per 2. Se chi riceve un Beneficio semplice, pecchi accettandolo con intenzione di lasciarlo appresso? E' certo (come già di sopra s'è accordato) che pecca gravemente, se al Beneficio vi sta annesso l'ordine sagro, e quegli non intende d'ordinarsi: così comunemente *Castr. Sanch. Salm. Busemb. ec* Ma il dubbio è, se quando al Beneficio non v'è annesso l'ordine, pecchi chi lo riceve con animo di rinunziarlo, e poi d'ammogliarsi? L'affermano *Toledo*, *Less.* ed i *Salm.* dicendo che ciò sarebbe un grave disordine. Altri all'incontro, come *Castrop.* e *Garz.* lo scusano da ogni colpa. Ma altri più comunemente, come *Sanch. Nav. Laym. Vasa*, e *Busemb.* dicono che pecca solo venialmente, non riconoscendovi in ciò un disordine così grave che induca peccato mortale. E questa sentenza parmi più probabile, almeno per la massima di *S. Antonino*, ricavata da *S. Tommaso*, che niun difetto dee condannarsi di colpa grave, se un'evidente ragione non lo persuade (*b*). Le parole di *S. Anton.* si son riferite al *cap. III. n.* 52.

45. Parlando poi in secondo luogo degli obblighi de' Beneficiati, questi sono molti. V'è l'obbligo di portare l'abito e tonsura, l'obbligo di recitare l'officio, e di restituire i frutti omettendolo, ma di questi se ne parlerà nell'*Esame degli Ordinandi* nella *II. Appendice* del *Tom. IV.* dal *n.* 60. e dal *n.* 84. Resta solo qui a discifrarsi l'obbligo di ben amministrare i frutti de' Beneficii, e l'obbligo della residenza. Ed in quanto all'amministrazione de' frutti, si noti per 1. esser certo (checchè si dicano alcuni AA. i quali par che amino più il rigore, che la ragione) che il Beneficiato ben può vivere con essi, ancorchè avesse beni propri, così comunemente *Fagnan.*

(a) *Lib.* 4. *n.* 114. (b) *N.* 115. *Q.* 1.

gnan. Habert, Petroc. Anacl. Holzm. ed altri con *S. Tommaso* (*a*); essendo giusto che viva dell'altare chi serve all'altare. *Quis militat* (dice l'Apostolo) *suis stipendiis unquam?* Ma se ne deve eccettuare coll'Angelico il caso, in cui vi fosse alcun povero in grave necessità, o schiavo in mano de' barbari, perchè allora il Beneficiato, avendo già il superfluo al suo stato, è tenuto di sovvenirlo (*b*). Del resto fuori di tal caso, se il Cherico vivesse colle rendite proprie, ben può prendersi quel che spende dalle rendite del Beneficio, e disporne a suo arbitrio, come dicono *Less. Anacl.* ed altri (*c*).

46. Si noti per 2. che se i frutti del Beneficio superano il sostentamento del Cherico, anch'è certo ch' egli è tenuto o dispensarli a' poveri, o pure impiegarli in altro uso pio, come ammettono comunemente i DD. mentre dal Tridentino altro non si ordina se non che i Beneficiati non li dissipino, ma li applichino in opere pie. Ma in ciò anche dev' eccettuarsi con *Lugo*, e *Lessio* il caso se vi fossero poveri in grave necessità: de' quali poveri dice il *P. Viva*, che i Vescovi e Parrochi son tenuti di più a cercarne la notizia (*d*). Ma non essendovi poveri di tal fatta, dice *Holzm.* con *S. Tommaso* (*e*), ed altri, che può il Beneficiato benanche riserbare i frutti in avvenire a bene della Chiesa, o de' poveri futuri (*f*).

47. Si noti per 3. non esservi obbligo di preferire i poveri del luogo, come dicono i DD. comunemente, mentre i Canoni parlano generalmente di poveri. Limitano ciò i *Salm.* ed *Holzm.* se nel paese vi fossero poveri in estrema o grave necessità; ma questa limitazione più comunemente vien negata da *Molina*, *Azor.* e *Bon.* con *Navar.* Purchè (deve inten-

(a) 2. 2. q. 185. a. 5. ad. 3.
(b) *Vide l.* 3. *n.* 491. *Q. V.*
(c) *Vide hæc & alia eod. n.* 491. *Q. I.*
(d) *Lib.* 3. *n.* 491. *Qu. I.*
(e) 2. 2. q. 185. a. 6. ad. 4.
(f) *Lib.* 3. *num.* 491. *Qu. IV.*

tendersi) i frutti diansi ad altri poveri egualmente bisognosi; e purchè non apparisca altra essere stata la volontà de' fondatori: ed aggiunge *Molina*, purchè altro non richiegga il ben comune della Diocesi, v. gr. se dovesse sovvenirsi qualche collegio povero di educandi (*a*).

48. Si noti per 4. che sotto nome di poveri vengono anche i parenti, se veramente son bisognosi in modo che non possan vivere secondo il loro stato; in che sta espresso anche nel Trident. *sess.* 25. *cap.* 1. E ciò corre quantunque vi fossero altri poveri più bisognosi, come dicono comunemente *Toledo*, *Molina*, e *Viva* (contro *Laym.*), perchè il sostentamento de' congiunti s'appartiene allo stato proprio dello stesso Beneficiato: che per ciò dicesi universalmente con *Azor. Castr. Tol.* e *Croix*, che il Cherico può liberamente de' frutti del Beneficio alimentare se, ed i suoi (*b*).

49. Si questiona se il pensionario è tenuto similmente di dare a' poveri i frutti della pensione, superflui al suo mantenimento? Altri come *Sanch. Molina*, *Salmat. ec.* distinguono secondo è la pensione, laicale, o ecclesiastica (siccome si spiegherà al *n.* 59.); lo negano s'è laicale; ma l'affermano s'è ecclesiastica, dicendo che allora la pensione passa colla stessa natura e peso de' frutti del Beneficio. Nulladimeno è abbastanza probabile la sentenza di *Lugo*, *Vasq. Covar. Azor. ec.* che universalmente lo negano; e così riferisce *Azor.* essere stato deciso dalla Ruota Romana: la ragion è, perchè essendovi già detratta la pensione da' frutti del Beneficio, già si trovano questi piamente impiegati, onde non v'è obbligo di doverli impiegare di nuovo in opere pie. E lo stesso dice *Manstrio* con *Bonac.* delle Commende de' Cavalieri di S. Giovanni, S. Giacomo, ec. ai quali Gregorio XIII. diè la facoltà di poterne te-

(a) *Lib. 3. num. 401. Qu. III.*
(b) *Ibidem Quæstione II.*

testare: ma in ciò contraddicono *Azor. Navar. ec.* (*a*). Se poi i Beneficiati sian tenuti alla restituzione, spendendo in usi vani i frutti del Beneficio, vedasi ciò che si disse al *capo X. n.* 6. *e* 7. dove si parlò insieme de' diversi peculii de' Cherici, e della loro facoltà in disporne. Si avverta qui solamente di più, che la materia grave in ciò dev'essere maggiore di quella del furto, come i DD. comunemente parlano: *Coninchio*, e *Castrop.* ricercano la terza, o almeno la quarta parte de' frutti del Beneficio; ma ciò, *Lugo*, *La-Croix*, *ec.* lo riprovano; e dicono che bastantemente è grave la vigesima parte, cioè il due per cento, se detta parte giunge a somma notabile (*b*).

50. In quanto poi alla residenza, della residenza de' Parrochi, e de' Vescovi già ne parlammo al *capo VII. numero* 14. *e seguenti*, ed al *numero* 62. e *seguenti*. Resta qui a parlare della residenza de' Canonici, circa la quale si noti per 1. che i Canonici, i quali hanno le porzioni nelle Cattedrali, o nelle Collegiate, questi hanno tre mesi dal Trid. *sess.* 24. *c.* 12. a potere star assenti, ed in questo tempo lucrano sì bene i frutti delle prebende, ma non già le distribuzioni; le quali (si avverta qui di passaggio) non possono rimettersi dagli altri consocii; *quavis remissione exclusa, his careant*, si dice nel Concilio nel luogo citato (*c*). Del resto in quanto ai frutti della prebenda per detti tre mesi, egli non li perde, benchè inutilmente, e senz'alcuna giusta causa il Canonico stesse assente, come molto probabilmente dicono *Sanch. Pelliz.* ed altri; mentre il Concilio senz'alcuna limitazione permette ai Canonici l'assentarsi per detto tempo. Si avverte nonperò che per Decreto della S. C. dal Concilio appresso *Giordano Pax* (*d*), i Canonici non possono stare assenti ne' me-

(a) *L.* 5. *n.* 491. *Qu. VI. e l.* 4. *n.* 139.
(b) *Lib.* 4. *num.* 184.
(c) *Vide l.* 3. *n.* 675. *Dubbio* 2.
(d) *Jord. Pax Elucurb. l.* 10. *tit.* 40. *n.* 73.

mesi conciliari fuori della Diocesi senza licenza del Vescovo. E qui si noti di più che i Vescovi non possono congiungere i tre mesi dell'anno antecedente con quelli del susseguente, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Ad universa* (*a*): ma ciò ben possono farlo i Canonici; purchè (dice il *P. Concina*) non vi sia scandalo, nè manchi il culto divino.

51. Ordina poi il Tridentino nello stesso luogo, che il Canonico, il quale manca alla residenza, oltre i tre mesi, nel primo anno sia privato della metà de' frutti; e se siegue a star assente, sia privato di tutti i frutti di quell'anno; e crescendo poi la contumacia, dice che si proceda secondo le Costituzioni, cioè alla privazione degli stessi Beneficii. Tiene *Bonac.* (*b*) che i Canonici assenti per il tempo dell' assenza non sieno privati *ipso facto* di detti frutti, dicendo che il Decreto del Concilio è penale, e perciò richiede la sentenza. Noi non dubitiamo che sia penale in quanto alla restituzione della metà de' frutti corrispondenti al tempo dell'assenza dopo i tre mesi conciliari, diciamo con i *Salm.* (*c*) che non possono esigersi o ritenersi; mentre nel Concilio si dice: *Privetur dimidia parte fructuum*, *quos ratione etiam præbendæ*, *&* (nota) *residentiæ fecit suos*. Se dunque il Canonico fa suoi i frutti per ragion della residenza, per conseguenza chi non risiede, non li fa suoi. E ciò l'ha spiegato poi più chiaramente Benedetto XIV. nel Breve (apposto già nel *Bollario*) spedito al Cardinal Delfino a' 29. di Gen. 1748. dove ha detto che i Canonici *non canentes in choro nullo pacto ex præbendis & distributionibus facere fructus suos*, *atque ideo restitutioni obnoxios esse*. Or se chi non canta non acquista i frutti, tanto meno chi non assiste al coro (*d*).

52.

(a) *Vide l. 4. n. 122. v. Insuper.*
(b) *Tomo 1. Dubbio 5. de' Onere Benef. ad resid. p. 3. n. 16. cum Macigno.* (c) *De Legib. c. 2. n. 63.*
(d) *Vide l. 3. n. 675. dub. 3. & l. 4. n. 129.*

52. Le cause poi che scusano totalmente i Canonici dall'assistenza al coro, sono tre; *Infirmitas*, *rationabilis corporis necessitas*, *& evidens Ecclesiæ utilitas*, come dicesi nel *c. un. de Cler. non resid. in* 6. Talmemte ch'essendovi queste cause, i Canonici non son privati nè de' frutti, nè delle distribuzioni. Scusa dunque per I. *l'infermità;* s'intende grave, o che probabilmente può farsi grave. Dal che sono scusati i vecchi, se non possono senza grave incomodo andare, o assistere al coro. I ciechi non però son tenuti d'assistere, se possono senza incomodo grave andare alla Chiesa, e così anche i sordi, i quali poi debbono supplire, recitando sotto voce la parte che non sentono (*a*).

53. Scusa per II. La *necessità del corpo*; col che s'intende scusare il timore d'ogni grave danno. Sono perciò scusati quei che prendon rimedi, o bagni, o vanno a guarirsi in aria più salubre (*b*); Qui si noti per 1. che se taluno è ingiustamente scomunicato, o sospeso, o pure se ingiustamente se gli nega l'assoluzione, e perciò non assiste al coro, questi non perde nè i frutti, nè le distribuzioni. Si noti per 2. che se la Chiesa fosse polluta, o interdetta, i Canonici ancorchè non assistano, lucrano gli uni e l'altre, purch'essi non avessero data causa all'interdetto, o alla violazione della Chiesa (*c*).

54. Qui si dubita per 1. Se lo scomunicato, anche assistendo al coro, sia *ipso jure* privato delle distribuzioni de' frutti? L'afferma il *P. Concina* con altri; ma non improbabilmente lo negano *Sanchez*, *Bon. Castr. Salm. ec.* perchè quantunque quegli pecchi assistendo, e meriti d'esserne privato, nondimeno una tale privazione *ipso facto* non si trova da alcuna legge imposta (*d*).

55.

(a) *Lib. 4. n. 130. D. 1. c. 2. & n. 163. Q. III.*
(b) *Lib. 4. n. 130. Dubbio 2.*
(c) *Ibidem v. Quando.*
(d) *L. 4. n. 130. v. Cum autem.*

55. Si dubita per 2. Se ne sia privato l'irregolare? Ma questo dubbio dipende da un altro, cioè se la collazione del Beneficio fatta all'irregolare sia per se invalida? Se l'irregolarità è incorsa dopo la collazione, è certo appresso tutti che no; sicchè allora il Canonico irregolare che assiste, non è privato nè dei frutti, nè delle distribuzioni. La questione è dunque, se sia nulla la provista, quando l'irregolarità s'è incorsa prima di quella? Lo negano *Castr. Ronc. Elbel*, *Salm. ec.* Ma più probabilmente l'affermano *Bonac. Tourn. Conc. Holzm.* ed altri comunissimamente. E si prova 1. dal *cap.* 1. *de Cler. pugn. in duello*, dove si dice che col Cherico irregolare si può dispensare, acciocchè riceva il Beneficio; dunque senza dispensa n'è incapace. Si prova per 2. dal Trident. *Sess.* 22. *c.* 4. dove dicesi: *Non fiat provisio nisi iis qui ætatem, & cæteras habilitates integre habent, alias irrita sit.* Nè vale a dire che qui s'intende delle abilità di legge naturale, non positiva; si risponde, che l'età certamente è di legge positiva, e perciò per Tò *cæteras inhabilitates* debbonsi intendere tutte le inabilità così di legge naturale, come positiva. Onde più probabilmente, anzi più veramente l'irregolare non può lucrare i frutti del Beneficio (*a*).

Scusa per III. *L'utilità della Chiesa:* s'intende purchè sia grave a giudizio del Vescovo, o del Capitolo: s'intende all'incontro non solo della Chiesa propria, ma anche della Chiesa universale, o della Diocesi, come comunissimamente, dicono *Conc.* ed i *Salm.* con *Pelliz. Castr. Bonac. ec.* contro *Holzm.* il quale non ammette il bene della Chiesa universale, ma irragionevolmente, mentre il bene di questa è più eccellente, e ridonda anche alla particolare. E perciò non è privato de' frutti, nè delle distribuzioni, 1. il Canonico che assiste in Roma; o appresso il Principe per difendere i diritti del Beneficio

(ma

(a) *L. cit. n.* 130. *v. Quæritur autem.*

(ma non già il diritto proprio al Beneficio): o ch' è mandato dal Capitolo per negozi della Chiesa, o mandato dal Vescovo in sua vece per visitare la Chiesa degli Apostoli, o pure se il Vescovo lo porta seco (potendone condurre anche due) alla detta visita: o pure s'è fatto Vicario Capitolare: se poi è fatto Vicario del Vescovo, lucrerà i frutti, ma non le distribuzioni (a). 2. Il Canonico Penitenziere nel mentre che si recita l'Officio, ed egli sente le Confessioni: Trident. *sess.* 24. *c.* 8. o pure aspetta nel confessionale chi viene a confessarsi; come dicono *Castrop. Bonac. Conc. Ronc. Salm. ec.* con una dichiarazione della S. C. E lo stesso dice probabilmente il *P. Concina* del Canonico che fosse sorrogato al Penitenziere, o d'altri che fossero mandati dal Vescovo ad aiutare il medesimo in tempo di gran concorso. Lo stesso dicono del Canonico Curato mentre esercita i suoi ministeri, *Castr. Salm.* e *Conc.* il quale ciò ammette (contro *Bonac.*) ancorchè la Chiesa di cui ha cura, fosse diversa, ma della stessa Diocesi. Il Canonico Teologo che in tempo dell'Officio insegna, o predica, o sta applicato alla predica da farsi (b).

57. Lucrano poi i frutti, ma non le distribuzioni (se non fosse altra consuetudine, come dicono *Pichler* e *Conc.*). 1. I Canonici Esaminatori, esaminando, mentre si recita l'Officio. 2. I Visitatori della Diocesi. 3. I due Canonici che il Vescovo può occupare in suo aiuto. 4. I Canonici che insegnano nelle Scuole (o pure studiano colla licenza del Vescovo per 5. anni) la Teologia, come si ha nel *cap. fin.* §. *Docentes de Magistris:* il che lo stendono comunemente i DD. con una dichiarazione della S. C. alla Grammatica, *Castrop. Conc. Ronc.* e i *Salmat.* i quali giustamente lo stendono ancora alla Logica, e Filosofia. E ciò corre anche per i Par-

(a) *L. 4. n. 103. v. III. Excusat.*
(b) *Ibidem v. Sic pariter.*

Parrochi che insegnano, ma non già che studiano, come dicono i medesimi autori (*a*).

58. Si noti per ultimo che in quattro modi si perdono i Beneficii: 1. Per la morte del beneficiato. 2. Per la sentenza del giudice. 3. Per la rinunzia. 4. Per la disposizione della legge. Ma circa questi due ultimi modi bisogna notare più cose. E in quanto alla rinunzia, o sia resignazione de' Beneficii, bisogna distinguere più sorte di rinunzie che vi sono. Altra è la rinunzia *espressa*, altra la *tacita*, v. gr. per la professione religiosa, e simile. Altra poi è la *pura*, senza alcun patto, o condizione; altra la *condizionata*, cioè fatta in favore d'alcuno. E questa può essere o *semplice*, o pure *qualificata*, cioè colla pensione, ovvero col patto di riavere il Beneficio, chiamato *jus regressus*. Acciocchè poi vaglia questa rinunzia condizionata, si ricercano molte cose. 1. Che il Beneficio sia già fatto dal resignante. 2. Che si faccia liberamente, non per minaccie, ec. 3. Che si faccia in mano del Papa, e dal Papa s' accetti; e se la rinunzia è pura, per esser valida, necessariamente dev' essere accettata almeno dal Collatore, come si ha dal *c. Admonet*, *de Renunc.* (*b*). 4. Che si accetti ancora dal resignatario. 5. Che si faccia colla clausula *Non aliter &c.* 6. Che vi sia il consenso de' padroni. 7. Che il rinunziante, s'è infermo, sopravviva alla rinunzia fatta, almeno per 20. giorni. 8. Che la rinunzia si pubblichi nella Corte Romana (*c*). Lo stesso poi che si dice della rinunzia, corre anche per la *permutazione de' Beneficii*. II. In quanto all' ultimo ch' è la disposizione della legge, in vigor di questa *ipso facto* si perdono i Beneficii per il matrimonio, per la professione religiosa, per l' accettazione d' un altro Beneficio incompatibile, come si disse al *n.* 40. Di più si

(a) *L. 4. n. 131. & 132.*
(b) *V. hæc & alia l. 3. n. 81.*
(c) *L. 4. n. 135. & 136.*

si perdono i Beneficii per il delitto di simonia, e specialmente per la simonia commessa dagli Esaminatori Sinodali de' Beneficii Curati; i quali, se ricevono qualche cosa a riguardo dell'esame, così essi, come quelli che han dato, si rendono inabili a ricevere alcun Beneficio in avvenire, e per il passato restano privati *ipso facto* di tutti i Beneficii che avevano, e ciò prima d'ogni sentenza, come sta espresso nel Trident. *sess.* 24. *cap.* 18. mentre dice il Concilio, che dalla detta simonia *absolvi nequant, nisi dimissis Beneficiis*. S'incorrre ancora la privazione de' Beneficii, anche prima ottenuti, per la collazione simoniaca di qualche Beneficio. Ma qui bisogna distinguere le diverse sorte di simonia; mentale, convenzionale, reale, e confidenziale. La *mentale* è quando alcuno dà il temporale con animo d'obbligare à rendere lo spirituale, o pure e *converso*, ma senza patto alcuno. La *convenzionale* è quando v'è il patto, ma da niuna delle parti eseguito; a queste due simonie non v'è alcuna pena. La *reale* poi è quando il patto si è già eseguito: ed a questa per la Bolla di S. Pio V. *Cum primum*, del 1566. oltre la scomunica Papale *ipso facto*, vi è la pena della nullità della collazione di quel Beneficio (in modo che per *l'Estrav.* di Pio IV. *In sublimi*, data a' 4. maggio 1565. il simoniaco, se non volesse lasciare il Beneficio, non può essere assoluto); e di più v'è la pena della privazione de' Beneficii prima ottenuti; e dell'inabilità a riceverne altri in avvenire: Ma secondo la sentenza più comune, e più probabile di *Navar. Suarez, Less. Sanch. Laym. Anacl. Ronc. Croix, ec.* le suddette pene non s'incorrono, se la simonia non è compita da amendue le parti; e questo è lo stile della Curia, come attestano *Navar.* ed altri (*a*). Ed ancorchè vi sia la simonia compita, le suddette ultime pene della privazione ed inabilità non s'incorrono se non

(a) *Vide lib.* 3. *n.* 116.

non dopo la sentenza condannatoria, come dicono comunissimamente *Ban. Castrop. Sanch. Laym. Fill. Salm. ec.* (*a*), poichè non si trova alcuna legge dove stiano imposte dette pene *ipso facto*. Nè osta la Bolla di S. Pio, perchè (come dicono i suddetti DD.) ella s'intende valere per il foro esterno, dicendosi ivi, *quicunque convictus fuerit*; almeno in tal senso è stata solamente ricevuta. La simonia *confidenziale* finalmente è quando alcuno rinunzia ad un altro il Beneficio col patto che quegli poi lo ceda o rinunzi a lui stesso, o ad un altro, o pure col peso di dargli certa parte de' frutti. Per questa simonia confidenziale vi sono le stesse pene, e di più per l' altra Bolla di S. Pio *Intolerabilis*; §. 3. basta che la simonia sia stata compita per una sola parte (*b*). Ma in quanto alla privazione de' Beneficii ottenuti, ed inabilità ad ottenerli, imposte espressamente nella Bolla citata *Cum primum*, vi bisogna almeno la sentenza declaratoria del delitto, come dicono probabilmente *Gaet. Less. Sanch. Castr. Soto, Mol. Salm. ec.* contro *Vasq. Bonac. ec.* (*c*). Si osservi anche ciò che si è detto al *capo IV. n.* 51. e 52.

59. E' bene qui di notare ancora alcune cose della pensione, di cui ne' numeri antecedenti s'è fatta menzione. La pensione è il jus d'esigere alcuna parte de' frutti del Beneficio alieno. Ella è di tre modi, temporale, spirituale, e media. La *temporale*, o sia *laicale* è quella che si dà a' secolari, o pure a' chierici, ma per qualche officio tutto temporale, v. g. di procuratore, avvocato, cantore ec. La *spirituale*, o sia *ecclesiastica* è quella che si dà per qualche titolo spirituale, come di predicatore, coadjutore del Parroco, ec. La *media* poi è quella che non si dà per officio spirituale, ma è fondata in qualche titolo spirituale, come quella che si dà per so-

(a) *Lib. 3. num.* 212.
(b) *Vide n.* 106. *in fin. Quær.* I.
(c) *Num.* 11. *Quæstione* III.

sostentamento al Parroco vecchio, al cherico povero, ec. (*a*): si noti per 1. che la pensione sul Beneficio, di qualunque sorta ella sia, dee designarsi dal Papa. Se poi il Vescovo possa assegnar le pensioni in certi casi necessari, v. g. per componer le liti, o per compensare l'ineguaglianza nella permutazione de' Beneficii, o per sovvenire alla povertà (come si è detto) d'alcun Cherico: altri l'ammettono con *Busemb.* per lo *cap.* 21. *de Præb. cap.* 3. *de Collus.* e *cap. Aquæductus*, *de Rer. permut.* Ma *Less.* ed i *Salmat.* lo negano, dicendo, che ciò è riserbato al solo Papa, secondo lo stile della Curia Romana, il quale fa legge (*b*). Si noti per 2. che la pensione dev'essere moderata, sì che non ecceda la terza parte della rendita del beneficio (*c*). Si noti per 3. che quando il Beneficio è padronato, si richiede già (come abbiam detto nel *n.* antecedente) il consenso del padrone per la rinunzia, quando è condizionata, ma non per la pensione, così *Lessio*, *Busemb.* ed altri (*d*). Si noti per 4. che il pensionario, se riceve la pensione come Cherico (non come laico), è obbligato per la Bolla di S. Pio V. a recitare l'officio della B. Vergine; ed omettendolo non fa suoi i frutti. Quelli nonperò che dicono l'officio maggiore, sono scusati da tal peso, ed i Cavalieri degli ordini militari soddisfanno colle Preci imposte dalla religione, com'è comune appresso i DD. (*e*).

60. Si noti di più (parlando de' Cherici in generale) per 1. che son vietate a' Cherici le arti vili, come di osti, di macellaio, o di giocolatore. E' vietato ancora il mestiere di chirurgo, dove vi è bisogno d'incisione, o adustione, purchè non vi manchi alcun altro idoneo (*f*). Ma ciò è vietato solamente a'

(a) *Libro* 4. *num.* 137.
(b) *Vide hæc & alia l.* 3. *n.* 74. *& seq.*
(c) *L.* 4. *n.* 138. *ad II.*
(d) *L.* 3. *n.* 73. *& l.* 4. *n.* 138. *ad II.*
(e) *L.* 3. *n.* 74. *v. Sed not. & l.* 4. *n.* 138. *ad IV.*
(f) *L.* 7. *n.* 384. *ad V.*

a' Cherici *in sacris*, come si ha dal *c. Sententiam. Ne Cler. vel Mon.* non già a' Beneficiati, come giustamente dicono *Bonac. Mol. Tourn. Pontas, ec.* (*a*). Per 2. Son vietati agli ordinati *in sacris*, ed a' Beneficiati gli offici di giudice in causa di sangue, ed anche nelle cause civili nel foro secolare: *c. Sed nec 4. Ne Cler. vel Mon.* e di avvocato nel foro secolare: *c. Multa 1. eod. tit. ec. Clerici de postul.* dove si vieta a' ministri dell'altare, Beneficiati, e Monaci: *In placitis sæcularibus disputare, excepta defensione orphanorum, aut viduarum*, come si dice in detto *cap. Multa*. E se n'eccettua ancora, se difendessero qualche causa propria, o de' consanguinei dentro il quarto grado, che non trovassero chi li difenda. I Cherici nonperò solamente *in minoribus* lecitamente posson patrocinare gli altri in ogni foro per le cause civili, ed anche i rei nelle criminali (*b*). Ed a' monaci anch'è permesso il patrocinare le cause del monastero colla licenza del Prelato; *c. Ex part. de postul.* Per 3. E' vietato ai Cherici il coabitare con donne, purchè non madre, sorella, o zia, o tale che con quella non vi sia alcun pericolo o scandalo. Di più il portar armi (se non fosse in viaggio, come dice *Busemb.* (*c*): l'andare a caccia clamorosa, vedasi ciò che si è detto al *cap. X. n. 72.* ed il negoziare, vedasi nello stesso *cap. n. 192. e seq.*

61. Si noti per ultimo, esser proibito a' Cherici, e religiosi l'alienazione de' beni ecclesiastici di qualunque luogo pio senza l'assenso pontificio, come si ha dall'*Estrav. Ambitiosa de Reb. Eccl. non al.* Sotto nome di *alienazione* viene anche il permutare, il dare in pegno, e il transigere, quando si rilascia parte. Sotto nome di *beni ecclesiastici* vengono gli stabili, i nomi de' debitori, l'annue rendite, i jus, e le servitù su i beni alieni, le greggie e

(a) *Lib. 7. num. 385.*
(b) *L. 4. n. 219.* (c) *N. 390.*

e gli armenti, gli alberi fruttiferi, e le gran somme donate a far compra di stabili, di più vengono i beni mobili preziosi che posson conservarsi, come librerie, gemme, vasi d'oro e d'argento. Sotto nome di *luogo pio* viene ogni luogo eretto con autorità del Vescovo, come sono i seminarii, spedali, e confraternite. Se nonperò vi fosse qualche feudo donato alla Chiesa con facoltà di alienarlo ad arbitrio dell'amministratore, ben questi può alienarlo senza l'assenso Pontificio, come probabilmente dicono *Armil. Bonac. Covar. Croix*, *ec.* poichè allora la facoltà si ha dal padrone della roba. Ma così all'incontro, se il padrone ne proibisce l'alienazione, non può alienarsi il fondo anche coll'assenso pontificio, se non sopravvenisse causa tale che facesse presumere anche il consenso del donante (*a*).

62. Le solennità poi richieste per l'alienazione de' beni ecclesiastici sono le seguenti; 1. La consulta comune. 2. Il consenso del Vescovo, o del capitolo, o del clero, o del prelato regolare; ed anche del padrone, se s'aliena qualche roba del Beneficio. 3. La sottoscrizione di essi consenzienti. 4. L'assenso del Papa, o della S. C. secondo il decreto di Urbano VIII. de' 7. di settembre 1524. Ma quando il prezzo fosse tenue, per lo *c. Terrulas*, 12. *q.* 2. si concede al Vescovo di dar licenza d'alienare. Si dubita poi quale sia il prezzo tenue: altri dicono esser la somma minore di cento ducati; ma *Delbene* colla comune (come dice *La-Croix*), e come si ricava dalla glossa del testo citato, dice esser la somma che non eccede 25. scudi aurei, che fanno 50. scudi romani. Soggiunge nonperò *Fagnan.* nel *cap. Nulli*, *de Reb. Eccl. &c. n.* 26. in ciò non esservi cosa di certo, ma la somma rimettersi all'arbitrio del giudice. E molti dicono che in caso di necessità, o di evidente utilità, il Vescovo può dar licenza per ogni alienazione (*b*); ma ciò si deve intende-

re,

(a) *Lib.* 4. *n.* 187. (b) *N.* 187. *Not. VI.*

re, quando non vi sia tempo di ricorrere alla S. C. Se poi le alienazioni fatte senza le solennità, ma con giusta causa, sieno non solo illecite, ma anche invalide; molti lo negano, ma altri più probabilmente con *Fagn.* l'affermano, specialmente se manca l'assenso pontificio. Dice *La-Croix* con molti altri, quando vi fosse la prescrizione di 30. o 40. anni, allora ben si presume esservi stato il suddetto assenso (*a*). Avvertasi che la locazione de' fondi ecclesiastici, se fruttificano in ogni anno, non può farsi oltre il triennio. Il Beneficiato nondimeno, come dicono comunemente, ben può affittare i beni del suo Beneficio per tutta la sua vita (*b*).

PUNTO III.

Dello stato, e degli offici d'alcune persone secolari.

§. I.

De' giudici, e degli scrivani.

De' giudici. Quando il giudice possa condannare, o inquirere, o diminuire la pena. E se colla scienza privata possa giudicare. 63. *e* 64. *Se può giudicare coll'opinione meno probabile.* 65. *Se può dividere col commissario lo stipendio; e se può ricever doni.* 66. *Se può ritenere il prezzo della sentenza ingiusta.* 67. *Degli scrivani.* 68.

63. In questo punto tralasciaremo di ponere molte cose che s'appartengono al foro; solamente qui noteremo quelle che spettano alla coscienza, e certe cose del foro più principali.

64. E I. Circa i giudici, si noti per 1. che il giu-

(a) *Lib. 4. n. 147. Sine autem.*
(b) *Ibidem. Not. VII.*

dice non può condannare alcun reo, senza che vi sia l'accusatore; eccetto che se il delitto fosse di lesa maestà, o di eresia: o pure se il reo fosse confesso in giudizio avanti due testimoni: o pure se il delitto fosse notorio, ove ne fosse fama pubblica, contestata almèno per due testimoni. Acciocchè non però possa il giudice inquirere, basta la sola fama, e bastano anche gl'indizi noti alla maggior parte del paese o del vicinato; e basta anche la semipiena prova, come un testimonio degno di fede (*a*). Si noti per 2. che il giudice inferiore non può diminuire la pena senza qualche urgente causa, come può diminuirla il supremo, sempre che v'è qualunque giusta causa (*b*). Si noti per 3. che se il giudice sa privatamente che alcuno è reo, ma giuridicamente quegli sia provato innocente, non può certamente condannarlo, secondo la sentenza comune con *S. Tommaso* (*c*), perch' essendo il giudice persona pubblica, dev' egli procedere *secundum allegata & probata*, cioè secondo la pubblica scienza, che si ha della causa. E così all'incontro dicono *Sanch.* i *Salmat.* ed altri collo stesso Angelico, che se taluno è provato reo, ma il giudice sa ch'è innocente, è tenuto il giudice a condannarlo. Nulladimeno quest' ultimo molto probabilmente lo negano *Silvest. Less. Nav. Tol. Bonac. Holz. Anacl. ec.* poichè il condannare l'innocente sembra cosa intrinsecamente mala; siccome serebbe se il giudice obbligasse una donna a coabitare con alcuno che privatamente sapesse non esser suo marito. Così va nelle pene corporali; ma nelle pene pecuniarie, ed in tutte le cause civili il giudice senza dubbio dee giudicare secondo quello che sta provato; *Less. Lugo, Bonac. Laym. ec.* mentre la repubblica per l'utile comune che vi è nel doversi giudicare secondo la pubblica scienza, ben può trasferire i dominii de' beni (*d*).

66.

(a) *L. 4. n. 199. e 200.* (b) *N. 205.*
(c) *2. 2. qu. 67. art. 1.* (d) *Libro 4. num. 208.*

66. Si noti per 4. La propos. 2. dannata da Innocenzo XI. che diceva: *Probabiliter existimo Judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem*. Giustamente fu ella dannata, perchè il giudice è tenuto a contribuire a ciascuno il suo jus, e certamente ha maggior jus quella parte, che ha per se maggior probabilità di ragioni. Quando poi la causa fosse egualmente probabile dall'una e dall'altra parte, se ella è civile, dee dividersi la roba; purchè la causa non fosse di alcun pupillo, vedova, luogo pio, o matrimonio, perchè allora questi debbono preferirsi. Se la causa poi è criminale, sempre dee favorirsi il reo, quando vi sono ragioni probabili in sua difesa (*a*). Ma si fa il dubbio, se nelle cause civili debba in dubbio favorirsi il reo che possiede la roba? E certo per 1. che dee favorirsi il possessore, se le ragioni sono eguali, così comunemente *Soto*, *Silvest. Mol.* e *Sanch.* con altri molti, per la *Reg.* 65. *de Reg. jur. in* 6. dove dicesi: *In pari delicto vel causa potior est conditio possidentis*. E' certo per 2. all'incontro che in dubbio così della proprietà, come del possesso, dee giudicarsi per chi ha ragioni più probabili a suo favore, come apparisce dalla dannazione della Propos. riferita di sopra. E' quando le ragioni fossero eguali; deve il giudice allora divider la roba, come si è detto, nè può allora ricever niente da alcuna delle parti, per far la sentenza a favore di quella, secondo l'altra Propos. 20. dannata da Aless. VII. (*b*). La difficoltà è, quando è probabile la ragione del possessore, ma è più probabile la ragione dell'attore. In questo caso dice *Tambur.* che dee giudicarsi a favor dell'attore; ma comunissimamente dicono il contrario *Card. Holz. Elb. Bon. Filguerra*, *Croix*, ed un dotto moderno asserisce questa esser scienza comune; perchè (come si è detto più volte, e special-

(a) *Lib.* 4. *num.* 210. *Quæstione I.*
(b) *Num.* 216. *v. Sed hinc.*

cialmente al *capo I. n.* 20.) il legittimo possesso dà un jus certo a ritener la roba, finchè non consta che quella non sia del possessore, ed allora il giudice favorendo col possessore giudica secondo l'opinione, non solo probabiliore, ma probabilissima, fondata nell'altra regola di legge (*Reg.* 11. *juris*) che dice: *Cum sunt partium jura obscura* (com'è appunto quando non v'è certezza per parte dell'attore), *potius favendum est reo quam actori* (*a*).

66. Si noti per 5. che non può il giudice dividere col commissario lo stipendio che al commissario spetta, poichè il giudice è tenuto per officio ad eleggere il commissario (*b*). Si noti per 6. che non può il giudice ricever doni dalle parti, e ciò è certo, se son doni di prezzo, chiamati dalle leggi *sportulæ*. Ma si dubita per 1. Se possa il giudice ricevere gli esculenti e poculenti, chiamati *xenia?* Molti l'ammettono con *Azor. Gaet. Silvest. Ang. Menoch.* appresso i *Salm.* (*c*) dalla *l. Solet.* §. *Non vero ff. de Offic. Proc.* e dal *cap. Statutum.* §. *Insuper*, *de Rescript. in* 6. dove si permette il ricevere gli esculenti spontaneamente oblati, purchè questi (come aggiunge la *glossa*) nè direttamente, nè indirettamente si cerchino. Ma lo negano i *Salmat. n.* 80. *Soto*, *Navarro*, *ec.* perchè in quanto alla *l. Solet*, ella è stata poi corretta nell'autentica al §. *Scriptum*, §. *Jusjurandum*. E in quanto al testo Canonico, dicono ch'egli corre solamente per li giudici Delegati Apostolici, ma questa risposta non persuade; mentre non sappiamo conoscere che differenza vi sia fra questi e gli altri giudici. E la ragione che adduce la *glossa* del testo per la prima sentenza non è disprezzabile: siccome (dice la *glossa*) non si stima simonia se il Prelato regolare riceve gratis qualche cosa da chi vuol esser ricevuto nel-

(a) *Lib.* 4. *num.* 219. *Quæstione* 11.
(b) *Num.* 217. *v. Certum.*
(c) *Salm. tract.* 29. *c.* 1. *n.* 74.

nella Religione, come si ha nel *cap. Dilectus 3o. de Simon. in fin.* dove dicesi: *Illud tamen gratanter recipi poterit, quod fuerit sine taxatione* (cioè del superiore) *gratis oblatum;* perchè non si suppone che il Prelato per una cosa gratuitamente offerta voglia vendere la ammissione alla religione; così non si suppone che per un tenue dono voglia il giudice fare una sentenza ingiusta. Questa opinione nell' opera l' abbiamo riprovata (*a*); ma facendo maggior riflessione, non sappiamo qui riprovarla. Almeno in ciò (come dice *de Lugo*) (*b*), non dee riprovarsi la consuetudine, dov' ella non si trova legittimamente proscritta. Non si dubita poi che i Vescovi nella visita delle diocesi ben possono ricevere le spese moderate del vitto, come si ha nel *c. Romana*, §. *Procur. de Censib. in* 6.

67. Si dubita per 2. se il giudice dopo aver fatta la sentenza ingiusta per lo danaro ricevuto dalla parte, sia tenuto a restituirlo in coscienza prima della condanna? Altri probabilmente l'affermano, come *Soto*, *Medina*, *ec.* Altri nondimeno, come *Lessio*, con *S. Anton. Nav.* e *Lugo*, con *Mol. Vasq. Rebell. ec.* (*c*) (ed i *Salm.* chiamano quest' opinione egualmente probabile) anche probabilmente lo negano, perchè secondo la legge naturale, posto ch' è l' opera mala promessa, giustamente se ne riceve il prezzo, come si disse al *capo X. n.* 123. Oppongono i contrarii la *l.* 26. *ff. de Verb. Obblig.* e la *l. Pacta* 6. *de Pactis* dove si dice: *Pacta contra leges, vel bonos mores nullam vim habent*, di più oppongono il *cap. Statutum* §. *Si quid de Rescript. in* 6. dove si comanda la restituzione del prezzo ricevuto, e ch' ella non possa rimettersi. Ma risponde *Lessio* che le suddette leggi, sebbene irritano i patti turpi, sì ch' essi non inducano alcun obbligo pri-

(a) *Libro* 4. *num.* 211.
(b) *Disp.* 37. *n.* 132. *v. Quarto*.
(c) *Lessio c.* 14. *n.* 56. *Lugo Disp.* 37. *n.* 134.

prima di porsi l'opera mala promessa, dopo non però che l'opera è posta, tolgono bensì a tali patti ogni azione in giudizio, ma non tolgono (almeno espressamente) l'obbligo naturale, nè irritano l'acquisto del prezzo. Ed ancorchè vi fosse legge, che comandasse la restituzione prima della condanna, almeno si richiederebbe la sentenza declaratoria, secondo quel che si disse al *capo II. n.* 25. (*a*).

68. II. Circa gli scrivani, intendendo di coloro ch'esaminano i testimonii, e notano gli atti giudiziari, e ne danno alle parti le copie autentiche: questi peccano, se alterano o diminuiscono le disposizioni, o tralasciano di esaminare qualche testimonio già prodotto: se occultano alle parti qualche scrittura già presentata, o ne negano la copia: se essendo perduta alcuna scrittura, ve ne suppongono un altra finta. Di più peccano, se esigono lo stipendio oltra la tassa. Dicono in ciò nondimeno *Lug. Turrian. Salm.* e *Coreglia* con *Molina* e *Diana*, che oggidì non peccano gli scrivani, se esigono qualche cosa oltre le tasse antiche, perchè oggi son cresciuti i prezzi delle robe, onde non basta per vivere quello stipendio, che anticamente bastava (*b*): e se la tassa antica oggi è ingiusta, dice *Coreglia* con *Sanch.* e *Macado*, che non obbliga neppure il giuramento di osservare la tassa. Del resto comunemente dicono tutti che lo scrivano oltre lo giusto prezzo non può ricevere altro dalle parti, anche per titolo di dono, perchè tali doni non sono mai spontanei, *Nav. Rodriq. Salm. ec.* Se non però facesse qualche fatica straordinaria, o con incomodo straordinario, ben può allora ricever qualche cosa di più. Se poi il commissario, andando a eseguire più commesse, possa esigere lo stipendio giornale da ciascun de' debitori, affermano *Lugo*, e *Less.* (*c*) a simiglianza del corriere che portando la lettera ad un

(a) *Vide l. 4. n.* 226. (b) N. 231.
(c) *Lugo de Just. D.* 37. *n.* 138. *Less. l.* 2. *c.* 24. *n.* 28.

un luogo per uno, può esigere la stessa mercede da un altro siccome si è detto al *capo X. n.* 108. Ma ciò lo negano *Sanch. Tanner*, *Diana*, *Salm.*, dicendo che il salario giornale non si dà al commissario per lo numero delle esecuzioni, ma per la sua opera di ciascun giorno; eccettochè se per lo numero delle esecuzioni la fatica fosse straordinaria (*a*). Ma perciò qui bisogna distinguere, perchè *Sanch.* ed i *Salmat.* parlano, quando al commissario sta tassato lo stipendio per impiego di ciascun giorno; ed allora certamente egli (come concede anche *Lugo*) non può esigere più di quello. Ma quando le commissioni fossero disparate; e fosse assegnato salario speciale per ogni commissione, giustamente dice allora *Lugo*, che può il commissario esigere più salarii secondo sono l'esecuzioni; e questo è quel che sente ancora *Lessio*.

§. II.

Degli Avvocati, e Procuratori.

Se i Monaci e Cherici possano far gli Avvocati. E quando l'Avvocato è tenuto a difendre. 69. *Quali cause può difendere, e per quale salario, ec.* 70. *Se la causa è ingiusta, ec. Se si conviene del salario in mezzo alla lite, o si pattuisce* de quotalitis. 71. *De' Procuratori se hanno l'Avvocato gratis. Se essi si offeriscono, ec.* 70.

69. Ed in primo luogo circa gli Avvocati si noti per 1. che a' Monaci ed a' Cherici in *sacris* è vietato il patrocinare altre cause che le proprie, o de' congiunti, o delle persone miserabili (vedi ciò che si è detto al *num.* 60.). Si noti per 2. che nelle cause criminali l'Avvocato può difender i rei anche col-

(a) *Lib.* 4. *n.* 217.

colpevoli, perchè il reo sempre può lecitamente procurare di evitar la sua pena, finchè non è condannato, o almeno convinto, ma nelle cause criminali che sono dubbie, non può l'Avvocato difendere gli Attori (*a*). Si noti per 3. che l'Avvocato è tenuto a patrocinare chi sta in estrema necessità, anche con suo incomodo grave, ma non gravissimo, quando non apparisce altro rimedio; *Sanch. Castrop. Salmat.* ed altri comunemente con *S. Tommaso* (*b*). Nelle necessità poi gravi anch'è tenuto a difendere i poveri, ma non con grave incomodo; s'intende, sempre ch'egli ha il superfluo al suo stato. Nelle necessità comuni basta che dia loro qualche cosa del superfluo (*c*).

70. Si noti per 4. che l'Avvocato certamente può difendere le cause egualmente probabili, o sieno degli attori, o de' rei, e trattandosi de' rei, anche le meno probabili. Il dubbio è, se possa patrocinare la causa dell'attore ch'egli conosce esser meno probabile? Altri lo negano, ma probabilmente colla più comune l'affermano *Lugo*, *Azor. Sanch. Busemb. ec.* perchè questa causa che all'avvocato allora pare meno probabile, può forse apparire al Giudice, o farsi appresso più probabile. E' tenuto non però allora di far nota al suo cliente la minore probabilità che tiene la sua causa (*d*). Si noti per 5. che se 'l prezzo del salario è già convenuto, e 'l cliente lascia di proseguire la lite, ben può l'avvocato pretendere l'intiero salario, come giustamente dicono i *Salm.* con *Sairo*, a simiglianza di quel che si disse de' servi al *Cap. VII. n. 7. ad 4.* Ciò nondimeno s'intende, purchè non sopravvenisse giusta causa di sospender la lite (*e*). Si noti per 6. che se l'avvocato conviene col cliente d'un salario annuale per tutte le di lui cause, ben può esigerlo, ancorchè

non

(a) *L. 4. n. 220.* (b) 2. 2. *q. 71. a.* 2.
(c) *N.* 221. (d) *Lib. 4. num. 222.*
(e) *Num. 225. v. Not. II.*

non occorresse alcuna lite; mentrechè se poi occorressero più liti, egli non può pretendere maggior prezzo purchè non vi fosse qualche fatica straordinaria. Se poi l'Avvocato stesse infermo per lungo tempo, nel mentre che già occorrono le cause, dev'egli almeno per quel tempo rimettere il salario (*a*).

71. Pecca l'Avvocato per 1. se difende o prosiegue a difendere una causa certamente ingiusta in quanto alla proprietà, quantunque fosse giusta in quanto al possesso, perchè conforme il reo non può allora ritener la roba, così egli non può difenderlo. Se poi la causa è ingiusta, è tenuto l'Avvocato a restituire i danni così alla parte contraria, come al suo cliente, se a costui era ignota l'ingiustizia. E perciò è obbligato prima di prender la causa a bene esaminarla, ed a far nota al cliente la qualità, e lo stato di quella (*b*). Pecca per 2. se conviene del prezzo, mentre si sta facendo la lite, come si ha dal *c. Infames* 3. *q.* 7. Egli dee convenire del salario o prima o dopo, perchè convenendo in mezzo alla lite, facilmente può esser costretto il cliente a contentarsi d'un prezzo esorbitante. Se non però il salario fosse certamente giusto i *Salmat.* con *Navarro* non sanno condannarlo (*c*). Tanto più pecca l'Avvocato, se pattuisce *de quota parte litis*, v. g. della terza o quarta parte, se la lite si vince per la *l. Sumtus ff. de Pactis*, e *l. Litem, C. de Procur.* Poichè allora v'è il pericolo d'impiegarsi a vincere o per *fas* o per *nefas*. Ma se 'l prezzo fosse anche certamente giusto, neppure lo condannano alla restituzione *Lugo, Nav. Laym. Fill. Sanch.* con *Henriquez*, poichè dicono che per lo patto, non sarà tenuto già allora il cliente a pagare il prezzo convenuto, perchè tal patto è riprovato dalle leggi; ma non perciò sarà tenuto l'Avvocato a restituire il ricevuto (*d*). Pec-

ca

(a) *Lib.* 4. *n.* 225. *Not. III.* (b) *L.* 4. *n.* 223.
(c) *N.* 224. (d) *L.* 4. *Ibid. v. nec licet.*

ca per 3. se prende cause più di quelle a cui può competentemente attendere, se non lo fa noto a' clienti. Pecca per 4. se rivela alla parte contraria i segreti della parte che difende, purchè (alcuni limitano) altrimenti l'altra parte non dovesse patirne ingiustamente grave danno; ma questa limitazione altri non l'ammettono con *S. Tommaso* (*a*). Pecca per 5. se si serve di cavillazioni, o dilazioni incompetenti. Dice nondimeno su ciò *Sanch.* (*b*) con *Silvest. Armil. Covar. Tabiena*, *ec.* che se la sua causa è manifestamente giusta, purchè non alleghi niuna cosa falsa, ben può servirsi di *cavillazioni* (meglio direi di mendicate dilazioni) per ovviare all'ingiuste cavillazioni del contrario, cita anche *S. Tommaso* (*c*), il quale dice così: *Advocato licet prudenter occultare ea, quibus impediri posset processus ejus*. Se poi la causa non fosse manifestamente, ma solo probabilmente giusta, io non saprei come permettere le dilazioni impertinenti, delle quali alcuni indifferentemente si servono, chiamandole *Governo di causa*, se non nel solo caso, che probabilmente si temesse dell'ingiustizia della sentenza, per esservi qualche Giudice troppo appassionato per rispetti umani a favore della parte contraria.

72. II. Circa i Procuratori si noti per 1. che se il Procuratore ha l'Avvocato, o Scrivano, il quale lo serve gratis a solo suo riguardo, ben può esigere il prezzo a coloro dovuto; altrimenti poi se quelli rimettono il salario a riguardo del cliente. Si noti per 2. se'l Procuratore sostituisce altro Procuratore, ben può dividere con colui il salario, purchè l'ammonisca di ciò che dee farsi, e prenda in se il pericolo della causa, nel caso che quella per negligenza dell'altro si perdesse. Si noti per 3. quel che dicono alcuni, cioè che'l Procuratore non può prende-

(a) 2. 2. q. 71. art. 3. ad 2.
(b) Cons. p. 2. l. 6. c. 7. d. 9.
(c) Cit. ar. 3. ad 3.

dere il salario, s'egli si offerisce ad assistere alla causa, almeno quando il cliente è parente, o amico. Ma io non saprei liberare il cliente da ogni peso di soddisfazione, se non constasse che 'l Procuratore abbia voluto donare tutte le sue fatiche, e ch' egli abbia accettata tale donazione; altrimenti il Procuratore sempre ha diritto alla mercede che merita (*a*).

§. III.

Dell' Accusatore, de' Testimonii, e del Reo.

Degli Accusatori. L' accusa o Dinunzia quando debban farsi. Se i Custodi, ec. 73. *Quando i Cherici possono accusare. E se debba premettersi la Correzione. Specialmente se si sta in Comunità.* 74. *De' Monitorii.* 75. *Della dinunzia degli Eretici.* 76. *Delle bestemmie Ereticali.* 77. *Delle Superstizioni.* 78. *De' Testimonii. Quando son tenuti, ec.* 79. *Chi lascia di dir la verità.* 80. *Chi occulta la verità.* 81. *De' rei. Quando il reo sia tenuto a confessare.* 82. *Se quando la pena è grande.* 83. *Se s' impone un delitto falso.* 84. *Se impone un delitto falso all' accusatore.* 85. *Se il reo può resistere, e se sia tenuto a fuggire, ec.* 86. *Se può romper la carcere; e se corrompere il Custode. Se gli altri possano aiutarlo, ec.* 87.

73. E I. Circa l'accusatore scrivono molte cose i DD. che si possono osservare nell' Opera; ma perchè elle si appartengono più al foro che alla coscienza, qui le tralasciamo: notaremo solamente certe cose più speciali. Si noti per 1. che altra è l' *Accusa*, altra la *Dinunzia Giuridica*, altra la *Dinunzia*

(a) L. 4. n. 231.

zia Evangelica, o sia paterna. L' *Accusa* è quella, che si fa al superiore come Giudice, acciocchè il reo sia punito, con obbligo di provare il delitto, e d' incorrer la pena, se quello non si prova. La *Dinunzia Giuridica* si fa al Superiore anche come Giudice, ma senz' obbligo di provare il delitto. La *Dinunzia* poi *Evangelica*, o paterna è quella, che si fa al Superiore come padre. Si noti per 2. che quando si tratta d' evitare il danno comune, ciascuno è tenuto ad accusare il delinquente, come quando il delitto fosse di ribellione, d' eresia, o di ladroneccio nella via pubblica e simili: ed in questi casi, come dice *Sanchez*, può qualche volta il Giudice giustamente anche obbligare l' offeso a dichiarar l' offensore, affinchè si ripari al pubblico danno. Dicono nondimeno *Soto*, *Gaetan. Sanch. Lugo*, *Salmat. ec.* che ordinariamente basta far la dinunzia, perchè in ciò ben sono contenti i Superiori (a). Un tal obbligo corre anche, quando si tratta d' evitare il danno dell' innocente, sempre che non vi fosse grave incomodo del dinunziante. Quei non però che sono stipendiati dalla Repubblica, o da' padroni ad accusare o dinunziare i delinquenti son tenuti a ciò anche con incomodo, altrimenti debbono soddisfare il danno grave che avviene dall' omissione della dinunzia. Si dubita se i custodi de' campi, o delle gabelle, non dinunziando, sian tenuti pagare il valor della pena, che dinunziando si sarebbe esatta? Molti come *Soto*, *Mol. Laym. ec.* l' affermano. Ma molti altri più comunemente lo negano, come *Azor. Lessio*, *Lugo*, *Sanch. Nav. Salmat. ec.* perchè (come dicono) essi peccano bensì contro la giustizia legale, ma non contro la commutativa a rispetto della pena, mentre il fisco o li padroni non acquistano jus alla pena, se non dopo la sentenza; tanto più che 'l fine della legge non è altro che i padroni restino indenni; onde basta che i

(a) L. 4. n. 236.

i custodi restituiscano il solo valore delle gabelle che doveano pagarsi, o del danno fatto (*a*).

74. Si noti per 3. che quando si tratta di riparare il danno proprio o de' congiunti sino al quarto grado, o della Chiesa, lecitamente i Cherici possono accusare i delinquenti, anche nelle cause di sangue: purchè facciano l'espressa protesta di non pretendere la pena corporale, ma la sola soddisfazione del danno (*b*). Si noti per 4. che quando il delitto ridonda in danno comune, benchè sia occulto, dee dinunziarsi senza premettere la correzione, specialmente s'è delitto d'eresia, come si ha dalla proposizione 5. dannata da Alessandro VII. Se poi il delitto ridondasse in danno del solo delinquente, dee premettersi allora la correzione secondo l'Evangelio; ma se questa non giovasse, sebbene nell'Evangelio si dice che dee replicarsi avanti uno o due testimonii; nulladimeno, standosi in qualche comunità Religiosa, dice *S. Tommaso* (*c*) con S. Agostino, che allora è spediente dinunziare il delitto al Prelato prima che agli altri; perchè (dice il S. Dottore) *Praelatus magis potest prodesse, quam alii* (*d*). Anzi l'Angelico in altro luogo (*e*) avverte, che quando il Religioso vede che la correzione riuscirà più utile fatta per mezzo del Prelato che per se, allora ben può egli denunziare subito il delinquente al Prelato, poichè nella correzione segreta è più principale il fine dell'emenda del fratello, che la conservazione della di lui fama; e lo stesso dicono *S. Bonav. S. Anton. Sanch. Soto, Castrop. Laym. ec.* (*f*). E soggiungono ragionevolmente *Laym. Sanch.* e *Suarez*, che quando il delitto (o sia grave, o leggiero) non è ancora emendato, e si teme di ricaduta, sempre sarà meglio di dinunziarlo da principio al Prelato, che si giudichi prudente (come deve or-

di

(a) *Lib. 4. n. 237.* (b) *Num. 238. ad IV.*
(c) 2. 2. q. 33. *a.* 8. *ad 4.* (d) *Vide n. 242.*
(e) *Quodlibet XI. art. 13.* (f) *Libro 4. n. 243.*

dinariamente stimarsi, se non consta il contrario) il quale sempre meglio che altri può riparare; tanto più che tutt' i delitti particolari nelle comunità Religiose (come dice il P. *Suarez*) ordinariamente ridondano in danno comune, o per lo scandalo, o per l'infamia, che può patirne la Religione. Onde giustamente da' Pontefici fu approvata la regola della compagnia di Gesù, che possa ciascun Religioso riferire il delitto al Superiore senza premettere alcuna correzione (*a*).

75. Si noti per 5. che quando per editto, o sia Monitorio pubblico, si comanda il dinunziare qualche delitto, non v'è obbligo di dinunziarlo, se non quando il delinquente è diffamato, o almeno è indiziato, o pure quando è in danno della Comunità, o del terzo: ma con questa differenza che quando il delitto è solo in danno del terzo, si dee premettere la correzione, e non v'è obbligo di far la dinunzia con danno proprio; ma quando il delitto è in danno comune, è tutto l'opposto; non v'è obbligo di premetter la correzione, ed all'incontro ciascuno è tenuto a dinunziare anche col proprio danno (*b*). Ciò occorre de' Monitorii in generale, ma parlando de' Monitorii particolari, secondo si piglian comunemente, per cui si fulmina la scomunica dal Vescovo (come concesse S. Pio nella Bolla *Sanctissimus*) contro chi tiene ingiustamente, o non rivela tra un certo termine chi tiene qualche roba furata (s'intende di notabile valore), o ritrovata; in ciò deve avvertirsi coll' *Istruttore de' Confessori novelli*, e con *Barb.* (*c*) il quale cita altri AA. quasi comunemente uniformi, che non ha obbligo di dinunziare: 1. Il medesimo ladro: 2. Chi sa il ladro, ma non può dinunziarlo senza grave danno pro-

(a) *Vide n. 245. Q. III. & Q. IV.*
(b) *Num. 248.*
(c) *Lib. 4. Istruz. p. 2. ex. n. 265. & Barbosa de pot. Episc. Alleg. 95. ex n. 44. ad 67.*

proprio: 3. Che non può essere astretto a far testimonianza, il figlio, la moglie, il genitore, e lo stesso dice l'*Istruttore* suddetto con *Bon.* di tutti i Congiunti in quarto grado, e di tutti coloro che son della stessa famiglia di colui che tiene la roba; ma non iscusa i servi, sempre ch'essi possano lasciare il servizio senza grave danno. Gl'infami non però, sebbene non fanno fede, nondimeno son obbligati a dinunziare. 4. Chi è solo a sapere il fatto, e non può avere altro testimonio a provarlo: 5. Chi non lo sa per certa scienza, o pure chi l'ha inteso da persone di poca fede, o non si ricorda da chi l'ha inteso; o pure se l'ha saputo da chi già l'ha dinunziato: 6. Chi giustamente si fosse compensato per il suo credito: 7. Chi in tempo del Monitorio era fuori della Diocesi; ma non già chi esce da quella prima del termine prescritto nel Monitorio: 8. Chi ha saputo il delitto per segreto naturale commesso o promesso. Dicono non però alcuni Canonisti appresso *Riccio* (*a*), come *Felino*, *Abbat. Ripa*, *ec.* che i laici son obbligati a rivelare il ladro, ancorchè l'abbiano saputo per segreto: ma comunemente i Teologi, *Soto*, *Suar. Azor. Salm. Navarr. Filliuc. Arag. ec.* con *S. Tommaso* (*b*) insegnano l'opposto. Può farsi poi il Monitorio anche per la rivelazione di Scritture autentiche occultate; quantunque non siano della parte, ma d'un terzo; purchè questo terzo non sia in causa, come dice il medesimo *Istruttore*, per lo *cap. 1. de Probat.*

76. Si noti per 6. che si ha l'obbligo di denunziare gli Eretici, se questi son solamente sospetti d'Eresia, come sono i Confessori sollecitanti *ad turpia*, quei che commettono Sortilegii, quei che si abusano de' Sagramenti, quei che prendono due mogli, quei che amministano Sagramenti senza esser

Sa-

(a) *L. 4. in Praxi de Monit. n.* 12. *e* 13.
(b) 2. 2. *q.* 70. *art.* 1. *e* 2.

Sacerdoti (altri aggiungono i Confessori che rivelano il sigillo, ma ciò più comunemente lo negano *Lugo, Molin. Bonac. Salmat. ec.*): di più quei che pronunziano bestemmie Ereticali: tutti questi debbono dinunziarsi, ma non v'è obbligo di dinunziarli con grave danno proprio. E probabilmente, come dicono *Lezana, Bordon, Diana, Homob. ec.* sono anche scusati dal denunziarli tutt'i congiunti sino al quarto grado, perchè in ciò v'è sempre un grave danno, o incomodo. Altrimenti poi, se sono eretici formali, come dee tenersi con *Suar. Salm. Fil. Potestà, ec.* contro altri, perchè l'eresia è una peste che sempre ridonda in danno comune. E perciò questi debbono dinunziarsi, ma anche col proprio danno; e non solo da' fratelli, ma anche dalle mogli, da' figli, e da genitori, secondo la sentenza comunissima di *Azor. Bon. Ronc. Salm. Diana, Viva, ec.* (*a*).

77. Si noti per 7. specialmente circa le bestemmie, o siano proposizioni ereticali, che quando elle son pronunziate avvertitamente, e seriamente, v'è obbligo di dinunziarle fra lo spazio d'un mese, come dice il nominato *Istruttore* contro i *Salmaticesi*, i quali dicono tra sei giorni, ma i *Salmaticesi* parleranno per le leggi paticolari della Spagna. Si è detto *avvertitamente*, e *seriamente*, perchè non v'è obbligo di dinunziare le proposizioni, o bestemmie dette per ignoranza, o per trascorso di lingua, o vero per tal impeto di collera ch'abbia trasportata la persona fuor di ragione; o pure dette senza pertinacia, la quale sempre è necessaria per l'obbligo di far la dinunzia, come dicono gli stessi *Salmaticesi* con altri (*b*). Anticamente per il Concilio Lateranense vi era l'obbligo di dinunziare ogni bestemmia anche semplice; ma come dicono *Sanchez, Tambur.* e *Mazzot.* oggidì quest'obbligo è andato

in

(a) *L. 4. n.* 249. & 250.
(b) *L. 4. n. 252. vide etiam l. 3. n.* 123.

in desuetudine: almeno come vogliono i *Salmat.* con *Bonac. Trullench. ec.* cessa quest' obbligo, se il Delinquente si emenda colla correzione (*a*).

78. Si noti per 8. che generalmente parlando debbono anche dinunziarsi le superstizioni, quando sono qualificate, cioè quando son fatte con patto o invocazione espressa del Demonio, o con adorarlo, o con dire certi Salmi o preci, con cui par che s' invochi il suo aiuto, e con abusarsi dell' Ostie consecrate, del Crisma, o dell' Olio Santo, o pure se fossero insegnate *ex professo*, o se ne sia seguito l' effetto. Si è detto *generalmente parlando*, perchè nel nostro Regno, in quanto a' sortilegi de secolari, per l' insinuazione fatta dal nostro Monarca Carlo III. non v' è obbligo di dinunziarli al Tribunale Ecclesiastico, se non quando vi fosse l' abuso dell' Eucaristia, o dell' Olio Santo (*b*). Si noti per ultimo, che contro coloro che colpevolmente omettono la Dinunzia, v' è la scomunica, ma di *ferenda sententia*; ed ella non è già riservata, come avvertono *Bonac. Lugo*, *Fel. Potestà*, *ec.* (*c*).

79. II. Circa i testimonii, tralasciamo qui ancora quelle cose che spettano al Foro. Notiamo solo per 1. che 'l testimonio non è tenuto a palesar la verità, come dice S. *Tommaso* (*d*), se non quando è necessario per riparare secondo la carità qualche gran male della Repubblica, o del prossimo, o per ubbidire il precetto del Giudice che legittimamente interroga; cioè colla prova semipiena della pubblicità del delitto, o d' indizii evidenti, ec. altrimenti non è tenuto il testimonio a deponere quel che sa (*e*). Come anche non è tenuto, quando v' è danno proprio, o de' suoi, o quando sa il fatto sotto segreto naturale, come dice S. *Tommaso* nel luogo citato *art.* 2. purchè non sia necessario il rivelarlo, per e-

vi-

(a) *L.* 4. *n.* 252. *e* 254. *N. II.*
(b) N. 353. (c) *L.* 4. *n.* 254. *Not. III.*
(d) 2. 2. *q.* 70. *a.* 1. (e) N. 264. *ad* 267.

vitare il danno comune, o per liberare il prossimo da qualche grave danno futuro (*a*).

80. Notiamo per 2. che se alcuno avvertentemente testifica il falso, e la sua deposizione è causa del danno altrui, non si dubita ch' egli sia tenuto a restituire tutto il danno (*b*). Ma si dubita per 1. Se pecca, ed è tenuto alla restituzione il testimonio che lascia di palesar la verità, nel caso ch' è obbligato a dirla per giustizia, o per carità? Bisogna distinguere: Se costui sfugge d' esser citato, pecca contro la carità, ma non contro la giustizia, onde non è tenuto allora ad alcuna restituzione, come dicono tutti. Se poi sfugge dopo la citazione, l' obbligano alcuni a restituire il danno; ma più comunemente, e più probabilmente lo negano *Lugo*, *Less. Molina*, *Silvestro*, e *Bonacina*, perchè la citazione impone obbligo solamente d' ubbidienza, ma non di giustizia (*c*).

81. Si dubita per 2. Se sia tenuto alla restituzione il testimonio che interrogato legittimamente dal Giudice occulta la verità, ma senza attestare il falso, dicendo che non sa niente? Molti l' affermano con dire che posto il precetto del Giudice, è tenuto per giustizia il testimonio a palesar la verità. Ma probabilmente lo negano *Molina*, *Less. Bonacina*, *Lugo*, *Rainaudo*, ed altri, per la stessa ragione di sopra, perchè il precetto del Giudide non obbliga i testimonii a deponere per giustizia, ma solo per ubbidienza. Dal che n' inferisce *Ciera* (*d*) con de *Januariis*, che costui neppure incorre il caso riservato per chi giura il falso col danno del terzo, perchè la riserva (come dice) riguarda chi depone il falso col mendacio positivo, ma non già col negativo. Dice non però *Bonacina*, che se 'l testimonio giura di manifestare quel che sa, allora è tenuto per giu-

(a) *Vide hæc & alia l. 4. n. 268.*
(b) *N. 270.* (c) *Cit. n. 270. Dub. I. e II.*
(d) *Ciera de Cas. reserv. D. 7. n. 62.*

giustizia a dir la verità a riguardo del giuramento promissorio che ha fatto. Ma a ciò probabilmente risponde *Lessio* che 'l testimonio giurando di dir la verità non intende d' obbligarsi con obbligo di giustizia, ma solo di Religione, la quale non obbliga a restituzione (*a*).

82. III. Circa i rei, si noti per 2. che 'l reo non è obbligato a confessare il suo delitto, se dal Giudice non è legittimamente interrogato, cioè (come si è detto) senza precedere semipiena prova, o infamia, o indizi manifesti del delitto, come dice S. Tommaso (*b*); *Aliud est veritatem tacere, aliud falsitatem deponere. Quorum primum in aliquo casu licet, non enim aliquis tenetur omnem veritatem confiteri, sed illam solum, quam ab eo potest requirere Judex, puta cum præcessit probatio semiplena, &c.* Ed anche in dubbio se 'l Giudice interroga legittimamente il reo, non è tenuto a rispondere, poich'egli possedendo ancora il jus alla sua vita e fama, in dubbio siegue a possedere il jus di conservarla, finchè non consta della legittima interrogazione, così comunissimamente *Soto, Less. Laym. Gaet. Sanch. Lugo, Navar. Busemb. Salm.* contro *Palud. & Silvest.* (*c*).

83. Ma si dimanda per 1. Se 'l reo legittimamente interrogato prima della sentenza, sia tenuto a confessare il suo delitto soggiacendo ad una gran pena corporale? L' affermano, *Soto, Less. Sanch. Salm. ec.* con S. *Tommaso* (*d*), perchè il Giudice quando legittimamente interroga ha jus di sapere la verità. Ma lo negano molti altri, come *Suar. Lugo, Sa, Peyrin. Filliuc. Henriqu. Vilal. Elbel, Busemb. ec.* i quali stimano non esservi questa legge così dura e quasi impossibile alla debolezza umana, che uno sia te-

(a) *Lib. 4. n. 270. Dub. 5. Vide alia spectantia ad forum n. 271.* (b) 2. 2. *quæst.* 69. *art.* 2.

(c) *Lib. 4. num. 272. e 273.*

(d) 2. 2. *q.* 69. *art.* 1. *ad* 2.

tenuto a confessare il suo delitto, e condannarsi quasi da se stesso ad una gran pena (come sarebbe la morte, o la galera, o carcere perpetua, o perpetua infamia, ec.); se non fosse per riparare ad un danno comune, v. gr. d'eresia, ribellione, ec. E s'è probabile che tal legge non vi sia, è probabile ancora che 'l Giudice non ha jus d'esigere dal reo in tal caso la manifestazione della verità. La prima sentenza è più porobabile, ma questa seconda non possiamo chiamarla improbabile. Del resto comunemente dicono *Sanch.* i *Salmat.* con altri, che 'l confessore in tal caso non deve obbligare il reo a confessare il delitto, quando vede che difficilmente potrà indurcelo, e sa che quegli sta in buona fede (*a*). Si è detto poi *prima della sentenza*, perchè dopo quella è già finito il Giudizio, onde il reo non è tenuto più a confessare, come dicono *Laym. Sanchez*, i *Salmaticesi*, *ec.* Anzi soggiungono che ancora prima della sentenza non è obbligato il reo a palesare il suo delitto, se non è di nuovo interrogato. Ma ciò più probabilmente contraddicono *Soto*, *Navar. Sayr.* ed altri comunemente (come confessa *Sanchez*), perchè prima della sentenza persevera il precetto del Giudice (*b*).

84. Si domanda per 2. Se pecca gravemente l'innocente, che s'impone un delitto falso degno di morte, per evitare un gravissimo tormento? Lo negano *Lessio*, *Soto*, *Tol. Silv. Busemb. ec.* dicendo che non v'è obbligo di conservar la vita con tanto peso, giusta quel che si disse al *Capo VIII. n. 2. in fine*. N'eccettua solamente *Busemb.* con *Tannero* il caso, in cui dalla confessione falsa del delitto ne avvenisse un danno comune, o l'infamia d'una Famiglia. L'affermano all'incontro molto più probabilmente *Molina*, *Lugo*, *Navarro*, e *Covarr.* e benchè *Lugo* chiami probabile la prima sentenza per

(a) *Lib. 4. num. 274.*
(b) *Cit. num. 274. in fine.*

per autorità de' contrarii, nulladimeno questa difende assolutamente. La ragione si è, perchè quantunque l'uomo non sia tenuto a conservar la sua vita con mezzi troppo duri, tuttavia non può cooperare positivamente alla sua morte ingiusta; mentre egli non è padrone della sua vita. Onde rettamente ne inferisce *Molina*, che 'l reo anche dopo la confessione è obbligato a ritrattarsi, sempre che possa con ciò impedir la sua morte. Ma qui dico similmente, come nel precedente quesito, che se 'l reo sta in buona fede; non deve obbligarlo il Confessore a disdirsi, col pericolo che quegli per liberarsi dal tormento pecchi formalmente con imporsi di nuovo il delitto che non ha fatto *(a)*. Se non però il reo avesse dinunziato per complice un altro innocente, niuno dubita ch' egli è obbligato sempre a rivocarsi, ancorchè dovesse patirne qualsivoglia tormento *(b)*.

85. Si noti per 3. che non è mai lecito al reo, ancorchè fosse innocente, l'imporre un delitto falso all'accusatore, o al testimonio per difender la sua causa, come è certo dalla Propos. 44. dannata da Innocenzo XI. All'incontro è certamente lecito il manifestare un delitto occulto, ma vero dell'accusatore o testimonio, purchè ciò sia assolutamente necessario a dimostrare la propria innocenza, e ad evitare un grave danno; così comunemente *Sanchez*, *Milante*, *Ronc. Salmat.* e *Viva* *(c)*; vedasi ciò che si è detto al *Capo XI. n.* 7. E lo stesso dicono *Sanch. Ronch. Salmat.* e *Coreglia*, quando il delitto del reo fosse affatto occulto, perchè deponendo il testimonio d'un delitto affatto occulto, è come deponesse d'un delitto falso. E ciò, come soggiungono *Lugo*, *Milante*, e *Viva*, corre quantunque il testimonio deponesse non ispontaneamente, ma costretto dal Giudice *(d)*. Si noti per 4. che quando il delit-

(a) *Lib. 4. num.* 275.
(b) *Num.* 276. *ad* 3.
(c) *Lib. 4. num.* 277. *Resp. II.*
(d) *Num.* 277. *v. Sed quid.*

litto è eccetuato, è obbligato il reo a rivelarlo, ancorchè non ne sia interrogato. All'incontro se il delitto non è degli eccettuati, non è tenuto il Reo nè può rivelare i complici sempre che il loro delitto è affatto occulto. Dicono non però *Laym. Less.* e *Busemb.* che se il reo costretto da' tormenti gli rivelasse non peccherebbe (*a*).

86. Si noti per 5. che 'l reo ingiustamente condannato, non può già resistere a' satelliti, *vim vi repellendo*, con uccidere o ferire, come consta dalla Propos. XVIII. dannata da Alessandro VII. Ma ben può resistere positivamente per liberarsi dalle mani de' birri, purchè non vi sia scandalo o grave perturbazione, com' insegna S. Tommaso (*b*). All'incontro, se non ancora è stato condannato, ma già sta ritenuto in carcere, o pure s'è stato giustamente condannato alla morte (come dice lo stesso S. Dottore *ad. 2.*), perchè la sentenza condanna solo a non resistere, ma non già a non fuggire, non può già allora positivamente resistere, ma può lecitamente fuggire dalla carcere; E lo stesso dicono *Soto, Tol. Gaet. Ronc. Salm. ec.* comunemente della pena di galea, o di flagellazione, o di carcere perpetua; purchè la carcere non gli fosse stata assegnata, in pena, come comunemente dicono i DD. Ma *Lugo, Sanch. Less. Navar.* e *Salmat.* (come *Vasq. ec.*) scusano i condannati che fuggono dalla galea. Si dimanda poi, se possa il reo resistere, quando la sentenza fosse stata giusta secondo le prove esterne? Lo nega *Busemb.* perchè il reo è obbligato ad obbedire alla sentenza giusta secondo le prove: ma *Lugo*, e *Ronc.* non improbabilmente il concedono, perchè la presunzione deve cedere alla verità dell'innocenza, la quale dà jus alla difesa, purchè possa ciò farsi senza scandalo e perturbazione, come di sopra si è detto (*c*). Dicono poi

(a) *Lib. 4. n. 278.* (b) *2. 2. q. 69. a. in fin.*
(c) *N. 281. v. Sed.*

poi alcuni che il condannato a morte è tenuto a fuggire se può; ma ciò rettamente lo negano *Soto*, *Silvestr. Sa* i *Salmat. ec.* perchè giustamente può egli rimanersi in carcere, specialmente se lo fa a fine di soddisfare al suo peccato *(b)*.

87. Potendo dunque il condannato fuggir dalla carcere, può anche probabilmente romperla; mentre a chi è permesso il fine, son permessi ancora i mezzi, come dicono *Soto*, *Gaet. Navar. Lugo*, *Tol. Less. Salm.* e *Ronc.* Nè perciò è tenuto a soddisfare il danno della frattura che avviene per accidente, come soggiungono i *Salm.* con *Valenz. Bannez*, e *Sayro*. Dicono di più i *Salmat. Ronc. Tamb. ec.* che può anche il reo corrompere il custode con danari; ma a ciò non so accordarmi, mentre non è mai lecito l'indurre il prossimo ad un' azione intrinsecamente mala, quale sarebbe al custode aprir la carcere col mancare al suo officio *(c)*. Essendo poi lecito al reo il fuggire, è lecito ancora agli altri somministrargli le funi, le lime, o altri strumenti a poter fuggire, come insegnano *Silvest. Vasq. Gaet. Less. Lugo*, *Sanch. Ronc. Salm. ec.* contro *Soto*; purchè la fuga, come giustamente limitano i *Salm.* e *Roncaglia*, non fosse per esser nociva alla Repubblica, v. gr. se'l Reo fosse ladro di via pubblica. A niun all'incontro è lecito romper la carcere per liberare il condannato; *Roncaglia*, e *Busemb.* colla comune *(d)*. Come debba portarsi poi il Confessore coi condannati a morte, si osservi quel che si dirà al *Punto VIII. al Capo Ultimo*.

(a) *Lib.* 4. *num.* 281.
(b) *Num.* 282. (c) *Num.* 283.

CAPO XIV.

Avvertenze su i Sagramenti in genere, e specialmente del Battesimo, e della Cresima.

Punto I.

De' Sagramenti in genere.

Dell' attenzione ed intenzione. 1. *Quale intenzione si richiede nel Ministro.* 2. *Dell' amministrazione sotto condizione.* 3. *Se dee negarsi il Sagramento a' peccatori.* 4. *Quando la Comunione.* 5. *Se gli Sposi stanno in peccato, ec.* 6.

1. De' Sagramenti in genere se ne parlerà distintamente nell' *Appendice* III. dell' Esame degli Ordinandi. Qui solamente noteremo alcune cose più particolari, che ivi stanno brevemente accennate per quanto basta alla notizia dell' Ordinando, ma in quanto al Confessore ricercano maggior riflessione. Si noti per 1. che *La-Croix* nel Ministro, oltre l' intenzione, richiede anche l' attenzione nel fare il Sagramento, acciocchè lo faccia validamente. Ma questa opinione è singolare, ed ha poca sussistenza, perchè se fosse ciò, ne avverrebbe che stando il Ministro volontariamente distratto, benchè vi fosse la sua intenzione virtuale, non sarebbe Sagramento; ma è certo appresso tutti che alla validità de' Sagramenti non vi bisogna altro che la Materia, la Forma, e l' Intenzione del Ministro, e perciò insegnano *Suar. Lugo*, *ec.* collo stesso *Croix*, che quantunque il Ministro stesso è distratto, sempre che vi è la sua intenzione, certamente si fa il Sagramento (*a*). Se poi pecchi mortalmente il Ministro che volontariamente si distrae nell' ammini-

stra-

(a) *L. 6. n. 14. & vide etiam l. 4. n. 77. v. 3. Rati & Croix l. 6. n. 85.*

strare i Sagramenti, è comune la sentenza che negli altri Sagramenti pecca solo venialmente, purchè non vi sia pericolo d'errare; ma nella Consagrazione dell'Eucaristia dicono *Concina*, e *Tamburino* (contro *La-Croix*, e *Mazzotta*) commetter colpa grave (*a*).

2. Si noti per 2. esser certo circa l'intenzione del Ministro che non basta l'intenzione abituale; e tanto meno l'interpretativa, ma vi bisogna l'attuale, o almeno la virtuale. (Quale sia poi l'intenzione attuale, e quale la virtuale, o abituale, o interpretativa, vedi nell'*Esame* al *num.* 14.) Basta nonpertanto l'intenzione *coacta*, cioè fatta per timore; perchè il timore non toglie il volontario. Non osta poi l'errore del Ministro circa la persona, v. gr. pensando egli d'assolvere taluno, assolve un altro (*b*). Queste cose son certe; quel che si dubita si è, se sia valido il Sagramento conferito colla materia, e Forma, ma senza l'intenzione di fare quel che fa la Chiesa? Lutero diceva universalmente che sì, ancorchè l'azione si facesse per burla, ma ciò fu condannato dal Tridentino *Sess.* 7. *Can. XI.* Alcuni poi, come sono *Genetto*, *Gioven. Contens. Serry*, *Milante*, *ec.* l'affermano, quando l'azione si fa seriamente. Ma la vera sentenza insegna che vi bisogna necessariamente l'intenzione di esercitare il Rito Sagramentale che intende di fare la Chiesa instituita da Gesù Cristo; così *Bellarm. Suar. Vasq. Tournely*, *Petrocor. Concina*, *Antoine*, *Sal. Lugo*, *Bonac.* ed altri innumerabili con Bened. XIV. (*c*). Il *Card. Bellar.* dice che l'opinione contraria non differisce da quelle de' Novatori; il Car. *de Lugo*, similmente dice ch'ella da tutti è ributtata, e che non molto è lontana dall'errore de' Luterani: e 'l P. *Vasquez*, la chiama già condannata. All'incontro la no-

(a) *Lib.* 6. *n.* 14. *v. Utrum.*
(b) *Lib.* 6. *n.* 18. *Sufficit.*
(c) *De Synodo l.* 7. *c.* 4. *n.* 9.

nostra sentenza si prova per prima dal Concilio *Sess.* 14. *c.* 6. dove dicesi esser nulla l'assoluzione Sagramentale, *si Sacerdoti animus serio agendi, & vere* (nota) *absolvendi desit*. Dunque oltre l'azione, anche seriamente posta, vi bisogna l'intenzione d'assolvere. Si prova di più dalla Propos. 28. dannata da Aless. VII. la quale diceva: *Valet Baptismus collatus a Ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: non intendo facere quod facit Ecclesia*. Nè vale a dire che la proposizione parlava del rito esterno giocoso, perchè tale Proposizione non era già quella degli Eretici ch'era già stata condannata dal Tridentino, ma era degli Autori Cattolici, tra' quali niuno ha detto mai che basti il rito giocoso. La ragione poi principale della nostra sentenza è quella che adduce *S. Tommaso* (*a*), cioè che l'azione d'ogni Sacramento può riferirsi a più cose, v. g. la lavanda nel Battesimo può riferirsi a togliere o le macchie del corpo, o quelle dell'Anima; e perciò vi bisogna l'intenzione del Ministro che determini il fine di quell' azione, di fare quel che fa la Chiesa; altrimenti se alcuno lavasse un bambino per solo fine di non vederlo sordido, e dicesse: *io ti lavo in nome del Padre, ec.* già questo sarebbe vero Battesimo, secondo i contrarii, il che non vedo mai come possa dirsi. Quindi l'Angelico in altro luogo (*b*) disse: *Si Minister non intendat Sacramentum conferre, non perficitur Sacramentum*. Almeno saviamente dice Benedetto XIV. nel luogo citato, che il Sagramento conferito secondo l'opinione contraria sarebbe illecitamente dato, e che almeno dovrebbe certamente replicarsi sotto condizione (*c*).

3. Si noti per 2. esser ben lecito in caso di necessità amministrare i Sagramenti sotto condizione;

e

(a) 3. *p. q.* 64. *a.* 8. (b) *Opusc.* 8.
(c) *Vid. l. nostr. l.* 6. *n.* 20. *ad* 23.

e non solo il Battesimo, secondo sta espresso nel *c. 2. de Baptism.* ma tutti gli altri, come dicono comunemente *Castrop. Suarez, Coninch. Habert, Roncaglia, Salmat. ec.* contro *Giovenino*; e non solo in caso di necessità: ma sempre che vi è grave utilità o altra giusta causa, come anche comunemente dicono gli autori citati, contro *Antoine*. All'incontro, senza giusta causa, sarebbe colpa grave: benchè *Tournely*, e i *Salm.* non condannino di colpa grave un confessore che assolve il penitente per maggior cautela sotto la condizione se è disposto, ancorchè disposto lo stimasse (*a*). Non è necessario poi che la condizione s'esprima; basta che si ponga mentalmente, come comunemente vogliono *Castrop. Tournely*, e i *Salmat.* (*).

4. Si noti per 3. che non può negarsi il Sagramento al peccatore occulto, che pubblicamente lo cerca, come insegna *S. Tommaso* (*b*), e come sta espresso nel *cap. Si Sacerdos, de Off. Jud. ord.* Se n'eccettua il Sagramento dell'Ordine, che anche per li peccati occulti può negarsi dal Vescovo, come diremo nell'*Append. III.* dell'Esame al *n.* 20. All'incontro dee negarsi al peccatore pubblico, ancorchè pubblicameente lo cerchi (*c*). In dubbio poi del peccato, e della penitenza: se il peccato è certo, e la penitenza è dubbia, anche dee negarsi; altrimenti poi, se il delitto è dubbio (*d*). Se il pecca-

(a) *Lib. 6. n.* 27. *&* 28.

(*) Quæ. XVII. An liceat conferre Sacramentum sub conditione, absque quod conditio ore exprimatur? *lib. 6. n.* 29. *in fin.* affirmatum est cum *Tournely*, *Roncaglia*, *Castropal.* & aliis communissime. Sed quia non desunt auctores aliqui, ut *Gonet*, *Juvenin*, *Contes. Serry*, *&c.* qui tenent (licet parum probabiliter) valorem Sacramenti non pendere ab intentione Ministri, sed tantum ab ipsa collatione Sacramenti serio peracta, tutius est conditionem etiam verbis exprimere.

L'Autore nella 17. delle ultime 26. opinioni da Lui stesso ritrattate. V. Theol. Moral. l. 6. n. 29.

(b) 3. *p. q.* 80. *ar.* 6. *c.* 7.

(c) *Vide l. 6. n.* 50. (d) *Lib. 6. n.* 48.

cato non è semplicemente pubblico, ma è noto alla maggior parte delle persone presenti, e solamente una o due persone probe l'ignorano, probabilmente benanche può negarsi il Sagramento, come dicono *La-Croix*, e *Diana*, ma più probabilmente non dee negarsi, come tengono *Suarez*, *Bonac.* vedasi quel che si disse al *Cap. XI. n.* 11. (*a*). Se poi il peccatore cerca il Sagramento in luogo dove il suo delitto è occulto, ancorchè in altro luogo fosse pubblico, diciamo con *Cabassuz. Soto*, *Vasq. ec.* contro altri, che non può a lui negarsi, perchè in tal caso ne avverrebbero gli stessi inconvenienti, che succederebbero, se si negasse il Sagramento al peccatore, il cui delitto in niun luogo è pubblico (*b*).

5. Si noti per 5. che come prescrive il Rituale Romano (*de Sacram. Euch.*), deesi negar la Comunione a' pubblici peccatori, sempre che non costa anche pubblicamente della loro penitenza, e non prima ch' essi abbiano riparato allo scandalo dato. Al che per altro dicono *Possevino*, *Gio. Sanch. Busemb.* e *Croix*, bastar la Confessione fatta avanti più persone, in modo che tra breve ella sia per manifestarsi agli altri: purchè non vi sia occasione prossima da togliersi, poichè se v'è una tale occasione, pubblicamente già nota, non dee darsi al pubblico peccatore la comunione, se non dopo rimossa l'occasione (*c*). Se poi il Sacerdote possa dar la comunione al peccatore pubblico, per timore della morte da lui minacciata; l'ammettono *Bon. Croix*, *ec.* Ma noi con *Ledesma*, *Concina*, ed altri lo neghiamo, perchè dev'evitarsi più l'ingiuria del Sagramento, che'l proprio danno. Nè osta il dire, che potendo già il Ministro (come si è detto di sopra) dar la comunione al peccatore occulto, affin di evitare la di lui infamia; tanto più può darla per evitare la morte propria. Perchè, si risponde

(a) *Lib.* 6. *num.* 45. (b) *Num.* 46.
(c) *Num.* 47. & 48.

de, che in tanto può darsi la comunione al peccatore occulto per evitare la di lui infamia, in quanto la di lui infamia ridonderebbe in danno comune degli altri buoni, i quali nel vedere infamato quel peccatore pubblicamente per un peccato occulto, potrebbero facilmente atterrirsi dal prender la Comunione, per timore d'esser discacciati da qualche Sacerdote imprudente. Ma questa ragione di evitare il pubblico danno non corre già nel caso nostro (*a*).

6. Si noti per 5. che 'l Parroco non può lecitamente assistere al matrimonio de' sposi pubblici peccatori, come rettamente dice Benedetto XIV. (*b*) contro *Laym. Lugo*, *Croix*, *ec.* i quali dicono che il Parroco è tenuto per suo officio di assistere, e che all'incontro la sua assistenza è pura materiale. Ma noi diciamo che gli Sposi in tale stato non hanno jus a pretendere l'assistenza del Parroco, e perciò potendo egli lecitamente negare questa sua assistenza, è tenuto a negarla, per non farsi cooperatore del loro sacrilegio. E la stessa ragione corre per li Testimonii, ma di più al Parroco osta ch'egli è obbligato per giustizia ad impedire i peccati delle sue pecorelle (*c*). E qui avvertasi che secondo il Decreto di Clemente XI. confermato da Benedetto XIV. il Parroco non dee procedere a fare le Pubblicazioni, se prima non esamina gli sposi, e non li trova bastantemente istruiti nelle cose della Fede (*d*). Se poi lecitamente possa la Sposa contraer le Nozze, e per conseguenza amministrare il Sagramento (secondo la vera sentenza che gli Sposi sono i Ministri del matrimonio, come proveremo nel Capo XVIII.) allo sposo ch'è pubblico peccatore; l'ammettono *Sanchez*, *Lugo*, e *Croix*, dicendo che gli sposi in ciò si hanno come privati contraenti, poichè nel matrimonio direttamente si fa

(a) *Lib. 6. num.* 49.
(b) *De Synodo l. 8. c.* 14. *n.* 5.
(c) *Num.* 54. (d) *Ibid.*

fa il contratto, e solo indirettamente il Sagramento; ma questa ragione non persuade, essendo che a tal contratto vi sta annessa anche l'amministrazione del Sagramento. Onde stimo solamente potersi dire, che la suddetta amministrazione, come fatta da' Ministri a ciò non consegrati, per essi non sia colpa grave, come probabilmente tengono *Gonet. Suar. Onorato*, *Tourn. Haber. Giov. Natale Aless. Concina*, *Anacleto*, *Salmaticesi*, *ec.* benchè l'opinione opposta che sia grave di *Lugo*, *Ponzio*, *Navar. Vasq. Conc. Tour. Croix*, *ec.* io la giudico più probabile (*a*), come si dirà nell'*Esame* all'*Appendice III. n.* 17. E' notò poi che i matrimonii cogli Eretici sono dalla Chiesa proibiti (*b*). L'altre cose appartenenti a' Sagramenti in genere si noteranno alla suddetta *Append. III.* al *Cap. I.*

PUNTO II.

Del Sagramento del Battesimo.

§. I.

Della Materia, Forma, e Ministro del Battesimo.

Di quanti modi è il Battesimo. 7. *Della Materia rimota.* 8. *Della prossima; e se possa incidersi la madre.* 9. *Se possa battezzarsi la prole nell'utero, ec. ed in quale membro, ec.* 10. 11. e 12. *Se si ricerca la trina abluzione.* 13. *Della Forma.* 14. *Del Ministro.* 15. *Dell'ordine de' Ministri.* 16. *De' Forestieri che si battezzano.* 17. *Della dilazione del Battesimo; e del battezzare in casa.* 18. *e di ciò vedi anche al n.* 30.

7. Il Battesimo comunemente si distingue in Battesimo *Fluminis*, *Flaminis*, *& Sanguinis*. Si dice

(a) *L.* 6. *n.* 55. (b) *Num.* 56. *&* 1044.

ce *Fluminis*, cioè d'acqua, e di questa qui si parla, e questo propriamente è il Sagramento: *Flaminis*, cioè dello Spitito Santo, che si chiama *Flamen* (Soffiamento), alludendosi alla venuta dello Spirito Santo su gli Apostoli nella Pentecoste in specie di vento, e s'intende propriamente la conversione dell'anima a Dio, spirata dal Divino Spirito col desiderio espresso, o tacito del vero Battesimo, e questo desiderio anche basta alla salute, quando il Battesimo non può aversi realmente. *Sanguinis* finalmente s'intende la morte tollerata per la Fede, o anche per altra virtù Cristiana, come insegna S. *Tommaso* (*a*), ed in fatti la Chiesa nel Martirologio a' 28. di Febbraro venera come Martiri alcuni Santi morti nel servire agli appestati. E questo martirio s'equipara al Battesimo; perchè anche rimette colpa e pena; semprechè nonperò è accompagnato dalla contrizione de' peccati, o pure dall'amore predominante verso Dio, poichè non basterebbe alla salute il martirio colla sola attrizione senza l'amore predominante, come dee tenersi còn S. *Tommaso*, S. *Bonaventura*, *Scoto*, *Layman*, *Petroc.* &c. contro *Wigandet*, *Viva*, ed altri (*b*). Si noti qui di passaggio che non è lecito offerirsi al martirio senza speciale istinto dello Spirito Santo, eccetto che se altrimenti in qualche caso il non offerirsi apportasse un grave scandalo, come dicono comunemente i DD.; onde dice *Layman*, che peccherebbe chi stando tra gli Eretici volesse nella Quaresima astenersi da' cibi di carne, col pericolo di scoprirsi per Cattolico, e d'esser ucciso (*c*).

8. Ma veniamo ora a parlare per I. della Materia del Battesimo. La Materia *Rimota lecita* è l'acqua consegrata; altrimenti peccherebbe gravemente chi volesse servirsi d'altr' acqua senza necessità, co-

(a) 2. 2. *q.* 124. *a.* 5.
(b) *Lib.* 6. *n.* 98. *ad* 100. (c) *N.* 101.

come dicono comunemente i DD. per la *Clement. un. 3. de Bapt.* Del resto nel Battesimo privato è probabile, che sia lecito avvalersi dell'acqua non consagrata: *Croix*, *Gobat. Pasqual.* e *Quintan.* (*a*). La Materia *Rimota valida* poi è ogni acqua naturale, benchè sia minerale, o marina, o sciolta dal ghiaccio, o mischiata con altra materia, ma di minor quantità, e che ritegna l'uso comune di acqua. All'incontro non è materia valida il vino, il latte, il succo ricavato da' frutti o erbe, nè l'acqua mentr'è congelata (*b*). E' materia dubbia poi il brodo, la lisciva, e la cerviglia (*c*); di più l'acqua distillata, s'intende l'estratta per arte chimica da' fiori o erbe, perchè l'acqua naturale semplicemente distillata con rose o altri fiori è vera acqua (*d*); di più la saliva, l'acqua congelata, e l'umore ch'esce dagli alberi (*e*). E' anche materia dubbia una, o due goccie d'acqua (*f*). Della materia dubbia non è lecito servirsi, se non in caso di necessità, e con porvi la condizione; ma deve avvertirsi che quando v'è la necessità, è tenuto il Ministro a servirsi dalla materia dubbia, ancorchè l'opinione per il valore del Sagramento fosse di minore, anzi di tenue probabilità come insegnano comunemente *Suar. Gaet. Antoine*, *Holzman*, *Viva*, ed altri (*g*); si osservi quel che si dirà al *Cap. XVI.* parlando dell'Assoluzione a' peccatori moribondi, che sono destituti di sensi.

9. La materia *prossima* del Battesimo è la stessa abluzione, che può farsi in tre modi, per immersione, per aspersione, e per infusione, ch'è il modo che oggidì tra noi si pratica. Se si gitta l'infante nel fiume con proferire la forma, probabilmente è valido il Battesimo; ma ciò non è mai le-

ci-

(a) *Lib.* 6. *n.* 102. (b) *N.* 102 *e* 103.
(c) *N.* 103. (d) *N.* 104.
(e) *Ibid. Dub.* 2. 3. *e* 4.
(f) *Ibid. dub.* 5. *&* *n.* 107. *q. V.*
(g) *Num.* 103. *ad III. in fin.*

cito, perchè non è lecito uccidere alcuno, anche affin di battezzarlo, ed ancorchè appresso dovesse certamente morire senza Battesimo. E così neppure è lecito, come insegna *S. Tommaso* (*a*), per dare il Battesimo alla prole, uccider la madre; o pure inciderla con pericolo prossimo o probabile della sua morte, benchè ella stasse moribonda, e vi desse il consenso. Solamente è lecito incidere la madre, dopo che certamente è morta. E qui averte *La-Croix* una cosa circa la pratica, cioè d' aprire la bocca della madre subito ch' è morta, acciò la prole (s' è viva) non resti soffogata (*b*). Di più avverte *Cangiamila* (*c*) con *Possev. Gobato*, *ec.* che gravemente peccano i parenti, che quando v' è speranza che il feto anche viva, trascurano di far fare l' incisione, ed i chirurghi se lasciano di farla, o la differiscono. E soggiunge che il Parroco dee fare ogni sforzo, acciocchè la madre non sia seppellita prima di farsi l' incisione; altrimenti dic' egli, che non sa scusarlo dall' irregolarità, essendo per officio tenuto ad impedire la morte dell' infante; ma in ciò io non m' accordo, perchè in tal caso, non essendo certa la vita dell' infante, neppure è certa la morte. Dice di più (*d*) che se si ritrova altri, benchè non perito, che abbia l' animo di far l' incisione, anche è obbligato a farla. Se poi la madre fosse già condannata a morte dalla giustizia, vedi ciò che si dice nell' Opera (*e*).

10. Si dimanda per 1. Se sia lecito in caso di necessità battezzare la prole nell' utero della madre per mezzo di qualche stromento, con cui possa l' acqua giungere all' infante? Lo negano *Gatti*, *Conc. Giovenino*, *ec.* citando *S. Tomm.* (*f*) il quale dice: *Non debet aliquis baptizari priusquam ex utero na-*

(a) 3. *p. q.* 68. *a.* 11. *d.* 13.
(b) *L.* 6. *n.* 105. *e* 106.
(c) *Cangiamila Embryologia l.* 2. *c.* 15. *n.* 1.
(d) *Libro* 6. *n.* 106. (e) *Cit. n.* 106. *v. Omnino.*
(f) 3. *p. q.* 78. *a.* 11.

nascatur. La ragione di questi AA. è perchè niuno può rinascere col Battesimo, secondo il Vangelo (*Nisi quis renatus fuerit*, &c. *Jo.* 5.), se prima non è nato. Ma molto probabilmente l' affermano *Suar. Pignat. Tourn. Elb. Holzm. Conc. Croix*, ed altri a cui molto aderisce Benedetto XIV. (*a*) perchè tal infante, essendo già viatore, è ben capace del Battesimo; e chi vive già nell' utero di sua madre, benanche può dirsi nato, come fu detto già del Verbo Incarnato. *Quod in ea natum est, de Spiritu Sancto est. Matt.* 1. Poichè come dice *S. Tomm.* (*b*): *Duplex est carnalis nativitas, prima in utero, secunda extra uterum*. E più chiaramente ciò apparisce dal *cap.* 4. *de Bapt.* dove dicesi: *In carnali generatione, qua proles ex viro & femina nascitur* &c. Notisi, non si dice solo *ex femina*, ma *ex viro & femina nascitur*. Dunque ben si dice che colla sola generazione si nasce: e così può intendersi che la prole nasce anche dal padre. Nè dalla nostra sentenza è alieno l' Angelico, mentre nel luogo prima citato (*c*) dice che intanto non può battezzarsi nell' utero, in quanto suppone il Santo che *antequam nascatur, non potest aliquo modo ablui aqua*; dunque *si potest ablui*, può battezzarsi. Ma che possa esser toccato coll' acqua l' infante nell' utero, dice Benedetto che consta oggidì dal giudizio de' medici, e delle levatrici. Ed in oltre cita *Silv.* e *Vasq.* i quali dicono (e ciò lo stima probabile anche *Laym.* con *Ang. Arm.* e *Prepos. ec.*) che ben può battezzarsi l' infante ancora involto nella secondina, che si ha come parte dell' infante, essendo attaccata al di lui ombilico. Onde si conclude che ne' predetti casi, quando v' è pericolo di morte, dee sempre battezzarsi la prole sotto condizione (*d*). S' avverta poi

qui

(a) *De Syn. l.* 7. *c.* 5. *n.* 2.
(b) 4. *Dist.* 12. *q.* 1. *ad* 2.
(c) 3. *p. q.* 68. *a.* 11. (d) *Lib.* 6. *num.* 107.

qui con *S. Tommaso* (*a*), che in caso di necessità, se l' infante non è uscito ancora dall' utero, e si battezza nel capo, non dee più replicarsi il Battesimo, checchè si dica *Sambovio*, mentre lo stesso dice il Rituale Romano: ma se è battezzato in altra parte, allora dee ripetersi il Battesimo sotto condizione (*b*).

11. Si dimanda per 2. Se possa darsi il Battesimo, toccando coll' acqua i soli capelli dell' infante? Lo negano *Bonac. Conc. ec.* Ma più comunemente l' ammettono *Lugo*, *Tol. Val. Conc. Led. Graffio*, *ec.* perchè sebbene i capelli non sono animati, nondimeno non sono puri escrementi, ma vere parti del corpo; com' è anche la cute esteriore del corpo, che neppure è animata, ed in essa ben si dà il Battesimo. Onde in caso di necessità ben si può, e si dee dare il Battesimo ne' capelli, sotto condizione: e tanto più dee darsi così ancora su de' piedi, o delle dita, e d' altre parti minime del corpo. Il Battesimo poi sopra le vesti è certamente nullo (*c*).

12. Si domanda per 3. Se sia certamente valido il Battesimo dato, non già nel capo, ma sopra il petto, spalle, o altre parti principali del corpo? La sentenza più comune l' afferma; ma ne dubitano *Anacl. Conc.* e *Platello*, e ne dubita anche *S. Tommaso* (*d*). Onde ragionevolmente dicono *Tourn. Viva*, *Salmat. Trull. Lev. ec.* che lecitamente può ripetersi sotto la condizione, *Si non es baptizatus &c.* (*e*).

13. Si dimanda per 4. Se si richiede necessariamente nel Battesimo la trina abluzione? In quanto alla validità, è certo che basta una sola, come si ha dal *c. de Trina*, *Dist. 4. de Consecr.* dove San Gre-

(a) *Cit. a.* 11. *ad* 4.
(b) *Lib.* 6. *n.* 107. *v. Hic autem.*
(c) *Ibidem q. III.*
(d) 3. *p. q.* 68. *a.* 11. *ad* 4.
(e) *L.* 6. *n.* 107. *Qu. IV.*

Gregorio dice, *ter, vel semel immergere*. Del resto ordina il Rituale che le abluzioni sieno tre, e questo precetto diciamo con *S. Tommaso* (*a*), ed altri (contro *Holzman*) esser grave, essendo la materia grave, poichè in quelle si esprime il Mistero della SS. Trinità. E qui avvertasi con *Laym. Regin. Busemb. ec.* che non dee terminarsi la Forma prima della terza abluzione (*b*).

14. Per II. Circa la Forma del Battesimo, nella Chiesa latina ella è: *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. Nella Chiesa greca poi è: *Baptizetur Servus Christi in nomine Patris, &c.* Fu dannata da Alessandro VIII. la Propos. 27. dove si diceva, che bastavano un tempo le sole parole *in nomine Patris, &c.* Comesse le prime, *Ego te Baptizo*. Avvertasi che la mutazione, quando è sostanziale (cioè quando corrompe il senso della Forma), allora rende invalido il Battesimo; ma non già quando è accidentale, cioè quando il senso si conserva. Che perciò è mutazione accidentale, e per conseguenza è valido il Battesimo, per 1. se si muta l'idioma, o si pronunzia la Forma con parole di diversi idiomi, poichè ne' Sagramenti non si richiede che il ministro, o il suscipiente intenda le parole, ma basta ch'elle sieno per se significative. E nel dare il Battesimo è meglio (come dicono molti DD.) che in caso di necessità le donne, ed i rozzi usino la lingua materna per non errare, dicendo: *Io ti battezzo in nome ec.* Per 2. se in luogo di *battezzo* si dice *io ti lavo, ti netto, e ti purgo, ec.* tale mutazione non sarebbe più che colpa veniale, come dicono *Laym. Bonac.* e *Busemb.* Ma se si dicesse, *In nome del genitore, e del generato, ec.* o pure in vece del *figlio*, si dicesse di *Gesù Cristo*, allora almeno sarebbe dubbio il Battesimo (*c*). Per 3. se

si

(a) 3. *p. q.* 66. *a.* 8. (b) *Lib.* 6. *n.* 107. *Qu. V.*
(c) *Lib.* 6. *n.* 108. *&* 109.

si dicesse, *Battizo*, in vece di *Baptizo*, ovvero *Fili*, in vece di *Filii*, o pure *Patria*, & *Filia*, e *Spiritu Sancta*, in vece di *Patris* &c. poichè tale Battesimo fu dichiarato valido da Zaccaria Papa nel *c. Retulerant de Consec. Dist.* 4. Per 4. se si traspongono le parole, dicendosi, *Te ego baptizo*, o pure, *In nomine Filii*, & *Patris*, &c. (*a*). Per 5. se si dice, *In nomine Patris Omnipotentis*, & *Filii Unigeniti*, &c. o pure se taluno per importuna divozione vi aggiungesse, *ed in nome di Maria Vergine*. All'incontro sarebbe invalido il Battesimo dicendosi, *Io ti battezzo ne' nomi del Padre*, ec. ovvero *in nome della SS. Trinità*; o pure, *in nome delle tre Divine Persone*. Se poi dicesse, *in nome del Padre*, *in nome del Figlio*, *ec.* il Battesimo sarebbe dubbio, come tengono *Bonac. Tourn. Bus. Salm. ec.* (*b*). Per 6. se si lasciasse la parola *ego*, o *amen*; ma se si lasciasse *te*, secondo la comune sentenza sarebbe invalido il Battesimo. Se poi mancasse la parola &, dicendosi solo, *in nomine Patris*, *Filii*, *Spiritus Sancti*, altri dicono che il Battesimo sarebbe valido, altri invalido, onde dovrebbe ripetersi sotto condizione, ma se si ponesse l'&, almeno avanti *Spiritus Sancti*, non dubito con *La-Croix*, che sarebbe valido il Battesimo, perchè secondo l'uso comune basta per la distinzione de' nomi che l'& si ponga avanti l'ultimo nome (*c*). E' dubbio ancora il Battesimo, se si lascia la parola *in*, la quale vogliono che sia di essenza *Soto*, *Nav. Conc. ec.* poichè tolta la suddetta particola, resta equivoco il senso, se si dica la Forma per autorità della SS. Trinità, o pure invocando le tre Divine Persone. Ma s'oppongono *Bonac. Coninch. Salm. ec.* dicendo non esser d'essenza, perchè anche posto l'*in*, pure resta equivoco il senso (*d*). E' certamente poi invali-

(a) *Lib. 6. n.* 110. (b) *Num.* 111.
(c) *N.* 112. (d) *Ib. Dub.* 2.

lido il Battesimo dato solamente *in nome di Cristo*, come insegnano tutti con *S. Tommaso* (*a*) dal *c. Si revera* 30. *de Consecr. dist.* 4. Nè osta il testo degli Atti (*c.* 8.) *In nomine Christi baptizantur viri;* perchè ciò s'intendeva in quanto quel Battesimo era instituito da Gesù Cristo, non dal Battista; all'incontro si prova dagli stessi Atti, che ben si esprimevano i nomi della Trinità, mentre a coloro che dicevano non avere mai inteso esservi lo Spirito Santo, fu risposto, *In quo ergo baptizati estis?* Neppure osta il testo nel *cap. A quodam*, *de Consecr. dist.* 4. dove disse Nicolò Papa: *Si in nomine SS. Trinitatis*, *vel Christi baptizati sunt*, *rebaptizari non debent*. Poichè si risponde con *Gonet*, *Frassen*, *Tourn. Salm. Holzm. ec.* che il Papa disse ciò non *ex cathedra*, ma *obiter*, mentre il dubbio d'allora non era circa la Forma, ma circa il ministro ch' era stato giudeo (*b*). Oltrechè, come spiega la *glossa v. Trinitatis*, il Papa dicendo *in nomice SS. Trinitatis*, non intendeva d'escludere la di lei esplicita espressione.

15. Per III. Circa il ministro, si noti per 1. esser certo ch'è valido il Battesimo dato da qualunque uomo viatore, o donna, anche eretico o infedele (*c*). Ma lecitamente non può darsi il Battesimo, fuori del pericolo di morte, che da' soli Sacerdoti. Anzi il ministro ordinario del Battesimo è il proprio Pastore, cioè il Vescovo, o il Parroco, i quali per altro possono commetterne l' amministrazione ad altri Sacerdoti, o pure in mancanza de' Sacerdoti anche a' Diaconi. Ma i Diaconi senza la commissione, anche ne' casi di necessità, non possono battezzare solennemente: e ciò facendo (secondo la sentenza più probabile di *Laym. Bonac. Tourn. Habert ec.*) incorrono l' irregolarità, giacchè

(a) 3. *p. q.* 66. *a.* 6.
(b) L. 6. *n.* 112. *Dub.* 3.
(c) *Lib.* 6. *num.* 113.

chè il Diacono non s' ordina a battezzare, se non per commissione del Sacerdote. Non si dubita poi, che i Cherici non Diaconi, battezzando solennemente, incorrono già l' irregolarità per lo *cap. Si quis* 1. *de Cler. non ord. &c.* All' incontro più probabilmente dicono, *Lugo*, *Castrop. Bonac. Holzm. Laym. Croix*, *ec.* (contro *Soto*, *Suar. Conc. ec.*) che i laici battezzando solennemente non incorrano l' irregolarità; poichè quantunque nel testo citato si parla generalmente, dicendosi, *Si quis*, *&c.* non però tali parole debbono riferirsi al titolo che tratta solamente dei Cherici (*a*). Del resto è certo che fuori di necessità chi battezza senza commissione del proprio Pastore, ancorchè non solennemente, commette colpa grave. Basta nondimeno a ciò la licenza presunta, come dicono i *Salm.* con *Miranda*, ed *Henriq.* (*b*).

16. Si noti per 2. Circa l' ordine de' ministri, che nel Battezzare (secondo il Rituale Rom.) il Sacerdote dee preferirsi al Diacono: il Diacono al Suddiacono: il Cherico al laico: per ultimo l' uomo alla donna sebbene qualche volta deve presumersi la donna per ragion di onestà; onde dice *Cangiamila*, che se il parto non è tutto uscito dall' utero, il Battesimo dee darsi dalla levatrice (*c*) (e perciò i Parrochi debbono bene esaminare le levatrici, come si disse al *capo VI. n.* 45.), o perchè la donna fosse meglio istruita che l' uomo; e quando l' uomo fosse lo stesso padre del battezzando, allora in ogni conto dee battezzare la donna, mentre a' genitori ciò è proibito fuori del caso di estrema necessità (*c*). E' certo poi che pecca gravemente il laico che battezza alla presenza del Sacerdote; *c.* 21. *de Consecr. Dist.* 4. Eccetto che se il Sacerdote fosse scomunicato, come rettamente dicono *Suar.*

(a) N. 216. (b) *Ib. ad II.*
(c) *Cangiam. Embryol. l.* 4. *c.* 2. *n.* 2.
(d) *Lib.* 6. *num.* 117.

Suar. Castr. Nav. Silv. e *Salm.* (conrro *Scoto*, e *Sairo*) perchè allo scomunicato è concesso il battezzare nel solo caso di necessità, la quale non v' è sempre che altri v'è presente (*a*). Ma se il laico battezzasse avanti i Cherici, ancorchè Diaconi, probabilmente non peccherebbe più che venialmente (*b*). Senza dubbio poi peccano gravemente i genitori che fuori di estrema necessità fan battezzare i figli da' Predicanti, ancorchè lo facessero per timore dell' editto del Principe (*c*). Si è detto di sopra al *n.* 15. che quando l' infante è prossimo a morire, e non vi è Sacerdote, lecitamente può e dee battezzarlo il laico. E bene qui pertanto notare i segni che danno (*d*) per conoscere la morte prossima dell' infante, i quali sono: 1. Se l' infante nasce senza piangere e vagire, come sogliono comunemente i bambini per l' intemperie dell' aria nuova che respirano. 2. Se l' infante poco respira, e comparisce livido, specialmente nella faccia. 3. Se nasce con molta fatica, e sforzo della levatrice. 4. Se nasce innanzi al settimo mese: e lo stesso dicesi d' ogni feto abortivo. 5. Se tiene il cranio molto molle, colle cociture molto aperte, o con altre parti disgiunte. Lo stesso dicesi di tutti i parti illegittimi, di cui si teme che sieno uccisi da' parenti, o almeno sieno esposti ne' paesi o dove non v' è Ruota.

17. Si noti per 3. che nè i Vescovi, nè i Parrochi possono battezzare stando fuori delle loro Diocesi, e Parrocchie, senza la commissione de' propri Pastori. Onde peccano certamente i parenti, che portano i figli senza la loro licenza a farli battezzare da altri (*e*). I pellegrini e i vagabondi che non hanno domicilio proprio, possono battezzarsi in qua-

(a) *Lib. 6. n. 117. Dub. 1. & 2.* (b) *Ibid. Dub. 3. & 4.*
(c) *Ibid. Dub. 5.* (d) *Cangiam. Embryol. l. 4. c. 6. n. 2. cum Gobato. Quintanad.*
(e) *Vide Op. nostr. l. 6. n. 114.*

qualunque Chiesa, come dicono *Barb. Salm.* e *Croix*, dal *cap. Nec numerus. Qu.* 3. Ma qui si dimanda, se i forestieri debbano prendere il battesimo, e gli altri Sacramenti dal Parroco del domicilio proprio, se poco è distante, o possano anche prenderli dal Parroco del luogo dove si trovano, e v'hanno già quasi domicilio? Si noti qui che il domicilio si contrae da chi abita in un paese, non di passaggio, ma per la maggior parte dell'anno, o con animo di starvi per la maggiore, ovvero per una notabile parte dell'anno, per cause di qualche negozio, o ufficio di medico, mercante, oste, servidore, e simili: così *Layman*, *Nav.* e il *Card. Lambertini* (*a*) colla comune (come asserisce). Or veniamo al quesito. Si risponde esservi due sentenze probabili. La prima di *Ledesma*, *Aug. Rodr. Henriq. ec.* tiene doversi prendere i Sagramenti dal Parroco del domicilio proprio, perchè altrimenti (come dicono) lo straniero avrebbe due parrocchie di abitazione. Ma questa ragione niente convince, ond'è più probabile e più comune la seconda sentenza di *Barb. Sanch. Silv. Castrop. Ponz. Crux*, *Bonac. Salmat. ec.* con più decisioni della Rota, la quale dice che ben anco possono prendersi li Sagramenti dal Parroco del quasi domicilio; giacchè per lo quasi domicilio ben si fa ciascuno suddito del luogo dove abita, come si ha dal *capo fin. de Paroch.* (*b*).

18. Si noti per 4. che peccano gravemente quei che per molto tempo differiscono il Battesimo agl'infanti. *Laym.* e *Castrop.* stimano grave la dilazione oltre il mese senza causa, e con causa di due mesi. Ma la sentenza più comune, e più probabile ordinariamente giudica grave la dilazione oltre li 10. o 11. giorni (*c*). Si noti per 5. esser proibito sotto col-

(a) *Notif.* 33. *num.* 9.
(b) *L.* 6. *n.* 115. *Edit. Ven.*
(c) *N.* 118. *v. Not. II.*

colpa grave il battezzare in casa gl'infanti, eccettuati i figli *Regum*, *vel Principum*, come si dice nella *Clement. un. de Bapt.* Ed a questi bambini rettamente dicono *Soto*, *Castrop. Tol. Conc. Croix*, *ec.* che il Battesimo dee conferirsi sollennemente; poichè non debbono tralasciarsi le cerimonie, se non nel solo caso di necessità. In nome *de' Principi* alcuni DD. intendono tutti i baroni; ma più probabilmente *Suar. Tourn. Ronc. Tamb. Elb. ec.* intendono quei solamente, che han dominio assoluto; lo stesso tiene la glossa nella citata *Clement.* (*post verb. Aliquos*) adducendo il *capo Fundamenta* 17. §. *Proind. de Elect.* dove si dice, *Rex*, *Princeps*, *Marchio*, *Dux*, *&c.* dunque i Principi si distinguono da' baroni. Dove non però sta introdotta già la consuetudine di battezzare in casa i figli de' baroni, almeno de' magnati, ben dice *La-Croix* che non dee facilmente condannarsi: vedasi su ciò quel che si dirà al *n.* 30. Si noti per 6. ch' è nullo il Battesimo, se uno applica la materia, e l'altro la forma, come insegnano i DD. comunemente con *S. Tommaso* (*a*): e ciò ancorchè si adopri la forma de' Greci, *Baptizetur servus Christi*, *&c.* perchè sempre vi si sottintende le parole *per me* (*b*). Si noti per 7. che se più ministri conferissero all'infante nello stesso tempo il battesimo, peccherebbero senza dubbio in ciò gravemente, ma in quanto al valore del Sagramento, bisognerebbe distinguere con S. *Tommaso* (*c*); se ciascun intendesse battezzare come concausa, cioè dipendentemente dall' altro, il Battesimo sarebbe nullo; altrimenti poi, se ciascuno intendesse battezzare da se, siccome parimente avviene nella consecrazione dell' Eucaristia, che fanno i Sacerdoti novelli celebrando insieme col Vescovo (*d*).

§. II.

(a) 3. *p. q.* 67. *a.* 6. (b) *Lib.* 6. *num.* 119.
(c) *Cit. art.* 6. *ad.* 3. (d) *L.* 6. *n.* 120.

§. II.

Di coloro che possono battezzarsi.

Pena de' ribattezzanti. 19. *De' feti abortivi, e de' figli degl' infedeli.* 20. *Se i genitori ripugnano.* 21. *Se sia lecito vendere i figli agl' infedeli.* 22. *Del battesimo sotto condizione.* 23. *Degl' infanti esposti.* 24. *De' battezzati da' laici.* 25. *De' battezzati dagli eretici.* 26. *Se il Battesimo è dubbio.* 27. *Disposizione per il Battesimo.* 28. *Delle cerimonie, e I. Dell' acqua consegrata.* 29. *II. Della Chiesa.* 30.

19. Si noti per 1. che validamente si battezzano gl' infanti, ed i pazzi perpetui; quei non però, che un tempo hanno avuto l' uso di ragione, non possono battezzarsi, se prima non hanno richiesto il Battessimo (*a*). Si noti per 2. che quando si ripete il Battesimo senza giusta causa, tanto il battezzante, quanto il ribattezzato incorrono l' irregolarità, per il *c.* 2. *de Apost.* Se poi corra lo stesso per gli ribattezzanti sotto condizione, ma senza giusta causa, vi sono due sentenze probabili; lo negano *Suar. Castrop. Laym. Nav. Bonac. Anacl. Pontas*, *Tournel. Holzm. Salm.* e *Croix*, perchè chi ribattezza sotto condizione, in verità non ribattezza. L' affermano poi *Soto*, *Fill. Conc. Renzi*, *Barb. Sayro*, e il *Card. Lambertini* col Catechismo Romano; perchè come dicono questi, una tal condizione si appone in frode della legge, e perciò si ha come non apposta (*b*).

20. Si noti per 3. che i feti abortivi, semprechè non consta che sieno inanimati (come si hanno da stimare quelli che non hanno alcuna disposizione d' organi), debbono sempre battezzarsi (s' intende sotto condizione) massimamente per esservi og-

(a) L. 6. *n.* 122. (b) N. 122.

oggidì l'opinione tra' periti moderni con applauso ricevuta, che il feto viene informato dall'anima o nella stessa concezione, o almeno pochi giorni dopo (*a*). Si noti per 4. che, come ordina il Rituale Romano, nel solo caso di necessità possono battezzarsi più persone colla stessa forma, dicendosi, *Ego vos baptizo*, *&c.* (*b*). Si noti per 5. circa i figli degl'infedeli, che il Battesimo loro dato è ben valido, ancorchè si amministri loro contro la volontà de'genitori, come insegna Benedetto XIV. nella sua *Istruz. al Viceger.* ed altri comunemente coll'autorità di S. Agostino, checchè si dicano *Durando* e *Caterino* (*c*). Ma di più si noti circa questo punto, che se i genitori partono dalla Fede all'infedeltà, lecitamente possono togliersi loro i figli, ed in ciò basta che un solo di essi sia stato prima fedele, come dicono comunemente *Suar. Layman*, *Ronc. Antoine*, *Salmat.* e *Croix*. Del resto, conforme è lecito battezzare i figli degli eretici contro il loro consenso; e ciò ancorchè dovessero quelli restare appresso i loro genitori, secondo la sentenza più probabile di *Layman*, *Croix*, *Aversa*, *Gobato*, *ec.* così all'incontro è illecito battezzare i figli degl'infedeli senza volontà de'padri, fuorchè ne'seguenti casi: 1. Se il figlio è già capace di ragione, e cerca il Battesimo, come insegna *S. Tommaso* (*d*). S'avverta che allora la Chiesa ben può e deve sperare il Battezzato da'suoi genitori, come dicono *Castrop. Laym. Salm.* e Bened. XIV. nel luogo citato *n.* 29. secondo il *c. De Judæis*, *D.* 45. Ed in caso si dubiti, se il figlio che cerca il Battesimo, abbia o no ancora l'uso di ragione, dopo il settennio dee battezzarsi, ma prima del settennio deve aspettarsi, come dice Benedetto XIV.; frattanto dee rimuoversi da'genitori, e custodirsi in luo-

go

(a) *Lib.* 6. *n.* 124. (b) *Ibid. in fin. ad* 6.
(c) *N.* 126. *v. Quart.*
(d) 3. *p. q.* 68. *a.* 10.

go sicuro (*a*). 2. Dee battezzarsi il figlio degli infedeli sempre che sta in pericolo di morte. 3. Se il figlio sta fuori della cura de' padri, nè v'è timore che ritorni ad essi. E lo stesso corre de' figli perpetuamente pazzi, o da' genitori abbandonati, o esposti, 4. Se i genitori son fatti schiavi de' Cristiani, o pure i loro figli son presi in guerra. 5. Se almeno uno de' genitori consentì che si battezzi l' infante, ancorchè l' altro positivamente rilutti (*b*).

21. Ma qui si dimanda per 1. Se quando ripugnano amendue i genitori infedeli, sia lecito battezzare l'infante? Si risponde non esser lecito, se il figlio dee restare in lor potere, come ha deciso la S. C. per ragion del pericolo certo che allora vi sarebbe della perversione. Ma all'incontro in caso che l'infante si toglie dalle mani de' padri è abbastanza probabile la sentenza di *Soto*, *Frassen*, *Tournely*, *Estio*, *Pichler*, *Mastrio*, *Holz.* ed altri (come *Gonet*, *Conc. Salm. ec.*) che lecitamente può battezzarsi, mentre i genitori non possono aver diritto sopra de' figli in danno della loro salute eterna: e conforme può togliersi da' genitori un figlio per liberarlo dalla morte del corpo, tanto più può togliersi per liberarlo dalla morte dell'anima. Avvertasi non però in quanto agli Ebrei, che Giulio II. per giusti fini proibì di battezzare i loro figli contro la volontà, avanti che i figli giungano all' uso di ragione (*c*).

22. Si dimanda per 2. se sia lecito rendere a parenti infedeli i loro figli non battezzati? Lo nega *Hurtado*, ma comunemente l'affermano *Suar. Laym. Castrop. Vasq. Bonac. Conc. Fill. ec.* perchè ciò è spediente per conservare la pace comune; altrimenti gli infedeli difficilmente restituirebbono i Cristiani schiavi; ed alla Chiesa più incombe che i fe-

(b) *Lib.* 6. *num.* 129.
(c) *N.* 126. *ad* 131. (d) *N.* 132.

fedeli conservino la fede, che gl' infedeli l' abbraccino (*a*).

23. Si noti per 6. che secondo la regola generale, per dare il Battesimo sotto condizione a chi già è battezzato, si richiede un ragionevole prudente dubbio del valore del primo Battesimo, o che il dubbio sia negativo o positivo (*b*), secondo si spiegò al *capo I. n.* 12. Avvertasi non però che quando vi è almeno un testimonio oculare del Battesimo dato, non può ripetersi, se non quando vi sieno testimonii contrarii, che positivamente attestano l' opposto, così comunemente *Suar. Laym. Castr. Bon. Holz. Salm. ec.* col *Card. Lambertini*. Avvertasi di più che non deono battezzarsi (neppure sotto condizione) gli adulti che son nati da genitori Cristiani, e sono educati tra' fedeli, ancorchè non vi sia alcun testimonio del Battesimo loro conferito, come sta espresso nel *cap. Veniens.* 3. *de Presb. non baptiz.* dove si dice: *Et certe de illo qui natus de Christianis Parentibus, & inter Christianos est fideliter conversatus, tam violenter præsumitur quod fuerit baptizatus, ut hæc præsumptio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis forsitan argumentis contrarium probaretur.* Giustamente non però dicono *Laym.* e *Busembao*, che dee darsi il Battesimo sotto condizione anche agli adulti educati tra i fedeli, quando vi sono tali congetture, che facciano presumere verisimile ch' essi non sieno stati battezzati: poichè tale presunzione già fa dubitare del Battesimo dato. Anzi la S. C. come porta il *P. Zaccaria* (*c*), più volte ha decretato doversi battezzare sotto condizione quelle persone per cui non apparisce alcun vestigio del Battesimo ricevuto, nè del matrimonio de' genitori (*d*).

24.

(a) L. 6. *n.* 133. (b) N. 134.
(c) L. 4. *apud Croix l.* 6. *p.* 1. *ad n.* 310.
(d) L. 6. *n.* 134. *v. Hic tamen.*

24. Si noti per 7. circa gl'infanti, ch'essi (o sieno esposti colla cartella, o senza del Battesimo ricevuto) debbono battezzarsi sotto condizione: semprechè non consti del vero Battesimo loro dato; perchè prudentemente può sempre dubitarsene, così *Natale Aless. Petroc. Conc. Roncag. Holzm. Tourn. Henno*, ed altri col *Card. Lambertini*, che adduce in conferma di ciò il Concilio di Milano, e la Dichiarazione della S. C. ed anche il Rituale Romano, dove dicesi: *Infantes expositi, si de eorum Baptismo non constat, sub conditione baptizentur* (*a*).

25. Si noti per 8. che gl'infanti battezzati dalle levatrici, o da altri laici, allora solamente debbono ribattezzarsi, quando v'è probabile sospetto d'errore, come dicono comunemente *Suar. Laym. Bona. Conc. Holz. Salm. Croix*, *ec.* checchè si dicano alcuni altri; e così dichiarò anche la S. C. (*b*). Ma non già quando il Parroco, esaminando il laico, lo trova abbastanza istruito, come dicesi nel Catechismo Romano. In tal caso non però debbono supplirsi le cerimonie nella Chiesa, secondo ordina il Rituale Romano. Nel caso poi che si ripeta il Battesimo, negli adulti non si dee premettersi la confessione, ma solamente la contrizione (*c*).

26. Si noti per 9. che i Battezzati dagli Eretici non debbono ribattezzarsi, se non quando si sa, o almeno prudentemente si dubita che in alcune parti non osservino le cose richieste dalla Chiesa Cattolica per il valore del Sagramento, come dichiarò la S. C. (*d*). Il che specialmente accade ne' Battezzati da' Predicanti Luterani e Calvinisti, come avvertono *Tourn. Gob. Dicast. ec.* poichè alcuni di loro adoprano acque distillate; altri usano battezzare,

(a) *Lib. 6. num.* 135.
(b) *Ap. P. Zach. Adnot. ad Croix l. 6. p. 1. n.* 323.
(c) *Lib. 6. num.* 136.
(d) *Ap. P. Zach. ad Croix l. 6. p. 1. n.* 323.

re, uno proferendo la forma, e l'altro applicando la materia; altri infondono l'acqua solamente sulle vesti; altri più universalmente mancano nell'intenzione (*a*).

27. Si noti per 10. che pecca il ministro, se non battezza (s'intende sotto condizione), quando v'è dubbio ragionevole del Battesimo dato. All'incontro, quando vi è un testimomio oculato del Battesimo conferito, non può più ripetersi (*b*). Basta poi apponer la condizione mentalmente, purchè non vi sia scandalo in occultarla; ma sempre è più sicuro esprimerla: *Se non sei battezzato, ec.* E quando si ribattezza colla condizione, non si richiede Padrino (*c*).

28. Per la disposizione a ricevere il Battesimo, si richiede per 1. l'intenzione almeno abituale negli adulti (perchè ne' bambini e pazzi, come si è detto, supplisce la Chiesa). Onde validamente si dà il Battesimo a chi lo riceve, non già per mera violenza, ma per meto grave; e così anche a' pazzi, o a' dormienti che prima l'han richiesto, mentre stavano in senno. Per 2. si ricerca la scienza delle cose della fede, secondo quel che si disse al *capo IV. n.* 3. Per 3. si richiede il dolore de' peccati; e basta l'attrizione senza la carità predominante, come insegnano comunissimamente *Gonet*, *Canò*, *Soto*, *Suar. Val. Salm.* ed altri con *S. Tommaso* (*d*) il quale dice: *Ad hoc ut homo se præparet ad Gratiam in Baptismo, præexigitur Fides, sed non Caritas, quia sufficit Attritio præcedens; etsi non Contritio* (*e*).

29. Le cerimonie finalmente, che debbono praticarsi nel Battesimo, sono I. l'acqua consegrata, quando il Battesimo è solenne, come s'è detto al

n.

(a) *Lib. 6. num.* 137. (b) *Lib. 6. num.* 137.
(c) *Ibid. in fin. Resp.* 2.
(d) *In* 4. *D.* 6. *q.* 1. *a.* 3. *ad* 5.
(e) *Vide l.* 6. *n.* 139.

n. 8. Peccherebbe poi gravemente chi senza necessità battezzasse senza l'unzione del Crisma, e dell' olio de' Catecumeni, o pure ungesse il Battezzante col Crisma dell'anno antecedente, come dicono comunemente i DD. giusta il *Can. Si quis de alio Dist.* 4. e il Rituale Romano dove si ordina di più, che se stesse per mancare l'olio benedetto, e non potesse aversi, si rifonda nel benedetto altr'olio semplice d'ulive, ma in minor quantità. Per lo che se per aver l'olio nuovo, dovesse quello aspettarsi per tempo notabile (v. g. per 10. o 11. giorni), allora può darsi il Battesimo, e poi supplirsi appresso le unzioni; e ciò benchè non vi fosse precisa necessità: *Cum propter ætatis imbecillitatem* (dice il Rituale, parlando de' bambini) *infinita pene pericula illis impendeant*. Se poi non v'è necessità, o altra causa grave, e fra detto tempo può facilmente aversi l'olio nuovo, dee differirsi il Battesimo (*a*).

50. II. Che il Battesimo si dia nella Chiesa, ond' è colpa grave darlo in casa. Se n'eccettua per 1. se l'infante fosse figlio di re, e di principe, secondo quel che s'è detto al *n.* 18. Per 2. se l'infante non può portarsi alla Chiesa senza pericolo dell'infamia de' genitori, o d'altro grave danno; ed in tal caso *Croix*, *Gobat*, e *Giordano* dicono che il Battesimo può darsi anche solennemente. Per 3. se vi sia pericolo imminente della morte del Bambino, v. g. se la madre con gran difficoltà s'è sgravata; o se l'infante nasce senza pianto, o nel settimo, o ottavo mese (*b*). In questo terzo caso non però, se il bambino vive, debbono supplirsi le cerimonie nella Chiesa, come dice *S. Tommaso* (*c*), secondo il *cap.* 1. *de Sacram. non iter.* e ciò sotto colpa grave, come dicono *Pignat. Croix*, ed *Aversa*, contro *Passer.* (*d*). Se poi intendendosi che il Battesimo

(a) L. 6. *n.* 141. (b) N. 143.
(c) 3. *p. q.* 71. *a.* 3. *ad* 1. (d) *Lib.* 6. *num.* 144.

mo sia stato nullamente dato, debbansi ripetere le ceremonie; altri più comunemente lo negano, come *Suar. Bonac. Busemb. ec.* ma altri l'affermano con *S. Anton. Castrop.* e *Salm.* Amendue queste sentenze son probabili, e perciò dee consigliarsi la seconda, come più sicura (*a*). Il Rituale avverte poi i Parrochi a procurare quando è possibile, che non s'impongano a' bambini nomi ridicoli, o di falsi Dei, o d'idolatri, ma di Santi. Si noti qui per ultimo, che il libro de' battezzati fa piena fede in ogni tribunale: e perciò ordina di più il Rituale a' Parrochi che notino il giorno, e l'ora della nascita, i genitori dell'infante, ed i padrini, di più notino se il Battesimo è stato conferito senza condizione, o senza cerimonie; e di più, se l'infante è stato esposto, e dove si è ritrovato esposto (*b*). III. Si richiedono i padrini, e di ciò si parlerà in tutto il §. seguente.

§ III.

De' padrini, e del loro officio.

Obbligo de' padrini. 31. *Qualità del padrino*. 32. *Quando da' padrini, e da chi si contrae la cognazione*. 33. *Se i genitori, ec.* 34. *Se i padrini debbono esser designati*. 35. *Di quale sesso ec.* 36. *A chi si vieti far il padrino*. 37. *Quando in ciò pecchi il Parroco*. 38.

31. I padrini son quei che tengono il battezzato alla fonte, e lo prendono nella loro cura; onde debbono istruirlo nelle cose della fede, e de' costumi, se gli altri non lo fanno. Del resto dice *S. Tommaso* (*c*), che ordinariamente possono i padrini presumere, che gli infanti sieno bastantemente istruiti da' loro genitori (*d*).

32.

(a) *Ib. v. ad* 6. *Si S. Baptis.* (b) *N.* 145.
(c) 3. *p. q.* 67. *a.* 8. (d) *Lib.* 6. *num.* 147.

52. Acciocchè uno possa esser padrino, dicono i *Salm.* con *Laym. Sanch. Nav. ec.* non richiedersi alcuna certa età; ma probabilmente tiene *La-Croix* che si ricerca almeno l'età di sette anni. Senza meno poi si richiede. 1. L'uso di ragione. 2. Che sia battezzato. 3. Che il padrino abbia intenzione d' esser tale. 4. Ch'egli per se, o per mezzo del procuratore tenga l'infante mentre si battezza, e lo prenda dalle mani del battezzante; ed in ciò non basta il tatto morale, ma vi bisogna il fisico, secondo la sentenza comunissima di *Sanch. Castrop. Bon. Salm. ec.* colla dichiarazione della S. C. (*a*). 5. Che il padrino sia designato da' parenti, o almeno dal Parroco; ma il Parroco non può (almeno lecitamente) mutare il padrino designato da' parenti (*b*).

53. Si dimanda per 1. Se nel Battesimo privato si contrae la cognazione spirituale così dal battezzante, come dal padrino? In quanto al battezzante; non si dubita che sì. Ma in quanto al padrino, lo negano più comunemente, e più probabilmente *Soto*, *Sanch. Castrop. Bon. Tourn. Salm. ec.* (contro *Suar. Laym. ec.*) perchè secondo il Trident. *sess.* 24. *c.* 3. *de Ref.* l'impedimento si contrae da' soli suscettori dal sagro fonte, *de sacro fonte suscipiant;* e questo fonte solamente per il Battesimo solenne è stato istituito, non già per il privato (*c*). Si dimanda per 2. Se contrae chi fa il padrino nel Battesimo dato sotto condizione? Si risponde che se del primo Battesimo si ha solamente un dubbio negativo, allora è certo che contrae; poichè, non avendosi alcuna ragione per lo valore di quello, la presunzione sta per lo valore del secondo. Altrimenti poi, se del primo v'è dubbio positivo; cioè ragione probabile che sia stato valido; così *Sanch. Diana* e *Renzi* (*d*). Si dimanda per 3. Se

(a) *Lib. 6. n.* 148. (b) *N.* 146.
(c) *N.* 149. (d) *N.* 151.

Se contrae chi per errore tiene al Battesimo un bambino in vece d' un altro che intendeva. Lo negano *Sanch. Tourn. ec.* per il *c.* 2. *de Cogn. Spir.* dove dicesi che la moglie, la quale per ignoranza tiene al Battesimo il figlio del marito, *non privatur jure petendi debitum*. Ma più probabilmente l' afferma- no *Ponz. Castrop.* ed altri, purchè il padrino non abbia espressa intenzione di non tenere altro infante, se non quello che intende. E rispondo al testo opposto, che ivi la legge toglie l' impedimento *petendi debitum*, perchè non era giusto privare la conjuge del suo diritto senza sua colpa; ma questa ragione non corre nel nostro caso (*a*). Si dimanda per 4. Quando alcuno tiene il bambino in nome d' un altro, chi di loro contrae la cognazione? Altri dicono che la contrae il solo procuratore; così *Soto, Conc.* e *Tol.* Altri che non contrae nè l' uno, nè l' altro, così *Fill. Sa, ec.* Ma la sentenza comunissima, e più vera di *Sanch. Castr. Fagn. Nav. Tourn. Croix*, e d' altri con *Ponzio*, il quale porta così deciso dalla S. C. è che il solo principale contrae; perchè secondo il Tridentino quegli contrae la cognazione, ch' è stato da' genitori designato a tenere il battezzato. Nè importa che il principale sia assente, perchè secondo la regola di legge, *qui per alium facit, per se facere videtur* (*b*).

34. Si dimanda per 5. Se i genitori che battezzano, o prendono dal Battesimo i figli come padrini, contraggono l' impedimento di cercare il debito? E' certo che nol contraggono, se battezzano in necessità come insegnano comunemente i DD. con *S. Tommaso* (*c*). E' certo per 2. che peccano gravemente i genitori, che senza necessità battezzano i figli (*d*). E' certo per 3. che non contraggono i genitori, che battezzano per ignoranza, dal *c.* 2. *de Cogn.*

(a) *Lib.* 6. *n.* 152. (b) *N.* 153.
(c) *Sup. q.* 53. *a.* 1. *ex c. Ad limina c.* 30. *q.*
(d) *Ex c. De his* 6. *q.* 1.

Cogn. Spir. La questione dunque si è, se i genitori contraggono l'impedimento, se battezzano il figlio senza necessità? L'affermano *Sanch. Petr. Conc. ec.* con *S. Tomm.* (*a*), perchè la stessa legge, che stabilisce contrarsi la cognazione tra il battezzante, ed i genitori del battezzato, induce anche l'impedimento tra i genitori, che battezzano la prole. Ma abbastanza probabilmente lo negano *Suar. Pont. Concin. Viva*, *Salm. ec.* colla *glossa* nel suddetto *c.* 2. *Verb. Debitum*, perchè in niuna legge si trova ciò espresso, e niuna pena s'incorre che non è espressa *in jure*, come convengono tutti; anzi nel medesimo testo si dice, che tali conjugi *non sunt separandi*, o si aggiunge: *nec alter alteri debitum debet subtrahere*. Nè vale a dire, che il testo parla di rendere, ma non di cercare; mentre se l'uno potesse cercare l'altro non sarebbe tenuto a rendere, mentre quegli ha perduto il jus di cercare (*b*).

55. Si dimanda per 6. Se i padrini per contraere la cognazione, debbano esser designati, e da chi? Circa ciò il Tridentino *sess.* 24. *c.* 2. stabilì: *Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahent*. Qui si dubita per 1. Quando molti tengono l'infante, ma niuno è designato, se tutti contraggono? Lo negano *Croix*, *Gobat*, *Diana*, *ec.* perchè il Tridentino richiede espressamente, che li Padrini sieno designati, per contraere la parentela. Ma io seguito la sentenza contraria ch'è comunissima di *Navar. Laym. Castrop. Bonac. Salm. Viva*, *ec.* con una dichiarazione della S. C. colla quale si disse, che tutti contraggono, perchè sebbene il Concilio vuole che il Parroco battezzi coi padrini designati da' parenti del bambino, nondimeno non irrita il jus antico del *cap. fim. de Cogn. Spir. in* 6. per cui tutti quelli che toccano: contraggono la cognazione, dicendosi ivi: *Si tamen plures accesserint*, *spiritualis cognatio inde contrahi-*

(a) *Supp. q.* 56. *a.* 1. (b) *Lib.* 6. *n.* 150.

trahitur. E ciò corre, come dicono *Castropalao*, *Cornejo*, *ec.* contro *La-Croix*, ancorchè ci sieno presenti i padrini già designati. Ma se alcuno de' padrini già toccasse, gli altri non designati certamente non contraggono, come sta espresso nel Concilio. Se poi i parenti designassero più di due padrini, e tutti toccassero (nel che peccherebbe gravemente il Parroco in ammetterli contro il precetto del Concilio), allora giustamente dicono *Suar. Sanch.* e *Croix*, che se toccano successivamente i soli due primi contraggono, ma se toccano nello stesso tempo, *Suar.* tiene che niuno contrae, ma più probabilmente dicono *Sanch. Ponz. Castrop. Salm. Croix*, *ec.* che tutti i designati contraggono, perchè il Concilio non irrita il jus antico, se non quando toccano altri non designati, oltre i due designati; ma non già se toccano altri designati oltre i due. E ciò tanto più corre, come ha dichiarato la S. C. se de' molti designati non si sa chi prima ha toccato (*a*).

56. Si noti per 1. Che il Concilio prescrive, che de' due padrini uno sia maschio, l'altro femmina; onde sarebbe colpa il designare due maschi, o due femmine; ed io la giudico mortale con *Bon.* ed altri (contro *Sanchez* e *Croix*), se fossero amendue i padrini di diverso sesso, che non è l'infante; perchè così si moltiplicherebbero le cognazioni contro il fine del Concilio; ed in ciò fa materia è grave. Se poi si designasse un solo padrino, non importa che sia di sesso diverso; come dicono più probabilmente *Suar. Filliuc. Gobat*, ed *Aversa* (contro *Laym.*) mentre il Concilio dice *sive vir*, *sive mulier* (*b*).

57. Si noti per 2. ch'è illecito il fare il padrino I. a' monaci, ed alle monache, ed a' regolari di qualunque ordine, come dichiara il Rituale Romano, (*tit. de Patrinis in Baptismo*) dicendosi ivi: *Admitti non debent Monachi*, *vel Sanctimoniales*, *neque alii cujusvis Ordinis Regulares a seculo se-*

gre-

(a) *L.* 6. *n.* 154. (b) N. 155.

gregati. S'intende ciò nel tenere al Battesimo, ma non già nel battezzare. II. E' proibito agli eretici, apostati, e persone infami. Onde peccano quei che chiamano gli eretici per padrini de' loro figli. All' incontro lecitamente possono i cattolici tenere al Battesimo i bambini degli eretici, purchè non s'approvi con ciò il loro rito; *Laym. Croix*, *Gobat*, *ec.* (*a*). III. E' proibito al conjuge fare il padrino all' altro conjuge; ed a' genitori a rispetto de' figli, fuor che in caso di necessità. IV. E' proibito essere i padrini più di due dicendo il Trid. *sess.* 24. *c.* 2. *de Ref.* che il padrino sia uno, *sive vir*, *sive mulier*, *vel ad summum unus*, *&* *una*. Non è proibito poi a due conjugi il tenere una prole aliena, come insegnano comunemente i DD. con *S. Tommaso* (*b*), il quale dice: *Nihil prohibet quin vir*, *&* *uxor simul aliquem de sacro fonte levarent* (*c*).

38. Si noti per 3. Che pecca il Parroco. 1. Se ributta i padrini designati da' parenti, o pure ammette padrini da essi non eletti. 2. Se ne ammette più di due. 3. Se battezza senza padrino (*d*). Nel Battesimo privato nonperò non v'è obbligo di eservi i padrini, secondo la sentenza comune; e del resto è probabile; che anche nel privato possano i padrini lecitamente usarsi (*e*).

PUNTO III.

Della Cresima.

Della materia rimota. 39. *Se'l Crisma dev'esser benedetto; e se da' Sacerdoti può ec.* 40. *Della materia prossima: e se sia materia l'estensione delle mani, che fa il Vescovo ec.* 41. *Se colla mano destra; o con istromento ec.* 42. *Della for-*

(a) *Lib.* 6. *num.* 156.
(b) *In* 4. *Dist.* 42. *q.* 1. *a.* 3. *q.* 2. *ad* 4.
(c) *Lib.* 6. *num.* 157.
(d) *N.* 154. *v. Sed notan.* (e) *N.* 158.

forma. 43. *Del Ministro.* 44. *Se possa esser Sacerdote semplice. Se'l Cresimando è forestiere.* 45. *Dell'obbligo di dar la Cresima.* 46. *Dell' obbligo di riceverla.* 47. *Se chi prende gli Ordini ec.* 48. *Se a' Pazzi, ed Infanti ec.* 49. *Delle Cerimonie.* 50. *Del Padrino.* 51. *D'altre Cerimonie,* 52. *Degli effetti della Cresima.* 53.

59. E' di fede che la Cresima è vero Sagramento, come si ha dal Decreto di Eugenio IV. nell'Istruzioni agli Armeni, e dal Tridentino *sess.* 7. *c.* 1. E ciò si prova dalla tradizione de' Padri. Diciamo ora ciò che importa sapere circa la Materia, la Forma, il Ministro, la necessità, e cerimonie di questo Sagramento. E per 1. circa la *Materia.* La Materia *Rimota* della Cresima è il Crisma composto del balsamo, e dell'olio d'ulive benedetto dal Vescovo per questo Sagramento, a differenza dell'olio del Battesimo, e degl'infermi, come distinse Innocenzo III. nel *cap. cum venisset unic. de Sacra Unct.* Se poi un olio di questi sia materia valida per altro Sagramento, lo negano *Suar. Laym.* ed *Henriqu.* Ma probabilmente l'affermano il *Bellarmino*, *Castrop. Bonac.* e *Barbosa*, (*a*). Non si dubita poi che l'olio sia necessario *de necessitate Sacramenti.* Il balsamo è certo che si richiede *de necessitate præcepti;* ma se sia necessario per lo valore del Sagramento, lo negano probabilmente *Soto*, *Nav. Giovenino*, *Contin. di Tournely*, *ec.* provandolo dal *Pastoralis*, *de Sacram. non iter.* dove Innocenzo III. interrogato s'era valida una Cresima data col solo olio, rispose: *Nihil esse iterandum, sed caute supplendum, quod incaute fuerit prætermissum.* Non però più probabilmente, e più comunemente l'affermano il *Bellarm. Gonet*, *Petrocor. Concin.* ed altri con *S. Tommaso* (*b*), e col Catechis-

(a) *Lib.* 6. *n.* 709. *dub.* 2.
(b) 3. *p. q.* 71. *art.* 2.

chismo Rom. *n.* 7. E si prova primieramente dal *cit. cap. unic. de sacra unct.* dove il Papa chiama questo Sagramento *Crismazione*, non certamente per altro che per lo Crisma, ch'è composto d'olio, e balsamo. Si prova inoltre dal Decreto d'Eugenio IV. approvato dal Concilio Fiorentino, dove fu espresso che la materia della Confermazione era *Chrisma confectum ex oleo, & balsamo*. Oppone *Habert*, che questo Decreto non fu del Concilio, mentre fu fatto dopo essersi il Concilio sciolto colla partenza de' Greci. Ma ben risponde il *Petrocorense*, per 1. che gli stessi Greci avevano dato il consenso che si continuasse il Concilio, affin di unire alla Chiesa gli Armeni: per 2. che tal Decreto fu ricevuto da tutte le Chiese Cattoliche. Ma noi rispondiamo meglio, dicendo che quando il Papa insegna Dogmi, e parla come Dottore della Chiesa, tutte le sue definizioni da se sono infallibili, come si è provato nell' Opera (*a*). Si risponde poi al testo opposto, che intanto il Papa disse, *nihil iterandum*, perchè, come dice ivi la Glossa; *Non dicitur iteratum quod prius actum non fuit*. Del resto la prima opinione è probabile, come può vedersi nel Decreto della S. C. del Concilio presso il P. Ferrari (*b*). Ed essendo certo che la Cresima senza il balsamo almeno è dubbia, come dubbia deve almeno ripetersi sotto condizione. Basta poi il Balsamo di qualunque Regione (*c*).

40. Il Crisma dev'esser benedetto dal Vescovo per necessità di precetto; ma si dubita, se anche per necessità di Sagramento? L'affermano *Concin. Petrocor. Salm. ec.* con S. *Tommaso* (*d*) per lo citato Decreto d'Eugenio, dove dicesi che la materia della Cresima, *est Chrisma ab Episcopo benedictum*. Ma specolativamente parlando, è probabile

la

(a) *Vide lib.* 1. *ex n.* 110.
(b) *Ferr. Bibl. v. Confirmatio n.* 10.
(c) *Lib.* 6. *num.* 162. (d) 3. *q.* 73. *art.* 3.

la sentenza, che lo nega di *Gaetano*, *Barbosa*, *Gotti*, *Giovenino*, *Tournely*, *ec.* perchè, conforme il Papa può commettere la facoltà di cresimare ad un semplice Sacerdote, (secondo diremo al *n.* 44.), così può anche commettergli la facoltà di benedire il Crisma. Il Decreto poi d' Eugenio altro non prova, che la necessità del Precetto. Si è detto *specolativamente parlando*, perchè in pratica, trattando di valore di Sagramento, dee tenersi la prima sentenza (*a*). E' precetto poi grave per lo *can. Litteris*, *de Consecr. Dist.* 3. che non si usi il Crisma benedetto prima dell' anno. Ma in questo precetto della Chiesa ben può dispensare il Papa, come in fatti ha dispensato Papa Benedetto XIV. nella Cost. 10. (*b*). Onde non si dubita che la Cresima data col Crisma antico sia ben valida (*c*).

41. Per la materia *Prossima* poi della Cresima si richiede, per 1. l' unzione nella fronte, 2. in forma di Croce, 3. per mano del Ministro; e queste tre cose sono tutte d' essenza del Sagramento, come insegnano comunemente i DD. (*d*). Ma essendo che nel Pontificale si dice che 'l Vescovo prima di ungere dee dire l' Orazione, *extensis manibus versus Confirmandos*, vogliono molti Autori moderni *Merbes. Tournely*, *Geneto*, *Habert*, *Gioven. Concina*, *Gotti*, *ec.* che tale estensione spetti al valore del Sagramento, per quel che si legge nel *cap.* 8. degli Atti: *Tunc imponebant manus super illos*, & *accipiebant Spiritum sanctum.* Ma più comunemente ciò lo negano *Gonet*, *Suar. Laym. Petroc. Frassen*, *Antoine*, *Holzman*, *Viva*, *Croix*, ed altri col *P. Berti*, che a lungo difende la nostra sentenza (*e*): E diciamo che basta quell' estensione di mani, che fa il Vescovo in ungere il Cresimando. E ciò si prova dal Decreto d' Eugenio, dove si dice:

(a) *Lib. 6. num.* 163.
(b) *Vide in Bull.* 1. 1. *pag.* 28.
(c) *Lib.* 6. *num.* 163. (d) *Lib.* 6. *num.* 164.
(e) *Berti e Theol. Disc. l.* 32. *c.* 4. *Resp. ad* 1.

ce: *Loco manus impositionis dari in Ecclesia Confirmationem*. E più chiaramente dal *can. un.* §. *Per frontis*; *de Sacr. unct.* dove il Papa disse; *Per frontis chrismationem manus impositio designatur, quæ alio nomine Confirmatio dicitur*. Dunque il Papa ha per certo che nella stessa Cresimazione già si ha l' imposizione delle mani. Il Pontificale poi non dice, *super Confirmandos*, come avrebbe dovuto dire se avesse con ciò inteso parlare d' imposizione, conforme dice parlando dell' Ordinazione *tam Pontifex, quam Sacerdos tenent manus dextras extensas super illos*, ma dice, *versus Confirmandos*, il che non dinota altro che solita cerimonia, che ordina la Chiesa a' suoi Ministri nel dire le Orazioni; poichè lo stender le mani è lo stesso che aprire e sollevare in alto. Onde si scorge che la sentenza contraria non ha alcun sodo fondamento; e perciò dico che solamente può consigliarsi come più tuta. Tanto più che il Pontefice Benedetto XIV. nella lettera Enciclica citata di sopra (*a*) ha dichiarato che la nostra sentenza ben può seguirsi in pratica; mentre parlando della mentovata questione, dice così: *Unicuique sequi partem, quæ magis ei placuerit*. Volendo significare che può seguirsi la sentenza contraria affermativa, come più tuta a riguardo del valore del Sagramento; ma può anche lecitamente seguirsi la nostra, come moralmente certa; altrimenti, trattandosi della materia del Sagramento, non avrebbe potuto dire di esser lecito seguire la parte negativa, se non l' avesse avuta per moralmente certa. Del resto il Vescovo poi che volesse porla in pratica, può (come avverte *Habert*) distribuire in diverse classi i Confirmandi, e dopo circa ciascuna classe premettere la suddetta Orazione (*b*).

42. Il Vescovo deve ungere col pollice della mano destra, onde peccherebbe, se ungesse con quello

(a) *Lit. Encycl. ad Episc. Rit. Græci 1. Mart. 1756.*
(b) *Lib. 6. num. 164. v. Quæritur.*

lo della sinistra; secondo la sentenza più comune, peccherebbe gravemente; ma *Escob. Trullench. Nugnez*, *Dicast. Aversa*, *Diana*, *e Tambur.* tengono per probabile, che ciò non sarebbe più che colpa veniale, ed in verità non consta che tal cerimonia sia materia grave. Onde probabilmente dicono i suddetti AA. che lecitamente cresimerebbe il Vescovo colla sinistra, se tenesse inferma la destra (*a*). L'opinione poi d'alcuni, che possa darsi la Cresima (siccome può darsi l'Estrema Unzione) per mezzo di qualche stromento, giustamente è ributtata dalla sentenza comune; perchè allora vi mancherebbe l'imposizione delle mani, la quale all'incontro non è necessaria nell'Estrema Unzione. Circa la quantità poi del Crisma si ricerca quella quantità ch'è sufficiente ad ungere la fronte con formare il segno di croce; *Suar. Castrop. Bonac.* e *Salm.* (*b*).

43. Per II. Circa la *Forma* quale sia, vi sono quattro sentenze. 1. Quei che vogliono che la sola estensione delle mani, che fa il Vescovo prima di ungere sia l'unica materia della Cresima, dicono che la sola Orazione recitata allora dal Vescovo è la Forma. 2. Altri poi i quali vogliono che così la prima imposizione di mani, come la stessa Unzione sieno materie parziali, dicono che la Forma consta così dell'Orazione suddetta, come delle parole che dice il Vescovo, mentre unge: *Signo te signo Crucis, & confirmo te Chrismate salutis in nomine Patris &c.* 3. Altri vogliono che le materie son parziali (come si è detto), ma la Forma è una, cioè quella che si dice nell'Unzione. 4. Altri finalmente, i quali colla vera sentenza tengono che la materia totale è l'Unzione che involve già (come dicemmo) l'imposizione delle mani, dicono giustamente che la totale Forma sono le suddette parole, *Signo te, &c.* che la concomitano: così comunemente i DD.

con

(a) *Lib.* 6. *n.* 163.
(b) *N.* 166.

con *S. Tommaso* (*a*) col Catechismo Rom. (*de Confirm. n.* 12.) dove si dice che l'autorità della Chiesa Cattolica non patisce che di ciò si dubiti: *Non patitur nos ea de re quicquam dubitare*. E così in fatti dichiarò Eugenio IV. dicendo nel suo Decreto: *Forma autem est*; *Signo te signo Crucis*, *&c.* (*b*). Spiega poi l'Angelico (*c*) per Tò, *Signo te*, significasi che 'l Confermato è notato per Soldato di Gesù Cristo. Per Tò, *Confirmo*, si dinota che riceve la forza a combattere. Per Tò finalmente, *in nomine Patris*, *&c.* si dinota da chi riceve questa forza. Sicchè sono d'essenza così la parola *signo te*, come *confirmo*, ed *in nomine Patris*, *&c.* (*d*). Altra poi è la forma Greca, *Signaculum doni Spiritus Sancti:* la quale anch'è valida, come ha dichiarato Urbano VII. (*e*).

45. III. Circa il Ministro della Cresima, è certo che il solo Vescovo è il Ministro ordinario di questo Sagramento, come ha dichiarato il Tridentino (*Sess.* 7. *can.* 3.); *Si quis dixerit Sanctæ Confirmationis ordinarium Ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem Sacerdotem, anathema sit*. Ma per concessione del Papa è certo ancora che può esser Ministro della Cresima un semplice Sacerdote, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua Constit. *Eo quamvis*, a' 24. Maggio 1745. E ciò fu prima praticato da Eugenio IV. e da S. Gregorio Magno (*f*). Se poi i Vescovi ancora possano delegare i Sacerdoti semplici a dar la Cresima, dice il medesimo Bened. nella sua celebre Opera *de Synodo* (*g*) esser questa una gran questione, in cui vi sono forti ragioni per l'una e per l'altra parte; ma in fine conchiude rettamente, che oggidì tale fa-

col-

(a) *In* 4. *D.* 7. *q.* 1. *a.* 3. *q.* 2.
(b) *Vide Lib.* 6. *n.* 167. (c) 3. *p. q.* 73. *a.* 4.
(d) *L.* 6. *n.* 167. *v. Hic not.*
(e) *N.* 168. (f) *L.* 6. 170.
(g) *Tom.* 1. *l.* 7. *c.* 8. *ex n.* 3.

coltà è riserbata al Sommo Pontefice, così per la consuetudine, come per la dichiarazione fatta da Nicolao I. E sebbene il Confermare sia atto dell' Ordine Episcopale; il cui valore non dipende dall' arbitrio del Papa, nulla di meno il delegare l' esercizio di quest' atto s' appartiene non all' Ordine, ma alla giurisdizione, la quale ben può dal Papa esser limitata, com' è in fatti limitata a' Vescovi la facoltà di dispensare ne' cinque voti riserbati alla Sede Apostolica.

44. Qui si noti per 1. che il Vescovo il quale cresima i sudditi non suoi in altra Diocesi, pecca gravemente, ed incorre la sospensione da' Pontificali; ancorchè confermasse i sudditi suoi, come dichiarò la S. C. del Tridentino *Sess.* 6. *cap.* 5. Se poi nella sua Diocesi cresimasse i sudditi alieni per se ciò sarebbe illecito, ma in questo si presume (secondo l' uso comunemente ricevuto) il consenso interpretativo degli altri Vescovi, purchè non constasse della contraria volontà di taluno; così *Castrop. Laym. Salm. Sa*, *Croix*, *ec.* Tanto più ciò corre poi, se 'l Vescovo dee confermare un ordinando che porta la Dimissoria del suo Ordinario, perchè allora si presume il di lui consenso anche di presente, come dicono comunemente i suddetti AA. con altri (*a*).

45. Si noti per 2. che pecca anche gravemente il Vescovo (secondo la sentenza comune) che trascura di dar la Cresima a' sudditi per lungo tempo, v. g. per otto o dieci anni, come dicono *La-Croix*, e *Dicast.* Che perciò è tenuto il Vescovo a girare intorno almeno per i paesi principali della sua Diocesi, purchè non sia a ciò moralmente impossibilitato; ed a sue spese, se non v' è giusta consuetudine in contrario: *Castrop.* ed i *Salmant.* Dice *Bonac.* che il Vescovo anch' è obbligato di cresimare i moribondi che di ciò lo richiedono; ma probabilmente da quest' obbligo lo scusano *Lugo*, *Escob.* *Croix*,

(a) *Lib.* 6. *num.* 172.

Croix, *Salm. ec.* così per ragione del grand' incommodo che vi sarebbe, come per l'uso che v'è in contrario (*a*).

46. Per IV. circa la *Necessità* di questo Sagramento, altri dicono che ciascuno ha obbligo grave di prender la Cresima, perchè altrimenti si cagionerebbe grave danno, privandosi della forza che questo Sagramento conferisce contro le tentazioni; così *S. Bonav. S. Antonin. Merbes. Tournely*, *Concina*, *Habert*, *ec.* Ma quest' obbligo grave molto più comunemente lo negano *Soto*, *Nav. Suar. Laym. Frassen. Wigandt*, *Castr. Ronc. Anacl. Salm. Croix*, *ec.* per ragione che non consta esservi di ciò alcun precetto grave, nè naturale, nè positivo. Lo stesso sente *Scoto* (*b*), il quale parlando dell' Estrema Unzione, e della Cresima, dice: *Neutrum est simpliciter necessarium*, *nec est præceptum de isto vel illo recipiendo*. Lo stesso sente *S. Tommaso* (*c*), il quale dice che la Cresima è necessaria, non già per la salute, ma per la perfezione della salute, onde in altro luogo poi (*d*) espressamente asserisce che 'l morire senza questo Sagramento, sarebbe pericoloso, *non quia damnaretur* (*nisi forte propter contemptum*) *sed quia detrimentum salutis pateretur*. E lo stesso sente finalmente il Catechismo Romano al §. 17. dicendo ivi che la Chiesa *optat* che tutti i Battezzati prendano questo Sagramento: il desiderio della Chiesa certamente non è precetto. Tutti nondimeno convengono in dire che peccherebbe gravemente 1. chi fermamente credesse d' essere in gran pericolo di perdere la divina grazia senza questo Sagramento, e tralasciasse di prenderlo: 2. Chi tralasciandolo desse grave scandalo per le circostanze che concorressero. 3. Chi lo trascurasse per disprezzo; ma non s' intende disprezzo il trascu-

(a) *Lib. 6. num.* 175. (b) *In* 4. *D.* 17. *q.* 1. *n.* 11.
(c) *In* 4. *D.* 7. *q.* 1. *a.* 1. *q.* 2.
(d) 3. *p.* q. 72. *a.* 8. *ad* 4.

scurarlo per pigrizia, come vogliono *Habert*, e *Concina*; disprezzo sarebbe l'ometterlo per lo poco conto che se ne faccia, come dicono comunemente *Suar. Laym. Coninch. Ronc. Salm. ec.* secondo quel che dice *S. Tommaso* in simil caso, riferito al *Cap. III. num.* 54. Del resto non dubita che peccano almeno venialmente quei che per negligenza tralasciano di cresimarsi (*a*). Ma si avverta che dopo avere ciò scritto, ritrovo nel Bollario di Benedetto XIV. di fel. mem. nella Bolla, *etsi Pastoralis.* (*Tom. I. in ordine* 67. §. 3. *n.* 4.) dichiararsi ivi, che quelli i quali prendono la Cresima da' Sacerdoti Greci, nullamente la prendono: onde soggiunge il Pontefice, che i medesimi debbono ammonirsi da' Vescovi commetter colpa grave, se ricusano e trascurano potendo di prender la Cresima da' Vescovi. Le parole son queste: *Monendi sunt ab Ordinariis locorum, eos gravis peccati reatu teneri, si cum possunt ad confirmationem accedere renuunt, ac negligunt.* Ond'è che la seconda opinione di sopra addotta, di non esservi obbligo grave di prender la Cresima, oggidì non è più probabile.

48. Dicono poi *Bon. Tolet. Renzi, ec.* che peccano gravemente quei che prendono la prima Tonsura senza prima cresimarsi, per ragion del Trident. *Sess.* 23. *cap.* 4. dove si dice: *Prima Tonsura, non initientur, qui Sacramentum Confirmationis non susceperint.* E porta *Renzi* una Dichiarazione Della S. C. dove si disse che 'l Tonsurato senza aver presa la Cresima, come malamente promosso, non possa prendere gli altri Ordini, nè ricever beneficii, se non ha la dispensa dal Papa. Ma comunissimamente ciò lo negano *Soto*, *Castr. Azor. Escob. Val. Salm.* e *Cabassuz.* con *Nav. Suar. Coninch. Vittor. ec.* i quali dicono lo stesso degli altri Ordini. E rispondono al Concilio, che i precetti semplicemente fatti in modo imperativo per se

non

(a) *Lib.* 6. *num.* 181. & 182

non importano obbligo grave, se non vi sono altre circostanze, come dicono *Gaet. Nav. Sa, Sairo, ec.* e secondo dicemmo al *Capo II. num.* 15. (*a*). Del resto basta che taluno probabilmente sia cresimato, per esser disobbligato dal ricever tal Sagramento, siccome porta Benedetto XIV. (*b*) aver dichiarato il Sinodo de' Maroniti congregato per ordine di Gregorio XIII.

49. Dicono più Autori, come *Bonac. Escob. Holzman, Salmat. ec.* (*c*) non esservi alcuna colpa in dare la Cresima a' Bambini, mentre già questo era l'uso antico, e così anche oggidì praticano i Greci; e secondo attesta *Vivaldo*, nella Spagna sogliono cresimarsi gl'infanti di due o tre anni. Ma ciò oggi non può dirsi più, mentre Benedetto XIV. nella *Costit.* 136. *Eo quamvis*, al §. 6. dell' anno 1745. (vedi al tom. I. del suo Bollario) dichiara, presentemente non esser lecito cresimare alcuno, se non è giunto all' uso di ragione, con queste parole: *Nihilominus, abrogato prorsus a Romana Ecclesia hujusmodi more, consultissimis Pontificum Decretis cautum, ut renatis fonte Baptismatis conferretur Sacramentum Confirmationis in ea solum ætate, in qua Fideles intelligerent tantum inter se differre Baptismum, & Confirmationem, quantum in naturali vita distat generatio ab incremento*. Nulladimeno lo stesso Benedetto molti anni dopo essendo già Pontefice, nella detta sua Opera *de Synodo* (*d*), dice che sebbene il Catechismo asserisce non essere spediente che la Cresima si conferisca avanti il settennio, non però non proibisce che in niun caso si dia a' Bambini. E soggiunge il medesimo Benedetto, che ciò considerando *Silvio, Suarez, Sylvestro, Roncaglia, Gio-*

(a) *Lib.* 6. *num.* 183.
(b) *Bened. XIV. de Syn. l.* 7. *c.* 9. *n.* 9.
(c) *Lib.* 6. *num.* 178.
(d) *Bened. de Syn. l.* 7. *c.* 10. *n.* 5.

Giovenino, *Gotti*, ed altri, affermano anche secondo la presente disciplina, potersi lecitamente dar la Cresima a' bambini avanti il settennio per qualche causa, come se 'l Vescovo dovesse star molto tempo lungi dalla Diocesi, o pure se 'l fanciullo fosse in pericolo di morte, o per altra causa. E parlando de' Pazzi perpetui, dice Benedetto nel luogo citato assolutamente che loro può darsi la Cresima (*a*).

50. Per 5. Circa finalmente le cerimonie di questo Sagramento per 1. si richiedono le *Vesti* sagre, cioè (come prescrive il Pontificale) l'amito sopra il rocchetto, o sopra la cotta, se il Vescovo è Religioso; di più la stola, e 'l piviale di color bianco. E peccherebbe gravemente il Vescovo, se cresimasse senza niuna di dette vesti, ma non già se ne omettesse solamente alcuna, come dicono *Sporer*, *Renzi*, *Tambur.* e *Diana*, di più si richiedono il bacolo, la mitria; ma il bacolo basta che stia esposto in qualche luogo, o pure lo tenga il Cherico, siccome si vede designato nella figura apposta nel Pontificale; ed in quanto alla mitria, dichiarò la S. C. bastare al Vescovo che confermi colla stola: onde non è necessario che la mitria la tenga in testa (*b*). Per 2. si richiede il *Cereo*, e che il Vescovo dia la *Guanciata* al Confermato dopo detta la forma; ma l'omissione di queste due cose non è più che veniale (*c*). Per 3. si richiede che diasi la Cresima nella Chiesa; ma ciò non sotto colpa grave, come dicono comunemente i DD. (contro *Nugnez*). Anzi *Suar. Bonac. Barb. Sa*, *Enriq. ec.* (*d*) scusano da ogni colpa il Vescovo che Cresima in qualche luogo decente. Ciò non ostante, se non vi fosse qualche causa, io non saprei scusar da colpa veniale, così per la consuetudine che

(a) *Liber noster. l. 6. n. 180.*
(b) *N. 184.* (c) *Ib. v. Not. II.*
(d) *Barbosa de Pot. Ep. 2. p. All. 3. n. 13. & Salm. tract. 3. e 4. n. 32.*

che vi è di darsi questo Sagramento nella Chiesa, come concedono anche *Bonacina*, e *Barbosa*, come per quel che dicesi nel Pontificale: *Hoc Sacramentum potest conferri minus solemniter quacumque die, hora, & loco, ex causa ad arbitrium Episcopi*. Si dice *ad arbitrium*, ma *ex causa*. Sempre non però lecitamente può il Vescovo confermare nel suo Oratorio domestico, come rettamente dice *Castropalao* (a). Per 4. si richiede il digiuno così del Confirmante, come del Confirmato, secondo il *can. Jejunii, de consecr. dist.* 5. e secondo ancora il Pontificale dove si dice; *Confirmandi deberent esse jejunii*. Ma comunemente dicono i DD. che ciò è stato ricevuto come di consiglio, non di precetto; onde l'uso è che questo Sagramento diasi anche dopo pranzo; così *Laym. Castr. Con. Salm. Cabass. Croix, ec.* E così parimente secondo la consuetudine è lecito oggidì amministrarlo in qualsivoglia giorno festivo, o feriale; *Suar. Granad. Busemb. Salm.* e *Croix* (b).

51. Per 5. Si richiede il Padrino (da designarsi da' Genitori del Fanciullo, o dal Vescovo in loro difetto); e ciò senza dubbio sotto colpa grave, sempre che può aversi; ma se mai non potesse aversi, dicono *Holzman*, *Gobat*, ed *Illsung.* che lecitamente può darsi la Cresima senza padrino. Questo padrino poi per 1. dev'essere unico, come comunemente sentono *Castr. Bonac. Reb. Salm.* e *Busemb.* (contro *Toledo*, che ne ammette due); mentre così sta determinato del *cap. fin. de cogn. spir.* E' vero che ciò sta ivi determinato così per la Cresima, come per lo Battesimo, e 'l Tridentino in quanto al Battesimo ne ha permessi due; ma il Concilio non gli ha permessi in quanto alla Cresima, onde circa la Cresima resta fermo il jus antico. Per 2. questo padrino dev'egli esser prima cresimato, come sta prescritto nel *cap. in Baptismate*.

(a) *Lib. 6. n. 184. Not. III.* (b) *Lib. 6. Not. IV.*

mate. 102. *Dist.* 4. dicendosi ivi, *In Baptismate vel in Chrismate non potest alium suscipere in Filium, qui non est baptizatus, vel confirmatus*. E nel Pontificale, dove si dice: *Nullus qui non sit confirmatus potest esse in Confirmatione Patrinus* (*a*). E ciò anche sotto precetto grave essendo grave la materia, come ben dice il *P. Concina* colla comune (*b*). Se poi tenesse alla Cresima un padrino non confermato, dicono *Soto*, *Nav. Sa*, ed altri, che ben anche contrae la cognazione, asserendo che le parole citate *non potest* del testo sopra riferito, non dinotano invalidità dell'atto; ma solamente proibizione; e questa opinione giustamente la chiamano probabile i *Salmat.* e *La-Croix*. Ma più probabilmente ciò lo negano colla Glossa nel suddetto testo *Suar. Tol. Sanch. Bonac. Renzi*, ed altri molti; e *Renzi* ne adduce anche una Dichiarazione della S. C. del Concilio; poichè, come pruova *Sanch.* la parola *non potest* in tal caso rende l'atto affatto nullo (*c*). Per 3. il Padrino della Cresima dev'esser diverso da quello del Battesimo, secondo la sentenza comune; n'eccettua *La-Croix* con *Silvestr.* e col Sinodo Coloniese, se non vi fosse qualche causa in contrario. Per 4. nella Cresima il padrino, giusta il rito del Pontificale, dev'essere dello stesso sesso del quale è il Confirmando. Per 5. il padrino, non deve esser Monaco, come dicono *Sanch. Bon. Salm.* ed altri comunemente secondo *il can. Monachi*. 104. *de Consecr. dist.* 4. dove si dice: *Monachi sibi compatres commatresque non faciant*. N'eccettuano *Castrop. Barb. Gob. Sporer, ec.* se 'l Confirmando fosse anche Religioso. N'eccettuano anche *Suarez*, *Dicast. ec.* se 'l padrino fosse di Religione Mendicante, ma giustamente a ciò contraddice il *P. Concina*, mentre, come sta riferito al *n.* 37. già è proibito dal Ritua-

le

(a) *Num.* 185. (b) *Num.* 186.
(c) *L.* 6. *n.* 186. *dub.* 2.

le ad ogni regolare di fare il padrino; è vero che ivi si parla del solo Battesimo, ma la stessa ragione corre nella Cresima, e come dicemmo al *Capo II. n.* 78. negli Equiparati ben si stende la legge da caso a caso, in cui talmente corre la stessa ragione, che se la legge non si stendesse, potrebbe esser ripreso il Legislatore o d'ingiustizia, o d'imprudenza. In quanto poi al modo di tenere alla Cresima, secondo il Pontificale, dovrebbe il Confirmando mettere il piede sul piede destro del padrino; ma ben dice il *P. Concina*, che oggi secondo la consuetudine ricevuta, ed anche approvata dalla S. C. de' riti a' 29. di Settembre 1749. basta che il padrino ponga la mano destra su la destra spalla del Confirmando (*a*).

52. Per 6. secondo il Pontificale si richiede che dopo l'unzione si leghi la fronte del Cresimato con una fascia di lino; ma questa cerimonia oggidì nelle nostre parti anch'è andata in disuso, mentre fatta l'unzione subito si asterge la fronte del Confermato, e se ne manda. Per 7. il Parroco dee notare nel libro il nome del Confermato, e del padrino, così per riguardo della cognazione contratta, come per potere prendere gli Ordini. Dicono *Barbosa* ed altri, che nella Cresima è lecito mutare il nome. In fine il Vescovo dà la benedizione a' Cresimati, e perciò gli ammonisce nel mentre li Cresima, che non si partano prima della benedizione; ma probabilmente dice *Tamburino*, che questa ammonizione non obbliga; ed in fatti (secondo dice *La-Croix*) questa è la pratica, che i confermati ricevuto che hanno il Sagramento, si partono, nè i Vescovi gli obbligano a restarsi (*b*).

53. Gli effetti poi di questo Sagramento sono tre; 1. il carattere; 2. la grazia, cioè la forza speciale che

(a) *Lib.* 6. *num.* 187.
(b) *L.* 6. *n.* 288.

che si riceve a combattere contro i nemici; 3. la cognazione spirituale che si contrae tra 'l Confermato, e 'l padrino, che lo tiene alla Cresima (*a*).

CAPO XV.

Avvertenze sul Sacramento dell' Eucaristia.

PUNTO I.

Dell' Essenza dell' Eucaristia.

Dove consista l' Essenza dell' Eucaristia, e dove la ragione specifica; donde si prenda l' Unità. 1. *Se l' Eucaristia è necessaria di necessità di mezzo.* 2. *Se la Consagrazione in una specie sia illecita, e invalida. Non lice consacrare una specie senza l' altra.* 3. *Casi eccettuanti.* 4. *Effetti dell' Eucaristia.* 5. *Se per quanto durano le specie ec.* 6. *Chi si comunica con colpa veniale.* 7. *Dell' altre cose si tratterà nell'* Appendice II. *dell'* Esame *dal num.* 146.

1. Si definisce l' Eucaristia: *Est Sacramentum Corporis & Sanguinis Christi sub speciebus panis & vini ad spiritualem Animæ refectionem divinitus institutum.* Dagli Scolastici si agitano molte questioni circa l' essenza dell' Eucaristia. Di queste ne abbiamo parlato a lungo nell' Opera; qui solamente le accenniamo. Si questiona per 1. dove consista l' essenza dell' Eucaristia? Altri dicono che *in recto* consiste nelle specie del pane e del vino, e che la persona di Gesù Cristo solamente *in obliquo* s' appartenga al Sagramento, come una cosa estrinsecamente connotata. Altri poi dicono che in *recto* o sia essenzialmente consista così nelle specie, come nel Corpo del Signore. L' una e l' altra

(a) *Lib. 6. num. 169.*

tra sentenza è probabile; vedi le ragioni (*a*). Si questiona per 2. Se tutta la *Ragione Specifica* di questo Sagramento si salvi in una sola specie o del pane o del vino? Altri così tengono; ma è più probabile ch'ella non si salvi che in amendue le specie, mentre per una sola delle specie (per se parlando) non può significarsi la compita refezione del cibo e poto (*b*). Si questiona per 3. D'onde si prenda l'*Unità Numerica* dell'Eucaristia? Altri dicono dall'unità del Corpo di Gesù Cristo; ma altri più probabilmente tengono prendersi dalla congiunzione morale che hanno le specie consagrate tra di loro, quando per modo d'uno si propongono, o si ricevono (*c*); ma quando poi si propongono in diversi Altari, o si ricevono da più persone, sono diversi Sagramenti (*d*).

2. Si questiona per 5. Se l'Eucaristia sia necessaria alla salute di necessità di mezzo, o di precetto? Non si dubita ch'ella sia necessaria di necessità di precetto, non solo Ecclesiastico, ma anche Divino, come si ha in S. Luca (*c.* 22.): *Hoc facite in meam commemorationem*. All'incontro anch'è certo appresso tutti, che l'Eucaristia non è necessaria di necessità di mezzo secondo la reale percezione. Il dubbio dunque si è, se sia necessaria di necessità di mezzo, almeno *in voto*, cioè in desiderio? Lo negano S. *Bonav. Suarez*, *Gaetano*, *ec.* dicendo che questo Sagramento non è stato già istituito a produrre la prima Grazia. Ma più probabilmente l'affermano S. *Tommaso* (*e*), *Soto*, *Concina*, *Salmatic. ec.* sì per il testo di S. Giovanni: *Nisi manducaveritis carnem filii hominis .... non habebitis vitam in vobis*, *c.* 6. Sì perchè l'Eucaristia è il fine di tutti i Sagramenti; onde dice l'Angelico, che niuno ha la Grazia prima di ricevere que-

(a) *Lib.* 6. *num.* 189.
(b) *L.* 6. *n.* 189. *v. Super his.*
(c) *Ib. q.* 2. (d) *N.* 191.
(e) 3. *p. q.* 7. *a.* 1. *ad* 1.

questo Sagramento, se non per il voto proprio, come l' hanno gli adulti nel prendere il Battesimo, o la Penitenza, o per il voto della Chiesa, come l' hanno gl' Infanti (*a*). Non dee poi dubitarsi che la percezione dell' Eucaristia o in effetto, o almeno in desiderio sia necessaria a conservare la vita spirituale; così insegnano comunemente *Soto*, *Gonzal.* ed i *Salmatic.* collo stesso S. *Tommaso* (*b*), perchè siccome non può conservarsi la vita del corpo senza il cibo materiale, così nè anche la vita dell' anima senza lo spirituale. Onde dicono *Lugo*, *P. Sot. Val. Filliuc.* i *Salmatic. ec.* che quantunque il precetto comanda solamente di comunicarsi una volta l' anno, nondimeno alcuna volta può essere tenuto l' uomo a comunicarsi anche più volte l' anno, quando ciò lo conosce necessario per conservarsi nella divina grazia (*c*).

3. La materia dell' Eucaristia è così il pane, come il vino; e non è non mai lecito per qualsivoglia causa consegrare una specie senza l' altra, come si ha dal *Can. Conferimus*, *Dist.* 2. *de Consecr.* e dal Trident. *sess.* 22. *c.* 1. dove si dice che Gesù Cristo ordinò agli Apostoli che non altrimenti offerissero il suo corpo, che sotto l' una e l' altra specie; dal che s' inferisce senza dubbio che questo precetto non solo è Ecclesiastico, ma anche Divino, come insegna la sentenza comune (*d*). E diciamo che in tal precetto il Papa non può dispensare (*e*), mentr' è molto probabile che non si fa il Sagramento se non solamente nel Sacrificio, a fare il quale (secondo la vera sentenza) è necessaria la Consegrazione di ambedue le specie; perchè altrimenti non si esprimerebbe l' effusione del Sangue, e per conseguenza non si rappresenterebbe abbastanza il Sagrificio della Croce, per memo-

ria

(a) *Lib.* 6. *num.* 192.
(b) 3. *p. q.* 80. *a.* 11. *ad* 12.
(c) *L.* 6. *n.* 193. & *n.* 295.
(d) *N.* 196. (e) *Ib. Dub.* 2.

ria del quale il Salvatore ha lasciato il Sagramento dell' Altare, come parla il Tridentino *sess.* 52. *c.* 21. (*a*). Nè è improbabile la sentenza del *Card. de Lugo* (contro l' opinione d' altri Autori), per altro più comune, il quale dice se 'l Sacerdote avesse intenzione di consagrare una sola specie, invalidamente consecrerebbe, perchè la ragione di Sagramento non può dividersi dalla ragione di Sagrificio, essendo che il Sacerdote non riceve la podestà di far questo Sagramento, sacrificando, che come abbastanza si esprime nella forma dell' Ordinazione, *Accipe potestatem offerendi sacrificium, &c.* Sicchè secondo abbiam detto, la Consagrazione di amendue le specie, non solo s' appartiene all' essenza del Sagrifizio, ma anche del Sagramento, onde chi non offerisce il Sacrificio, neppure fa Sagramento (*b*).

4. Del resto ben può darsi il caso che sia certamente valida ed anche lecita per accidente la Consagrazione d' una specie senza l' altra, come sarebbe se 'l Sacerdote molto tempo dopo la Consagrazione si avvedesse di aver consagrato l' acqua per vino, o pure non potesse avere altro vino, o non potesse averlo senza pericolo di vita, o di scandalo grave, di più, se dopo consagrata l' Ostia sovrastasse un incendio, o incursione de' nemici; così *Suar. Azor. Bonacin. Salmat. Busemb.* ed altri comunemente (*c*).

5. Gli effetti poi dell' Eucaristia sono I. L' aumento della Grazia (e quest' è l' effetto principale) come si ha dal Trident. *sess.* 13. *c.* 2. ed alle volte per accidente anche l' acquisto della prima Grazia, cioè quando taluno ignorando di stare in peccato mortale, o pure credendo di avere la contrizione, s' accosta alla Comunione colla sola attrizio-

(a) *Lib.* 6. *num.* 196.
(b) *L.* 6. *n.* 196. *Dub.* 3.
(c) *N.* 197.

zione, così S. *Tommaso* (*a*), *Soto*, *Suar. Tol. Ronc. Salm.* ed altri comunemente (*b*). La ragione, perch'è proprio d'ogni Sagramento il conferir la Grazia a tutti coloro che non vi pongono obice, e chi ha l'attrizione, già non pone obice alla Grazia, mentre toglie da se l'affetto così attuale, come abituale al peccato (*c*). II. La remissione delle colpe veniali, come insegnano tutti con S. *Tommaso* (*d*), secondo il Tridentino nel luogo citato, dove chiamasi l' Eucaristia: *Antidotum quo liberamur a culpis venialibus, & a peccatis mortalibus præservamur*. Vogliono poi i *Salm.* con altri, che la Comunione cancelli da se i peccati veniali *ex opere operato*, per l'infusione (come dicono) della Grazia, che ristora l'anima. Ma dice meglio *Tourn.* che il Sagramento, non immediatamente da se, ma per mezzo dell'atto della carità, ch'eccita nell'anima, toglie le colpe veniali; questo sente ancora l' Angelico nel citato luogo mentre dice: *Quantum ad actum qui excitatur in hoc Sacramento, per quem peccata venialia solvuntur* (*e*). III. La Preservazione de' peccati veniali per l'aiuto che dà il Sagramento a frenar la concupiscenza, e resistere alle tentazioni, ed a camminare per la via del Signore. IV. la Remissione della pena temporale dovuta per i peccati commessi, non già direttamente, ma indirettamente per mezzo degli atti di carità ch'eccita nell'anima la Comunione; così lo stesso S. *Tommaso* (*f*), *Salm. Conc. ec.* V. la dolcezza spirituale, cioè la facilità in eseguire le cose che piacciono a Dio. VI. L'unione con Gesù Cristo: *Qui manducat me, in me manet, & ego in eo*. VII. l'acquisto della Gloria: *qui manducat me, habet vitam æternam* (*g*).

6.

(a) 3. *p. q.* 72. *a.* 7. *ad* 2. & *q.* 79. *a.* 3.
(b) *Lib.* 6. *num.* 269. (c) *Vide etiam l.* 6. *n.* 6.
(d) 3. *p. q.* 79. *a.* 4.
(e) *L.* 4. *n.* 269. *v. Effectus II.*
(f) *Lib.* 7. *n.* 269. *a.* 5. (g) *N.* 269

6. Si noti qui per esser molto probabile la sentenza, che per quanto tempo si conservano nello stomaco le specie Sacramentali, sempre più si accresce la Grazia, come tengono *Gonet*, *Becano*, *Lugo*, *Tournely*, *Giovenin*, *Holzman*, *Regin. Mastrio*, ed i *Salmat.* i quali dicono che questo Sagramento, essendo stato istituito per modo di cibo come si dice nel Fiorentino, perciò siccome il cibo nutrisce il corpo sino a tanto che sta nello stomaco, così l'Eucaristia nutrisce l'anima per quanto sta nel corpo (*a*). Si noti di più, che per Decreto della S. C. approvato da Innoc. XI. fu condannato come abuso il dare a' Comunicati più particole insieme, o pure Particole più grandi delle usuali (*b*).

7. Si dimanda qui, se pecca venialmente chi si comunica con attuale colpa veniale. In questo dubbio vi sono diverse sentenze, ma fra tutte a me piace la sentenza tenuta da *Vasquez*, *Filliuc. Hurtad. Ledesmo*, *Sa*, e *Leandro*, chiamata probabile da *Dicastille*, e *Tamburino* (*c*), la quale distingue così. Se la colpa è direttamente circa la Comunione, v. g. se taluno si comunica per vanagloria, o con distrazione volontaria, allora non si dubita che pecca venialmente, perchè una tale colpa è positiva irriverenza al Sagramento, benchè, come dice S. *Tommaso* (*d*), una tale colpa impedirebbe già a costui di ricevere la rifezione spirituale dell'anima, ma non già l'aumento della grazia, o della carità. Se poi il peccato veniale non è circa la Comunione, v. gr. se l'uomo si comunicasse coll'affetto attuale a qualche colpa veniale, allora non pecca, perchè allora un tal peccato (come dicono i DD. comunemente) non impedisce l'effetto principale del Sagramento, ch'è l'aiuto per preservar-

si

(a) *Lib. 6. n. 228.* (b) *Ibidem in fine.*
(c) *Tamb. in Met. Commun. c. 1. §. 4. n. 9.*
(d) *3. p. q. 78. art. 8.*

sì da' peccati mortali; essendo che da una parte la colpa veniale non s'oppone alla Grazia, e dall'altra il comunicarsi con tale colpa più presto è mancanza di perfetta riverenza, che irriverenza positiva.

8. L'altre cose poi che s'appartengono alla materia, ed alla forma dell'Eucaristia, stan notate nell'*Appendice III.* dell'*Esame degli Ordinandi* dal *num.* 146. sino al 151.

PUNTO II.

Dell'Amministrazione dell'Eucaristia.

Come sieno obbligati i Parrochi a conservar l'Eucaristia, e a dispensarla. 8. *Se i Regolari, e tutti i Sacerdoti possano dar la Comunione; e se i Diaconi.* 9. *Se il Viatico può amministrarsi in necessità da' Cherici, ed anche da i Laici; e se da se stessi, ec.* 10. *Se il Sacerdote possa da se comunicarsi per divozione.* 11. *Come debba e possa darsi il Viatico.* 12. *Se possa darsi colle dita posteriori il Viatico; e se la Comunione.* 13. *Se in ambedue le specie; e se dell'Ostia grande. Se a' Fanciulli, e Pazzi.* 14. *Se a' peccatori pubblici: e se a' Condannati.* 15. *Se nella Messa de' Morti.* 16. *In quale ora possa darsi la Comunione.* 17. *Se rimangono frammenti, ec.* 18.

8. Vediamo a chi sia lecito amministrare l'Eucaristia, e che si richieda per lecitamente amministrarla. In quanto al primo punto, conforme i soli Sacerdoti possono consagrare questo Sagramento; com'è di fede (secondo il Tridentino *sess.* 23. *can.* 1.), così a' soli Sacerdoti è concesso il dispensarlo. E rigorosamente parlando, il dispensar la Comunione spetta a' soli Pastori, i quali perciò son tenuti ad aver cura che l'Eucaristia si conservi conti-

tinuamente nelle loro Chiese, e colla divota riverenza, cioè in un tabernacolo decente, e col lume sempre acceso di giorno, e di notte, sotto obbligo di colpa grave; se nonperò mancasse il lume per una sola ora, stimano *Diana*, e *Quintanadvenas*, che non sarebbe grave colpa. Sono poi obbligati i medesimi ad amministrarla non solo a' moribondi, ma anche a' sani quante volte ragionevolmente ed opportunamente la cercano, come dicono comunemente *Soto*, *Suar. Vasq. Castr. Fill. Azor. Dicas. Busemb. Salm. ec.* (*a*). Del resto quando la Comunione non è per obbligo del Precetto Pasquale, e non è per Viatico, i Religiosi per i loro privilegi possono dar la Comunione in tutte le loro Chiese, ed oggidì (come rettamente attestano *Castrop. Roncaglia*) per la comune consuetudine che vi è, si presume concessa tale facoltà ad ogni Sacerdote che celebra (*b*).

9. I Diaconi nonperò non possono dispensar la Comunione senza la special commissione del Vescovo, o del Prelato, altrimenti incorrono l'irregolarità, come si ha nel *c.* 1. *de Cler. non ord. ec.* (*c*). Anticamente solea commettersi universalmente a' Diaconi l'amministrare l'Eucaristia, ma oggidì ciò non è permesso se non in caso di necessità, secondo il *can.* 9. del Concilio Cartaginese, dove si disse, *si necessitas cogat ec.* Quale poi debba essere una tale necessità, *Habert*, e *Tournely* vogliono che dev'essere estrema, ma comunemente *Suarez*, *Laym. Castrop. Lugo*, *Conc. Salm. ec.* dicono che basta qualunque necessità notabile, o causa giusta, come parla il P. *Concina*, v. g. se il Parroco stia occupato in qualche gran festa, o pure il numero de' Communicandi sia grande, ec. il Diacono (s'avverta), amministrando l'Eucaristia, dev'essere vestito colla Cotta, e colla Stola a traverso (*d*).

10.

(a) *Lib.* 9. *num.* 236. (b) *Num.* 235.
(c) *Num.* 234. (d) *Numero* 237.

10. Quando poi vi fosse urgenza di dare il Viatico ad un Infermo, e mancasse il Parroco, può darla ogni Sacerdote, ed anche il Diacono, benchè il Parroco ripugni, se ripugna ingiustamente, così *Toledo*, *Sa*, *Dicast. Roncal. Salm. Laym. Soto*, *Holzman*, ed altri comunemente (*a*). Anzi in tal necessità vogliono *Suar. Valenz. Gaetan. Filliuc. Escob. ec.* (e 'l dicono probabile, *Lugo*, e *Coninchio*, contro *Gaet. Bonac. Salmatic.* ed altri, la sentenza de' quali per altro è più comune) che ancora il semplice Cherico, ed anche il Laico, può colle sue mani darsi la Comunione; perchè allora già da una parte urge il precetto Divino di comunicarsi, e dall'altra non v'è precetto espresso che lo proibisca; e se anticamente per la necessità, che v'era, i Cristiani si portavano il Sagramento in casa, ed ivi si comunicavano, perchè ora essendovi maggior necessità, qual'è quella della morte, ciò non può permettersi? (*b*). E' vero che i suddetti AA. ciò concedono; quando possa farsi senza scandalo; ma io dico che questo scandalo, o per meglio dire ammirazione, facilmente può togliersi con ammonire i circostanti, che in tal necessità ciò vien permesso da' Teologi. E così parimente i suddetti Autori (contro altri) permettono a' Laici, mancando i Sacerdoti e Diaconi, di dare il Viatico a' moribondi. Nè osta il testo del *c. Pervenit* 29. *de Consacr. Dist.* 2. dove si vieta a' Sacerdoti commettere a' Laici l'amministrazione dell'Eucaristia, perchè ivi si parla d'un Sacerdote, che ciò facea fuori di necessità. Neppure deve ostare in ciò (come dicono) la contraria consuetudine; perchè, avvenendo questo caso rarissimamente, non può in ciò far prova la contraria consuetudine, ed a questa opinione molto aderisce *Layman*: Dice *Habert*, che ciò è ben permesso a' Laici almeno colla licen-

za.

(a) N. 236. *in fin. e* 237. *q.* 1. *circa fin.*
(b) *Lib.* 6. *n.* 237. *q. II.*

za del Vescovo (*a*). Se poi in tempo di peste sia tenuto il Parroco ad amministrar la Comunione, vedasi ciò che si disse al *Cap. VII. n.* 28.

11. E' probabile che fuori del pericolo di morte, se non v'è scandalo, e manca altro Sacerdote, ben possono i Sacerdoti comunicarsi da loro stessi, anche per sola divozione come dicono *Vil. Lugo*, *Bon. Croix*, e *Salm.* poichè in ciò non v' è alcuna irriverenza, nè alcun precetto in contrario. Anzi *Vasq. Dicast.* e *Leandro* ciò concedono anche a' Diaconi, per essere stato ciò loro permesso un tempo dal Concilio Niceno nel *Can.* 24. (*b*). In quanto poi a' Regolari, come e quando possano amministrar la Comunione, si veda quel che si dirà nel *c. XX. de' Privilegi al n.* 125. E dove possano far la Comùnione Pasquale i Servi de' Monasteri Regolari, ed i Pellegrini e vagabondi, si osservi quel che si è detto al *c. XII. n.* 42.

12. Vediamo ora in secondo luogo che si richiede per lecitamente amministrare l'Eucaristia. Ella deve amministrarsi colla dovuta riverenza, e secondo il rito consueto della Chiesa; onde si noti per 1. che, regolarmente parlando, non dee portarsi il Sagramento agl'infermi se non con Cotta, e Stola, e lumi, onde dicono comunemente *Suar. Filliuc.* e *Roncaglia*, che il dar la Comunione senza Cotta e Stola, per se è peccato mortale; senza lumi non però è solo veniale. In caso poi di necessità, probabilmente dicono *Filliuc. Granad. Aversa*, *Elbel. Gob. Croix*, *Renzi*, *Mazzot. ec.* esser lecito dare il Viatico senza lumi, e senza le vesti sagre; poichè non si presume che il Signore, quando non possono osservarsi le suddette Cerimonie, voglia che restino privi i Moribondi di tanto bene. E probabilmente, dice *Pasqualigo*, può benanche il Vescovo dispensare che si porti il Viatico col cappello in testa, quando si ha da andare per le Ville, e

(a) *L. 6. n.* 237. *qua. III.* (b) *Vide num.* 238.

e da lungi (*a*). Così anche probabilmente dicono *Bonac. Salm. Gobat.* e *Croix* (contro *Busemb.*) esser lecito in caso di grande urgenza ancora il correre al Sacerdote, per giungere a tempo col Viatico (*b*). Così anche è lecito di portarlo su d'un cavallo mansueto, se 'l luogo è distante, o il tempo è tempestoso, o v'è fretta di giunger presto, come dicono *Quintanad. Elbel*, e *Gobat.* (*c*) e ciò si legge averlo già concesso S. Carlo Borromeo (*d*). Di più è probabilmente lecito in tempo di peste dare il Viatico in un cucchiaio, come dicono *Bonac. Busemb. Marcant. Mancino*, *Gobato*, *Leand. ec.* E così anche ammettono *Esc. Pr.* e *Diana* il dare l'Ostia con acqua in un cucchiaio all'Infermo che non potesse trangugiarla sola per l'arsura della bocca (*e*). Qui si noti di passaggio che la S. C. del Concilio dichiarò essere stato proibito da S. Pio V. il portare il Sagramento all'infermo, se non può prenderlo, solamente per adorarlo (*f*).

13. Probabilmente anch'è lecito in caso di estrema, o di gravissima necessità dar la Comunione colle dita posteriori, se 'l Sacerdote avesse infermo il pollice o l'indice, come dicono comunemente *Tournely*, *Concina*, *Bonac. Salmat. Busemb. Diana*, e *Renzi* (contro *Bonac.*). Anzi tengono *Gobat. Arriaga*, *Croix*, *Leand.* e *Mazzot.* ciò esser lecito anche fuori di necessità, se 'l Sacerdote sta colla chiragra, mentre dicono che tutta la mano del Sacerdote è consagrata; ma più probabilmente ciò lo negano *Bonac. Possev. Diana*, *Renzi*, perchè sebbene tutta la mano è consagrata, nonperò secondo il rito della Chiesa il pollice e l'indice del Sacerdote sono specialmente deputati a far quest' officio. E' comune poi la sentenza con *Suar. Molin.*

(a) *L. 6. n. 241. v. Ministrare.*
(b) *Num. 242.* (c) *Num. 243.*
(d) *Act. Mediol. p. 4. n. 61.*
(e) *L. 6. n. 244. v. 6. Non licet.*
(f) *Num. 243. v. 4. Eucharistia.*

lin. Castr. Bon. Laym. ec. che non può celebrare quel Sacerdote, il quale tiene il pollice, o l'indice infermo, talmente che non possa frangere l'Ostia, come si deduce dal *cap.* 11. *de Corp. viat.* dove si dice non potersi ordinar Sacerdote colui che non ha il pollice atto a frangere l'Ostia; ed è regola generale, che ciocchè impedisce di prendere l'Ordine, impedisce ancora di esercitarlo (*a*).

14. Si noti per 2. che giusta la presente disciplina non è mai lecito senza dispensa del Papa, anche per dare il Viatico, l'amministrar l'Eucaristia sotto l'una e l'altra specie, o nella sola specie del vino; così comunemente *Suar. Lugo, Tamb. Dicast. Diana, Croix, ec.* poichè il precetto del Viatico non obbliga, quando non può prendersi secondo il rito della Chiesa (*b*). Così anche non è lecito senza causa (benchè ciò non ecceda il veniale) dare per Comunione parte dell'Ostia grande. Basta nonperò per causa l'essere quegli che ha da comunicarsi o infermo, o nobile, o servo, o altri che non possa aspettare senza incomodo, benchè si comunicasse per sola divozione, come dicono comunemente *S. Anton. Silvio, Bonac. Tournely, Concina, Salmat. Elbel, ec.* (*c*). Nè anche è lecito di dare la Comunione a' fanciulli prima degli anni della discrezione, ed a' pazzi perpetui; vedasi ciò che si disse al Capo XII. *n.* 42. *e* 43.

15. Si noti per 3. che dee negarsi la Comunione a' pubblici peccatori, se non consta pubblicamente della loro penitenza, come si disse al Capo XIV. *n.* 5. Se poi pecchi mortalmente chi dispensa l'Eucaristia in peccato mortale, abbiamo detto che sì con *Suar. Laym. Roncag. Gonet, Viva, ec.* contro altri; e l'abbiamo provato dal Catechismo Romano, e dal Rituale (*d*). Si noti di più che pecca

chi

(a) *Lib.* 6. *num.* 244.
(b) *Num.* 245. *v. Peccat I.*
(c) *L.* 6. *n.* 245. (d) *N.* 247.

chi nega la Comunione a' condannati a morte, se sono a quella già disposti colla Confessione, come rettamente dice il P. *Concina*, checchè si dica il *Contensone*; benchè, come attesta il *Giovenio*, nella Francia, e nella Spagna vi sia l'uso di non darsi l'Eucaristia a' condannati; ma tra noi l'uso è contrario, e perciò diciamo che non dee negarsi ancorchè non restasse al reo che un'ora di vita.

16. Si noti per 4. che nella Messa di *Requiem* senza dubbio può darsi la Comunione; poichè nella Rubrica del Messale de' defunti si dice: *Si sint communicandi, eos communicet antequam se purificet.* E ciò è secondo il Trident. *sess.* 21. *c.* 6. dove si dice che 'l Concilio *optaret, ut singulis Missis Fideles comunicarent*. E sebbene da *Gavanto*, e *La-Croix* si adduce un certo Decreto contrario della S. C. del 1701. nulladimeno scrive il dotto *Merati* aver egli letto nel Direttorio della Chiesa Genovese, che la stessa S. C. proibì che detto Decreto si pubblicasse, e nel 1711. positivamente lo sospese (*a*). Ed ultimamente poi a' 2. di Settembre del 1741. decretò espressamente, che ben si potesse amministrare la Comunione nella Messa de' morti, ma solo dentro la Messa: non già nel principio, o nel fine, mentre dichiarò che non potea darsi in paramenti negri; anzi contro che avea insegnato Benedetto XIV. (*b*) col P. *Merati* che nella Messa de' morti ben potea darsi la Comunione delle Particole prima consagrate: la Santa Chiesa nel medesimo Decreto ha deciso nella Messa in paramenti negri doversi dare solo delle Particole nella stessa Messa consagrate. Dicesi in paramenti negri, perchè, essendosi detto in altro Decreto che può dirsi la Messa de' morti in paramenti violacei, ne nasce non vietarsi la Comunione nè al principio, nè in mezzo, nè in fine; si osservino i Decreti del Catalo-

go

(a) *Lib. 6. num. 249. Dub. 2.*
(b) *De Sacr. Missæ Sect. 2. c. 6. §. in fine.*

go che stanno in fine di questo Capo al *num.* 88. *Decr. X.*

17. Si noti per 5. che la Comunione può amministrarsi per se, in ogni ora del giorno, mentre in ciò non v'è alcuna proibizione; così comunemente *Azor. Silv. Castr. Bon. Sa, Croix, Ronc.* ed altri col P. *Suarez*, il quale riferisce l'autorità di S. Ambrogio, che attestava a' suoi tempi darsi la Comunione circa la fine del giorno. Non si permette però di dar la Comunione, quando è già entrata la notte, o nell'estrema parte del giorno, se non vi fosse qualche causa speciale, come dicono *Suar. Castr. Coninch. Sa, Tamb. ec.* Ma non mai si permette, fuorchè per Viatico, dispensar l'Eucaristia *intempesta nocte*, come parlano *Bonac.* ed i *Salmaticesi*, cioè dopo che sono passate molte ore della notte. Nella Messa di Natale, che si dice a mezza notte, neppure è lecito dar la Comunione, secondo più Decreti della S. C. E così neppure nel giorno del Venerdì Santo. Nel giorno nondimeno di Sabato Santo non v'è proibizione di ciò; trovo solamente che un certo Autore (*Marco in Vocabul. Eccles.*) dice, che nella Messa del Sabato Santo intanto si lascia l'Antifona del *Communio*, perchè anticamente in tal giorno non si dispensava l'Eucaristia; ma il *P. Merati* con *Grangolas*, *Moreto*, ed altri prova da un Ordine Romano l'opposto, cioè che anticamente nella Messa di Sabato Santo tutti si comunicavano grandi e piccioli, leggendosi nel detto Ordine, *omnes communicent;* e soggiunge con *Gavanto*, e *Durando*, che intanto oggi nella Messa si omettono il *Communio*, e'l *Postcommunio*, in quanto sono stati in loro luogo surrogati i Vesperi. Dal che si conclude non esservi fondamento alcuno, per cui debba dirsi proibita la Comunione in tal giorno, ed in quanto alla consuetudine, parlando del nostro Regno, è certo che in più Chiese, così del Regno, come della Città, e specialmente nella Cattedrale, suol dispensarsi la

Co-

Comunione al Popolo, dopo che si è celebrata la Messa solenne (*a*).

18. Si noti per 6. che 'l Sacerdote s'accorge dopo aver presa l'abluzione che sieno rimaste alcune reliquie consagrate, dice la Rubrica (*tit.* 6. *n.* 2.) così: *Eas sumat, sive parvæ sint sive magnæ, quia ad id sacrificium spectant*. Ed ancorchè il Sacerdote sia giunto in sagrestia, quando ancora è vestito delle sagre vesti, ben può prendere le suddette reliquie, come dicono *Gobato*, *Granado*, *Diana*, *ec.* a' quali consente Benedetto XIV. nella sua Opera *de Sacrifi. Missæ* (*b*): il quale soggiunge, che se poi il Sacerdote già si è svestito, allora o dee riponere le reliquie nel Tabernacolo, se vi è, o dee riserbarle per l'altra Messa, che vi fosse nella stessa mattina; altrimenti anche dee sumerle. E così anche dicono comunemente *Suar. Lugo*, *Gaet. Navar. Vasq. Silv. Bonac. Croix*, *ec.* (contro *Tambur.*) che debbono conservarsi, se si può senza pericolo d'irriverenza, le reliquie che fossero rimaste d'altra Messa, mentre quelle non s'appartengono allo stesso Sacrificio; poichè la Rubrica non permette di sumere altre reliquie che quelle sole, che *ad idem Sacrificium spectant* (*c*). Se poi fosse restata una Particola intiera, dice la Rubrica nel luoco citato *n.* 3. che dee riporsi nel Tabernacolo, o almeno riserbarsi a farla sumere dal seguente celebrante (s'intende, quando il primo ha già presa l'abluzione); e se non v'è altra Messa si conservi nello stesso Calice; se per ultimo non v'è modo di conservarla con decenza, la può sumere lo stesso Sacerdote. Inoltre le Particole che si trovano fuori del Corporale, in dubbio sieno consagrate o no, dicono *Bonac. Henriq.* e *Gobato*, che debbono sumersi dopo l'abluzione, e meglio (dico) sareb-

(a) *Lib.* 6. *num.* 252.
(b) *Lib.* 3. *c.* 17. *n.* 5. & 6.
(c) *Lib. nostr.* 6. *num.* 251.

rebbe colla stessa abluzione. Inoltre, se mai accadesse che portando il Viatico restasse qualche Reliquia nella Patena, o nella Pisside, dicono *Castrop. Tambur.* e *Burgaber*, che può allora sumerla il Sacerdote, s'è vestito delle sagre vesti; o pure come dicono i medesimi AA. con *Lugo*, e *Marcanzio*, può darsi subito allo stesso infermo, perchè moralmente quella si reputa una sola Comunione, e questa asserisce *Lugo* essere la pratica, cioè che dopo la Comunione s'infonde l'acqua nella Pisside, e si dà l'abluzione all'infermo (*a*). Quando poi debba, e possa darsi il Viatico, si osservi quel, che si dirà dal seguente *n.* 19. e dal *n.* 46.

PUNTO III.

Della Percezione dell' Euscaristia.

§. I.

Dell' obbligo di prender l'Eucaristia.

Del Viatico, e quando debba prendersi. 19. *Se l'infermo è vessato dal vomito.* 20. *Se dalla tosse.* 21. *Del Precetto Pasquale se n'è parlato al Capo XII. Punto II.*

19. In due tempi obbliga il precetto della Comunione, nel tempo Pasquale, ed in punto di morte. Della Comunione Pasquale già ne trattammo, parlando de' Precetti della Chiesa al *Cap. XII.* dal *n.* 39. in quanto al Viatico, diciamo qui che ciascun Fedele è obbligato a prenderlo, sempre che sta in probabile pericolo di morte: come chi sta gravemente infermo con segni mortali; chi sta per entrare in qualche pericoloso conflitto, o navigazione: le donne che sono solite partorire con pericolo: o pure quel-

(a) *Lib.* 6. *n.* 251. *v. Hic autem.*

quelle che partoriscono la prima volta, e sono di tenera età, o complessione, così comunemente i DD. con *S. Tommaso* (*a*).

20. Qui s'avverta, che quando l'infermo patisce continuo vomito, non può comunicarsi, se almeno per sei ore non è stato libero da quello, come dice *Busembao*, e nel dubbio, meglio dice *La-Croix*, contro d'altri, che non può darglisi la Comunione; poichè deve aversi maggior riguardo alla riverenza del Sagramento, che all'utile dell'infermo. In quanto poi alla pratica, se il vomito è per cagione del cibo, allorchè l'infermo lo prende, dee farsi la sperienza con darglisi una particola non consagrata, e se la ritiene, allora ben può amministrarsegli la Consacrata. E lo stesso dee farsi (come dicono i *Salmaticesi*) in caso del delirio, per vedere se l'infermo possa indi decentemente prendere il Sagramento (*b*).

21. Se poi l'infermo fosse vessato continuamente dalla tosse, che l'obbligasse spesso a rigettar le flemme del petto, questi ben può comunicarsi; perchè ciò non induce pericolo di rigettar la Particola; poichè altro è il canale (cioè l'Esofago) per cui si tramanda il cibo, altro il canale (ch'è l'Aspera arteria) per cui si cacciano le flemme e si respira. Altrimenti, poi se la tosse non permettesse neppure d'inghiottir la particola (*c*). Della Comunione da darsi a' fanciulli, ed a' pazzi in punto di morte, anche già ne parlammo al suddetto *Cap. XII. n.* 43. e 44. In quanto dunque all'obbligo di comunicarsi, basta ciò che si è detto. Resta ora a vedere quali sieno le disposizioni necessarie per lecitamente comunicarsi. Elle sono due, una dell'anima, l'altra del corpo. Parleremo prima della disposizione dell'anima, e poi di quella del corpo.

(a) *Vide l.* 6. *n.* 291. & 665.
(b) *Num.* 291. *v.* 2. *Si in agro.*
(c) *Lib.* 6. *num.* 292.

§. II.

Della disposizione dell' Anima.

Della Confessione che dee premettersi. 22. *Chi dopo, la Confessione si ricorda d' un peccato.* 23. *Quale necessità scusi dal confessarsi prima.* 24. *Se 'l Sacerdote celebrando si ricorda del peccato, o della censura.* 25. *Se manca il Confessore.* 26. *Se 'l peccato è riservato.* 27. *Se allora debba dirsi il riservato.* 28. *Se v' è la Scomunica.* 29. *Come s' intende* Quamprimum. 30. *Se tal precetto obbliga dopo la Consagrazione.* 31. *Se obbliga chi celebra sacrilegamente.* 32. *Se obbliga i Laici.* 33. *Se può comunicar chi dubita del peccato* 34.

22. A chi vuol prendere la Comunione, e sta con coscienza di peccato mortale, non basta che abbia la Contrizione; ma gli è necessaria la Confessione, purchè non vi sia necessità di celebrare, o di comunicarsi, e manchi il Confessore; poichè in tal caso gli basta la Contrizione; ma s' egli è Sacerdote, ha obbligo di confessarsi quanto prima dopo la celebrazione; così fu dichiarato, e stabilito dal Tridentino *sess.* 13. *c.* 7. dove si legge: *Communicare volenti revocandum in memoriam ejus* (cioè dell' Apostolo) *præceptum:* Probet seipsum homo, *Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa sacramentali Confessione ad Sacram Eucharistiam accedere debeat.* Dalle quali parole insegna la comune, e vera sentenza (*a*) di *Suar. Castrop. Lugo, Conc. Salmat. Tourn. ec.* (contra *Navarro*, ed altri pochi) che tal precetto di premetter la Confessione non è solo Eccle-

sia-

(a) *Lib.* 6. *num.* 256.

siastico, ma anche Divino, mentre l'Apostolo attesta nella sua Epistola ciò averlo ricevuto dal Signore: *Ego autem accepi a Domino, quod & tradidi vobis.* 1. *Cor.* 11. Indi si soggiunge dal Concilio: *Quod a Christianis omnibus, ab his etiam Sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, hæc S. Synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illi copia Confessarii. Quod si necessitate urgente Sacerdos absque prævia Confessione celebraverit, quamprimum confiteatur.*

23. Si è detto dunque per 1. che chi ha commesso peccato mortale non può comunicarsi, se prima non si confessa. Dicesi *mortale*, perchè i peccati veniali, per quanti sieno, conforme non privano della divina Grazia, così non privano di accostarsi alla Comunione. Se poi impediscano di conseguire il frutto di quella, si veda quel che si è detto al *num.* 7. Qui si dimanda, se chi ricordasi di quallunque colpa grave, dopo che già si è confessato col dolore universale de' peccati, sia tenuto a confessarla, ed a riceverne l'Assoluzione prima di comunicarsi? Molti DD. l'affermano (e questa per altro è la sentenza più comune) così *Suar. Bonac. Coninch. Tournely, Concina, Salmat. ec.* N'eccettuano solamente, se alcuno non potesse premettere la Confessione senza pericolo di scandalo, o d'infamia. Ma molto probabilmente lo negano *Garzia, Prepos. Ferrandino, Honorio, Fabri, Cornejo,* e *Reginaldo,* ed ultimamente di proposito difende questa sentenza il dotto *Continuatore* di *Tournely* con *Pontas, Gibert,* ed *Arriaga,* e dice che la prima sentenza non ha alcun sodo fondamento. Io non ho ardire di asserire ciò, ma dico che in verità questa seconda sentenza è molto consentanea alla ragione, secondo anche mi dissero il dotto Mons. Torni, ed altro dotto Teologo Esaminator Sinodale della Città di Napoli, ed altri Teologi, con cui cercai di consigliar questo punto prima di scriverlo. La nostra ragione si è, che chi ha premessa già la

Con-

Confessione, già ha adempito il precetto di confessarsi prima della Comunione, e già resta provato, come ordina l'Apostolo; poichè per la Confessione il peccato scordato è già indirettamente rimesso. Resterà bensì il penitente tenuto a sottomettere in avvenire quel peccato alle Chiavi, per rendere intiera anche materialmente la Confessione; ma frattanto non l'obbliga il Precetto a riconfessarsi prima della Comunione. Dicono i Contrarii, che 'l precetto intimato dal Concilio richiede la Confessione non solo formalmente, ma anche materialmente intera. Ma rispondiamo che ciò gratis si asserisce, mentre il Precetto alla Confessione non richiede, che quella che 'l Penitente è obbligato a fare, qual'è appunto la formalmente intiera; poichè con quella già s'ottiene il fine, e l'effetto inteso dal precetto; cioè che l'anima resti provata, e maggiormente assicurata della divina grazia, che più facilmente si acquista coll'Assoluzione Sagramentale, la quale colla sola Attrizione cancella i peccati. Neppure osta in ciò la pratica de' Fedeli che oppongono, perchè questo non dee tenersi per regola certa d'obbligo, ma più presto come uso pio e lodevole, il quale per altro deve a tutti consigliarsi, sempreche non osti qualche causa in opposto (*a*). Se poi alcuno stando in dubbio di qualche colpa mortale commessa, o non confessata, sia tenuto a confessarla prima della Comunione, si osservi ciò che si dirà al *num.* 34.

24 Si è detto per 2. esservi l'obbligo della Confessione, *purchè non vi sia necessità di celebrare, o di comunicarsi*. Vediamo ora, che cosa s'intenda sotto nome di *Necessità*. Non s'intende già una gran divozione: e neppure la povertà del Sacerdote, se non fosse una povertà molto grave, come dice *La-Croix*, ma s'intende una necessità urgente, come sarebbe 1. Se dovesse darsi il Viatico ad un Moribondo, secondo ammettono tutti (*b*). 2. Se non

(a) *Lib.* 6. *n.* 259. (b) *Ibid. n.* 257.

non potesse lasciarsi la Comunione senza grave infamia, o scandalo v. gr. se la persona si fosse già coollocata nello scanno de' Comunicanti, donde non potesse partirsi senza esser notata dagli altri, come anche comunemente dicono i DD. (*a*). Lo stesso sarebbe ancora, se portatosi già il Viatico all'infermo non vi fosse tempo di finir la Confessione senza pericolo o della morte, o dell'infamia, purchè allora come rettamente dicono *Ronc. Sporer, Busemb. Tamb. ec.* il Sacerdote inteso che ha qualche peccato deve assolvere il moribondo, con imporgli che appresso compisca la Confessione, e dee fargli comunione (*b*). 3. Se 'l Parroco dovesse celebrare per far sentir la Messa al popolo, e non vi fosse altri che celebrasse, o non potesse egli lasciare di dirla senza nota d'infamia. Ma ciò non è lecito agli altri Sacerdori, come ben avvertono *Lugo, Castrop. Aversa, Salmat.* e *Roncaglia* (contro *Diana*), ancorchè il popolo dovesse rertar senza Messa in giorno di festa (*c*). E così anche diciamo con *Suar. Laym. Lugo, Bonacina, Tournely, Concina, ec.* (contro *Soto*, e *Silvest.*) che il Sacerdote in giorno di festa più presto dee lasciar la Messa d'obbligo, che celebrare senza la confessione; perchè tal precetto ch'è Divino dee preferirsi al precetto Ecclesiastico d'ascoltar la Messa (*d*). Se poi possa taluno comunicarsi colla sola contrizione, quando manca il Confessore, per adempire il Precetto Pasquale; l'affermano per altro comunissimamente *Soto, Palud. Coninchio, Henriq. Castrop. Lugo, ec.* per ragione che 'l Precetto Pasquale anch'è divino. Ma pur anche lo negano *Suar. Tournely, Salm. ec.* dicendo che allora il Precetto della Comunione Pasquale non obbliga. Queste sentenze sono amendue probabili (*e*).

25.

(a) *Lib. 6. n.* 263.
(b) N. 260. (c) *L. 6. n.* 261.
(d) *Ibid. v.* 4. *Si urgeat.* (e) *Ibid.*

25. Se accadesse che un Sacerdote mentre celebra, si ricordasse un peccato mortale checchè altri si dicano, dee distinguersi colla sentenza comune di *Suar. Vasq. Lugo, Castrop. Bonacina, ec.* che quando se ne ricordasse dopo la Consagrazione, allora non deve interrompere la Messa per confessarsi, come insegna anche *S. Tommaso* (*a*), come sta espresso nella Rubrica (*de Defect. tit.* 8. *n.* 4.) S'intende sempre col dover fare allora un atto di contrizione; e benchè *Lugo, Tambur.* ed altri dicono che se 'l. Sacerdote trovasse molta difficoltà a far l'atto di contrizione in tal angustia di tempo, potrebbe allora senza colpa proseguir la Messa, purchè si sforzasse di farlo; nondimeno a ciò meritevolmente si oppone il *P. Concina*, mentre in tal caso già urge il Precetto Divino: all'incontro sappiamo che Dio non comanda cose impossibili, come dice il Trident. *Sess.* 6. *cap.* 11. ma concede l'aiuto a fare, o almeno a cercare ciò che dobbiamo fare, onde se manca il Sacerdote in far l'atto di contrizione, manca o per sua negligenza, o perchè sta attaccato al peccato. Se poi se ne ricordasse prima della Consegrazione, e specialmente se avanti il Canone, e se può farlo senza nota d'infamia, e non importa che interrompa la Messa, poichè tal parte è estrinseca al Sacrificio (*b*). E se non può confessarsi, e non v'è pericolo d'infamia, è più probabile che sia obbligato a lasciare la Messa come dicono *Lugo*, *Silvio*, *Tournely*, *Silvestro*, ed altri, a' quali aderisce anche *S. Tommaso* (*c*), dicendo esser questa opinione più sicura (contro *Castrop. Suar. Navarro*, *S. Bon. Vict. ec.*); e questa sentenza par che sia ancora secondo la Rubrica (3. *p. tit.* 8. *n.* 4. e 5.) dove si dice: *Si ante Consecrationem recordatur Sacerdos se esse in peccato mortali*,

(a) 3. *p. q.* 83. *a.* 6. *ad* 2.
(b) *Lib.* 6. *n.* 262. *dub.* 1.
(c) 3. *p. q.* 83. *q.* 6. *ad* 2.

li, aut se esse excommunicatum, vel suspensum, aut locum esse interdictum, si non timetur scandalum, debet Missam inceptam deserere. Abbiamo detto *più probabile*, perchè non è certo che la Rubrica colla parola *debet* imponga precetto grave. Del resto ben avvertono *Vasq. Laym. Castrop.* e *Tournely*, che in tal caso difficilmente può accadere che il Sacerdote lasci di proseguir la Messa senza nota d' infamia (a).

26. Si è detto per 3. *Se manca il Confessore.* S' intende per il 1. se non vi sia alcun Confessore presente, ed all' incontro il Sacerdote, che ha da celebrare non possa andare da altro assente senza grave incomodo, come dicono *Castr. Vasq. Salmat.* ed altri; *assente* poi s' intende, se il Confessore stesse in luogo notabilmente distante, v. gr. (come dicono) per due ore di cammino, ed anche meno (come dice *Melchior Cano*) se fosse breve il tempo, in cui deve celebrarsi (b). S' intende per 2. se non vi sia presente che un Confessore ignorante della lingua, o privato di giurisdizione, o pure tale che 'l Sacerdote non possa a lui confessarsi senza suo grave danno (c).

27. Ma qui si dimanda per 1. Se chi ha un peccato riservato, e non v' è Confessore che abbia la facoltà, debba confessarsi col Confessore semplice per potersi comunicare? Si risponde: se costui non ha altro peccato grave fuori del riservato, è comune la sentenza che non è tenuto alla Confessione, ma basta ch' essendovi la necessità, si comunichi colla contrizione: ma se avesse la sola attrizione, è obbligato a confessarsi d' altra materia, acciocchè sia almeno indirettamente assoluto dal riservato. Se poi avesse peccati mortali riservati, e non riservati, diciamo colla sentenza comunissima è più proba-

(a) *Lib. 6. num. 262. Dub. 2.*
(b) *Num. 264. ad 1.*
(c) *Ibid. ad 2.*

babile di *Suar. Castrop. Viva*, *Lugo*, *Concina*, *Salmaticesi*, e d'altri (contro *Vasquez*, *Tournely*, *ec.*) che costui è tenuto alla Confessione; perchè stante il precetto di confessarsi prima della Comunione, se non può farsi la Confessione materialmente, almeno dee farsi formalmente intiera (*a*).

28. Si dimanda per 2. Se posto che costui si confessi al Confessore semplice, sia tenuto a spiegare così i peccati riservati, come i non riservati? affermano probabilmente *Soto*, *Filliuc. Bonacina*, *Suar. Viva*, *Conc. Salm. ec.* poich'è necessario al Confessore che sappia tutta la coscienza del Penitente, affinchè possa giudicare s'è disposto o no per l'Assoluzione, v. gr. se abbia già contratto l'abito, se stia in occasione prossima, ec. ma non meno, e forse più probabilmente, lo negano *Castrop. Gersone*, *S. Anton. P. Soto*, *Alense*, *Salas*, *Ledesma*, e *Lugo* anche lo dice probabile; sì perchè non pare esservi l'obbligo di dire i peccati a chi sopra quelli che non può esser Giudice, per non avervi giurisdizione; sì perchè altrimenti il penitente avrebbe il peso di confessarsi due volte gli stessi peccati. E sebbene taluno nel caso che fosse abituato, come si è detto, e non avesse moral certezza della sua disposizione, sarebbe tenuto di manifestare tutta la sua coscienza al Confessore, acciocchè quegli giudicasse se esso è capace o no dell'assoluzione; nondimeno ciò sarebbe per accidente; ma non per l'obbligo di fare la Confessione materialmente intiera, mentre per se parlando basta allora l'integrità formale (*b*).

29. Se poi taluno avesse qualche scomunica riservata, e stando in necessità di comunicarsi, non vi fosse chi potesse assolverla, è comune la sentenza che costui può comunicarsi prima che sia assoluto da quella: perchè il precetto della Chiesa, il quale vieta i Sagramenti agli scomunicati, non obbli-

(a) *Lib. 6. num. 265.* (b) *N. 265. Q. II.*

bliga quando altrimenti non può evitarsi lo scandalo, o infamia. Ma si fa il dubbio, se allora possa quegli confessarsi a chi non ha la facoltà su la scomunica? Lo negano probabilmente *Silvio*, *Cano*, *Soto*, *Vasq. ec.* dicendo ch'egli può ben ricevere la Comunione, sempre che ha la contrizione; ma non può pigliare il Sagramento della Penitenza, il quale dalla scomunica gli viene interdetto. Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Sanch. Lugo*, *Coninch. Salmat. ec.* perchè in tal caso di necessità, conforme la scomunica non priva del Sagramento dell'Eucaristia, così neppure priva del Sagramento della Penitenza, il quale da chi vuol comunicarsi si dee prendere sempre che si può, per osservanza del precetto divino, che vi è di premetter la Confessione alla Comunione. E ben provano i suddetti AA. che validamente può taluno essere assoluto dal peccato senza essere assoluto dalla scomunica, giacchè non può la Chiesa, imponendo la censura, irritare il valore de' Sagramenti, i quali dipendono dall'istituzione divina; ed in tanto lo scomunicato, confessandosi invalidamente sarebbe assoluto dal peccato, perchè sarebbe indisposto, essendogli proibito dalla Chiesa di prendere il Sagramento: ma quando la necessità l'esime da tal proibizione, allora validamente, e lecitamente riceve l'assoluzione Sagramentale (*a*).

30. Si è detto in ultimo luogo, che se il Sacerdote celebra con coscienza di peccato mortale senza la Confessione, per causa della neceessità, e perchè non ha a chi confessarsi, ordina il Concilio che dopo la celebrazione *quamprimum confiteatur*. E questo non è consiglio, come dicea la Propos. 38. dannata da Aless. VII. ma è vero e grave Precetto. Supposto dunque tal precetto, si dimanda per 1. Come s'intende la parola *quamprimum?* Alcuni l'intendevano, *cum Sacerdos suo tempore confitebitur*,

(a) L. 6. n. 265. *Qua. III.*

tur, ma questa insulsa spiegazione anche fu condannata nella Propos. 39. dallo stesso Pontefice. Altri l'intendevano, quando il Sacerdote vuole di nuovo celebrare, ma quest'altra spiegazione anch'è impossibile, mentre il Concilio comanda la Confessione, precisamente dalla celebrazione, cioè ancorchè il Saerdote volesse astenersi per qualche tempo di celebrare. Altri poi troppo rigidamente dicono intendersi subito che può aver il Confessore, anche nello stesso giorno; così *Wig.* e *Conc.* Ma colla sentenza comune giustamente dicono *Mons. Milante*, *Coninc. Lugo*, *Escob. Viva*, ed altri con *La-Croix* (il quale ne adduce anche di ciò una dichiarazione della S. C.) esser sufficiente che il Sacerdote si confessi fra lo spazio di tre giorni, a somiglianza dell'obbligo che hanno quei che sono assoluti in pericolo di morte dalla scomnnica riservata, di presentarsi al superiore, *quam cito commode possint*, come si dice nel *cap. Eos*, *qui*, *de sent. excom.* (sotto perna di ricadere nella censura) il qual obbligo anche s'intende ben soddisfarsi fra tre giorni; *Lugo*, *Garz.* e *Milante*. E lo stesso corre per l'obbligo di portare i libri degli Eretici a' Vescovi, *Sanch. Ugolino*, e *Sairo*. Avvertono non però i DD. di sopra citati, che in qualche caso per accidente può esser tenuto il Sacerdote a confessarsi nello stesso giorno, e forse nella stessa ora, v. g. se il Confessore dovesse presto andar lontano, o pur se il Sacerdote avesse la stessa necessità di celebrare nel giorno seguente, in cui anche mancasse il Confessore (*a*).

31. Si dimanda per 1. Se questo precetto obbliga quel Sacerdote, che celebra, ricordandosi del suo peccato dopo la consagrazione? Lo negano *Vasquez*, *Pelliz. Lugo*, e *Diana*, per ragion della Rubrica (*t.* 18. *n.* 3. e 4.) la quale parlando di chi si ricorda prima di celebrare, dice, *tenetur confiteri quam-*

(a) *Lib.* 6. *num.* 266. *v. Posito*.

quamprimum; ma parlando di chi si ricorda dopo la consagrazione, non dice altro che *conteratur cum proposito confitendi*. Questa sentenza non pare improbabile; ma è più comune, e forse più probabile la contraria di *Suar. Molfes. Megala, Bonac. Regin. ec.* perchè già s'avvera allora il caso supposto dal Concilio che quegli celebra in peccato, e senza Confessione; tanto più che in quel *confitendi* della Rubrica facilmente sottintendesi la parola *quamprimum*, poco prima dalla Rubrica già detta (*a*).

32. Si dimanda per 3. Se questo precetto obbliga anche i Sacerdoti che celebrano sacrilegamente, o sia che hanno l'obbligo, e la comodità di confessarsi, e celebrano senza la Confessione? Alcuni l'affermano; ma la sentenza vera, e comunissima lo nega con *Suar. Vasq. Lugo, Filliuc. Sayro, Moya, ec.* perchè il precetto del Concilio riguarda solamente coloro, che in buona fede han celebrato, acciocchè non differiscano la Confessione col palliato pretesto della necessità di celebrare, ma non già i sacrilegi, ai quali un tal precetto non è profuturo; mentre chi disprezza il precetto divino, celebrando in peccato, più facilmente disprezza poi il precetto ecclesiastico di confessarsi quanto prima (*b*).

33. Si dimanda per 4. Se questo precetto di confessarsi *quamprimum* obbliga ancora i laici, che si comunicano per necessità prima della Confessione? L'affermano *Azor. Nav. Conc.* e *Tourn.* dicendo, che per li secolari corre l'istessa regione, che per li Sacerdoti, ed è regola generale che, *ubi currit eadem ratio, ibi currit eadem legis dispositio.* Ma è comunissima, e più probabile la sentenza opposta di *Wig. Coninc. Suar. Vasq. Laym. Bonac. Filliuc.* e *Lugo*, il quale asserisce che la prima è comunemente ribattuta. La ragione si è, perchè in verità non corre per gli laici la ragione, che vale per gli Sa-

(a) *Lib. 6. num.* 267.
(b) *N.* 266. *Q.* 5.

Sacerdoti; mentre i Sacerdoti ordinariamente hanno maggior necessità di celebrare per evitare lo scandalo, che non hanno i secolari per comunicarsi (*a*).

34. Si dimanda per 5. Se chi sta in dubbio di trovarsi in grazia possa ricever la Comunione? A questo dubbio abbiamo risposto nell'Opera (*b*), che (parlando per se) chi sta in dubbio d'essere in peccato, non può comunicarsi. Nulladimeno meglio poi riflettendo, parmi che debba rispondersi con maggior distinzione. Onde diciamo così: Se la persona dubita d'aver peccato o no mortalmente, allora lecitamente può accostarsi alla Comunione senza premettere la Confessione, o che il dubbio sia negativo, o sia positivo (bastandole, per ricevere più sicuramente il frutto del Sagramento, che solo premetta l'atto di contrizione); perchè il precetto dell'Apostolo, *Probet autem seipsum homo*, per cui s'intende imposta la Confessione, come ha spiegato il Tridentino, lega solamente coloro che sono conscii, cioè certi del peccato mortale commesso, e non ancor confessato, come ha dichiarato lo stesso Concilio *Sess.* 13. *cap.* 7. dicendo: *Ut nullus sibi conscius peccati mortalis ad Eucharistiam accedere debeat*. Sicchè il precetto della probazione non comincia a possedere, se non dopo che l'uomo è fatto già conscio della sua colpa. Se all'incontro l'uomo è certo del peccato mortale commesso, allora non può comunicarsi se non è certamente provato colla Confessione, perchè allora certamente possiede sopra di lui il precetto della probazione; ond'egli col dubbio negativo, o positivo, se ha ricuperato o no la grazia già perduta (v. g. quando dubita se la confessione è stata nulla per difetto di disposizione, o di giurisdizione, o se dubita della sua contrizione, in caso ch'abbia necessità di comunicarsi), non può ricevere la Comunione; perchè allora fa contro il precetto che richiede la pruova

(a) *Lib.* 6. *n.* 268. (b) *Num.* 475.

va non solo probabile, ma certa, siccome è stato certo il peccato. Ma a questo potrebbe alcuno opporre la sentenza comune addotta nel *cap. I. n.* 17. che basta la soddisfazione probabile per adempire i precetti. Ma a ciò ben risponde *Ronc.* (*a*), che la suddetta sentenza ha luogo, quando si tratta di ripetere un' opera già probabilmente soddisfatta; poichè non si presume che il legislator voglia obbligare a soddisfare le sue leggi con tanto rigore di dover replicare le opere già probabilmente adempite; ma non già quando si tratta che la persona debba, e possa senza suo molto gravame astenersi di fare qualche opera, prima di esser certo di aver adempita la condizione imposta dalla legge, che possiede, perchè in ciò non si presume alcuna connivenza del legislatore, e così avviene nel presente caso.

§. III.

Della disposizione del corpo.

Del digiuno naturale. In dubbio del digiuno. Se son diversi orologi. Frange il digiuno ciò che si prende da fuori. 35. *Delle reliquie de' cibi.* 36. *Delle reliquie d'acqua, del zuccaro, ec.* 37. *Del tabacco preso per naso.* 38. *Preso per fumo.* 39. *Del tabacco o aromati masticati.* 40. *Dell' acqua, o simile, mandata per narici volontariamente, o a caso.* 41. *Se i capelli, pietre, carta ec. frangano il digiuno.* 42. *e* 43. *Chi senza aver digerito ec.* 44. *Lo sputare dopo la Comunione.* 45. *In quali casi non si richieda il digiuno, e I. nel Viatico, se può replicarsi il Viatico.* 46. *E quante volte.* 47. *Se chi si è comunicato pochi giorni prima per divozione, ec.* 48. *chi la stessa mattina.* 49. *Se possono lasciarsi le parole* Accipe Viaticum. 50. *Se possa*

(a) *Ronc. de Euchar. p.* 30. *Q.* 6. *Resp.* 4.

sa celebrarsi senza esser digiuno, per dare il Viatico. 51. *Per II. non si cerca il digiuno, se si teme dell' ingiuria del Sacramento.* 52. *Per* 3. *se si teme scandalo: se il celebrante si ricorda di non esser digiuno.* 53. *Per IV. se dee perfezionarsi il Sagrificio, che dee farsi, se si scopre l' errore del vino? e che in dubbio? ec.* 54. *Per V. se per evitare il pericolo di morte possa celebrarsi senza digiuno.* 55. *An pollutio impediat Communionem.* 56. *An copula conjugalis.* 57. *Chi è sordido esternamente, o leproso*, vel menstruata, *o s' accosta immodestamente. Il Sacerdote che si comunica a modo di laico.* 58.

55. Regolarmente parlando, per ricevere lecitamente la Comunione (secondo il precetto della Chiesa nel *cap. Ex parte, de celeb. Miss.*) si richiede il digiuno naturale, cioè che la persona non abbia preso niente di cibo, o di poto dal punto di mezza notte. Il dubbio non però di aver trangugiato qualche cosa dopo la mezza notte, non impedisce la Comunione, come si disse al *capo I. n.* 19. perchè (come ivi si provò) questo precetto non è già positivo di andare digiuno alla Comunione, ma è negativo di non comunicarsi dopo d' aver rotto il digiuno: onde semprechè non è certo che il digiuno è stato sciolto, non possiede già la proibizione, ma la libertà di chi vuol comunicarsi. E per questa ragione dicono comunissimamente *Sanch. Lugo, Mevati, Holzman, Croix, Salm. Quarti, Escob. Villa, Trull. Fagund. ec.* esser lecito fra molti orologi seguire l' ultimo, che suona l' ora di mezza notte: purchè non consti dell' errore; e purchè (ben soggiunge *La-Croix*) quest' ultimo orologio non sia tale che per lo più erri, perchè allora la presunzione è che sia falso (*a*). Ma qui si avverte che il tempo di mezza notte non già termina, come vo-

glio-

(a) *Lib.* 6. *num* 282.

gliono i *Salm.* ed altri, all'ultimo tocco dell'orologio, ma al primo, siccome rettamente dicono *Lugo*, *Sanch. Tourn. ec.* e di ciò io ne sono stato assicurato da un peritissimo maestro d'orologi (*a*). Per la stessa ragione poi, perchè il precetto è negativo di non accostarsi alla Comunione dopo aver preso cibo o poto, questo precetto quantunque sia Ecclesiastico, non ammette parvità di materia, com' è certo appresso tutti, checchè si dicano *Gibert.* e *Pasqualigo* (*b*). A frangere questo digiuno, giusta le regole da' DD. assegnate, comunemente tre cose si ricercano. 1. Che ciò, che si trangugia, si prenda da fuori. 2. Che si prenda per modo di comestione, o di bevanda. 3. Che la cosa presa abbia ragione di cibo, o di poto. Sicchè secondo la I. Regola, per rompere il digiuno, dee prendersi qualche cosa dall'estrinseco, così *Suarez*, *La-Croix*, *Elb. Sporer. ec.* da *S. Tommaso* (*c*), il quale dice che tutto quel che proviene dall'intrinseco, non può dirsi che si mangia, e perciò non offende il digiuno (*d*). Posto ciò ben può comunicarsi chi trangugiasse il sangue che scende dalla testa, o ch'esce dalle gengive, ancorchè lo facesse di proposito, così comunemente *Suar. Laym. Bonac. Cabass. Habert*, *Antoine*, *Salm. ec.* checchè si dica *Tourn.* perchè (come si è detto con *S. Tommaso*) ciocchè non si prende da fuori, non si dice, che si mangia (*e*).

56. Ma qui si fa il dubbio, se frange il digiuno chi volontariamente inghiottisce le reliquie di cibo rimaste nella bocca? *Suar. Quarti*, *Henriq. Castrop. Elb. Conin.* ed altri affatto lo negano, dicendo che tali reliquie moralmente si reputano come parte della comestione del giorno precedente; e par che molto

(a) *Lib.* 6. *n.* 282. *v. Num autem* (b) *Num.* 778.
(c) *In* 4. *D.* 8. *q.* 2. *a.* 4. *q.* 2.
(d) *Vide l.* 6. *n.* 278. *e* 279.
(e) *N.* 279. *in fine v. secus vere.*

to aderisca a questa sentenza la Rubrica del Messale (*de Defect. n.* 3.), mentre dice: *Si reliquiæ cibi remanentes in ore transglutiantur, non impediunt Communionem, cum non transglutiantur per modum cibi, sed per modum salivæ.* Altri non però più comunemente, come *Vasq. Laym. Bon. Tourn. Ronc. Cabass. ec.* l'affermano, quando tali reliquie di proposito si trangugiano, perchè allora ciò ha ragioue di nuova comestione; e di questa sentenza è anche *S. Tommaso* (*a*), che dice: *Reliquiæ cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt Communionem:* dunque (secondo l'Angelico) se volontariamente s'inghiottiscono, impediscono di comunicarsi. Questa seconda sentenza, sembra più probabile, benchè la prima non la stimo improbabile; ma perchè in ciò non deve andarsi troppo scrupolosamente, come ben avverte il *P. Suarez*, volontieri abbraccio la sentenza del *Card. de Lugo*, abbracciata ancora dal N. P. Benedetto XIV. nella sua opera della Messa (*b*), che le reliquie già staccate da' denti che si sentono sulla lingua, queste debbono sputarsi; ma all' incontro non v'è obbligo di far diligenza d'estrarle da' denti, ancorchè prevedasi che s'inghiottiranno se non si estraggono; mentre quest' obbligo sarebbe troppo soggetto agli scrupoli; e questo propriamente par che voglia dir la Rubrica di sopra riferita, dicendo che tali reliquie si trangugiano per modo di saliva (*c*).

37. E lo stesso dee dirsi delle reliquie d'acqua, con cui si lava la bocca, le quali anche impediscono la Comunione, se s'inghiottiscono di proposito, ma non già se si trangugiano fuori d'intenzione; così comunemente *Suar. Castrop. Tourn. Holz. Salm. ec.* con *S. Tommaso* nel luogo citato, dove di-

(a) 3. *p. q.* 80. *a.* 8. *ad* 4.
(b) *De Sacr. Miss. l.* 3. *c.* 17.
(c) *Lib.* 6. *num.* 279.

dice: *Et eadem ratio est de reliquiis aquæ vel vini, quibus os abluitur, dummodo non trajiciantur in magna quantitate, sed permixtæ salivæ, quod vitari non potest.* E lo stesso insegna la Rubrica dicendo: *Idem dicendum* (cioè non frangersi il digiuno) *si, lavando os, deglutiatur stilla aquæ præter intentionem;* dunque se l'acqua s'inghiottisce per intenzione già si frange il digiuno (*a*). Non si dubita poi, che rompe il digiuno chi si pone nella bocca qualche cosa di zucchero o di mele prima della mezza notte, e dopo quella poi l'inghiottisce. Lo stesso corre di chi trangugiasse il sangue succhiato dal dito, o le lagrime scorse dagli occhi; così comunemente i DD. E lo stesso dicono di taluno che cadendo nel fiume, o violentato da altri trangugiasse l'acqua, o altra cosa notabile (*b*).

58. Per la II. Regola, a frangere il digiuno si richiede che si prenda qualche cosa per modo di comestione, o di potazione, onde comunemente dicono *Suar. Lugo, Conc. Holz. Ronc. Escob. Croix, Elbel*, ed altri (checchè si dicano alcuni pochi) che non offende il digiuno il tabacco preso per le narici, ancorchè se ne trasmettesse a caso qualche porzione nello stomaco; per la ragione suddetta, perchè tale trasmissione non è per modo di comestione, ma di attrazione, almeno dice Benedetto XIV. nella sua Opera *de Synodo* (*c*), ciò è permesso per l'uso universale che vi è tra' fedeli. E qui si noti di passaggio quel che il medesimo Pontefice ivi riferisce, cioè che Innoc. X. ed Innoc. XII. posero la scomunica a chi prendesse tabacco nella Chiesa del Vaticano; e la stessa impose Urbano VIII. per le Chiese della Spagna, ma Benedetto XIII. tolse affatto queste proibizioni (*d*).

59. Parimente il tabacco preso in fumo non frange

(a) *Lib. 6. num. 279. dub. 2.*
(b) *Ibidem v. Idem.* (c) *Lib. 7. cap. 63.*
(d) *Vide opus nostr. l. 6. n. 280.*

ge il digiuno, come ancora comunemente insegnano *Suar. Vill. Trull. Salm. Avers. Holz. Viva, Croix, Spor. ec.* col medesimo Benedetto XIV. (*a*) il quale similmente attesta che questa è la consuetudine odierna, confermata con consenso comune de' DD. Limitano non però i *Salmat.* e dicono che frangerebbe il digiuno chi di proposito tramandasse il fumo nello stomaco, dicendo che questa sarebbe vera comestione, mentre tal fumo anche nutrisce in qualche modo; ma questa limitazione più comunemente, e più probabilmente la negano *Esc. Propos. Marcanz. Viva, Spor. Renzi, Tamb. Diana, ec.* e la ragione è perchè il fumo nè si prende per modo di cibo come si dirà nella terza Regola, nè per verità è cibo in se comestibile e manducabile, ch'abbia voluto la Chiesa proibire, secondo il comun senso de' DD. (*b*).

40. Parimente neppure frange il digiuno il tabacco, o gli aromi masticati, semprechè si rigetta fuori il sugo collo sputo, così anche comunemente *Lugo, Holz. Bonac. Spor. Coninch. Propos. Trullench. Salm. Viva, Renzi, ec.* contro *Henno*, il quale vuol sostenere che col masticare le suddette cose, sempre se ne tramanda porzione allo stomaco, e da ciò avviene (come dice) che si rigettino poi le flemme. Ma risponde il *Card. de Lugo*, che per cacciar le flemme non è necessario che il sugo scenda allo stomaco, ma basta che il tabacco si mastichi, poichè così s'ammette allo stomaco la virtù di rigettar le flemme per mezzo de' nervi, che dalla bocca allo stomaco corrispondono. E ciò corre, come dicono *Tanner. Lugo, Escob. Tamb. Viva, ec.* ancorchè si trangugi mischiato colla saliva qualche poco di sugo (purchè non si faccia a posta); perchè allora ciò che s'inghiottisce, non si trasmette per modo di cibo, ma di saliva. Anzi *Lorichio* scu-

(a) *De Sacr. Miss. l. 3. c. 17.*
(b) *Lib. 6. cit. n. 280. Dub. 3.*

scusa, ancorchè se ne trangugiasse qualche granello intiero, ma giustamente ciò non l'ammettono *Bonac.* e *Tambur.* Altrimenti poi sarebbe, se s'inghiottisce qualche minima particella mischiata insensibilmente colla saliva, perchè allora veramente si trasmetterebbe per modo di saliva. Del resto tutti convengono, che una tale masticazione è indecente alla Comunione; onde non è immune da colpa veniale, se non v'è qualche causa che la scusi (*a*).

41. Vogliono *Suar. Fagund. Tamb. ec.* che neppure franga il digiuno l'acqua tramandata allo stomaco per le narici, come si è detto del tabacco. Ma io ciò non l'ammetto, se taluno di proposito volesse ciò fare: ed intendo così dell'acqua, come del tabacco, e d'ogni altra cosa digestibile: perchè sebbene l'azione in se non è potativa o manducativa, ma solamente attrattiva, nulladimeno quando ella si fa di proposito, e s'ordina dalla persona a trasmettere allo stomaco il poto o il cibo; allora per equivalenza veste moralmente la ragione di potazione o manducazione, poichè già v'interviene così la materia potabile o manducabile come l'azione atta a conseguir lo stesso fine che ha la potazione e la manducazione (*b*). Altrimenti poi, se si tramandasse a caso qualche cosa allo stomaco. E lo stesso dicono comunemente *Navar. Suar. Lugo, Habert, Conc. Ronc. Salm. ec.* di ciò che si trangugiasse per modo di respirazione, v. g. un poco di polvere sparsa dal vento, un moschino, una goccia di pioggia, e simile; se ciò si trangugia a caso, non frange il digiuno; ma lo frange, se si fa di proposito, perchè allora diventa vera manducazione (*c*).

42. Per la III. regola, a frangere il digiuno si richiede che la cosa abbia ragione di cibo o di poto. Quin-

(a) *Lib. 6. n. 280. dub. 3.*
(b) *Lib. 6. num. 280. v. Idem.*
(c) *Lib. 6. num. 280. v. Idem.*

Quindi si dimanda, se l'inghiottir capelli, unghie, pietre, legni, carta, e simili, impedisca la Comunione. Altri universalmente lo negano, come *Led. Busemb. Diana*, *Renzi*, *ec.* avvalendosi della regola poco anzi detta, cioè che tali cose non han ragione di cibo, almeno perchè secondo l'uso non sono riputati cibi. Altri all'incontro, come *Layman*, *Castrop. Wig. Ronc.* e *Salm.* universalmente l'affermano, dicendo, che la riverenza alla Comunione esige, che prima di lei niente si tramandi allo stomaco. Ma la sentenza più comune, e che più mi piace di *Lugo*, *Conc. Tourn. Escob. Holzm. Viva*, *Spor.* ed altri, distingue, e dice che non rompono il digiuno quelle cose che non sono digestibili, conforme sono i capelli, il metallo, il cristallo, l'unghie, ed i fili di seta o di lana, perchè queste cose nè nutriscono, nè hanno alcuna ragione di cibo. Citano gli avversàri contro ciò *S. Tommaso*; ma noi abbiamo provato nell'Opera, che *S. Tommaso* in ciò non è contrario, almeno non è apertamente contrario (*a*).

43. All'incontro ben frangono il digiuno tutte le cose che possòn digerirsi: cioè quelle che alterandosi nello stomaco posson convertirsi in sostanza dell'uomo, come sono la carta, la paglia, i fili di lino, le polveri medicinali, la cera, perchè questa ordinariamente ritiene qualche cosa di mele: e lo stesso dicono *Lugo*, *Wig. Escob. Viva* e *Mazz.* della terra o sia creta che soglion mangiar le donne, mentre in quella sempre si trova (come dicono) qualche cosa alterabile nello stomaco, e nutritiva (*b*).

44. Si noti per 1. che l'accostarsi alla Comunione subito dopo aver mangiato, ma senza dormire, o senz'aver digerito il cibo, ciò non impedisce la Comunione a riguardo del precetto del digiuno, come insegnano comunemente *Suar. Gioven. Bonac. Soto*, *Navar. ec.* Del resto ben avvertono *Tourn.* e

(a) *Vedi num.* 281. (b) *Num.* 281. *v. Secus.*

e *Conc.* con *S. Tommaso* (*a*) che alle volte conviene astenersi dalla Comunione a causa del torpore della mente, per il quale (come dice l' Angelico) *homo fit ineptus ad sumptionem hujus Sacramenti*. Ma ciò non si deve intendere che la persona debba privarsi della Comunione, quando ella fa quanto può per liberarsi da quel torpore, ed andare divotamente a prendere il Sagramento, specialmente se la vigilia o l' indigestione è provenuta da causa giusta, o naturale, siccome diremo al *n.* 56. in caso simile (*b*).

45. Si noti per 2. che lo sputare subito dopo la Comunione non è colpa, sempre che non vi è sospetto ragionevole che sia rimasto qualche frammento nella bocca, così *Sanch. Azor. Bonac. Wig. Holz.* e *Croix* con *S. Tommaso*. Lo stesso dice *Holz.* del mangiare o bere subito dopo la Comunione, poichè sebbene anticamente per il *c. Tribus de Consecr. dist.* 3. dovea tirarsi il digiuno sino a sesta, nondimeno (come attesta *S. Tommaso*) (*c*) questo precetto sin dai suoi tempi era cessato. Del resto il fare ciò senza causa, mentre ancora esistono le specie sagre nello stomaco (come per un quarto d' ora, parlando almeno dei Sacerdoti) non si scusa da peccato veniale: così comunemente *Suar. Aversa*, *Quarti*, *Croix*, e *Dicast.* da *S. Tommaso*, il quale nel luogo citato soggiunge: *Debet esse aliqua mora inter sumptionem hujus Sacramenti, & reliquos cibos*. Si è detto *senza causa*, perchè ogni giusta causa poi scusa, v. g. se si desse il segno per cui il religioso dovesse andare a mensa, e simili (*d*).

46. Vediamo ora in quali casi si può prendere la Comunione senza il digiuno. Per 1. si può, quando la Comunione si dà per Viatico in pericolo di mor-

(a) 3. *p. q.* 80. *a.* 8. *ad* 5.
(b) *N.* 289. *v. Hic ultimo*.
(c) 3. *q. q.* 80. *a.* 8. *ad* 6.
(d) *L.* 6. *n.* 283. *v. Omnes*.

morte. Si è detto *pericolo*, perchè a ricevere il Viatico non è necessario, nè è bene aspettare il tempo quando non vi è più speranza di vita, ma basta che vi sia il pericolo probabile della morte. Ed allora non si dubita da' DD. che possa prendersi il Viatico più volte anche nella stessa infermità, mentre questo Sagramento non solo dee prendersi per adempire il precetto, ma ancora per fortificarsi contro le tentazioni, che in morte sono più grandi e più pericolose. E ciò non solamente se sopravvenga nuovo pericolo, ma anche se dura lo stesso, come dicono comunemente *Soto*, *Suar. Tol. Laym. Silvest. ec.* con Benedetto XIV. (*a*) il quale esorta i Vescovi ad insinuare ai Parrochi ch' essi debbano amministrare il Viatico nello stesso morbo sino a due e tre volte (*b*).

47. Quel che si dubita è per 1. Quanto tempo debba interporsi tra una Comunione e l' altra? Più comunemente, *Silvio*, *Conc. Tourn. Busemb. Salm. ec.* dicono otto giorni. Altri sei, come *Armilla*, *Fill. Diana*, *Possev. ec.* E non improbabilmente s' avanzano a dire *Laym. Escob. Bonc.* e *Hurt.* che il Viatico ben può replicarsi anche nel seguente giorno, quando l' infermo era già solito di comunicarsi spesso, ed allorchè sovrasta moralmente il pericolo della morte; anzi *Castrop. Armilla*, *Tambur.* e *Dicast.* ammettono universalmente potersi replicare ogni giorno (*c*).

48. Si dimanda per 2. Se chi si è comunicato pochi giorni prima per divozione, sia tenuto a prendere il Viatico, sopravvenendo il pericolo della morte? Altri colla sentenza più comune lo negano, ancorchè la comunione sia preceduta per otto giorni: così *Laym. Suar. Ronc. Bonac. ec.* perchè (come dicono) già la persona con quella Comunione bastantemente si è apparecchiata alla morte, onde già ha

(a) *De Synod. l. 7. c. 12.* (b) *Lib. 6. n. 284.*
(c) *Lib. 6. num. 284. e 285.*

ha soddisfatto al fine del precetto. Questa sentenza è sufficientemente probabile, almeno come dicono *Suar.* e *Lugo*, quando il pericolo della morte accade naturalmente, perchè allora nel tempo della Comunione fatta è già principiato moralmente a sovrastare il pericolo. Ma più probabilmente l' affermano *Vasq. Castrop. Conc. Tourn. Hab. Diana, Salm. ec.* perchè questo precetto ch' è divino obbliga precisamente, quando attualmente urge il pericolo della morte; e conforme non può soddisfarsi il debito prima che si contragga, così non può adempirsi il precetto prima ch' egli cominci ad obbligare. Nè vale a dire che con quella Comunione già si è soddisfatto al fine del precetto, perchè se ciò bastasse, basterebbe ancora per adempire il precetto Pasquale, che uno si comunicasse nel giorno precedente alla Domenica delle Palme, ma ciò non può dirsi (*a*).

49. Si dimanda per 4. Se chi si è comunicato la mattina per divozione, debba o possa prendere il Viatico, succedendo il pericolo della morte? Vi sono tre sentenze. La prima dice ch' è tenuto, affin di soddisfare il precetto. La 2. dice che non è tenuto, ma può comunicarsi; così *Ronc. Gobato, Anac. ec.* La 3. dice che non è tenuto, nè può comunicarsi, essendo la pratica della Chiesa che niuno si comunichi nello stesso giorno due volte. Benedetto XIV. nel luogo citato (*b*) dice che di queste sentenze può il Parroco seguitare quella che più gli piace, onde le dà tutte e tre per probabili. Del resto fra tutte a me pare più probabile la sentenza del *Card. de Lugo*, il quale distingue, e dice che nel morbo violento, v. g. di ferita, o di caduta, ben può l' infermo comunicarsi; ma non già nel morbo naturale, perchè colui che si è comunicato nella mattina, ed è già entrato nell' infermità (la qua-

(a) *Lib. 6. num.* 285. *dub.* 2.
(b) *De Synodo lib.* 7. *cap.* 12.

quale nello stesso giorno poi si scopre mortale), moralmente ha presa la Comunione per la morte, stando già moralmente costituito nel pericolo di morte, che già vi era, ma non era conosciuto. E lo stesso dee dirsi col *P. Suarez* dell' apoplessia, mentre questo morbo si giudica allora che già esisteva disposto nelle sue cause (*a*). S' avverta con *Viva*, ed i *Salm. ec.* che se l' infermo facilmente può ricevere il Viatico col digiuno nel giorno seguente, è tenuto ad aspettare; purchè frattanto non vi fosse pericolo di morte: o se non potesse osservarsi il digiuno anche nel domani, senza omettersi la medicina opportuna: o pure se dovesse portarsi il Sagramento nel mezzo della notte. Del resto giustamente dicono *Sot. Nav. Fill. Salm.* ed altri comunemente, che in ciò non deve andarsi scrupolosamente; mentre il Concilio Costanziense *sess.* 13. assolutamente esime i moribondi dalla legge del digiuno (*b*).

50. Si dimanda per 4. Se il Sacerdote dando il Viatico possa alcuna volta per giusta causa tralasciar le parole: *Accipe, frater, viaticum Corporis ec.* Lo negano *Cleric. Tamb. Quarti ec.* per ragione che il Rituale Romano ciò espressamente lo prescrive; e Paolo V. parlando delle Rubriche nel Rituale prescritte, dice: *Inviolate observent.* Ciò non ostante probabilmente lo permettono il *P. de Aless.* (*de Monialib.*) *Tornellio*, e *Pasqual.* nel caso che l' Infermo, prendendo la Comunione per modo di Viatico, l' avesse a prendere con gran tristezza e perturbazione d' animo, poichè a soddisfare il precetto non è necessaria l' intenzione d' adempirlo; ma basta che si ponga l' opera comandata, come si disse al *capo II. n.* 29. o pure basta l' intenzione interpretativa. In quanto poi al Rituale, rispondono che quel precetto non riguarda tutte le cose

ivi

(a) *Lib.* 6. *num.* 285. *Dub.* 3.
(b) *Lib.* 6. *num.* 285. *v. Hic autem.*

ivi descritte, ma quelle sole, *quas Ecclesia, & probatus usus antiquitatis statuit*, come parla la Bolla. Almeno non può dirsi che il precetto di proferire le mentovate parole induca obbligo grave, ma solo veniale, dal quale ben può scusare ogni giusta causa, quale sarebbe quella di sopra addotta (*a*).

51. Si dimanda per 5. Se il Sacerdote possa celebrare non digiuno, affin di amministrare il Viatico? L'affermano probabilmente *Conc. Major*, e *Fern.* e questa sentenza l'ammettono già per probabile *Lugo*, *Fill. Escob. Viva*, *ec.* perchè in tal caso (come dicono) dee preferirsi il precetto divino che obbliga l'infermo a prendere il Viatico, all' Ecclesiastico che obbliga il Sacerdote ad astenersi dal celebrare dopo rotto il digiuno. Ma comunissimamente, e più probabilmente lo negano *Soto*, *Silv.* e *Anton. Suarez*, *Lugo*, *Navar. Busemb. Salmat. Tourn. ec.* perchè il precetto di non celebrare dopo la comestione, anch' è divino in sostanza, per ragion della riverenza dovuta al Sagramento. Nè vale a dire che lo stesso precetto il quale permette all' infermo di comunicarsi senza digiuno, permette ancora al Sacerdote non digiuno di celebrare, acciocchè l'infermo si comunichi; perchè si risponde che in tanto l'infermo non digiuno può comunicarsi, perchè in esso concorrono in tal caso così il precetto Ecclesiastico del digiuno, come il divino che dee preferirsi; ma il Sacerdote che viene obbligato dall' unico precetto di non celebrare senza il digiuno, non può egli violare il precetto, affinchè l'infermo adempia il suo obbligo (*b*).

52. Abbiam parlato del Viatico; passiamo ora a parlare degli altri casi, in cui può prendersi l'Eucaristia senza il digiuno. Per II. può prendersi senza il digiuno, quando vi è pericolo che il Sagramento perisca, o pure sia maltrattato. Ed allora se manca il Sacerdote, può sumerlo anche il laico; e può

(a) L. 6. n. 285. Dub. 4. (b) N. 286.

può lecitamente il Sacerdote benanche darlo ai laici non digiuni come dicono *Suar. Vasq. Lugo*, e *Busemb.* (*a*).

53. Per III. quando vi fosse pericolo di scandalo, se la persona lascia di comunicarsi o di celebrare. Ond' è che se un Sacerdote nel mentre celebra si ricorda di non esser digiuno, se è dopo la Consegrazione, allora è certo che dee proseguire a celebrare, perchè non può lasciare il Sagrificio imperfetto, come diremo nel numero susseguente; ma quando se ne ricorda prima della Consagrazione, dev' egli lasciar la Messa; sempre che può senza scandalo, o nota d' infamia, come dicono tutti con *S. Tommaso* (*b*). Dice qui nondimeno il *P. Concina* con alcuni altri, che di rado può avvenire un tale scandalo, mentre quello facilmente può ripararsi, col dichiarare la persona di aver presa alcuna cosa inavvertentemente. Ma all' incontro *S. Bonav. Soto*, *Ang. Reg. ec.* dicono che il Sacerdote non mai dee lasciar la Messa incominciata, quando celebra in pubblico, perchè quasi mai allora può lasciarla senza scandalo. E lo stesso sente il *Contin. di Tourn.* (a cui m' unisco), dicendo che sempre può temersi lo scandalo, purchè il celebrante non fosse di nota, od almeno di presunta probità (*c*).

54. Per IV. quando dee perfezionarsi il Sacrificio, il che può succedere in più modi: 1. Se il Sacerdote si accorge che in vece di vino ha presa acqua, ed allora può egli o consacrare una nuova ostia insieme col vino, come vogliono molti doversi fare; o pure può consacrare solamente il vino, come ammettono altri; e l' una e l' altra sentenza dice la Rubrica (*de Defect. c.* 4. *n.* 5.) essere probabile, se si sta in pubblico. Avvertono *Lugo*, *Tamb.* e *Conc.* che se il Sacerdote s' accorgesse dell' errore, mentre già tiene l' acqua in bocca, deve al-

(a) *Lib.* 6. *n.* 287. (b) 3. *p. q.* 83. *a.* 6. *ad* 2.
(c) L. 6. *n.* 287. *v.* 3. *Si grave & seq.*

allora inghiottirla, non già rigettarla con pecicolo di rigettare insieme qualche frammento dell' Ostia. Di più avvertono *Conin. Layman*, *Salmaticesi*, e *Busembao*, che se il Sacerdote di ciò si avvede, quando è già entrato in Sagrestia, allora deve omettere di far la nuova Consacrazione. Che se poi dentro la Messa dopo la sunzione, o dopo la Consacrazione dubitasse della materia del vino, dicono *Tambur. Spor.* e *Mazzot.* che dee presumer la materia atta, dicendo che il possesso sta per la sostanza del vino. Ma dicono meglio *Pasq. Gobat. Aversa*, e *La-Croix*, che sempreché vi è prudente dubbio, e può aversi altro vino fra non molto tempo, deve quello aspettarsi, e consacrarsi, mentre non può già dirsi che il possesso stia per quel vino, del quale già si dubita se sia vino, ma più presto possiede il precetto di fare il Sacrificio intiero. Essendovi non però tal dubbio, dico che questo secondo vino dee consagrarsi sotto la condizione, se la prima materia non sia stata consagrata, altrimenti anche s' incorre il pericolo di fare il Sagrificio mutilato (*a*). 2. Dee perfezionarsi il Sacrificio dal Sacerdote non digiuno, se accade che il Celebrante venga meno dopo la Consagrazione, perchè allora è tenuto un altro Sacerdote (se vi è) anche non digiuno a far intiero il Sagrificio (*b*). 3. Se dopo la Consagrazione anche di una sola specie si ricorda il celebrante di non esser digiuno, perchè allora è tenuto a compir la Messa: *dopo*, perchè se prima, è tenuto a lasciarla, sempreché può senza scandalo o infamia, come abbiam detto nel numero antecedente (*c*). 4. Se dopo l' abluzione avverte il Sacerdote di esser rimaste alcune reliquie dello stesso Sacrificio, come si disse al *num.* 5. (*d*). Dicono *Bonac. Fill.* ed altri, che quando do-

po

(a) *Vide n.* 288. *& etiam* 206. *v. Quoad vinum.*
(b) *Cit. num.* 288. *ad II.*
(c) *N.* 287. *v. Si Sacerdos*, *& n.* 288. *ad III.*
(d) *Num.* 288. *ad IV.*

po la sunzione del Sangue fosse rimasta nel Calice la particola dell' Ostia, o pure fosse restata attaccata al palato, è più decente prenderla coll' abluzione, che accostarla col dito al labbro del Calice, e così sumerla; ma la Rubrica non fa questo scrupolo, ben ella permette di far l' uno e l' altro. Del resto è certo che il prendersi l' Ostia insieme coll' abluzione così dai Sacerdoti, come dai laici, non offende la legge del digiuno, perchè quantunque il vino dell' abluzione si trangugiasse prima dell' Ostia, una tal sunzione si ha moralmente per una, come insegna Benedetto XIV. (*a*) e communemente dicono *Lugo*, *Suar. Vasq. Laym. Castrop. Con. Bonac. Holzm. Croix*, *Salm. ec.* (*b*).

55. Per V. è lecito celebrare senza il digiuno per evitare il pericolo di morte, come ammettono *Silvest. Viva*, *Diana*, *Salm. ec.* purchè ciò non si esiga in disprezzo della Chiesa. Ammettono anche similmente *Silvest.* e *Diana* il poter celebrare per timor della morte senza le vesti sagre, e senz' Altare, dicendo che il precetto della Chiesa non obbliga con tanto peso. Ma giustamente queste opinioni non le ammettono *Suar. Tamb. Tourn. Merati*, *Ronc. Conc. Gaet. Sanch. Castrop. ec.* ancorchè avesse a celebrarsi per dare il Viatico, come soggiungono *Lugo*, *Dicast.* e Bened. XIV. (*c*), perchè (come ben avverte *La-Croix*) in pratica le sentenze contrarie difficilmente possono essere lecite, mentre difficilmente, nel celebrare così, può evitarsi il disprezzo, come confessano gli stessi *Laym.* ed *Escob.* od almeno lo scandalo, e la grave irriverenza, sicchè vi entra il precetto naturale almeno della riverenza dovuta al Sagrificio, dal quale precetto non iscusa il timor della morte (*d*).

56. Pro complemento hujus materiæ, nempe dispo-

(a) *De Sacr. Missæ n. 2. c. 22.*
(b) *Lib. 6. n. 288. ad V. cum seq. v. Dicunt.*
(c) *De Sacr. Miss. 3. c. 19. n. 6.*
(d) *Vide opus nostr. lib. 6. n. 289.*

spositionis ad Communionem, quæritur 1. An pollutio habita eadem Communionis die impediat ab illa? Distinguendum: Si pollutio fuit voluntaria, absolute loquendo, per se non impedit (modo præcesserit, intellige, debita Confessio), ut omnes concedunt; communiter tamen DD. docent teneri Pœnitentem sub veniali abstinere ea die a communicando, propter reverentiam Sacramento debitam; ita *Lugo*, *Salm. Conc. Viva ec.* ex *D. Thoma* (a) qui tamen excepit: *Nisi magna necessitas urgeret*, quod intelligitur, ut recte ajunt *Bon. Led. Gran. Salmat. Viva* & alii passim, nisi scandalum vel alia justa causa Communionem exigat *prout prudenti Confessario videbitur*, uti loquitur Rubrica Missalis (*de Defect. n.* 9.). Si vero pollutio fuerit involuntaria, etiam communiter docent, *S. Bonaventura*, *Gerson*, *Nav. Laym. Soto*, *Suar. Vasq. Salmat.* & alii plures cum Rubrica *loci cit.* nullam esse obligationem abstinendi a Communione; modo nulla fuerit relicta & adhuc perseveret perturbatio mentis, orta ex delectatione ante habita; vel ex turpi imaginatione pollutionem concomitante; cum hujusmodi enim perturbatione accedere, communiter non excusatur a veniali; nisi adsit aliqua justa causa necessitatis, aut devotionis, ut recte limitant *Castrop. Sanch. Gers. Laym. Holz. Salm.* & alii cum *D. Thoma loc. cit.* ubi ait: *Si necessitas immineat, vel devotio exposcat, talis non impeditur.* Vel nisi homo conetur quantum potest perturbationem illam repellere, & media adhibere ut devote accedat; prout rationabiliter docent omnes AA. mox supra relati cum *P. Suarez*, qui pro hac re affert S. Justinium dicentem: *Non est æquum propter hanc involuntariam passionem abstinere a Mysteriis* (b).

57. Quæritur 2. An copula conjugalis a Commu-

nio-

(a) *In 4. dist. 9. q. 1. a. 3. q. 2. ad 2.*
(b) *Vide lib. 6. num. 272.*

nione impediat? Quidquid aliqui dicant, communiter DD. tradunt non excusari a veniali propter indecentiam, qui ad Eucharistiam accedit eadem die qua copulam habuit causa voluptatis; ita *S. Anton. S. Bon. Sanch. Suar. Tourn. Salm.* cum *S. Thom.* (*a*), ex D. Gregorio in *c. Vir.* 7. *caus.* 3. *q.* 4. qui ait; *Cum vero non amor ob procreandas soboles, sed voluptas dominatur in opere, tunc prohiberi debet, ne accedat ad hoc Sacramentum.* Recte vere dicunt *Sanch. Antoine*, & *Sal.* cum aliis, quod a prædicta culpa excusat quævis causa honesta, puta solemnitas, sive Indulgentia eadem die occurrens, evitatio scandali aut notæ, specialis devotio &c. Si autem copula fuerit absque culpa, v. g. ad prolem gignendam, tunc quamvis sit congruum ad aliam diem Communionem differre, nulla tamen est obligatio ab illa abstinere; quia procreatio sobolis, cum sit actus omnino honestus, satis reparat indecentiam, ut communiter dicunt *S. Thomas loc. cit. Lugo*, *Sanchez*, *Conc. Petrocor. Salm. ec.* ex D. Gregorio supra relato. Nec obstat textus in *c. Sciatis*, 33. *q.* 4. ubi D. Hieronymus docet abstinendum: nam respondet Angelicus (*b*), ibi sermonem fieri tantum de Altaris Ministris conjugatis, quales sunt Græci (*c*). Item communiter docetur de conjuge reddente debitum, nempe quod iste tantum causa consilii abstinere potest a Communione, sed non tenetur; ita *S. Thom. S. Bonav. S. Anton. Albert. M. Magn. Carthus. Sotus*, *Palud. Suar. ec.* Et sic pariter docuit Sanctus Franciscus Salesius (*d*) sic dicens: *A Dio non piaceva nell' antica legge, che i creditori esigessero ciò ch' era loro dovuto nei giorni di festa, ma non vietò ai debitori non rendessero il loro debito. E' cosa indecente il sollecitare il pagamento del debito matrimoniale nel* gior-

(a) 3. *p. q.* 8. *a.* 7. *ad* 2.
(b) *In* 4. *d.* 32. *q.* 1. *a.* 1.
(c) *Vide lib.* 6. *num.* 273.
(d) *Introd. alla Vita div. p.* 2. *c.* 20.

giorno della Comunione: ma non istà male, anzi è cosa meritoria il pagarlo. Quindi è che per rendere questo debito, non deve alcuno esser privato della Comunione, se desidera. E' certo che nella primitiva Chiesa i Cristiani si comunicavano ogni giorno, ancorchè fossero maritati, ed avessero la benedizione della generazione dei figli. Idemque videtur clare docuisse adhuc D. Augustinus (*super Psalm.* 149.) dicendo: *Si non exigis, redde; pro satisfactione perfecta Deus tibi computabit, si reddis quod debetur uxori.* Et revera, si redditio debiti conjugalis est actus virtutis, cur a Communione impediet (*a*)? Hinc si Confessarius rogatur ab uxore quid agere debeat, si in die Communionis vir debitum ab ipsa petat? Sapienter docent *Suar. Layman*, & *Sanch.* respondendum quod si mulier frequenter Communionem suscipit, reddat, & communicet; si autem raro, ipsa virum precetur, ut pro illa die abstineat; at si rogatio non proficit; adhuc communicet; nisi ex redditione magnam patiatur perturbationem, & ipsa non conetur repellere (*b*). Debitum auten reddere in die Communionis post ipsius acceptionem excusatur ab omni culpa. Petere vero post Communionem, alii dicunt esse veniale, & quidem probabiliter, nisi justa subsit causa; sed communius *Sanch. Nav. Vict.* & *Tamb.* sentiunt id esse tantum consilii (*c*).

59. Si appartiene anche alla disposizione del corpo il non accostarsi alla Comunione con qualche lordura notabile esterna, e che facilmente può togliersi; perchè se è occulta, o è perpetua, e non volontaria, come sarebbe la lebbra, o la rogna, questa non impedisce, come dicono i DD. communemente. Si noti non però, che al Sacerdote lebbroso, o che ha altro morbo che porta orrore, è proi-

(a) *Lib. 6. num.* 274.
(b) *Ibidem v. Quid autem.*
(c) *Ibidem v. Die autem.*

proibito di celebrare, come si dice nel *c. Tua nos, de Cler. ægrot. pro scandalo, & abominatione populi* come parla il testo, onde in secreto questi ben può celebrare (*a*). An vero mulieres tempore menstrui valeant communicare; dice *Suar.* che queste son obbligate sotto colpa veniale a differir la Comunione, se comodamente possono. Ma comunemente e più probabilmente ciò essere solamente di consiglio sentono *Palud. Alese, Castrop. Salm.* e *Laym.* da S. Gregorio (appresso *Laym.*), che parlando di tale donna dice: *Si ex veneratione magna percipere non præsumit, laudanda est; sed si percipiat, non judicanda*. Alle femmine che si accostano alla Comunione immodestamente, v. g. col petto scoperto, ben dice il *P. Concina*, che dee negarsi la Comunione. Inoltre, conviene che chi si comunica, deponga le armi (*b*). Di più si noti che il Sacerdote, il quale si comunica a guisa de' laici per infermità, o per altra causa, dee tener la stola sopra ambedue le spalle: e ciò fu ordinato nel Concilio Bracarense sotto pene di scomunica, come si legge nel *c. Ecclesiastico* 9. *Rist.* 25. dicono *Azor. Turrian.* & *Tamb.* che tal decreto è andato in desuetudine; onde oggidì non vi riconosco in ciò alcun obbligo. Nondimeno più comunemente, e giustamente *Suar. Gavant. Bonac. Barb. ec.* non già lo condannano di colpa mortale, ma bensì di veniale; tanto più che tal cerimonia espressamente si prescrive dalla Rubrica: *Sacerdotes vero cum stola communicent* (*c*).

(a) *Lib. 6. num.* 275.
(b) *L. 6. n.* 275. *v. An vero.*
(c) *Numero* 276.

PUN-

Punto IV.

Del Sagrifizio della Messa.

Si rimette a quel che si dirà nell' Esame degli Ordinandi. E' lecito ricever lo stipendio anche ai ricchi. 59. *Chi riceve per una Messa più stipendi.* 60. *Quale si stima il giusto stipendio.* 61. *Può esigersi maggior della tassa, ma può proibirsi il minore. Chi si contenta del minore, se possa diminuir le Messe.* 62. *Chi lascia di dir la Messa promessa per picciolo stipendio.* 63. *Chi conviene dello stipendio.* 64. *Chi ne ritiene parte, o pure fa celebrare da un Sacerdote di minor probità, e a chi debba restituirsi la parte ritenuta.* 65. *Se la limosina è data pingue per riguardo speciale della persona.* 66. *Dei Cappellani.* 67. *Degli amministratori di Chiese.* 68. *Se il Celebrante rimette la parte ritenuta: e se l' esecutore testamentario ec.* 69. *Chi raccoglie le limosine ec.* 70. *Chi permuta le Messe.* 71. *Per chi debbono applicare i Curati.* 72. *Per chi gli altri Beneficiati, ed i Cappellani delle Monache ec. E se possano qualche volta applicare ad altri, o astenersi. Se stanno infermi. Della Messa conventuale.* 73. *Della prescrizione delle Messe.* 74. *Se il Cappellano possa mutar la Chiesa, l' Altare ec. Se non celebra nell' Altare privilegiato. Se celebra per mezzo di altri.* 75. *Della riduzione.* 76. *Mancando le rendite, se può il Vescovo diminuire le Messe.* 77. *Se può farlo il Cappellano. Delle Messe Gregoriane.* 78. *Se il religioso può applicare contro la volontà del Prelato.* 79. *Se basta l' applicazione abituale.* 80. *Dell' applicazione in confuso.* 81. *Della condizionata.* 82. *Se il giorno dei morti ec. Dell' Altare privilegiato.* 83. *Pecca gravemente chi celebra*

con

con fretta. 84. 85. *e* 86. *Delle risoluzioni della S. C. dei Riti*. 87. *Catalogo dei Decreti della S. C.* 88.

59. Dell' Eucaristia come Sacrifizio se ne parlerà bastantemente nell' Esame degli Ordinandi nell' *Appendice II. n.* 142. Solamente noteremo qui più diffusamente alcune cose speciali circa lo stipendio, e circa l' applicazione della Messa. E per prima circa lo stipendio, che il ricevere lo stipendio nel celebrar le Messe sia lecito, da niuno si dubita, mentre come dice *S. Tommaso* (a); *Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium Consecrationis, sed quasi stipendium suæ substentationis*. E perchè anche i ricchi son degni di mercede, quando pongono qualche opera degna di prezzo, perciò anche i Sacerdoti non poveri lecitamente possono esigere lo stipendio, come comunemente (contro *Gaet.* e *Silvestr.*) insegnano *Soto*, *Gers. Suar. Tourn. Conc.* ed altri (b). Che poi non sia simonia dir la Messa principalmente per lucrare lo stipendio, ne parlammo al *capo IV. n.* 45. e dicemmo che no, per la stessa ragione di *S. Tommaso* di sopra riferita, perchè tale sipendio non si riceve come paga della cosa spirituale, ma come sostentamento della persona che impiega l' opera sua corporale nel celebrar la Messa.

60. Si notino per 1. le due Proposizioni dannate da Alessandro VII. La prima *n.* 8. dicea: *Duplicatum stipendium potest Sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem, idque post Decretum Urbani VIII.* E la ragione si è di questa prima condanna, perchè l' applicazione del frutto specialissimo è molto incerta; poichè sebbene molti DD. l' ammettono, mol-

(a) 2. 2. *q.* 10. *a.* 2. *ad* 2.
(b) *Lib.* 6. *num.* 316. *e* 317.

molti nondimeno come *Laym. Lugo, Suar. Vasq. Tamb. ec.* la negano. La seconda Propos. dannata *n.* 10. dicea: *Non est contra justitiam pro pluribus Sacrificiis stipendium accipere, & Sacrificium unum offere; neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam cum juramento danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.* E la ragione della condanna di questa seconda è, perchè, sebbene è più probabile la sentenza di *Gonet, Habert, Petroc. Pignat. Tourn. Conc. Cano, Salm. ec.* e per essi è anche *S. Tommaso* (*a*), che la Messa sia di valore infinito così intensivamente, come estensivamente, perchè il Sagrificio dell' Altare è lo stesso che quello della Croce, il quale fu già di valore infinito, pure è finita la capacità dell' uomo, per cui si offerisce, onde ciascuno secondo la sua capacità ne riceve il frutto. Ma ciò non ostante anch' è probabile la sentenza contraria di *S. Bon. Soto, Palud. Roncaglia ec.* li quali dicono, che la Messa ha valore così intensivamente, come estensivamente finito, di modo che quando è applicato a molti, meno giova a ciascuno, che quando ad uno solo si applica (*b*).

61. Si noti per 2. che la tassa del giusto stipendio della Messa, non dee computarsi, quanto è il vitto di un giorno, come dicono *Gaetano*, e *S. ro*, mentre il Sacerdote in dir la Messa non v' impiega se non piccola parte del giorno: ma è quello che viene determinato o dal Sinodo, o dalla consuetudine, o dal Vescovo del luogo, come dicono comunemente *Suar. Busemb. Conc. Tambur. ec.* e così ha dichiarato la S. C. (*c*). Ed a questa tassa debbono stare anche i regolari, come ancora dicono comunemente *Vasq. Mol. Conc.* e *Viva*, con un' altra dichiarazione della S. C. (*d*). Perlocchè retta-

(a) 3. *p. q.* 79. *art.* 5.
(b) *Lib.* 6. *num.* 312.
(c) *L.* 6. *n.* 319. (d) *N.* 320.

tamente dice *Ronc.* che se il testatore lascia Messe da celebrare, senza tassar la limosina, debbono quelle soddisfarsi secondo la tassa comune, o tassarsi dal Vescovo secondo l'uso del luogo, come anche ha dichiarato la S. C., avendosi per altro riguardo alla ricchezza, o pure alla tenuità dell'eredità (a).

62. Si noti per 3. che quantunque i Sacerdoti non possono esigere lo stipendio maggiore della tassa; nulladimeno non proibisce la consuetudine, nè può proibire il Vescovo di riceverlo maggiore, se spontaneamente viene loro offerto, come rettamente dicono *Lessio*, *Lugo*, *Suar. Bonac. ec.* con un decreto della S. C. (b). All'incontro ben può il Vescovo proibire, che non si riceva stipendio minore del giusto prezzo, almeno infimo qual è nelle nostre parti il valore d'un carlino, o sia d'un giulio, come dichiarò la S. C. del Concilio; e come insegnano più probabilmente *Suar. Bonac. Ronc.* e il *Card. Lambertini* (c), contro *Soto*, e *Nav.* i quali citano *S. Tommaso* per essi (d). E nel caso, che il Vescovo ciò proibisce, son obbligati i sudditi ad ubbidire, ancorchè l'opinione di *Soto* fosse probabile, poichè in dubbio se il superiore ecceda o nò la sua podestà, il suddito è tenuto ad ubbidire (e); si osservi ciò che si disse al *capo XIII. num.* 17. Nel caso non però che il Sacerdote avesse accettato quel tenue stipendio minore del giusto (che che si dicano alcuni AA.), non può egli diminuire il numero delle Messe, nè già applicare una Messa per due persone, che avessero dato mezzo stipendio per ciascheduna, come decretò Innocenzo XI. nella sua Bolla *Nuper*, confermata dal decreto della S. C. emanato per ordine di Urbano VII. vedasi il decre-

(a) *Lib.* 6. *n.* 230. *dub.* 5.
(b) *Lib.* 6. *num.* 320. *dub.* 2.
(c) *Notificazione* 56. *num.* 12.
(d) 2. 2. *qu.* 100. *art.* 3.
(e) *Lib.* 6. *num.* 320. *dub.* 3.

tretto al *n.* 88. *Decr.* II. notato in fine di questo capo. Ciò nondimeno s' intende, quando il Sacerdote accetta di celebrare un certo numero di Messe per un tal stipendio; ma non già quando non avvertisse alla tenuità della limosina, come avvertono *Laym. Barb. Ronc. Tourn. ec.* il Sacerdote poi il quale promette all' erede di subito dir le Messe per lo testatore, avendogli credito per lo stipendio, egli ben è tenuto a celebrare prima del pagamento: *Salmat. Tapia, Vill. ec.* (*a*).

63. Ma resta qui un dubbio, se chi promette una Messa per un piccolo stipendio, pecchi poi gravemente non dicendola. Lo negano *Castrop. Sporer, Salm. ec.* per riguardo dello stipendio, che non è materia grave. Ma più probabilmente l' affermano *La-Croix, Holzm. Ronc. ec.* perchè in ciò non tanto si attende al valore dello stipendio, quanto alla gravità del danno, che si reca al prossimo con privarlo contro la giustizia (per ragion del patto convenuto) del frutto della Messa. Altrimenti poi dicono questi AA. con *Suar. Sanch. ec.* se la Messa è stata promessa gratis, per la sentenza ch' è probabile, come si disse al *capo X. n.* 127. che le semplici promesse non portano obbligo grave (*b*).

64. Si noti per 4. esser ben lecito al Sacerdote far il patto per lo stipendio delle Messe, quando quello è giusto secondo la tassa, o la consuetudine; così comunemente *Less. Sanch. Laym. Castrop. Soto, Ronc. Salm.* (contro il *P. Concina*) perchè sebbene, secondo si è detto, lo stipendio non si dee per giustizia come prezzo della Messa, si dee nondimeno per giustizia, come sostentamento del Sacerdote; e perciò ben può dedursi in patto. Nè osta il *c. fin. de pactis*, dove par che si vietino tutti i patti circa le cose spirituali, perchè ciò s' intende (come ben risponde *Ronc.*) de' soli patti il-

(a) *L.* 6. *n.* 320. *dub.* 3. *v. Casu autem.*
(b) *Lib.* 6. *num.* 317. *Q. III. e IV.*

tamente dice *Ronc.* che se il testatore lascia Messe da celebrare, senza tassar la limosina, debbono quelle soddisfarsi secondo la tassa comune, o tassarsi dal Vescovo secondo l' uso del luogo, come anche ha dichiarato la S. C., avendosi per altro riguardo alla ricchezza, o pure alla tenuità dell' eredità (*a*).

62. Si noti per 3. che quantunque i Sacerdoti non possono esigere lo stipendio maggiore della tassa; nulladimeno non proibisce la consuetudine, nè può proibire il Vescovo di riceverlo maggiore, se spontaneamente viene loro offerto, come rettamente dicono *Lessio*, *Lugo*, *Suar. Bonac. ec.* con un decreto della S. C. (*b*). All' incontro ben può il Vescovo proibire, che non si riceva stipendio minore del giusto prezzo, almeno infimo qual è nelle nostre parti il valore d' un carlino, o sia d' un giulio, come dichiarò la S. C. del Concilio; e come insegnano più probabilmente *Suar. Bonac. Ronc.* e il *Card. Lambertini* (*c*), contro *Soto*, e *Nav.* i quali citano *S. Tommaso* per essi (*d*). E nel caso, che il Vescovo ciò proibisce, son obbligati i sudditi ad ubbidire, ancorchè l' opinione di *Soto* fosse probabile, poichè in dubbio se il superiore ecceda o nò la sua podestà, il suddito è tenuto ad ubbidire (*e*); si osservi ciò che si disse al *capo XIII. num.* 17. Nel caso non però che il Sacerdote avesse accettato quel tenue stipendio minore del giusto (che che si dicano alcuni AA.), non può egli diminuire il numero delle Messe, nè già applicare una Messa per due persone, che avessero dato mezzo stipendio per ciascheduna, come decretò Innocenzo XI. nella sua Bolla *Nuper*, confermata dal decreto della S. C. emanato per ordine di Urbano VII. vedasi il decre-

(a) *Lib.* 6. *n.* 230. *dub.* 5.
(b) *Lib.* 6. *num.* 320. *dub.* 2.
(c) *Notificazione* 56. *num.* 12.
(d) 2. 2. *qu.* 100. *art.* 3.
(e) *Lib.* 6. *num.* 320. *dub.* 3.

tretto al *n.* 88. *Decr.* II. notato in fine di questo capo. Ciò nondimeno s' intende, quando il Sacerdote accetta di celebrare un certo numero di Messe per un tal stipendio; ma non già quando non avvertisse alla tenuità della limosina, come avvertono *Laym. Barb. Ronc. Tourn. ec.* il Sacerdote poi il quale promette all' erede di subito dir le Messe per lo testatore, avendogli credito per lo stipendio, egli ben è tenuto a celebrare prima del pagamento: *Salmat. Tapia, Vill. ec.* (*a*).

63. Ma resta qui un dubbio, se chi promette una Messa per un piccolo stipendio, pecchi poi gravemente non dicendola. Lo negano *Castrop. Sporer, Salm. ec.* per riguardo dello stipendio, che non è materia grave. Ma più probabilmente l' affermano *La-Croix, Holzm. Ronc. ec.* perchè in ciò non tanto si attende al valore dello stipendio, quanto alla gravità del danno, che si reca al prossimo con privarlo contro la giustizia (per ragion del patto convenuto) del frutto della Messa. Altrimenti poi dicono questi AA. con *Suar. Sanch. ec.* se la Messa è stata promessa gratis, per la sentenza ch' è probabile, come si disse al *capo X. n.* 127. che le semplici promesse non portano obbligo grave (*b*).

64. Si noti per 4. esser ben lecito al Sacerdote far il patto per lo stipendio delle Messe, quando quello è giusto secondo la tassa, o la consuetudine; così comunemente *Less. Sanch. Laym. Castrop. Soto, Ronc. Salm.* (contro il *P. Concina*) perchè sebbene, secondo si è detto, lo stipendio non si dee per giustizia come prezzo della Messa, si dee nondimeno per giustizia, come sostentamento del Sacerdote; e perciò ben può dedursi in patto. Nè osta il *c. fin. de pactis*, dove par che si vietino tutti i patti circa le cose spirituali, perchè ciò s' intende (come ben risponde *Ronc.*) de' soli patti il-

(a) *L.* 6. *n.* 320. *dub.* 3. *v. Casu autem.*
(b) *Lib.* 6. *num.* 317. *Q. III. e IV.*

illeciti, dicendosi ivi; *Nam pactum turpe, vel rei turpis nullam obligationem inducit*. Ed in verità questi soli patti si riprovano dal Tridentino (*sess.* 22. *Decr. de Observ. in cel. Miss.*) circa le limosine delle Messe, mentre ivi si ordina che i Vescovi proibiscano *importunas atque illiberales eleemosynarum exactiones:* si dice *liberales*, cioè quelle che non sono date spontaneamente, ma per l' importunità di chi le esige (*a*).

65. Si noti per 5. che se taluno riceve la limosina della Messa, non può darla a celebrare ad altri, con ritenere parte dello stipendio. Ciò fu stabilito con un Decreto della S. C. del Concilio approvato da Urbano VIII. e confermato da Innoc. XII. (si legga il Decreto nel Catalogo in fine di questo capo al *n.* 88. *Decr. III.*) Indi fu dannata da Aless. VII. la Prop. 9. la quale diceva: *Post Decretum Urbani potest Sacerdos, cui Missæ celebrandæ traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta*. E ciò diceano questi AA. col falso supposto che il Decreto d' Urbano non fosse stato accettato. Ultimamente poi Bened. XIV. ai 30. di giugno 1741. nella sua Bolla *Quanta cura*, impose la sospensione *ipso facto* riserbata al Papa per gli Cherici, la scomunica Papale per i laici che ciò facessero. Diceano poi molti DD. che il Sacerdote che fa ciò, sebbene pecca, non è però tenuto alla restituzione della parte che si ritiene; così *Suar. Nav. Vasq. Bonac. ec.* e *Viva* dice non essere tale opinione priva di probabilità, mentre chi riceve lo stipendio già n' acquista il dominio, ed all' incontro già per altri soddisfa alla Messa. Ma questa opinione dopo la suddetta Propos. dannata par che non possa più sostenersi, e perciò dopo la detta condanna comunemente dicono *Vidal, Coreglia, Croix, Spor. Holzm. Conc. Toun.* e *Mazz.* che il Sacerdote è tenuto alla

(a) *Lib. 6. n. 320. dub. 4.*

la restitutione: perchè quantunque egli acquisti il dominio della limosina, nondimeno l'acquista secondo la volontà di coloro che la danno, e chi dà la limosina, non solo vuole la Messa, ma vuole anche che si celebri con tale stipendio, perchè il maggiore stipendio fa ch'egli percepisca maggior frutto dalla Messa; or questa intenzione entra nella sostanza del contratto, onde pecca il Sacerdote, se lo ritiene contro la volontà del divoto (*a*). Inoltre è bene avvertito quel che dicono *La-Croix*, *Pasqual. Conc.* e *Viva*, che se taluno dà una limosina pingue al Sacerdote, perchè lo stima di singolar pietà, il Sacerdote non può dare a celebrar la Messa ad alcun altro che non sia stimato di simil probità, ancorchè gli desse tutto lo stipendio. Dicono non però *La-Croix*, e *Conc.* che ciò non dee condannarsi di colpa grave, se non quando si giudicasse che al divoto ciò gravemente dispiacerebbe (*b*). A chi poi debbasi far la restituzione della parte ritenuta dello stipendio pingue; *La-Croix*, e *Pasqual.* dicono potersi fare così al divoto che l'ha dato, come al celebrante. Ma più probabilmente dicono *Spor. Holzm.* e *Tourn.* doversi fare al celebrante, perchè trasferendosi ad esso il peso della celebrazione, si trasferisce ancora il jus all'intero stipendio secondo la volontà del divoto (*c*).

66. Quando dunque si riceve la limosina per la Messa, deve quella intieramente darsi a chi la celebra. Ma se n'eccettua per 1. se quello stipendio maggiore si desse a taluno, non solo per riguardo della Messa, ma ancora d'amicizia, o di parentela, di gratitudine, o di povertà, e di simili cause. E non è necessario che il divoto ciò l'esprima, ma basta che moralmente consti dalle circostanze, co-

(a) *L.* 6. *n.* 322.
(b) *Numero* 321. *v. Hic autem.*
(c) *N.* 322. *dub.* 1. *v. Cui autem.*

come dicono comunemente *Passer. Mendo*, *Ronc. Dic. Viva* ed altri (a).

67. Se n'eccettuano per 2. i Cappellani beneficiati, i quali ben possono commettere ad altri la celebrazione delle Messe del beneficio, dando solamente lo stipendio ordinario; così comunemente i DD. e ciò fu anche approvato dal medesimo Innoc. XII. nella citata Bolla *Nuper* (b). E questo ancora corre per i Cappellani amovibili, come dicono *Lugo*, *Ronc. Holzm.* ed altri; e così fu dichiarato anche dalla S. C. del Concilio, vedi nel Catalogo de' Decreti al *n.* 28. *Decr. IV.* Lo stesso dicono *Viva*, *La-Croix*, *Gobato*, *ec.* corre per quei Sacerdoti a' quali è commessa la celebrazione d'una Messa perpetua. E lo stesso dicono *Ronc. Passer. Tamb. Riccio*, ed altri del Sacerdote, il quale dee celebrare per qualche legato pingue, che gli è stato lasciato con peso di Messe per tutta la sua vita. La ragion è, perchè tutti i Decreti contrari parlano solamente delle Messe manuali (c).

68. Avvertasi non però che la suddetta eccezione che vale per i Cappellani, non vale per gli amministratori di Chiese, poichè questi niente possono ritenersi da' stipendi delle Messe; e neppure per la spesa della celebrazione, se non quando la Chiesa non avesse rendite sufficienti (d). Si osservi in fine il Decreto su ciò della S. C. confermato da Innocenzio XII. al *n.* 188. *Decr. V.* E qui s'avverta di passaggio, che il suddetto Innoc. XII. nella Bolla *Nuper*, del 1697. ordinò a tutti i ministri di Chiese, che tenessero esposta la tabella delle Messe così perpetue, come temporali (e).

69. Alcuni DD. n'eccettuano ancora il caso, in cui

(a) *Lib.* 6. *num.* 321. *v. Ab hac.*
(b) *Ibidem v. Excipitur II.*
(c) *Ibidem v. Idem.*
(d) *Num.* 322. *Dubbio* 3.
(e) *Vide instruz. Conf. Nov. p.* 2. *n.* 406.

cui il Sacerdote, al quale si commette la celebrazione, affatto spontaneamente rilasciasse parte dello stipendio; così *Tourn. Ronc. Viva, ec.* Ma quest' opinione non può più sostenersi dopo la Bolla riferita di Benedetto XIV. dove il medesimo ha dichiarato che il Sacerdote, il quale ha ricevuto l'elemosina pingue, non può ritenersene parte, ancorchè il celebrante vi acconsentisse, e sapesse che lo stipendio dato è stato maggiore: *Non posse* (son parole del Pontefice) *alteri stipendium minoris pretii erogari, etsi eidem Sacerdoti celebranti se majoris pretii eleemosynam accepisse indicasset* (a). E così neppure è probabile l'opinione di *Tambur.* il quale dice che l'esecutore del testamento, se facesse dir le Messe lasciate dal testatore in qualche luogo, dov'è minore la tassa, potrebbe ritenersi quel che supera, perchè quello allora è frutto della sua industria. Ma ciò comunemente vien riprovato dagli altri, da *Viva, Diana, Renzi, Ronc. Conc. ec.* perchè l'esecutore non ha alcun titolo di ritenersi quel prezzo superante, mentre egli non ha mai acquistato il dominio dello stipendio (b).

70. Si dimanda per 1. Se il Sacerdote che raccoglie le limosine per le Messe, possa ritenersi qualche cosa per la sua fatica? Lo nega il *P. Conc.* per quel che si dice nella Bolla di Benedetto, dove si condanna, *qui stipendia majoris pretii colligens, Missas, retenta sibi parte, celebrari fecerit.* Nulladimeno non improbabilmente l'afferma il *P. Viva*, semprechè quella mercede corrisponda alla fatica; e le Messe non sieno date propriamente a celebrarsi da lui, mentre questa mercede è giusta, ed è secondo la volontà degli stessi divoti. Nè osta quel che si dice nella suddetta Bolla, perchè ciò s' intende proibito, quando alcuno a posta andasse raccogliendo le limosine, per ricavarne da quelle il tur-

(a) *L. 6. n. 321. v. Excipiunt II.*
(b) *Num. 322. dubbio 2.*

turpe lucro di prender le Messe a maggior prezzo, e poi darle a minore; ma non quando gli fosse stato assegnato per officio di raccoglier le Messe (*a*).

71. Si dimanda per 2. Se il Sacerdote che oggi riceve la limosina pingue, acciocchè celebri, possa dare a dir la Messa ad un altro, promettendo di celebrar nel domani per questo altro, che per la sua Messa del domani ne riceve la limosina ordinaria? L'affermano *La-Croix*, e *Mazz.* perchè ciò (come dicono) non è ritenere parte del prezzo, ma solo è permutare le Messe, ed i giorni. Ma in ciò io aderisco al *P. Concina*, che non l'ammette, mentre par che non possa scusarsi un tal cambio dalla specie d'un turpe lucro; nondimeno giustamente non ardisce, come neppure ardisco io, di condannarlo di peccato grave, specialmente se vi è la causa di povertà che scusi (*b*).

72. Si noti poi per 6. parlando de' Beneficiati per chi sieno essi tenuti ad applicare le Messe. Circa i Parrochi, prima vi erano molte e diverse sentenze, ma oggidì sta determinato da Benedetto XIV. nella sua Bolla *Cum semper*, data a' 29. agosto 1741. che il Parroco è obbligato ad applicar la Messa per il popolo in tutte le Domeniche, e giorni festivi (s'intende anche in quelli, ne' quali ha dispensato il Papa dalle opere servili), e ciò quantunque non avesse la congrua sostentazione. Dichiarò all'incontro, che se la Parrocchia avesse rendite abbondanti, non è tenuto (come voleano altri) ad applicare più spesso la Messa (*c*); si osservi ciocchè si disse al *capo VII. n.* 29.

73. Parlando poi degli altri Beneficiati non Curati, questi semprechè nella fondazione del Beneficio non si esprime, ch'essi non sian tenuti ad applicare per il fondatore, sono obbligati a celebrare per lui,

(a) *Lib.* 6. *n.* 322. *dub.* 3.
(b) *Num.* 322. *dub.* 4.
(c) *Num.* 325. *Qua.* II.

lui, come sta dichiarato dalla S. C. del Concilio (*a*). E lo stesso corre per li Cappellani delle Confraternite e delle Monache, i quali celebrano, acciocchè i Confrati, o le Monache sentano la Messa: questi anche per costoro son tenuti ad applicare il Sacrificio; vedi il Decreto al *n.* 188. *infra al n. V.* Nulladimeno *Lezana*, *Homob. Filib. Diana*, *Stefano*, *Salm.* ed altri comunissimamente concedono al Cappellano il poter quattro o sei volte l' anno celebrare per l'anima sua, o d' alcun suo parente molto stretto, o amico carissimo, o benefattore; perchè in ciò si presume anche il consenso del fondatore; purchè non ne riceva stipendio, come bene avvertono *Bonac. Gobato*, *Holzm. Pasqual. Elb. Diana*, *Salm.* ed altri comunemente; perchè ciò sarebbe contro la mente del fondatore. Di più dicono *Suar. Azor. Bonac. Silvest. Salmat. Busemb. ec.* che può il Cappellano per causa di riverenza lasciar di celebrare una volta la settimana, come si ricava dal *cap. Significatum de Præbend.* dove si dice che i Cappellani son tenuti a celebrare ogni giorno, *salva honestate*, *&* *debita devotione*. Ciò non però dicono *Lugo*, e i *Salm.* con altri comunemente, che non s' intende, quando l'obbligo si dirige alla celebrazione in qualche Chiesa, v. g. se dice il fondatore, *voglio che nella tale Chiesa si celebri una Messa quotidiana;* ma s' intende solo, quando si dirige l' obbligo al Sacerdote, e s' intende ancora, come dicono *Gobato*, *Tamb. Ronc.* quando non consta della contraria volontà del fondatore; perchè se nella fondazione si esprimesse, che ogni giorno si celebri la Messa *dal Cappellano*, *e da altri*, allora ben dice *Ronc.* che in niun giorno può lasciarsi la Messa e ne adduce una dichiarazione della S. C. (*b*). Se poi il Cappellano stesse infermo, quando l' infermità è breve, co-

(a) *Lib.* 6. *Vide num.* 324.
(b) *L.* 6. *n.* 332.

comunemente dicono *Lugo*, *Lezana*, *Riccio*, *Diana*, *Busemb. Salm. ec.* che non ha obbligo di far celebrare da altri, purchè il fondatore non abbia voluto che la Messa non manchi mai in qualche luogo, come di sopra si è detto. Quale sia poi l'infermità breve, alcuni troppo rigidamente han detto esser quella che non dura più di dieci giorni. Altri più comunemente la stendono sino a 15. giorni, come *Bonac. Anacl. Diana*, ed *Elbel*; e di ciò v'è anche una dichiarazione della S. C. del Conc. appresso *Pittone*. Altri la stendono ad un mese, come *Laym. Hurt.* e i *Salm.* ed in ciò convenne anche il Concilio VII. di Milano (*tit. de Missis*), dove si disse: *Si Cappellanus saltem per annum celebravit in aliquo loco, si etiam per mensem ægrotet, adhuc integram eleemosynam judicio Episcopi accipere potest*. E finalmente *Lugo*, *Nav. Filliuc. Dicast. Naldo*, *Leand.* la stendono fino a due mesi, e vi aderisce il *P. Concina*, e la dicono probabile *Castrop. Dicast. e Busemb.* (*a*). Si noti qui di passaggio, che la Messa conventuale che ogni giorno si dice dal Clero, questa deve applicarsi per li benefattori in genere di ciascuna Chiesa, come ha ordinato Benedetto XIV. (*b*).

74. Dicono poi molti DD. come *Layman*, *Navar. Tamb. Pasqual.* e *Gob.* il quale ne adduce anche una decisione della Romana, che ben possa darsi la prescrizione così circa il numero delle Messe, come circa le altre condizioni apposte nella fondazione; e dicono, che basta lo spazio di 20. o 30. o al più 40. anni. Ma secondo la più vera sentenza, tale prescrizione non s'ammette, mentre nel Trident. *sess.* 25. *cap.* 5. *de Ref.* si proibisce il potersi derogare a tutti i pesi ingiunti così nelle fondazioni, come in ogni altra pia disposizione, o sia collazione de' Beneficii, e Pio IV. nella Bolla, con cui confermò il Concilio, dichiarò irrito quanto si fos-

(a) *Lib.* 6. *n.* 333. (b) *Vide num.* 326.

fosse fatto in futuro contro di quello, e come dice *La-Croix* con altri comunissimamente, la clausula del Decreto irritante lega anche gl' ignoranti, e nelle cause beneficiali contamina il titolo ed il possesso. Almeno diciamo, che in pratica la prima sentenza difficilmenre può esser probabile, mentre difficilmente ne' Beneficiati può presumersi la buona fede, presumendosi più presto, ch' essi sappiano le leggi del Beneficio (*a*).

75. Pecca dunque il Cappellano, se non celebra tutte le Messe ordinate dal fondatore; o se manca di celebrare nella Chiesa, o nell' Altare, o nell' ora destinata, come dicono comunemente *Castrop. Lugo*, *Azor. Nav. Tourn. Salm. ec.* e pecca mortalmente (come dicono) se in ciò manca spesso, e senza causa, o senza dispensa. Si è detto per 1. *spesso*, perchè non peccherà gravemente, se lo farà di rado, v. g. una o due volte il mese, e tanto meno se muterà solamente l' Altare. Si è detto per 2. *senza causa*, perchè può esservi causa, che affatto scusi, come se la Chiesa stia in fabbrica, se l' Altare sia dissagrato ec. Si è detto per 3. *senza dispensa*, poichè, siccome dicono molti DD. il Vescovo ben può dispensare che si celebri in altro luogo per causa di studio, d' infermità, di negozio, o di troppa molestia di andare alla Chiesa, o per utile della medesima Chiesa, o per altra simile causa ragionevole, come dicono comunemente *Castropalao*, *Concina*, *Barbos. Roncaglia*, *Passer. Henriq. Busemb. Croix*, *Salm. Tamb. Mazzot. ec.* La ragione che n' assegnano è, perchè con tale dispensa si omette la volontà del fondatore solamente in cose accidentali, e si compensa col bene maggiore, per causa di cui si fa la dispensa; tanto più che il Trid. *sess.* 25. *c.* 4. concede a' Vescovi il poter in certi casi particolari commutare le ultime volontà; si veda al *capo* XX. de' Privilegi *n.* 62. Nondi-

(a) *Lib.* 6. *num.* 525.

dimeno avvertono *La-Croix*, e *Pasqual.* che non può dispensare il Vescovo, se il testatore in designare la Chiesa, e l'ora avesse avuto speciale riguardo al comodo del popolo (*a*). Del resto dee avvertirsi che vi sono più Decreti della S. Congregazione del Conc. presso il P. Ferrari (*b*), in cui dicesi, che sempre per detta dispensa dee ricorrersi alla Sede Apostolica. Se poi il Sacerdote dovesse celebrare nell'Altare Privilegiato, e celebrasse altrove, dice *Ronc.* che sarebbe tenuto alla restituzione, se la limosina fosse pingue; ma non già se fosse ordinaria; e neppure se altrove guadagnasse l'Indulgenza plenaria applicabile per li defunti, come dicono lo stesso *Ronc. Anacl. Spor. Elb. ec.* Avvertono qui non però *Azor. Bonac. Nav. Diana, Salm. ec.* che non soddisfa chi celebra in altro Altare non privilegiato con applicare l'Indulgenza de' calcoli, o medaglie benedette, perchè queste Indulgenze non sono così certe, come quelle degli Altari (*c*). Pecca ancora il Cappellano, se non celebra per se stesso, quando così sta specialmente espresso nella fondazione: altrimenti sempre può celebrare per altri, come rettamente dicono i *Salmat. Dicast. Diana* con *Campanile*, e di ciò vi è una Decis. della Rota, e vi sono più Dichiarazioni della S. C. (*d*).

76. Si noti per 3. che la reduzione o sia moderazione, o commutazione de' pesi delle Messe imposti nella fondazione oggidì sta proibita a' Vescovi; secondo il Decreto della S. C. del Concilio fatto per ordine di Urbano VIII. e confermato da Innoc. XII. Vedi nel catalogo de' Decreti *n.* 88. *Decr. VIII.* E la facoltà data dal Trid. *sess.* 25. *c.* 4. come si spiega nel suddetto decreto (checchè si dicano i *Salm.*) fu solamente per ridurre le Messe

non

(a) *Lib.* 6. *num.* 325.
(b) *Ferrar. Bibl. t.* 2. *v. Capellania n.* 14.
(c) *L.* 6. *n.* 329. *v. Not. II.* (d) *N.* 330.

non imposte nella fondazione, e lasciate prima del Concilio. Sicchè oggi la reduzione sta riserbata alla sola Sede Apostolica, la quale suole ammetterla per giuste cause, v. gr. per la scarsezza de' Sacerdoti, per la tenuità dello stipendio; per la mancanza delle rendite, per la fabbrica della Chiesa, o del Monastero, o per altre necessità (*a*).

77. Ma qui si dimanda per 1. Se possa il Vescovo diminuire il numero delle Messe, quando per la tenuità della rendita non si trova chi voglia dir le Messe? L'affermano *Pasq. Tamb.* e *La-Croix*. Ma lo nega il *P. Concina* per più Decreti della S. C. da' quali si vieta a' Vescovi così il ridurre, come il moderare in alcun modo i pesi delle Messe. Ciò non ostante dice *Fagnan.* con *Felino*, che questo deve intendersi quando nel principio della fondazione poteano già adempirsi i suddetti pesi colle rendite che v'erano, e nel caso che a principio le rendite bastavano; ma dopo sieno talmente diminuite che affatto non bastino, allora dice che non pare tolta a' Vescovi la facoltà di moderare o commutare le Messe, concessa loro *de jure communi* dal *c. Nos quidem*, *de testam.* (*b*). E lo stesso dice *Pasq.* de' pesi degli Officii, di Preci, o limosine annesse agli Anniversari, dicendo che la proibizione parla della sola reduzione delle Messe (*c*).

78. Si dimanda per 2. Se mancando le rendite, possa lo stesso Cappellano diminuire il numero delle Messe? Quando le rendite mancano in tutto, e senza sua colpa, è certo che il Cappellano non è obbligato a celebrarle, secondo la sentenza comune e più Decreti della S. C. (*d*). Se poi le rendite mancano in parte, *Escob.* anche tiene per certo che può il Cappellano diminuir le Messe, quando il testa-

(a) *Lib. 6. num. 331.* (b) *Ibidem Dub. 1.*
(c) *Ibidem Dub. 3.*
(d) *Lib. 6. n. 324. v. Hic autem.*

statore ha determinata la limosina, v. g. due giulii per Messa, perchè allora siccome dovrebbe accrescersi il numero delle Messe avanzando le rendite, così dee diminuirsi se le rendite mancano. Il maggior dubbio è se il Cappellano possa diminuir le Messe, quando il testatore ne ha disegnato il numero, e poi son mancate le rendite sino a mancare anche lo stipendio ordinario? Lo negano *Tamb. Diana*, *Castropal. Salm. Mazz. ec.* così per il Decreto di Urbano sopra riferito, come per un altro Decreto che si legge appresso *La-Croix*, dove si dice che anche in tal caso dee ricorrersi alla Sede Apostolica, quantunque *legatum sit ita tenue* (sono le parole del Decreto) *ut non sit qui velit onus illi injunctum subire*. Ma con tutto ciò il concedono *Busemb. Francesco de Lugo*, *Escob. Bordon. Pasq.* ed altri appresso *Ronc.* il quale lo stima probabile, dicendo ciò essere secondo la mente del testatore, il quale non si presume ch' abbia voluto obbligare il Cappellano a celebrare per uno stipendio minore del giusto. Ma per evitare ogni pericolo d' allucinazione, avverte *Ronc.* generalmente parlando, che si ricorra al giudizio del Vescovo (che necessariamente in questo caso richieggono *Croix*, e *Tourn.*), o almeno d' altro uomo savio. Rispondono poi *Ronc.* e *Pasqual.* ai Decreti, che si oppongono, che questa non sarebbe reduzione e moderazione stabile, riserbata già alla Santa Sede, ma solamente una cessazione dell' obbligo secondo la mancanza delle rendite, poichè i Decreti parlano giusta la mente del Trident. *sess.* 25. *cap.* 4. dove non si parla delle rendite mancate, ma delle sole limosine dal principio assegnate per le Messe, che per la tenuità dello stipendio non si trovano facilmente a celebrarsi. Checchè sia non però di questa opinione, ben avverte *Tamb.* che se il Cappellano per il passato avesse ricevuto stipendio maggiore dell' ordinario, è tenuto poi a compensare quando è minore con celebrare lo stesso numero del-

delle Messe, essendo giusto che soffra l' incomodo chi ha goduto del comodo (*a*). Avvertasi qui per ultimo su questa materia dello stipendio, essere proibite le 30. Messe Gregoriane dalla S. C. come ripiene di cose non convenienti (*b*).

79. Diciamo ora in secondo luogo qualche cosa dell' applicazione della Messa. L' applicare il frutto della Messa spetta al solo Sacerdote; ond' è che se un Religioso applica la Messa contro la volontà del superiore, illecitamente, ma validamente l' applica, come rettamente insegnano *Suar. Vasq. Laym. Lugo*, (il quale asserisce che l' opinione contraria comunemente è ributtata) *Tourn. Anacl. Salm. Spor. ec.* contro *Scoto* e *Gavanto*; perchè il suddito in quanto alla podestà dell' Ordine, della quale allora s' avvale, non è soggetto alla volontà del Prelato (*c*).

80. L' applicazione poi si dee fare prima della celebrazione, o almeno prima della consagrazione. Ma si dimanda per 1. Se basta l' applicazione abituale, cioè fatta un tempo, e non più ritrattata? Lo negano *Vasq. Abely*, ed *Isamberto*, i quali dicono che siccome si richiede l' intenzione attuale o almeno virtuale a consagrare il Sagramento; così vi bisogna ancora all' applicazione del frutto. Ma la comune e vera sentenza con *Suar. Bonac. Lugo Tourn. Mazz. Spor. Busemb. ec.* (e lo stesso dice il *P. Concina* in sostanza) insegna che basta l' applicazione abituale, non avendo l' applicazione della Messa altra ragione, che d' una donazione verbale, che fatta una volta siegue ad esser valida, sinchè espressamente non è rivocata. Si risponde poi alla ragione opposta, che in tanto nel formare i Sagramenti vi bisogna l' intenzione attuale o virtuale, in quanto l' intenzione del ministro costitui-

sce

(a) *L. 6. n. 331. Dub. 2.*
(b) *Bened. XIV. de Sacr. Miss. l. 3. c. 23. n. 2.*
(c) *N. 334.*

sce il Sagramento; ma nell'applicazione della Messa non è che l'intenzione del Celebrante costituisca il frutto, mentre anche senza la di lui intenzione la Messa da se produce il frutto, e perciò basta l'applicazione un tempo fatta, per cui sia stato già donato ad alcuno il frutto (*b*).

81. Si dimanda per 2. Se quando il Sacerdote riceve lo stipendio da dieci persone per dieci Messe, soddisfa applicando in confuso per coloro le prime dieci Messe che dice? Assolutamente l'affermano *Silvio* e *Concina*. Ma meglio distinguono *Bonac. Ronc. Aversa*, *Tambur. Henno*, ed altri, e dicono così: Se s'applica ciascuna Messa indeterminatamente per ciascuna persona, non pare che si soddisfi, perchè a soddisfare si ricerca l'intenzione di applicare il frutto alla persona determinata, acciocchè quello le giovi. Altrimenti poi se il Sacerdote applica ciascuna Messa per tutte quelle dieci persone, applicando ad ognuna di loro la decima parte di ciascuna Messa, essendo certo che il frutto del Sacrificio è divisibile; onde con tale applicazione già si rende a ciascuna persona ciò che l'è dovuto, mentre ciascuna ricevendo in ogni Messa la decima parte, già nella decima Messa viene a ricevere tutto il frutto che le spetta (*a*).

82. Si dimanda per 3. Se vale l'applicazione condizionata? Si risponde. Se la condizione è di un fatto preterito, è ben valida; ma non già se fosse di un fatto futuro, che non è noto se non a Dio. Dicono non però *Castrop.* e *Lugo*, che se uno applicasse la Messa per lo primo che darà la limosina, una tale applicazione sarebbe certamente illecita, per la proibizione di Clemente VIII. promulgata da Paolo V. ma ben sarebbe valida. Nondimeno più probabilmente tiene *La-Croix*, che sarebbe anche invalida, almeno perchè spesso potrebbe ac-

(a) *L.* 6. *n.* 335. *q.* 1.
(b) *Lib.* 6. *num.* 335. *q.* II.

accadere che la Messa si dicesse per quella causa, che ancora non esiste, v. g. se colui vorrà la Messa per esser liberato da qualche infermità, o calunnia, dicendosi la Messa antecedente, il divoto non riceverebbe il frutto che desidera, mentre la causa non ancora esisterebbe, quando si dice la Messa, ed all'incontro il frutto della Messa non può restar sospeso. Se non però un Sacerdote prevedesse, che gli saranno richieste appresso le Messe per qualche defunto, ben può anticiparne la celebrazione come rettamente dicono *Vasq. Tourn. Aversa, ec.* (*a*).

83. E' bene qui avvertire alcune altre cose circa l'applicazione delle Messe. Si noti per 1. che nel giorno de' Morti non vi è obbligo di applicare la Messa per li defunti in generale, come ha dichiarato la S. C. vedasi il Decreto in fine di questo capo al *n.* 88. *Decr. IX.* E supposto che il Sacerdote può applicare la Messa per chi vuole, con ragione dice *Tourn.* che giustamente può esigerne la limosina (*b*). Si noti per 2. che nell'Altare privilegiato non si guadagna l'Indulgenza, se non si celebra la Messa di *requiem*, quando corre l'Officio semidoppio, ancorchè nella Chiesa si celebrasse qualche solennità. Ma ne' giorni in cui non può dirsi la Messa de' morti, basta per guadagnar l'Indulgenza di dire quella che corre, come sta dichiarato da molti Decreti della S. C. (*c*). Si noti per 3. che il tempo del privilegio, quando non è perpetuo, comincia a correre, non dal giorno della pubblicazione, ma della concessione (*d*). Si noti per 4. che quando nel privilegio dell'altare vi è la clausula (solita per altro di apporsi) *purchè nella Chiesa si dicano* 5. *o* 7. *Messe*, se le dette Messe non si celebrano, non si guadagna l'Indulgenza, come fu dichiarato nella S. C. del Concilio in un Decreto approvato da Innocenzo XI.; dichiarò all'incontro

la

(a) *L.* 6. *n.* 337. *v. Dicunt.* (b) *N.* 338.
(c) *N.* 339. *v. Quar.* 1. (d) *Ibid.*

la stessa S. C. che per quel tempo in cui i Sacerdoti stanno assenti dalla Chiesa l'Indulgenza si sospende, ma non si perde; se stanno infermi, ben si guadagna in quelle Messe che si dicono (*a*).

84. Circa poi il tempo di celebrare, circa il luogo, e circa l'altare, vasi, vesti, ed altre cose richieste per la Messa, si osservi quel che si dirà nell' Esame degli Ordinandi nell'*Appendice III.* dal *n.* 158. Solamente qui è bene esaminare più a lungo il punto ch'ivi sta appena accennato, se pecca gravemente il Sacerdote, che in minore spazio di un quarto d'ora termina la Messa? So bene che al presente su questa materia il dotto e zelante Sacerdote D. Giuseppe Jorio sta dando alla luce un'utilissima Operetta, intitolata *la Messa strapazzata*: dico *utilissima*, mentre in verità è cosa d'orrore, ed insieme è una compassione il vedere lo strapazzo che fanno molti Sacerdoti (volesse Dio che non fosse almeno la maggior parte) di Gesù Cristo sull'altare in celebrare la Messa. Or in questa Operetta forse (come ho inteso) si sosterrà esser peccato mortale il terminare la Messa fra il tempo d'un quarto d'ora, e tale opinione io non la riprovo, se si parla delle Messe più lunghe, v. g. con *Gloria*, *Credo*, o altre preci straordinarie. Ma per mettermi al punto certo, dico che il Sacerdote, il quale celebra in minor tempo di un quarto qualunque Messa anche de'Morti, o della Madonna (*de S. Maria in Sabbato*), difficilmente, per non dire impossibilmente, può essere scusato da peccato mortale. E lo provo così: Le Rubriche, le quali s'appartengono alle cerimonie da osservarsi dentro la Messa, tutte sono precettive, come abbiamo provato nell'Opera (*b*). E ciò non so come possa negarsi, mentre nella Bolla di S. Pio V. si comanda celebrarsi la Messa, *juxta ritum*, *modum*, *& normam*

(a) *L.* 6. *cit. n.* 339. *v. Quar.* 2.
(b) *Lib.* 6. *num.* 399.

mam in Missali præscriptam; e questo si comanda *districte*, *in virtute sanctæ obedientiæ*; le quali parole senza dubbio importano grave peccato, che induce peccato mortale, quando si manca in materia grave, secondo quel che si disse al *capo II. n.* 15. Or posto ciò diciamo esser impossibile terminar la Messa nello spazio minore di un quarto d'ora senza commettere grave irriverenza, e senza indurre grave scandalo nel popolo; per due capi dunque pecca il Sacerdote che così celebra, prima per l'irriverenza verso del Sacrificio, secondo per lo scandalo che cagiona negli assistenti.

85. E parlando in primo luogo dell'irriverenza, dichiara il Trident. *sess.* 22. *Decr. de Observ. in cel. Missæ*, nella celebrazione della Messa *omnem operam ponendam esse*, *ut quanta maxima fieri potest exteriori devotionis ac pietatis specie peragatur*; e dice che la maledizione fulminata da Geremia al *cap.* 48. contro coloro che negligentemente esercitano le funzioni ordinate al culto divino, s'intende precisamente proferita contro i Sacerdoti che celebrano senza la dovuta riverenza e gravità; aggiungendo che una tal negligenza importa tanta irriverenza, che diventa una certa empietà, *quæ ab impietate vix sejuncta esse potest*, sono le parole del Concilio. Se dunque le cerimonie della Messa a questo fine si prescrivono (com'è certo), acciocchè si celebri un tanto Sagrificio colla dovuta riverenza, come può essere scusato da colpa grave chi celebrando tra lo spazio sì breve, non può mancare notabilmente a questa riverenza, mutilando le parole, le benedizioni, le genuflessioni, ec. movendosi e voltandosi indecentemente, e complicando le parole colle cerimonie, o pure anticipandole o posponendole contro l'ordine prescritto dalla Rubrica? Ho detto di sopra *senza la dovuta riverenza*, *e gravità*: ho detto così, perchè quantunque si trovasse alcuno talmente spedito di lingua e di moto, che potesse in tempo sì breve terminare la

Mes-

Messa senza mancare alle parole ed alle azioni, almeno non è possibile in tanta brevità di tempo celebrare senza mancare alla conveniente gravità, che anche s'appartiene intrinsecamente alla riverenza dovuta a misteri sì sagrosanti.

86. Parlando poi in secondo luogo dello scandalo che si cagiona nel popolo, dice lo stesso Trident. *sess.* 22. *c.* 5. *de Ref.* che a questo fine sono istituite le ceremonie, affinchè per tali segni comprendano i fedeli la maestà del Sagrifizio, e l'altezza de' Misteri che in quello si contengono: *Ecclesia ceremonias adhibuit* (dice il Concilio), *ut majestas tanti Sacrificii commendaretur, & mentes fidelium per hæc visibilia Religionis signa ad rerum altissimarum, quæ in hoc Sacrificio latent, contemplatione excitaretur.* Ma facendosi queste ceremonie troppo in fretta, come è necessario farle in un tempo sì breve, allora non solamente elleno non ingeriscono venerazione alla Messa, ma di più son causa che manchi la venerazione nel popolo; sicchè anche per questo capo pecca gravemente il Sacerdote che celebra con tanta fretta, a cagione dello scandalo, che non è leggiero, mentre in vece d'indurre il popolo ad avere una gran venerazione verso il Sagrifizio, più presto l'induce a perdere la venerazione, facendogli vedere la tanta poca riverenza con cui esso lo tratta. A questo fine il Concilio Turonense nel 1583. ordinò che i Sacerdoti fossero bene istruiti nelle cerimonie della Messa, *ne populum sibi commissum a devotione potius revocent, quam ad sacrorum Mysteriorum venerationem invitent* (*a*).

87. Si dimanda qui per ultimo, se le risoluzioni della S. C. de' Riti inducano obbligazione? Risponde il *P. Merati* (*b*) e distingue: Quando le suddette risoluzioni son veri Decreti: come quando in essi

(a) *Vide l.* 6. *n.* 400. *& fusius in Edit. Venet.*
(b) *Merat. Addit. ad Gav. p.* 788. *n.* 3.

si si esprime, *ab omnibus servetur: Servari ab omnibus mandavit, &c.* allora obbligano, e debbono osservarsi come regole prossime, mentre Sisto V. nella Costituzione 74. ha data la facoltà a questa S. C. di dichiarare tutti i dubbi, che insorgono circa i Riti. Quando poi sono semplici risposte fatte a' particolari, allora dice che secondo l'opinione d'alcuni si stimano dichiarazioni solamente direttive, non precettive; e lo stesso dice *Esc.* appresso *La-Croix* (*a*).

Catalogo d'alcuni Decreti più notabili circa la Celebrazione.

I. **E***leemosynas manuales & quotidianas ita demum Sacerdotes accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant, alioquin omnino abstineant.* Decr. S. C. Conc. 21. Jun. 1625. ex auctoritate Urbani VIII. Indi dichiarò la stessa S. C. che il suddetto Decreto non s'intendeva assolutamente, ma che i Sacerdoti *possunt nova onera suscipere, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.* Ed appresso spiegando quel *modicum tempus* a' 17. dichiarò: *Modicum tempus non reputandum spatium duorum vel trium mensium, sed intelligo infra mensem* (*b*). Si veda circa la parvità del tempo quel che dicono i Dottori nell' *Appendice II.* dell' Esame al *n.* 154. II. *Si pro pluribus Missis celebrandis stipendia quantumcumque exigua, sive ab uno, sive a pluribus personis collata fuerint, aut conferentur in futurum Sacerdotibus, & Clericis, S. C. sub obtestatione Divini judicii mandat, ut absolute tot Missæ celebrentur, quot ad rationem attributæ eleemosynæ præscriptæ fuerint.* Decr. S. C. Conc. editum jussu

(a) *Croix lib. 6. num.* 118.
(b) *Apud Card. Lambert. Notif.* 56.

su Urbani VIII. & confirmatum ab Innocentio XII. in Bulla *Nuper* (*a*). III. *Omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet Sacerdoti, qui Missam suscipit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat.* Decr. S. C. Conc. ab Urbano VIII. approbatum. IV. Nel Decreto della S. C. approvato da Innoc. XII. nella sua Bolla *Nuper*, a rispetto de' Beneficiati fu detto: *Non habere locum* (Decretum Urbani) *sed satis esse, ut Rector Beneficii, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat Sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem Civitatis, vel Provinciæ, nisi in Fundatione Beneficii aliud cautum fuerit* (*b*). Essendo poi stata richiesta la S. C. del Concilio se anche era lecito al Cappellano amovibile dare a celebrar le Messe per lo stipendio ordinario, e ritenersi il resto, fu risposto: *Id licere, modo pro Cappellania certi reditus sint annuatim constituti, & perpetuo Cappellano assignati, secus vero, si hujusmodi Cappellano pro qualibet Missa celebranda certa detur eleemosyna.* Così fu deciso a' 15. Marzo 1745. e 'l Decreto è stato da me osservato. V. *Permittendum non esse, ut loca pia, seu illorum Administratores ex eleemosinis Missarum celebrandarum ullam minimam portionem retineant ratione expensarum in Missarum celebratione, nisi alios non habeant reditus: & tunc nullatenus debere excedere valorem expensarum quæ pro ipsomet tantum Missæ Sacrificio necessario sunt subeundæ.* Decr. S. C. Conc. confirmatum ab Innoc. XII. (*c*). VI. *Archipresbyterum non teneri ad ministranda utensilia iis qui celebrant in sua Ecclesia ex obligatione Beneficii sive Cappellaniæ. Quoad Missas vero* ad-

(a) *Vide apud Croix l. 6. p. 2. n.* 64.
(b) *Ap. Croix ibid. num.* 96.
(c) *Vide ap. Croix l. 6. p. 2. n.* 95.

adventitias teneri ad dictam subministrationem, quatenus permittat eas in sua Ecclesia celebrari, nec teneri ad has Missas adventitias admittendas, nisi solutis utensilibus per Celebrantes. Dec. S. C. Conc. Die 6. Julii 1726. (*a*). VII. *Quando in Fundatione Beneficii, seu Cappellæ expresse cautum est, non teneri Celebrantem ad applicationem Sacrificii, eo casu poterit celebrans accipere novum stipendium, & unica Missa satisfacere obligationi beneficii seu Cappellæ, & item danti novum stipendium*. Decr. S. C. Conc. sub die 15. Jul. 1630. (*b*). Indi essendo stato richiesto alla stessa S. C. 18. di Marzo 1668. se doveansi applicare le Messe per l'anima del testatore, quando nel testamento non vi è alcuna dichiarazione circa l'applicazione; rispose la S. C. che doveano applicarsi per lo testatore (*c*). E lo stesso fu detto dalla medesima a' 6. di Febbraio 1627. per li Cappellani; che celebrano per le Confraternite, e Monache, acciocchè sentano la Messa, dicendosi ivi che non poteano ricevere altro stipendio (*d*). VIII. *Districte prohibet, ne Episcopi in Diœcesana Synodo, aut Generales in Capitulis generalibus, vel alias quoquo modo reducant onera ulla Missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine Fundationis, sed pro his omnibus reducendis, aut moderandis, vel commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur &c. Alioquin reductiones, moderationes, & commutationes hujusmodi, si quas contra hujus formam fieri contigerit, omnino nullas & inanes decernit*. XI. In die *Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum Sacrificia possunt a Sacerdotibus celebrantibus applicari ad libitum, scilicet vel pro omnibus Fidelibus Defunctis, vel pro aliquibus tantum*. Decret. S. C. sub die

(a) *Card. Lamber. notif.* 56. *n.* 13.
(b) *Ibib. n.* 8. (c) *Ibib. n.* 9.
(d) *Ibidem num.* 8. *in fine.*

die 14. Augusti 1663. (*a*). X. *In Missis Defunctorum, quæ in paramentis nigris celebrantur, non ministretur Eucharistia per modum Sacramenti, scilicet cum particulis præconsecratis, extrahendo Pixidem a Custodia, potest tamen ministrari per modum Sacrificii, prout est quando Fidelibus præbetur Communio cum particulis intra eamdem Missam consecratis.* Dec. S. C. Rit. in Aquensi sub die 2. Septembris 1741. E prima vi fu il Decreto in questa forma: *Missæ Defunctorum non possunt celebrari, nisi cum colore nigro, vel saltem violaceo* 21. Jun. 1670. in Oritana. XI. *Non est licitum Missas celebrare in die Sabbati Sancti in quibuscunque Ecclesiis, & Oratoriis, non obstante quacumque contraria consuetudine, prout Papa approbante suo Decreto Generali statuit eadem* S. C. Decreto S. C. Rit. sub die 11. Mart. 1690. (*b*). Vi è un simile Decreto appresso *Pittone* (*c*), che proibisce il celebrare nel Giovedì Santo; E ciocchè più importa è che questi Decreti furono espressamente confermati da Clemente XI. (come si legge appresso il *Card. Lambert.*) e *Pittone* (*d*) con un Decreto emanato dallo stesso Pontefice a' 15. di Marzo 1712. dove fu detto: *Dichiaro per ultimo, che colla suddetta proibizione per lo Venerdì Santo, non intende la Santità Sua di permettere, che ne' giorni di Giovedì, e Sabato Santo si celebrino Messe private, ma solo la Conventuale, secondo il rito della Santa Chiesa, e replicati Decreti della S. C. de' Riti.* E questo Decreto come riferisce il *P. Merati* fu confermato da Innocenzo XII. e dallo stesso Clemente XI. (*e*). XII. *Habens indultum a Sede Apostolica erigendi Oratorium privatum in propria domo, si quis voluerit ibi ædifi-*

(a) *Ap. Merati in Indice num.* 415.
(b) *Ap. Monacel. tit.* 15. *Form.* 5. *in fine.*
(c) *Pitton. de Ritib. t.* 1. *n.* 1701.
(d) *Card. Lamb. Notif.* 28. *& Pitton. loc. cit.*
(e) *Merati in Indice Decr. n.* 501. *& n.* 232.

ficare Altare ligneum, non indiget facultate Apostolica, dummodo Altare ligneum cum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit, & Altaris portatilis imaginem non præseferat. Decr. S. C. Rit. sub die 3. Dec. 1661. (*a*). Spiegando poi il *P. Merati* la parola *colligatum*, dice che largamente s'intende, bastando che l'Altare stia accostato al muro, sicchè non vi tramezzi alcuno spazio. perchè ciò basta a verificare, che non sembri Altare portatile; almen (dice) l'uso così ciò ha interpretato. XIII. Si leggono poi gli altri seguenti decreti della S. *C.* de' riti appresso *La-Croix* (*b*). *Missa Conventualis canenda est quotidie in Collegiatis, quarum Clerus est numerosus, & reditus non tenues.* XIV. *Missæ ad satisfaciendum eleemosynis alicui Ecclesiæ traditis non sunt celebrandæ per exteros, ubi commode possunt satisfieri per Sacerdotes ejusdem Ecclesiæ.* XV. *Inferiores Episcopo non debent sumere de Altari paramenta pro Missa.* 7. Jul. 1712. ma ciò si deve intendere, come avverte *Gavanto*, che non si pongano i paramenti in mezzo all'Altare a guisa de' Vescovi, poichè se si pongono nell'angolo, ciò lo permette la la stessa Rubrica (*p.* 2. *tit.* 12. *num.* 3.) dove dice: *Si vero* (Sacerdos) *dimissurus sit paramenta apud Altare, ubi celebravit, finito Evangelio, ibidem illis se exuat.* Almeno dice *La-Croix* (*c*) ciò si permette dove non v'è comodità di deporre altrove le vesti. XVI. *Altare portatile ligneum cum Ara lapidea permitti debet, non obstante Constitutione Synodali, dummodo habeat solitum Raliquiarum Repositorium* die 19. Jan. 1614. XVII. *Solus Episcopus potest habere fenestras in Ecclesia, per quas in eam prospectus haberi possit* 19. Jan. 1614. *Non permittitur ad Altare majus celebratio Missæ, dum*

(a) *Ap. Merati t.* 1. *p.* 2. *in Indice n.* 305.
(b) *Croix l.* 6. *p.* 2. *n.* 2055.
(c) *Lib.* 6. *p.* 2. *num.* 207.

dum dicuntur in Choro Matutinum, & *Horæ*. 15. Sept. 1664. XIX. *Potest fieri Commemoratio de SS. Sacramento*, *si expositum sit*, *etiam in Missa de Festo Duplici*, *quod non sit* 1. *vel* 2. *Classis*. 2. Decemb. 1668. Si avverta qui di più, che il Pontefice Clemente XIII. ha ordinato che in tutte le Domeniche il Prefazio nella Messa sia *de Trinitate*, purchè non vi sia Prefazio proprio di quel giorno. Si è dubitato poi, se dentro la Quaresima, o dentro l'Ottava (per esempio) della B. Vergine, o degli Apostoli, o simili, debbansi dire il Prefazio proprio, o della Trinità. Sin tanto che dalla Sacra Congregazione de' Riti ciò non si dichiarerà, io stimo che dentro le Ottave debbasi dire il Prefazio della Ottava, perchè quello è Prefazio proprio del giorno; ma dentro la Quaresima debba dirsi il Prefazio *de Trinitate*, perchè quello della Quaresima non è proprio del giorno, ma del tempo. Di più qui si noti un altro decreto della S. C. *Non potest prohiberi Celebratio Missæ in Oratorio ruri ædificato per Laicum*, *antequam celebretur Missa Parochialis*. Decr. S. C. sub die 31. Mart. 1629. (*a*). XXI. *De rigore juris non posse prohiberi* (scil. a Parocho) *ut Missæ non celebrentur ante Missam a Parocho non celebratam*. Decr. S. C. 17. Jun. 1641. (*b*). Ma poi in altro Decreto si dice: *Sæpius S. C. censuit Constitutiones Synodales disponentes: ut diebus festis Missæ celebrari non debeant in aliis Ecclesiis*, *nisi celebrata Missa in Ecclesia Parochiali*, *esse observandas: ita tamen ut Missas in Ecclesia Parochiali hora opportuna celebretur*. 25. Maji 1625. (*c*). S. C. *censuit non licere Regularibus etiam in eorum propriis Ecclesiis SS. Eucharistiæ Sacramentum publice adorandum exponere*, *nisi ex causa publica*, *quæ probata sit ab Ordina-*

(a) *Apud Merati Ind. num.* 242.
(b) *Ap. Card. Lamber. Notif.* 44. *num.* 12.
(c) *Ibib.*

nario; ex causa autem privata posse, dummodo SS. Sacramentum e Tabernaculo non extrahatur, & sic velatum, ita ut ipsa sacra Hostia videri non possit. Sub die 17. Aug. 1630. (*a*). E ciò fu confermato da Bened. XIV. con altro Decreto dove si disse: *Non licere exponi publice Divinam Eucharistiam, nisi causa publica, & Episcopi facultas intervenerit*. Sub die 16. April. 1746. (*b*). Sul che dico, che se alcun Privato desiderasse l'esposizione del Venerabile per promovere la pubblica divozione, ben ella può farsi, ma non già se la volesse per sua divozione privata (*c*). Si noti qui di più che anche per le chiese de' Preti Secolari v'è Decreto della S. C. de' Vesc. e Reg. che proibisce estrarre la Pisside della Custodia, quando ella si espone per causa privata: *Si quandocunque privata ex causa sacrosancta Eucharistia exponenda videbitur, a Tabernaculo nunquam extrahatur, sed Pyxide velata in aperto ejusdem Tabernaculi ostiolo cum assistentia alicujus Sacerdotis Stola & Superpelliceo induti, & cum sex saltem luminibus cereis collocetur. Quod idem in Ecclesiis Sæcularium servari mandamus. Die 9. Decembris 1602.* (*apud Card. Lambert. Notif.* 30. *n.* 21.) e Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Cum ut recto nosti; in Bullario Tom. IV. p.* 317. al §. 13. facendo menzione de' suddetti Decreti, dice, che nei casi di causa privata non deve estrarsi la Pisside, neppure per darsi la Benedizione, colle seguenti parole: *Si autem Sacramentum non debet a Tabernaculo educi, facile intelligitur, in designatis casibus non esse illud afferendum ad Ecclesiæ januam, nec cum eo Benedictionem impertiendam*. Giova qui notare quel che dice il medesimo Pontefice al §. 12. *Neque enim fas cuique esse debet privata auctorita-*

te

(a) *Ap. Card. Lamb. Notif.* 30. *n.* 11.
(b) *Ita in Bulla tom.* 2.
(c) *Vide lib.* 6. *num.* 424. *v. Refert.*

te novum Ritum inducere. E qui cita il *Can.* 15. del *Trid. sess.* 7. applicando il Papa questo Canone, che proibisce la mutazione de' Riti consueti circa l'amministrazione de' Sacramenti, anche al culto della SS. Eucaristia. E parlando poi de' Riti introdotti, soggiunse così: *Et quoties aliquem Ritum ejusmodi induci contigit, etsi nihil continentem pietati oppositum, Apostolica Sedes eumdem interdicere non dubitavit, & quibusdam extrinsecis circumstantiis nullatenus prævisis, vel neglectis ab eo qui Ritum invexit*. XXIII. Si noti per ultimo, secondo il decreto d'Innocenzo XI. al 1. di Settemb. 1730. sta proibito *apponi Statuas, Reliquias Sanctorum, ac Imagines Animarum Purgatorii in Altari, ubi fit expositio SS. Sacramenti* (*a*).

Qui s'avverta per ultimo, che il SS. Sagramento dell'Eucaristia non può tenersi in altre Chiese, che nelle Parrocchiali, senza la dispensa della S. Sede, non potendola dare gli ordinari come insegnano *Barbosa* (*b*), *Pignatelli* (*c*), ed altri appresso il *Card. Petra* (*d*), il quale riferisce di ciò più Decisioni della S. C. così per gli spedali, come per gli Conservatorii, ed anche per le Chiese dentro i confini delle Parrocchie, e per le Chiese Rurali, nelle quali vanno i Parrochi a celebrare. Dicendosi ivi, che la S. C. solamente suol concedere tal licenza, quando in dette Chiese, o Cappelle vi fosse concorso di popolo, e specialmente se fossero distanti dalla Parrocchia. Ed ultimamente Benedetto XIV. nella Costituzione, *Quamvis Justo*, data a' 30. d'Aprile 1749. (Vedi al *Tomo* 3. del suo Bollario) ha dichiarato che la suddetta licenza spetta privativamente di darla alla Sede Apostolica, con queste parole: *Quoniam vero hujusmodi gratiæ concedendæ* (cioè del tenere il Ss. Sagramento) *jus ad nos & Apo-*

sto-

(a) *Ap. Merat. num.* 682.
(b) *Barb. in Trid. Sess.* 23. *c.* 6. *Raf. n.* 3.
(c) *Pignatel. cons.* 86. *n.* 16. (d) *Petra t.* 3. *in cons.* I. *Urbani VIII. pag.* 166. *ex n.* 30.

stolicam Sedem privative pertinet, quod innuit Decretum superius relatum, & canonica docet disciplina, juxta quam Sacrosancta Eucharistia in Ecclesiis, quæ Parochiales non sunt, retineri non potest absque præsidio Apostolici Indulti, vel immemorabilis consuetudinis, quæ hujusmodi Indulti præsumptionem inducit. Disse non però la S. C. che basta il possesso di 40. anni col tilolo putativo, perchè questo tempo basta anche per far presumere la licenza Apostolica; ma soggiunse, che se poi costasse che la S. Eucaristia si ritiene per licenza dell'Ordinario, allora non giova neppure il possesso centenario, o immemorabile. Le suddette Decisioni le porta il mentovato *Card. Petra* (*a*).

XXIV. Si noti per ultimo che secondo il Decreto della S. C. de' Riti nel 1737. a' 15. di Settemb. presso *Merati* dandosi la Comunione alle Monache, non dee darsi loro la Benedizione colla Pisside dalla finestrella, ma solamenue colla mano destra, ancorchè ivi sia presente il Sagramento. E di più che calando il Sacerdote dall'Altare colla Pisside dee scendere per li gradi anteriori, non già laterali.

(a) *Petra loc. cit. ex* 30. *ad* 57.

IN-

****

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

Che si contengono in questo secondo Tomo.

Il primo numero grande dinota il *Capo*, il secondo piccolo dinota il *Numero de' paragrafi*.

B

C

Car-

Con-

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Pen-

R

S

Scri-

T

V

Ve-

Fine del Secondo Tomo.